

S A G G I O

D I

2
162


RISOLUZIONI

DI DIRITTO PUBBLICO


ECCLESIASTICO

DI SAVERIO MATTEI

GIURECONSULTO NAPOLITANO.



IN SIENA L'ANNO MDCCLXXVI.



NELLA STAMPERIA DI LUIGI, E BENEDETTO BINDI
CON LICENZA DE SUPERIORI.

856

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

7.2.162

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Strava per le mani di alcuni Letterati di questa Città l'incomparabile versione fatta da V. S. Illma de' libri Poetici della Bibbia, e tale fu l'impressione, che fece ne' loro animi, che in poco tempo con i loro elogj risvegliarono in tutti un ben giusto desiderio di vederla. Ma gli esemplari, ch' erano pervenuti in Siena, erano pochi, e troppo ineguali al numero eccessivo di quelli che se n' erano innamorati. Onde a consiglio di alcuni Amici ci determinammo di farne una nuova edizione co' nostri Torchi in due tometti, restringendoci alla sola
Pa-

¶ *Parafrafi de' Salmi con alcune poche note le più importanti, non solo per facilitarne a tutti l'acquisto colla deminuzione della spesa, ma ancora per potere con maggior celerità appagare il desiderio del Pubblico già divenuto impaziente. Rimase compita la stampa, e quasi nel tempo medesimo restammo privi di tutti gli esemplari, mentre gli Associati appena ci davano tempo di poterli appuntare in maniera, che si potessero leggere. Lo stesso accadde al Sig. Francesco Rossi altro stampatore di questa Città, che ne fece co' suoi Torchi altra edizione contemporaneamente alla nostra, e tanto a lui, che a noi non è restato più un esemplare, e con gran nostro rincrescimento non possiamo appagare le continue richieste, che ci vengono fatte da tutte le parti della Toscana, e fuori. Abbiamo la consolazione d'assicurarla, che la lettura della sua Parafrafi forma il piacere delle conversazioni di questa Città, e d'altre della Toscana, essendo rimasta surrogata e preferita alla lettura delle Poesie profane, e d'altri libri moderni.*

Ma non è stata questa la sola Opera di V. S. Illma che ha fatto gran colpo nell'animo di questi Letterati. Alcune Allegazioni Forensi, e specialmente quella fatta in difesa delle Chiese de' Regolari contro le pretensioni de' Baroni che vi pretendono onorificenze, un'altra dell'Abuso nello spoglio de' Vescovi, ed una difesa Criminale a favore d'Auletta, delle quali è fatta onorevole menzione da varj Letterati d'Europa nel carteggio con V. S. Illma inserite nell'edizione di Napoli della Parafrafi, si ritengono da chi ha avuta la sorte di acquistarle come un Tesoro, perchè le hanno trovate piene di spirito, d'eloquenza, e di dottrina a segno ch'escano di gran lunga dagli ordinarij cancelli del Foro. Felici noi se avessimo la bella sorte di essere i primi a pubblicare co' nostri Torchi tutto quello che la di lei profonda dottrina ha saputo pensare ed esporre in vantaggio de' suoi Clienti senza punto scostarsi dal giusto, e dal

dal vero! Che bella e vasta scuola avrebbero tutti quelli, che vogliono inoltrarsi nel Foro! Che bel disinganno tutti quelli, che, privi affatto della cognizione della Lingua, e quel che più importa, de' tempi, de' costumi, e dell' arte di ben pensare, e ragionare, van dietro servilmente alla sola autorità, che male intesa, e male applicata, spesso gli avvolge nelle tenebre dell' errore a danno de' Clienti, e de' poveri litiganti! Ella è assai penetrante, onde avrà bene inteso il linguaggio di chi scrive, e di chi ardentemente desidera di pubblicare una raccolta delle di lei savie Allegazioni Forensi colle rispettive decisioni emanate in ciascuna occasione; e siccome è nata per giovare, e Dio le ha compartito sì rari talenti per servire di lume a chi non ha la sorte d' essere egualmente illuminato, ci lusinghiamo, che si degnerà appagare le nostre brame, e quelle di molti autorevoli Amici, che ci hanno istigato a ciò fare, e dare a' nostri Torchi l' onore di pubblicare la sopraddetta raccolta, come ardentemente la supplichiamo in atto di dichiararci col più distinto ossequio, quali abbiamo l' onore di essere.

Di V.S. Illustriss.

Siena 26. Dic. 1775.

Umil. Dev. Serv. Obb.
Luigi, e Benedetto Bindi.

Sig. Avv. D. SAVERIO MATTEI.
A Napoli.

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

1911

1912

1913

1914

A SIGG. LUIGI, E BENEDETTO BINDI

L' A U T O R E.

*V*OI mi fate arrossire, e non accetto, nè rifiuto le vostre lodi per non trattenermi su di un' argomento che, o falso o vero, feduce anche un' animo moderato. Ma dovrete contentarvi del mio rossore, senza espormi all' invidia colta raccolta delle mie Scritture Forensi. Uomini consumati nel Foro, che abbondano qui di nobilissime Clientele, da i cui consigli pendono le Cause più ragguardevoli della Città, e del Regno, non fanno qualche voi volete che si faccia da me, giovine, che nel corso di sett' anni non ho potuto certamente aver molti-

*studii. nè di Clienti, nè di Cause da scegliere
 oggi le Scritture più interessanti. Del resto,
 dopo lungo contrasto colla mia vanità ho riso-
 luto di compiacervi in parte con raccogliervi
 per ora le Scritture Giurisdizionali. Sono que-
 sti gli studj del secolo, ed ogni cosa in tal ge-
 nere si ricerca con premura. Sarà compensata
 la debolezza delle mie Allegazioni dall' utile,
 che recherà a' Lettori la fedel narrazione del-
 le Decisioni o Consultate de' Magistrati, e delle
 Reali Risoluzioni. A queste debbono attende-
 re i Lettori, e fervirsi delle Allegazioni sola-
 per una Storia della causa colla prevenzione,
 che molte espressioni soverchiamente caricate, e
 talora alcuni argomenti, o in favore, o in
 contrario tirati un poco più del dovere, non
 debbono formare fiato, ma averli per mezzi,
 onde tirare gli animi de' Giudici a quelle de-
 cisioni, che lontane da' due estremi si veggono
 con tanta saviezza interposte. Sono intanto.*

Napoli 8. Giugno 1776.

Affez. Serv.
 SAVERIO MATTEI.



D E G L I A B U S I NELLO SPOGLIO DE' VESCOVI.

Punto generale da esaminarsi nella Real Chiesa di S. Chiara, in occasione di una causa particolare fra il Capitolo di S. Marco, e D. Gio. Batista Brescia Nipote del Vescovo defunto.

S. R. M.

SIGNORE.

D. Gio. Batista Brescia Patrizio della Città di Stilo fedelissimo vassallo di V. M. umilmente le rappresenta, ch'essendo passato all'altra vita **D.** Niccola Brescia suo Zio Vescovo di S. Marco, il Capitolo di quella Chiesa occupò la ben pingue eredità del defunto circa a ducati ventottomila in danaro contante, in capitali, e in tanti fondi di considerabile estensione, oltre lo spoglio di beni mobili, ed altre cose depredate fin dalla morte. Nel testamento di esso Vescovo siccome vi son molti legati pij non in favore a dirittura de' Canonici, così v'è una partita di scudi mille di Camera, di cui dispose a favor del supplicante in vigore dell'Apostolico indulto, come assistente al Soglio Pontificio.

E' questa una restituzione d'ugual somma da lui presa dalla casa, e somministrata dal Fratello di Monsignore **D.** Domenicantonio, e dal supplicante, nella sua promozione al Vescovado per tutte quelle spese, che oltre le bolle, è costretto di

A

fare

fare un Vescovo nel tempo presente, in cui, adattandosi la variabile esterior disciplina alle circostanze, il fasto, e il lusso s'è avanzato anche nel ceto Ecclesiastico. Ma infinitamente maggior è stato il dispendio della casa per ridurlo in istato da esser eletto Vescovo, non essendo oggi più in secoli, in cui s' elegge il Vescovo *tanquam Aaron*, o si vada nelle selve a rintracciare le più abili, e costumate persone, come faceasi in secoli, in cui la fede non era così dilatata, e in cui v'era bisogno di quella prodigiosa straordinaria condotta, di cui oggi Iddio non si serve, lasciando operare i mezzi umani, che si rettificano dalla buona intenzione. Dopo la dimora di più anni negli studj qui in Napoli sempre a spese del padre del supplicante, passò in Roma, ove essendosi addottorato, benchè giovane uscì in giro da Vicario Generale in Umbriatico, in Nicastro, in S. Severina, e senza affatto ricever mercede alcuna del suo servizio, badando unicamente a farsi merito per ottener poi maggior ricompensa. Continuò questo giro per anni quattordici, dopo di che ritornò in Roma, ove facendo la comparsa di Prelato per altri cinque anni, finalmente fu eletto Vescovo di S. Marco. Governò quella Diocesi per lo spazio di anni ventuno, nel qual tempo oltre aver ristorata la Chiesa Cattedrale, e provveduta d'argenti la Sagrestia collo sborso di ducati ottomila, ha lasciati finalmente i ducati ventottomila, impiegati la maggior parte in compre di fondi, e capitali. Di questi nulla dispose a favor del nipote eccetto gli scudi mille di Camera, i quali, a dir vero, furono una restituzione di quello, ch' egli si prese dalla casa nella sua elezione, ma una restituzione non intera, e non giusta, poichè affatto non pensò di compensare non solamente quanto per lui si spese in tutti gli anni suoi giovanili, ma neppur quelle considerabili somme, che si corrisposero ne' quattordici anni del Vicariato, e ne' cinque di Prelatura. Per tali spese si ridusse la casa del supplicante in misero stato, e si lusingò invano di esserne soccorsa dal Vescovo, il quale dopo la sua promozione non volle affatto aver più in considerazione alcuna i parenti, coprendo la sua eccessiva economia col manto d'una zelo, benchè niente ordinato.

Ridotto a morte siccome non pensò di sollevar la casa dalle angustie, in cui s'era per lui ridotta, così non ebbe lo spirito di ritenersi i ducati duemila, che si prese in una volta nella sua elezione, e quindi fingendo di donare quel, che in
veri-

3
verità era restituzione, dispose a favor del nipote i soli scudi mille di Camera, de' quali potea disporre a tenor dell' Apostolico indulto. Ma in verità questi scudi mille di Camera non furono de' beni della Chiesa, come gli permise il Pontefice, e come espressamente ordinò V. M. nel dar l' *Brevegatur*, purchè la disposizione sia delle rendite della Chiesa, perchè per l'altra roba non v'era bisogno d'indulto; Acquistò egli il defunto Vescovo non piccole somme con molte straordinarie incombenze addossategli dalla Corte di Roma non come Vescovo di S. Marco, ma come Monsignor Brescia, fra le quali vi è una partita di ducati settecento nella visita di Gallano, delle quali somme potea disporre liberamente. Or non facendo niuna menzione di tali acquisti, confessati dagli stessi Canonici, nel suo testamento, finge di disporre a favor del nipote gli scudi mille delle rendite della Chiesa, quando in verità dal silenzio, con cui passa quelle partite, si scorge, che dispose di essi straordinarij acquisti. Può dirsi dunque, che il nipote nulla ebbe de' ducati 28. mila da lui lasciati al Capitolo, e alla mensa Vescovile. Eppure sarà corso un anno, in cui il supplicante già misero s'è ridotto ad una miseria estrema colle ben dispendiose diti non ancor terminate per ricuperare i beni inventariati, e patrimoniali depredati nella morte del Vescovo da' Canonici, e i mille scudi di Camera, senza aver finora potuto ottener cosa alcuna dagli ostinatissimi, ed ingrati Capitolari.

Nascon questi disordini dall' abuso di depredarli da' Canonici lo spoglio de' Vescovi, e dal Vescovo successore, quando è in verità de' poveri, e per antica disciplina soleva ad essi distribuirlo il Principe Protettor de' canoni, a cui spetta la custodia delle Chiese vacanti. Questa polizia in uso ancora nel nostro Regno sotto gli Svevi, e sotto gli Aragonesi, sarebbe tempo di degnarsi benignamente la M. V. d'introdurre di bel nuovo per l'utilità dello Stato, e per beneficio de' poveri suoi vassalli. A questo proposito si son fatte dall' Avvocato del supplicante alcune riflessioni, che s'umiliano alla M. V. in cui si dimostra, che le Chiese vacanti non furono mai meglio regolate, che quando la custodia di esse era del Principe indifferente, non furon mai peggio, che quando eran governate da quegli Ecclesiastici medelimi, che vi erano interessati: che gli abusi nello spoglio de' Vescovi sono ben grandi, e che si confessano ancor dagli Ecclesiastici stessi, ch'essendovi, dee muoversi la giu-

4
stizia del Principe a riparargli: che il Principe dee far distribuire lo spoglio a' poveri ordinatamente senza dar cosa alcuna a' Capitolari, i quali non han dritto nell' eredità de' Vescovi, ed è un abuso nato dalla falsa appropriazione dell' antico Stato Ecclesiastico (quando viveano in comune col Vescovo) al presente, che formano una mensa divisa. Dovendo dunque tutti i ducati 28. mila esser de' poveri, si fa presente a V. M. dal supplicante, ch' egli è un galantuomo ben povero, e povero appunto per ridurre il suo zio in istato di lasciar a' poveri ducati 28. mila; e che anche da' poveri stessi per gratitudine dovrebbero darne la miglior parte a chi è povero ugualmente, ed è povero quasi per loro.



C A P. I.

Abusi nello spoglio fin da' primi tempi: ripari, che han tentato di dare i Principi con prendersi la custodia delle Chiese vacanti: stato presente pieno di non minori abusi: espedienti presi da S. M. Cattolica, e dalla Maestà Regnante: altri provvedimenti necessarj per impedirsi il passaggio dell' eredità de' Vescovi in mano della Corte di Roma, de' Canonici, e de' Vescovi successori, e per distribuirsi a' poveri, a' quali spetta.

I. **F**Ra gli abusi, che nell' Ecclesiastica polizia han condannati gli stessi più savj Ecclesiastici, non è certamente il minore quella distribuzione dell' eredità del defunto Vescovo fra i Canonici, a cui han dato il ben conveniente nome di spoglio. Fin da' primi secoli erasi così avanzata questa militar licenza nel Clero, che i Padri del Concilio di Calcedonia (1) lo stimarono un articolo da non trascurarsi, e condannando queste da loro stessi chiamate illecite prede, minacciarono a' Chierici predatori la pena della deposizione. Ma non sono ordinariamente di timore le pene minacciate a coloro, che si cuoprono delle medesime vesti: seguì la rilassatezza, e l' abuso, nè giovarono i Concilj a riparare il disordine. Quindi i Laici veggendo quel, che dicevasi patrimonio de' poveri, dissipato da coloro, che si vantavano d' esserne solamente amministratori in lor beneficio, ed osservando, che le censure, e le pene spirituali non curavansi da quel ceto stesso, onde venivano, credettero doversi ricorrere alla ragion del più forte, e cominciarono a depredar essi l' eredità de' Vescovi, de' Parochi, ed universalmente delle Chiese vacanti (2).

II. Checchè si pensasse di ciò, non può negarsi, che andavan così quelle robe in man di coloro, a' quali dovea distribuirle il Vescovo in vita: ma come facevansi questi spoglj di privata autorità, così nascevano sempre degl' inconvenienti circa la maniera, e a poco a poco si ridusse il negozio, che fra i laici non i più poveri, ma i più ricchi, come più forti, s' impadronivano di que' beni vacanti.

Quindi i Principi secolari, non meno per la protezione, che debbono avere della Chiesa, che per la buona divisione delle

(1) Canon. 23.

(2) Thomas. p. 3. l. 2. c. 59.

delle robe Ecclesiastiche fra quei lor vassalli, a' quali era spediente di darli, per impedir quelle prede, che ad esempio degli Ecclesiastici si facean da' laici, presero essi la cura delle Chiese vacanti, e si caricarono del peso di applicare quelle robe a quegli usi, che meglio alle varie circostanze de' tempi si convenivano (1). Distribuivano i Principi questi beni a' poveri, e talvolta, quando la necessità il richiedeva, non avean riparo di applicargli al Regio Erario, e d'assegnar i fondi ai lor soldati per l'onesto mantenimento (2). Da lor medesimi alle Chiese vacanti assegnavano i Corepiscopi a governarle interimamente, e provvedevano tutti i beneficj vacanti, siccome oggi i Re di Francia, il qual privilegio s'ebbe ancor da molti Baroni (3). E quindi avvenne, che i nuovi Vescovi eletti in Francia andavan dal Re per ricevere da lui le cose temporali della Chiesa coll'incarico al Metropolitano di riconoscerlo, ed ordinarlo (4).

III. Senza ricercar esempj dall'estere nazioni sotto l'imperio de' Normanni, e de' Svevi, le Chiese vacanti della Sicilia, e di Puglia eran tutte nella custodia de' Re, e i lor baglivi a conto de' Principi ne amministravan le rendite, ed avean cura dello spoglio. Quindi veggiam Ruggiero (5) dettar leggi circa l'amministrazione de' beni delle Chiese vacanti, e pensar nuovi espedienti per l'abuso degli stessi baglivi. Continuò sotto Federico, e più sotto Corrado, che esigea i frutti delle Chiese vacanti ad esempio di tutti i Re, com'egli stesso rispose ad Alessandro IV.

Nè cessò questa ben giusta polizia, che sotto gli Angioini, i quali erano nello stato di accordar tutto agli Ecclesiastici, a richiesta della Corte Romana da lor venerata fino all'adulazione per politici rispetti.

Cominciò dunque la Corte Romana a riparare questi inconvenienti de' laici, e dei chierici nel depredate l'eredità de' defunti Vescovi, e il riparo si fu d'applicarle tutte alla sua Camera, e di destinare i collettori, e i succelettori Apostolici per raccogliere tutte le rendite de' beneficj vacanti. Ma sotto gli Aragonesi si cercò di restituir l'antica disciplina, e si scaccia-

(1) *Hincmarus epist. 9. c. 41. s. 2.* & *l. 1 VIII. 25.*

(2) *Flodoardus l. III. bist. Remens c. 10.*

(3) *Hincmarus epist. 12. ad Ludov. III. Petrus de Marca de C. S.*

(4) *Const. pervenit tit. de admin. rev. Eccles. post mortem Praelat.*

(5) *Matthaeus Parisiens. bist. Angl. in Henr. III.*

ciarono dal Regno questi collettori, e succollettori, che con diverso titolo esercitavano il medesimo impiego di coloro, de' quali credevano di frenare gli abusi. Non si stette oziosa la Corte Romana in pensar nuove maniere di compensar la perdita dell' Apostolico Erario: cominciò ad atterrir i Vescovi, e i Beneficiati con censure impedendo loro di poter far testamento de' beni provenienti dalla Chiesa senza il permesso della Corte di Roma, a cui spettavano gli spogli; e così dovendo i Vescovi chieder licenza per far testamento, non erano ingrati al dispensatore di grazia sì distinta, e per testamento acquistavasi quel, che non poteasi *ab intestato* (1). Ma finalmente sotto gli Austriaci colse la Romana Corte il tempo opportuno, e di nuovo svelatamente ricominciò ad occupare gli spogli de' Beneficiati.

IV. In così diversa disciplina di varj secoli nello spoglio de' Vescovi, e Beneficiati non si troverà nella storia migliore stato, che allora quando si regolava l'affare in tutto dal Principe, non si troverà peggiore, che allora quando si regolava dagli Ecclesiastici stessi. Giunsero gli esattori della Corte Romana a spogliar le Chiese: fin de' sacri arredi, e comprendervi i sacri vasi d'argento, e le preziose suppellettili, quasi fosser ministri de' Rè Babilonesi destinati a saccheggiar il Tempio, non già esecutori degli ordini de' Santi Pontefici, di cui contro alla giusta intenzione giungevasi a tal eccesso.

I patrimoni, anche privati de' poveri Ecclesiastici si consideravano, come robe di Chiesa, nel raccogliersi, e si confondevano nella comune tempesta: ma tutto poi non consideravasi come roba di Chiesa in distribuirsi, ma quali beni di ribelli della Chiesa, che confiscavansi, mentre i poveri Ecclesiastici, che servivano alla Chiesa erano defraudati, la Chiesa stessa restava, come una rustica casetta di Fauni, e potea dirsi, che vedeva il popolo *abominationem desolationis*. Giunsero le querele degli oppressi Ecclesiastici al Pontefice Sisto V. il quale conoscendo gli intollerabili abusi de' suoi ministri, rilasciò gli spogli de' Canonici, e de' Beneficiati, permise il poter far testamento *de professitiis*, e di trasferirsi agli eredi *ab intestato*, e finse di restituir l'antica disciplina. Finse dico, poichè rilasciò gli spogli con un nuovo spoglio; obbligando i Canonici, e i Beneficiati a pagare un annua quantità di danaro, che siccome è meno sensibile a chi paga, così è d' un lucro assai maggiore per

(1) *Pius IV. bulla decens esse.*

per la Corte Romana (1). In fatti la Chiesa di Sora, d' Aquino, e qualche altrá, che non fu compresa nella transazione, seguì a tollerar i soliti incomodi, siccome tutti i Vescovi, essendovi solamente compresi i Canonici, e Beneficiati, che aderirono: finchè poi Innocenzio XII. abolì del tutto l' abuso d' esiger lo spoglio de' Vescovi rilasciandolo alle Chiese. Benedetto XIV. finalmente con una sapientissima bolla cercò di riparare a tutti gli esterni inconvenienti del saccheggio, e diede le più utili providenze: la bolla fu approvata dal regio *exequatur* in regno: ma chi li osserva? Non è possibile, che gli Ecclesiastici stessi siano giudici, parti, ed esecutori: finchè essi han pretensione sullo spoglio, si fida in vano in mano dei Capitolari. Il Principe vedendo, che le premure di un sì savio Pontefice riuscirono inutili dee dar gli ordini più opportuni per l' esatto regolamento.

V. Fra le varie vicende favorevoli, e sfavorevoli alla Corte Romana sempre furon liberi dallo spoglio Pontificio i beneficj di Regia collazione, ma a riparare un tal danno pensarono i Collettori Apostolici nelle Diocesi composte, o transatte, in cui si pagava una certa somma per tutti gli spoglj, di tassare ancor la rata, che non si contribuiva dai Regj Beneficiati, e distribuirla su degli altri. Quindi essendo ricorsi i Capitoli alla Maestà di Carlo ora invitto Monarca delle Spagne, allora nostro Sovrano per esser liberati da tal oppressione, fu rimesso il ricorso al Delegato della Real giurisdizione, il quale fece una ben dotta e ragionata consulta, che si comunicò al Nunzio Apostolico per addurre quali motivi in contrario avesse la sua Corte Romana. Ma eran già scorsi due anni, nè s'eran potute ritrovar ragioni da opporre a quanto con gran saviezza aveva scritto il Marchese Fraggianni. Quindi rinnovatesi le premure, chiedendo i Capitoli la decisione del punto controvertito, presentò finalmente il Nunzio una memoria, alla quale non stimarono di opporsi i Signori della Real Camera, come quella, *che con diverse parole, e con inutili digressioni nulla di più conteneva di quello, che s'era avuto presente* (2). In seguito poi della consulta della Real Camera, in cui si fece vedere, che prima, e dopo il concordato fra Clemente VII. e Carlo V. sempre s'eccepuavano dallo spoglio i beneficj Regj, come si scorgea dalle formole dell' *exequatur*, anche di antichissimi tempi, s'ordinò finalmente, che non fossero più molestati, con Real dispaccio, in

(1) *Sixtus V. bulla, cum sicut accepimus.*

(2) *Consulta della Real Camera 26. Settembre 1756.*

in cui per una equità ben competente furon compresi nell' esenzione anche quei Beneficiati, che non han rendita maggiore di annui scudi trenta d' oro di Camera (1).

Non si trattò dalla Real Camera il punto generale degli abusi dello spoglio: si restrinse solamente la controversia all' esenzione de' Beneficiati Regj: ma ben chiaramente quei savj Ministri manifestarono i lor sentimenti sul principio della Consulta con questi termini: *Lasciando stare l' ingiustizia dello spoglio Camerale in genere, come contrario alla buona disciplina Canonica di tanti secoli confermato sempre da' Concilj, e da' Sommi Pontefici, e notoriamente pregiudiziale e contrario alla mente de' fondatori de' beneficj, a' quali fuor d' ogni dubbio non mai cade in pensiero di farne partecipe l' Erario Pontificio; e privo affatto d' ogni giustizia intrinseca, per non concorrerci alcuna pubblica ragionevol cagione, riguardante il bene spirituale di tutte le Chiese, o le precise necessità della Chiesa particolare di Roma ben fornita di pinguissime rendite, non ammesso perciò nella maggior parte dell' Orbe Cattolico, nella giusta idea di doverfi i beni Ecclesiastici unicamente applicare ad usi pii secondo le volontà de' disponenti: nè si ferma la Real Camera a dimostrare l' insufficienza della pretensione della Corte di Roma, dalle quali trae l' origine lo spoglio Pontificio, che il Papa fu padrone, e dispensatore arbitrario di tutti i beneficj, sicchè possa riservarsene quelli, che sieno comodi, ed utili: pretensione conosciuta universalmente stravagante, ed abusiva, nè dai medesimi sensati autori Ecclesiastici seguitata.*

VI. Questi savissimi sentimenti proposti fin d' allora alla Maestà Regnante da' suoi Ministri, benchè non si trattasse un tal punto, si spera con gran ragione di ritrovare ben fermi, or che dovrà trattarsi, per dar freno agl' inconvenienti, ed abusi, i quali in picciolissima parte son cessati dopo tanti ripari.

B. chè

(1) Per intelligenza della Camera di S. Chiara prevengo a V. S. di Real ordine: che S. M. uniformandosi alle consulte del Delegato della Real giurisdizior, e della medesima Camera Reale toccante allo spoglio composto: ha determinato doverfi eseguire la Real risoluzione del Re Cattolico suo Augusto Padre de' 9. Gennaio 1767. Al qual effetto ha ordinato al medesimo Delegato della Real giurisdizior d' insinuare nel Real nome a questa Nunziatura di

non far molestare i Capitoli delle Cattedrali del Regno al pagamento di quelle rate dello spoglio composto, che si ritrovano imposte, e si pretendono esigere da' Possessori di Beneficj di Padronato Regio, o Feudale, come anche da quei Beneficiati che non han rendita maggiore di annui scudi trenta d' oro di Camera, giusta le bolle di S. Pio V. -- Palazzo 15 Maggio 1762. -- Carlo de Marco -- Signor D. Salvatore Caruso.

chè primieramente i Beneficiati, e i Parochi son nell' antico stato, e siccome non si cura la loro eredità ordinariamente tenue, di cui liberamente dispongono, così la Corte Romana esige le rendite del beneficio vacante, e spesso i Vescovi s'impadroniscono di porzione dell' eredità, sotto titoli speciosi, per cui in alcune Diocesi sono i Parochi trafatti, e pagan tutti l' importare di quanto esigerebbe il Vescovo dallo spoglio d' un Paroco morto, come se in effetto ne morisse uno per anno: onde van le rendite del beneficio vacante alla Corte di Roma, l' eredità ai Vescovi, i quali s' afferiscono custodi delle Chiese vacanti, per evitarli l' altrui depredazioni: *Sed quis custodiet ipsos custodes* (1).

Per secondo le rendite anche de' Vescovati maturate, e non esatte dal Vescovo defunto, s' applicano alla Camera Apostolica, essendosi rilasciato a beneficio delle Chiese il solo spoglio strettamente così detto, o sia quel danaro, quei beni mobili, ed immobili lasciati dal defunto, i quali soleano depredare da' concorrenti. Ma che cosa in verità ne ha poi la Chiesa di questo spoglio? Il danaro si riserva a disposizione del successore, il quale deve impiegarlo a beneficio della Chiesa; questo è il titolo, con cui finge il successore di riceverlo: ma s' impiega poi in verità per la Chiesa? v' è chi vegli per l' esecuzione, poichè i Principi non s' ingeriscono? E i poveri, de' quali è veramente patrimonio la rendita del Vescovato, che cosa mai ne ottengono da queste eredità? S' è veduto mai, che qualche Vescovo, a cui siansi trasmessi dieci, venti, trenta mila scudi; ne distribuisse a' poveri due, tremila nel principio del suo Vescovato? Si crede, che neppur si continuino le ordinarie giornalieri elemosine dell' antecessore; e non sarà necessario, che la custodia delle Chiese vacanti sia tutta del Principe, com' era nell' antica disciplina, e ch' egli distribuisca, ed applichi pel vantaggio de' poveri suoi vassalli queste rendite, queste eredità?

Non parlo de' beni mobili, i quali soglion restare per comodo de' Vescovi successori, e non sarebbe mal fatto quando i Vescovi dessero a poveri poi quel, che non debbono spendere per mobili già ritrovati. Questi mobili, siccome tutti i commestibili, rare volte passano a' successori: naufragano con maggior sollecitudine, e i Capitolari ne raccolgon sul lido gli avanzi gittati dalla tempesta. Chi volesse veder una viva immagine della militar licenza nel saccheggio delle città

che

(1) *Innocentius XII. bulla inscrutabili.*

che dovrebbe ritrovarsi nella morte del Vescovo ad osservare, ove giunge l'avidità in un ceto, che si crede sobrio, e continente. Chi crederebbe mai, che alla prima notizia della morte del lor Prelato, in vece di piangerne la perdita, san corsi in qualche luogo a gran passi con tutte quelle sacre vesti, delle quali ornati assisteano a placar con preghiere il Supremo Nume, e chi abbia a forza aperto un uscio, chi un riposto, chi un forziere, ed indi uscirne lieti, ciascuno col segno in mano della vittoria, come se avesser saccheggiato Corinto? M'arrossisco a riferir, che vi sieno coloro, che le n'escan carichi fin di salami, e formaggi, come la plebe più vile ne' nostri spettacoli.

Quid faciant hostes capta crudelius urbe?

Vadan poi i poveri a cercar l'elemosine solite a darli da' buoni Vescovi defunti: si risponderà che non v'è chi può disporre nè delle robe lasciate, nè delle rendite *Sede vacante*, e che perciò *expectetur adventus Domini Episcopi*. Se questi sono abusi nel rispettabile ceto Ecclesiastico, che deve esser d'esempio a' laici; quali mai saranno gli abusi? E se a questi abusi non darà il Principe il suo pronto riparo, con incaricarsi della cura delle Chiese vacanti, da chi aspetteremo sollievo?

VII. Non minore è quello dell'ammortizzazione de' beni; restando in mano degli Ecclesiastici nell'eredità de' Vescovi, i quali spesso acquistano colle rendite del Vescovato, che doveano distribuire a poveri, de' fondi considerabili, i quali restano alla Chiesa stessa, come infatti nel caso nostro il Vescovo di S. Marco nella sua pingue eredità di ducati 28. mila ha lasciati molti capitali, e moltissimi fondi, de' quali dispose a favor della Chiesa. Qui dovrebbe esser maggiore la vigilanza de' Principi, ed impedire questo gran pregiudizio, che ne risente lo Stato, col passare o *ex testamento*, o *ab intestato* beni immobili in potere degli Ecclesiastici, ed ammortizzarli. Il Principe, a cui spetta la custodia delle Chiese vacanti, dovrebbe fare tante corrispondenti limosine a' poveri, con vendere i fondi, e distribuire il prezzo, ma non permettere, che restin i poveri defraudati, arricchite oltre il convenevole le Chiese, ed ammortizzati i beni, che riguardano poi come sacri, che non sono in commercio.

VIII. E' oggimai inutile il dimostrare, quanto sia pernicioso questa ammortizzazione di beni, e che debbono i Principi in ogni conto impedirli: non sono queste ora più merci straniere, che

ci vengono di là dell' Alpi: anche i nostri Scrittori ne han riempiti dotti volumi, e par che i Sovrani ne sieno bastantemente persuasi poichè in ogni Stato d' Italia, e fuori si son dati, e si danno i giusti provvedimenti per impedir quest' odiosa ammortizzazione de' beni. Speriamo ancor noi dalla giustizia di chi ci governa di veder un giorno dato freno a tanta smoderata avidità di acquistare degli Ecclesiastici, facendone confermar la speranza quanto dalla paterna clemenza del Sovrano s' ordinò a 30. Maggio del 1767. per la causa di Castel a Mare, e quanto s' è incaricato alla Real Camera per proporre al Re i convenevoli espedienti ad impedir questi abusi.

Diremo solamente, che uno degli espedienti d' impedir l' ammortizzazione, è il riprendersi dal Principe la custodia delle Chiese vacanti, è il far, che in niun conto passino o *ab intestato*, o *ex testamento* beni stabili in poter degli Ecclesiastici, ma che si vendano, come generalmente in tutti i casi di passaggio di beni in mani morte ordinò Federico (1).

IX. Nè quel, che ricavasi dalla vendita de' beni dee permettere il Principe, che in vece di essi si dia alla Chiesa, e agli Ecclesiastici: son questi patrimoni de' poveri, e ne partecipano gli Ecclesiastici, come poveri, anzi fra questi dovranno preferirsi, quando son tali, ma ingiustamente tolgono a' veri poveri il Patrimonio, quando son già abbastanza ricchi, e vogliono maggiormente arricchirsi.

Si *pauperes compauperes sumus*, diceva S. Agostino (2) & *nostra sunt, & illorum: si autem privatim, quae nobis sufficiunt, possidemus, non sunt illa nostra, sed pauperum, quorum procuratorem quodammodo gerimus*. E Giuliano Pomerio (3) *Nec illi, qui sua possidentes dare sibi aliquid de Ecclesia volunt, sine grandi peccato suo, unde pauper victurus erat, accipiunt*. E s' avverta, che condannano i Padri coloro, *qui sua possident, qui privatim habent, quae sufficiunt*, e frattanto prendono il mantenimento dall' altare: quanto maggiormente son condannabili coloro, che possiedono non quanto lor converrebbe, ma oltre il convenevole, e nol possiedono *privatim ex suo*, ma son ricchi per l' altare, e cercan intanto il mantenimento dell' altare medesimo?

CAP.

(1) Di questa Costituzione Fride-
riciana è superfluo il discorrere do-
po i lumi, che ce ne han dati due
grandi ornamenti della toga il Ca-
valier Francesco Vargas nell' esa-
me delle Carte Certosine. Ed il Con-

figliere Stefano Patrizi nella sua
Consulta per l' ammortizzazione delle
dote delle Monache: veggansi le an-
notazioni del dotto Srao.

(2) Epist. 189. ad Bonif.

(3) De vita contempl. l. 2. c. 10.

C A P. II.

Non giova a legittimare il passaggio dell' eredità del Vescovo in mano degli Ecclesiastici, l'esser vendite dell' altare, e che da esse dee vivere chi serve. Dalle false interpretazioni date a queste dottrine, son derivate tante abusive esazioni, e specialmente quello delle decime, tutte in oppressione, non in sollievo de' poveri. Per restituire i poveri in parte almeno de' loro dritti uno degli espedienti s' è il riprendersi dal Principe la custodia delle Chiese vacanti.

Non si persuade di questa incontrastabile verità il nostro Clero, che sempre ci oppone la grande autorità di Gesù Cristo (1), che afferma doverli a' predicatori del Vangelo gli alimenti dal Vangelo medesimo, e l'altra dell' Apostolo delle genti, che debba vivere dall' Altare, chi serve all' Altare (2). Ma non bisogna interpretar le sentenze di Gesù Cristo, e dell' Apostolo divise dall' intero testo. Promulgò la legge il nostro Salvatore dal percipere gli alimenti del Vangelo, quando ordinò agli Apostoli di spogliarsi di tutto, ed insegnar coll' esempio l' Evangelica povertà, in cui costituito l' Apostolo con grandi argomenti cercò di stabilire per se, e per gli altri Apostoli, che avessero abbandonati tutti i proprj averi, il dritto di percipere gli alimenti del Vangelo.

X. Le leggi, che riguardano l' esterior disciplina, obbligano perseverando le cose nel medesimo stato, in cui erano, quando si promulgarono, ed è un ignorare lo spirito della legge il valesi una persona già ricca d' una legge fatta a favore della povertà, in cui era, quando si fe la legge. Questo è l' abuso dell' esazion delle decime: fu questo particolare per la Repubblica Ebraica: era una legge mera civile, e forse, come dotti Critici, e tutti coloro, che trattano *de republica Hebraeorum* sostengono non senza gran fondamento, derivava dal *jus Regio*, che Dio avea nel suo popolo, poichè eran soliti tutti i Re Orientali di esiger le decime de' suoi vassalli. Come il governo del popolo Ebreo potea dirsi una Teocrazia specialmente ne' primi tempi, quando Dio stesso gli reggeva anche in tutta l' esterior civile disciplina, così Dio, come Sommo Imperante, si riferbò le decime per tributo: queste decime poi le

(1) *Matth. c. 10.*(2) *1. ad Corinth. 1. 9.*

assegnò a' Sacerdoti, e servirono per loro mantenimento. Non fu dunque una legge unicamente fatta a favor del Sacerdozio, ma piuttosto una regalia, benchè dell' utile d' esse ne godeffero i Sacerdoti.

XI. Ma sia come si voglia, e credasi non solo fatta a dirittura in favor del Sacerdozio, ma con alcuni Padri credasi un precetto morale, che obblighi nella legge nuova fra i Cristiani: perchè non si vuole osservare interamente la legge delle decime, come fu promulgata? *Dixit Dominus ad Aaron* (1): *In terra eorum nihil possidebitis, nec habebitis partem inter eos: ego pars, & hereditas tua in medio filiorum Israel. Filii Levi dedi omnes decimas Israelis in possessionem pro ministerio, quo serviunt mihi in tabernaculo foederis. Nihil aliud possidebunt decimarum oblatione contenti, quas in usus eorum, & necessaria separavi.* Due precetti si contengono in questa legge: il primo a' Leviti di non possedere, il secondo al popolo di pagar le decime a' Leviti, che non posseggono. Il fondamento del secondo precetto è l' adempimento del primo, *nihil possidebitis*, e poi *dedi decimas*, ma sempre col patto che *decimarum oblatione contenti nihil aliud possidebant*. Inculca lo stesso in mille luoghi, e specialmente nel Deuteronomio (2): *Non habebunt Sacerdotes, & Levitae partem, & hereditatem cum reliquo Israel, quia sacrificia Domini, & oblationes eas comedant, & nihil aliud accipiant de possessione fratrum suorum* (3). Con ragione i Padri della Chiesa inculcavan l' osservanza delle decime, quando le Chiese eran povere, e gli Ecclesiastici, che predicavano il Vangelo *nihil possidebant*, e dovean vivere dall' Altare. Contuttociò ne' primi Secoli raro, o nessun esempio si troverà di decime, e sempre volontarie, e non forzate: e il Concilio Matisconense II. nell' anno DLXXXV. (4) fu il primo, che ordinò le decime, e s' avanzò a minacciar anatemi contro a chi non le pagava.

Del resto prima del Secolo ottavo non si troveranno esempi di decime universalmente ricevute, essendosi avuto come un Sinodo particolare il Concilio Matisconense. Carlo Magno, e Lodovico

(1) Numer. c. 18.

(2) Deut. 18.

(3) Questo passo si spiega con più chiarezza e verità nella Scrittura a favor del Capitolo di Acerno, ove dopo abolite le decime con Real dispaccio, si disse dall' autore quel-

le di Acerno. Qui è trattata questa materia più diffusamente: Qui s' è caricata un poco la mano, perchè se ne parla in astratto, e si dee sempre sentirsi, che si parla degli abusi.

(4) Canon. V.

Lodovico Pio (1) co' lor Capitolari soggettaron tutti alla prestazione delle decime, ma come osserva saviamente Montesquieu (2), erano allora le circostanze quasi medesime in Francia, che ne' primi secoli della Chiesa, o nella Repubblica Ebraea, non avendo di che vivere gli Ecclesiastici, mentre sotto Carlo Martello tutte quasi le rendite della Chiesa s'erano assegnate per mantenimento a' militari. Quel ch'è certo, Giustiniano (3) proibì agli Ecclesiastici di sforzar i laici *ad fructus offerendos*, volendo così sopprimere un mal nascente per l'avidità di alcuni men religiosi. Chi potrà oggi riprovare una simil legge togliendo affatto queste decime, che esigon gli Ecclesiastici contro alla legge divina, che per tal beneficio accordato a' Leviti espressamente ordina, che affatto non posseggano, che non abbian parte nell'eredità, che si contentino dell'oblazioni de' lor fratelli?

XII. Infatti S. Tommaso (4), ed altri insigni Canonisti non possono negare, che sien le decime di divin dritto, quando son necessarie al sostentamento de' ministri della Chiesa. Nè vi sarà persona, *cui robur, & es triplex circa pectus*, che veggendo i Ministri della Chiesa in uno stato misero, senza posseder cosa alcuna, dica doverli lasciare morir di fame, e non piuttosto soccorrerli, e colle decime, e con altri ajuti da' laici, che han da loro gli spirituali alimenti. Ma qualora han da vivere i sacri Ministri, non possono senza una manifesta usurpazione esiger da' laici queste decime, ed altre oblazioni: poichè l'Apostolo medesimo, che avea abbandonato tutto per Iddio, che avea scelta l'apostolica misera vita, che sostenea giustamente di dover quindi vivere dall'altare, egli è certo, che si credeva non poter giustamente viver dall'altare, qualora dalla predicazione gli restava tanto tempo, quanto poteffe procurarsi con altra industria il necessario mantenimento, e non volea esser di peso a' fratelli. Quindi il veggiamo in Corinto in casa di Aquila, e di Priscilla travagliare nell'esercizio dell'arte *Scaenofattoria*, non ostante, che *disputabat omne Sabatum in Synagoga* (5).

A pro-

(1) *Capitul. Caroli Magni anno DCCCL. c. 6. apud Balut. t. 1. cap. & L. V. c. 101.*

(2) *esprit des loix l. 33. chap. 12.*

(3) *l. 39. C. de episc. & cler.*

(4) *2. 2. q. 87. art. 1. Hieron. & Costa hystoire des revenus Ecclesiastiques t. 1. p. 183. Gonzalez in c. 31. ex. de decimis.*

(5) *Az. c. XVIII. Si contende, e*

non è deciso qual fosse quest' arte: v'è chi dice, che faceva padiglioni per uso de' militari, v'è chi vuole, che faceva de' veli, e delle scene per uso de' teatri. S. Agostino crede. (Tract. 127. in Joan.) che quest' arte si fosse imparata da S. Paolo dopo l' Apostolato per non esser grave alla Chiesa: s'è così non credo, che scegliesse questo mestiere.

A proposito il Calmet a quel passo di S. Matteo C. X. *dignus est operarius cibo suo*, soggiugne, *neque tamen hinc colligas Apostolos communi laborandi lege comparandi victus causa fuisse immunes, dum ipsa Evangelii prædicatione non occuparentur, optimam, & luculentissimum ejus rei exemplum est Paulus Apostolus.*

XIII. In somma per comun sentimento de' Padri, de' Canonisti, de' Teologi, anzi della Chiesa tutta non può il Chericò, che ha da vivere altronde, cercar dall' altare il suo mantenimento, se prima non lascia, e abbandona tutto quel, che possiede, e si riduca nella necessità dell' Apostolica vita. La gran ragione inespugnabile si è, che la mercede, che si dà a' sacri ministri, non è prezzo della fatica, sicchè sia dovuto a tal riguardo, e possa da loro risparmiarsi, è imprezzabile la fatica, e gli officj tutti di religione debbono gratuitamente disimpegnarsi: *gratis accepistis, gratis date* disse il Salvatore in quel luogo medesimo, ove disse *dignus est operarius cibo suo*. E dunque un sostentamento, che si dà a coloro, che niente possedendo debbono faticare: il quale non può affatto riceverfi da coloro, che han proprj beni, onde ricavino il mantenimento, e molto meno da chi ha già il mantenimento non da' proprj beni, ma dalla Chiesa stessa, e cerca intanto, che la Chiesa s' arricchisca di nuovi acquisti, per aver lui maggior lucro. I Canon Apostolici (1), il Concilio Antiocheno (2) permettono al Vescovo, che amministra le robe della Chiesa, di prenderfi qualche cosa, *si indigeat*; e Graziano medesimo (3) benchè troppo favorevole al ceto Ecclesiastico, insegnò, che i Chericì, che non vogliono prima lasciar i proprj beni, non possono esiger gli alimenti da' beni Ecclesiastici.

XIV. Sono dunque le rendite del Vescovado un patrimonio semplicemente de' poveri, ed il Vescovo amministratore può vivere ancor da esse sull' idea, che sia povero, poichè le leggi tutte, e gli alimenti da darsi a' Sacerdoti, non son fatte a riguardo del Sacerdozio, ma a riguardo della povertà, che nel Sacerdozio presume il Legislatore, onde mancando questa, manca l' azione ne' Sacerdoti di cercar questi alimenti. Io non dico, che debbano i Chericì farsi ritornare all' antico primiero stato di Apostolica povertà: nella presente polizia, in cui il Clero forma una parte considerabile della Repubblica, forse non sarebbe espediente allo Stato, che un numero si stermina-

to

(1) *Can. 41.*
(2) *Can. 25.*

(3) *Ad Can. VI. c. 1. q. 2.*

to di gente fosse pienamente povera, e dovesse vivere d' elemosine, ed oblationi. Dico, che qualora già non son più poveri, ma sono chi in un abbondantissimo Stato, e chi almeno in un competente, debbono impedirsi d'acquistar maggiormente, e debba invigilarsi, che il superfluo dell' Ecclesiastiche rendite si dia a' poveri, a' quali veramente spetta, o se ne faccia dal Principe altro uso, come richiede la pubblica utilità.

XV. Introdotta la rilassatezza de' Vescovi, alla di cui libertà era permessa l' amministrazione del patrimonio de' poveri, si cominciò a' tempi di Papa Simplicio a dividere la rendita ecclesiastica in quattro parti, una per il mantenimento del Vescovo, l'altra per tutto il Clero, la terza per gli poveri, la quarta per la fabbrica della Chiesa (1). Gelasio (2) a' Vescovi inculca questa divisione in quattro parti delle rendite, come un' equa introduzione, *sicut rationabiliter est decretum*. Non è forse così: poichè il dare al Vescovo quanto si dà a tutto il Clero, ed a tutti i poveri, non è un equa divisione. Esclamava S. Bernardo a Fulcone. *Quidquid praeter necessarium victum, & simplicem vestitum de altari retines, tuum non est, rapina est, sacrilegium est*, nè la preminenza de' Vescovi sopra il Clero dee misurarsi dall' esterna pompa, poichè come ben dicea Celestino (3) *distinguendi a ceteris sumus doctrina, non veste, conversatione, non habitu, mentis puritate, non cultu*. Ma sono inutili le querele, poichè è impossibile il persuadere a' nostri Vescovi, che la scusa del preteso Ecclesiastico decoro non regge, e che l' esempio degli altri è vano, quando è totalmente opposto alla vera Ecclesiastica disciplina, e all' Evangelica legge. Sia pur equa, e ragionevole la divisione delle rendite, credete, che sia piaciuta agli Ecclesiastici, a' Vescovi, per la di cui rilassatezza s' era introdotta? la giudicarono troppo ampia, e le quattro parti, cioè per lo Vescovo, per lo Clero, per la Chiesa, e per gli poveri, le vollero ridurre a tre, acciò fossero le parti più pingui *jure accrescendi*. Qual parte pensereste mai che si tolse? Quella del Vescovo, o del Clero? no, quella appunto de' poveri: *Placuit* (si stabilì in un Concilio) (4) *de rebus Ecclesiasticis fieri tres aequas portiones, idest unam Episcopi, aliam Clericorum, tertiam in reparatione Ecclesiae*. Questi sono gli stabilimenti de' custodi, ed amministratori del patrimonio de' poveri.

C

XVI.

(1) C. 27. caus. 12. q. 2.

(2) Epist. 11.

(3) Epist. 1. ad Epif. Galliar c. 1.

(4) Braccaren. II. c. 7. apud Labaum.

XVI. Or è da avvertirsi, che nella presente disciplina il Capitolo de' Canonici, e il Clero non vive in comune col Vescovo, nè il Vescovo delle sue rendite dà parte alcuna al suo Clero, poichè coll' introduzione de' beneficj si son fatti tanti assegnamenti ad ogni officio, che s' esercita, di maniera che il Beneficiato amministra il suo piccolo patrimonio, ed oltre questa divisione particolare, ordinariamente il Capitolo ha le sue rendite a parte dal Vescovo, che s' amministran da' Capitolari, e il Clero de' semplici Preti compone ordinariamente un altro corpo, chiamano comuneria, e si dividon fra loro le rendite assegnate. Sono dunque le rendite del Vescovado oggi solamente de' poveri, e il Vescovo amministratore ne percepisce da esse il suo mantenimento, e quel ch' è necessario per rifazione de' Sacri Tempj. Or io domando, se i Canonici han le rendite a parte, delle quali non partecipa il Vescovo, nè mai il Vescovo ha obbligo di dar a' Canonici alcuna porzione delle sue rendite, con qual diritto vengon poi a man franca ad impossessarsi dello spoglio del Vescovo defunto? Questo dritto nasceva in loro dall' antica disciplina, per cui le rendite del Vescovado erano in comune, e il Vescovo, e il Capitolo facea un corpo sicchè mancando il Vescovo s' accresceva la sua porzione a' compagni. Ma oggi non fa il Vescovo, e il Capitolo un corpo in quanto alla percezion delle rendite, essendo divisi i fondi della terra promessa *funiculo distributionis* fra que' Leviti, che ne erano esclusi. Come dunque pretendono in morte del Vescovo metter mano a deprecare il patrimonio de' poveri? Questo dritto potrebbero con più ragione esercitarlo fra i lor compagni.

XVII. Mancando dunque il Vescovo, non può pretender cosa alcuna il Capitolo, e molto meno il Vescovo successore, se non come amministratore delle robe de' poveri, e della Chiesa. Poichè, sia pure che non solo una delle parti, ma tutta intieramente la rendita voglia il Vescovo impiegarla per un suo lautissimo mantenimento, e creda, che tutta la rendita della Chiesa sia assegnata a lui per suo alimento, pretenderà ancora, che oltre quello, che gli somministrano le ordinarie rendite, debba aggiungere al suo mantenimento anche l' eredità del defunto? Di più son queste rendite il mantenimento di chi serve all' Altare: come chi ancora non servì s' impadronisce di quel, che si dava a chi avea servito, e vuol prendersi, e prima, e dopo del servizio i prętesi alimenti?

Il Vescovo dunque successore ha l'amministrazione di questi beni del defunto, non per servirsene, anzi neppure per toglier da essi i necessari alimenti, essendovi a tal uso le ordinarie rendite della Chiesa, ma unicamente per distribuirgli a' poveri, e per la rifazione del Tempio, tanto maggiormente, che le pingui eredità dei Vescovi non sono altro, che un ammasso di elemosine ritardate, e non fedelmente distribuite. Ma perchè i Vescovi non adempiscono il lor dovere, e con falsa teologia applicano a lor medesimi quel, ch'è de' poveri, e sono a' poveri ragionevolmente sospetti, è necessario, che oramai il Principe, che a chiari occhi scorge gli abusi, e vede non eseguite le sante disposizioni de' Pontefici, e della Chiesa; tolga una volta finalmente a' Capitoli la custodia delle Chiese vacanti, e secondo l'antica disciplina si degni d'addossarsene il peso, per l'utilità dello Stato, per l'esattezza della Religione, che dee proteggere, e per sollievo di tanti poveri, che gemono oppressi.

C A P. III.

Posti gli abusi nello spoglio de' Vescovi, se spetti alla potestà Laica, o all' Ecclesiastica il darvi riparo. Nuovo sistema circa la capacità, o incapacità d' acquistare negli Ecclesiastici: costoro negli acquisti, siccome in tutte le altre cose temporali, son soggetti unicamente al Principe, e l'ingerirvisi la potestà Ecclesiastica è un abuso autorizzato dalla falsa appropriazione de' diritti dell' antico Sacerdozio a quei del nuovo.

XVIII. **S**enza maggiormente diffonderci non vi farà neppur esserci de' grandi abusi, ai quali deesi il riparo, nello spoglio de' Vescovi, e di altri minori Beneficiati: la Chiesa stessa se n'è persuasa, e basta leggere i proemj delle tante bolle da noi citate nel corso di questa scrittura, emanate per l'abolizione di questi abusi, per osservare con qual pena i Santi Pontefici dividano queste sacrileghe depredazioni. Quel che ci contrasterà dagli Ecclesiastici, si è, che il riparo a questi abusi debba darlo la Chiesa stessa, e non i Principi secolari, a' quali vogliono, che non spetti il metter mano in queste materie. Gli esempi storici della polizia d' altri tempi in questo nostro Regno, e negli altri stranieri non fanno autorità presso costoro, i quali credono, che sieno state mere violenze, ed usurpazioni de' Principi

pi tollerate per necessità dalla Chiesa, e ci oppongono in contrario in altri tempi gli esempj a favor della Chiesa tollerati da' Principi. Bisogna dunque prender la cosa da' suoi principj, e dimostrare, che la riforma degli abusi nello spoglio de' Vescovi in vano tentata da tanti Pontefici i cui voti restarono sempre inefeguiti, deve oggi necessariamente farsi dal Principe Protettore?

XIX. Gran questione s'è agitata, specialmente in questi ultimi tempi se la Chiesa sia, o nò, capace di acquistar beni temporali, pretendendo gli Ecclesiastici di sì, e negandolo i contrarj. A dire il vero a me sembra questa una di quelle questioni scolastiche, che non s'intende nè da chi propone, nè da chi risponde, e si fa dello strepito inutilmente. Bisogna ben definire che cosa s'intenda per Chiesa: se intendiamo la spirituale unione de' fedeli, di cui l'invisibil capo è Gesù Cristo, questa non ha che far colle cose temporali, ed è inutile il contendere, se sia, o nò capace di acquisto una cosa mera spirituale. Intendiamo dunque in trattandosi questa materia per Chiesa, gli Ecclesiastici, o sian coloro, che si distinguon per lo sacro ministero dagli altri, che compongono unitamente con essi la Chiesa. Or questi Ecclesiastici si credono da taluni, che pensano di così promuovere la Regalia, incapaci affatto di acquisti, e che questi sien derivati in essi per l'ignoranza de' secoli, in cui i Principi ingannati da una falsa teologia degli Ecclesiastici cominciarono a far loro donazioni, ed in seguito essi ad abusarsene ed usurpar altre cose.

XX. Io non voglio condannare tutti insieme come ignoranti tanti rispettabili Principi, ed anche i nostri viventi, a' quali per la comune utilità dia il Cielo lunghi anni, e felici. che s'han voluto distinguere nella pietà verso gli Ecclesiastici. Crederei, ch' essendo questi Ecclesiastici membri della stessa Repubblica, sien come tutti gli altri ben capaci di acquisti, siccome ogni uomo, che vive, ed ha bisogno d'alimenti. Il punto si è, che non acquistano per la qualità Ecclesiastica: questa è mera spirituale, e non ha che far cogli acquisti: acquistano come uomini, che compongono cogli altri non la Chiesa, ma la Repubblica. Non è la Chiesa fuori della Repubblica: questi stessi, che uniti corporalmente formano la Repubblica: uniti spiritualmente forman la Chiesa: come membri della Chiesa non può cadere in quistione, se possono, o nò acquistare, trattandosi d'unione spirituale, ma come membri di Repubblica son
nell'

nell' uguale stato degli altri. Acquistando dunque non come membri della Chiesa, ma come membri della Repubblica, non son soggetti in questi acquisti di cose temporali tanto al capo della Chiesa, quanto al capo della Repubblica, com' è troppo evidente.

XXI. Ora spettando al Principe privatamente l' autorità su degli Ecclesiastici *circa ea, quae sunt Caesaris*, egli concede o frena la libertà di acquistare agli Ecclesiastici, secondo stimerà convenire all' utilità dello Stato. Debbono dunque i Principi non permetter d' acquistare agli Ecclesiastici, non come incapaci, ma perchè non è espediente. Oltrechè questa incapacità negli Ecclesiastici, s' è vera, non nasce immediatamente dal Principe, e dalla Repubblica, ma dalla Chiesa, onde non è favorevole, ma piuttosto contraria alla Regalia. Se sono incapaci d' acquistare gli Ecclesiastici, sono per l' osservanza dell' Evangelica legge, che gli richiede perfetti. Quanto al Principe son questi membri dello Stato, e son come gli altri, e può il Principe allargare, e restringere la sua liberalità su di essi, come sarà espediente, senza affatto alterare la qualità Ecclesiastica, a cui non giova, nè nuoce, nè la capacità, nè l' incapacità.

Come dunque il Principe nel suo Stato può ingrandire, e può abbassare ogni altro corpo, ogni collegio, ogni ceto, ogni ordine, siccome è il merito di essi, e l' utile dello Stato, così può quando ne ha ragione, ingrandire, ed abbassare, arricchire, e impoverire questo ceto Ecclesiastico, senza affatto pregiudicar alla Chiesa: questa o povera, o ricca sarà sempre l' istessa, non cadendo nè la povertà, nè la ricchezza sopra la spiritualità.

XXII. Quindi i Principi arricchirono spesso gli Ecclesiastici, non come Ecclesiastici, ma come meritevoli più degli altri. A proposito un accurato Scrittore (1) parlando della liberalità di Carlo Magno, che diede molte Città della Germania agli Ecclesiastici; *Certe Carolus Magnus pro contundenda Germanorum ferocia omnes pene terras Ecclesis contulerat, consultissime perpendens nolle sacri ordinis homines tam facile, quam laicos fidelitatem Domini reiicere. Praeterea si laici rebellarent, illos posse excommunicationis auctoritate, & potentia severitate comescere.* Ecco dunque perchè diedero spesso i Principi de' gran feudi agli Ecclesiastici *pro contundenda populorum ferocia*: dovean gastigare, e domare popoli malcontenti, davan loro Ecclesiastici per padroni,

ad

(1) *Willelmus Malmesburiensis L. V. de gest. V. de Angl.*

ad contundendam ferociam; dubitavano della fede de' loro vassalli, vedeano, che i più fedeli eran gli Ecclesiastici, davano a coloro il comando, ma lo davano come a più severi *ad contundendam ferociam*, lo davano come a più costanti *in non reiicere fidelitatem*, non come Ecclesiastici. E finalmente lo davano, perchè i laici temean fortemente delle scomuniche, e questi Vescovi posti dal Principe al governo de' poveri adoperavan quell' arme, e scomunicavano i ribelli, che n'avean timore. Or se oggi son cessati questi motivi, se il Principe conosce, che gli Ecclesiastici non sono i più severi, ne sono i più fidi, se le loro scomuniche non fanno oggi ne' laici quell' effetto, sicchè per timor di esse sien fedeli al Principe: oppure se il Principe ha vassalli tali, che non son feroci; *ut contundantur*, son più fedeli degli Ecclesiastici, e non han bisogno di minacce di scomuniche per esser costantemente soggetti al Principe, da cui ricevono continui beneficj, non può il Principe ragionevolmente cambiar l' antico sistema?

XXIII. L' altro motivo di far gran donazione agli Ecclesiastici sempre fu il considerargli, come poveri: eran veramente tali da principio, e ciascuno de' fedeli, e molto più i Principi davan loro delle grandi elemosine, e poi finalmente i fondi per aver da essi elemosine più perenni. Fu questo certamente un gran male, poichè non si troverà mai consigliato, o ordinato da Gesù Cristo di dar un fondo per elemosina: *Si vis perfectus esse, vade & vende omnia, quæ habes, & da pauperibus*, non disse *vade, & da*, ma *vade, & vende*. Molto più quando questi poveri son di que' Leviti, a' quali non volea Dio, che si desse porzion di fondi nella terra promessa. Quindi vediamo tutta corrispondente alle massime Evangeliche la legge di Federico, che i fondi lasciati alle Chiese debban venderli fra lo spazio d' un anno.

A poco a poco gli Ecclesiastici arricchiti cominciarono a troppo attaccarsi a' beni temporali, e piacendo loro la vita comoda, andarono spargendo massime per difender questa nuova polizia, e sul principio credettero d' ingannar i laici con proteste, che essi niente possedevano, che avean solamente l' usufrutto, e non la proprietà di quei beni: ma l' aver l' usufrutto, e non la proprietà giova solamente a morir povero, ma non impedisce il viver da ricco, e la vita povera, non la morte fu inculcata dal Salvatore. A proposito Dionigi il Cartusiano

no (1): *Magis nocet habere usum sine proprietate, quam proprietatem sine usu. Proprietas namque in se non est peccatum, nec ad peccandum inducit, nisi per usum. Imo quantum ad progressum de malo in malum, parum, aut nihil refert, an habeatur usus sine proprietate, an cum proprietate.*

XXIV. Cessata poi la vita comune restò questa scusa per gli Monaci: e gli Ecclesiastici, dilatata la Gerarchia, cominciarono a persuader a' laici, che sia espediente di dilatarsi l'imperio della Chiesa, e tutto ciò, che si dice nell' Evangelio della grandezza di questo regno della Chiesa, cercarono di verificarlo nel senso grammaticale, lasciando da parte ogni allegoria.

Si vide dunque rinnovato l' error degli Ebrei, che aspettavano il Regno del Messia, che credeano, che dovesse esser questo *a flumine usque ad flumen, & a mari usque ad mare*, e che tutte le nazioni dovessero esser tributarie al Re d' Israele: quasi il dilatamento dell'imperio di Cristo fosse nelle cose temporali, e dovesse egli togliere agli altri Re quella potestà, a cui egli stesso volle sottomettersi.

XXV. A queste dottrine, come non soffribili nei tempi posteriori, in cui si cominciò a conoscere il male, e il bene, succedettero le altre meno ardite dell'appropriazione dello stato dell' antico Sacerdozio al nuovo, e credendo dover convenire a loro tutto ciò, che si ritrova a favor di essi stabilito nella Bibbia introdussero un improprio sistema di Ebraico Sacerdozio nella Repubblica Cristiana, e tentarono di togliere a' Principi gran parte della loro incontrastabile giurisdizione. Qualora fosse vero quanto da non ben intesi luoghi della Bibbia dietro alle Rabbinische follie s' è creduto vantaggioso al Sacerdozio presso gli Ebrei, non sarebbe mai adattabile al nuovo Sacerdozio di Cristo, non solo, perchè il tutto è cambiato nella disciplina dell' antica, e nuova Chiesa, e gli ufficj de' nuovi Sacerdoti son oggi meri spirituali, non avendo più che far con vittime, ed olocausti, ma ancora perchè diverso è lo stato del governo temporale, e della Repubblica, di cui son parte i Sacerdoti.

XXVI. Era il governo del popolo Ebreo perfettamente Teocratico, e nella Teocrazia Dio è il Principe, e da lui dipendea il popolo anche nelle cose temporali, e in tutta la civile disciplina. Più vicino a questo Principe erano i Sacerdoti, e questi eran gl' interpreti della sua volontà, che comunicavano

(1) *De reform. claus. art. 7*

al popolo, e quindi regnavano non come Sacerdoti, ma come Ministri del Principe. Diviso fin dal tempo d' Atonne, e Mosè il Sacerdozio dall' imperio, continuarono i Sacerdoti ad aver qualche superiorità su i governanti laici, appunto perchè ad essi comunicavano gli ordini di Dio, il quale seguendo a governar il popolo come Principe, manifestava la sua volontà a' Sacerdoti. Del resto sotto a' Re, quando cessò il governo Teocratico (e forse totalmente non può dirsi cessato, perchè Dio ne' gravi affari volea esser consultato, e disponea della pace, e della guerra: ma era almeno un governo più simile al nostro Monarchico) sotto il Re dico, eran ben divise le giurisdizioni delle due potestà, nè avea il Sacerdozio giurisdizione alcuna sulle cose temporali.

XXVII. Vaglia per molti l' esempio del gran Re Giosafatte: costui ritornato dalla spedizione contro al Re di Siria, vincitore in Gerusalemme, nella disposizione degli ordini adattati al buon governo, *constituit Judices terræ*, ed a questi giudici comunicò la sua giurisdizione: elesse ancora i Leviti, e i Sacerdoti, e lasciò a costoro anche la potestà di giudicare, ma ristretta *ad omnem causam Domini* (1), e soggiugne il Sacro Storico, che prescrivendo i limiti della giurisdizion Sacerdotale, disse, *omnem causam, quæ venerit ad vos patrum vestrorum, inter cognationem, ubicumque quæstio est de lege, de mandato, de ceremoniis, de justificationibus, ostendite eis, ut non peccent in Dominum*. Ecco la giurisdizion Sacerdotale qual' è: il rispondere come divini Giureconsulti a' dubbj proposti intorno alle leggi *de ceremoniis, de justificationibus*: le quistioni liturgiche si decidon da loro: e in fatti in tutte queste cause, in cui permise loro il giudicare, non disse, che decretino, ch' eseguiscano, che premino, che gastighino, ma *ostendite eis, ut non peccent*. In una parola Ezechia stesso conchiuse tutte le sue disposizioni così: *Amarias Sacerdos, & Pontifex vester in his, quæ ad Deum pertinent, præsidebit, porro Zabadias, qui Dux est in domo Judæ super ea opera erit, quæ ad Regis officium pertinent*. Ecco la giurisdizion Pontificale qual' è, *in his, quæ ad Deum pertinent*, qui solamente può esercitar la sua giurisdizione Amaria: vittime, incensi, olocausti, oblazioni, sieno alla sua disposizione; di tutto il resto ne avrà cura Zabadia, *qui Dux est in Domo Judæ*.

XXVIII. Tali erano i sentimenti de' Padri della nuova Chiesa, Osio Cordubense (2) si lagna di Costanzo Imperatore, che volea

(1) V. 8. l. 1. Paratip. c. 19.

(2) Apud Athanasium episc. ad Solit.

volea metter mano nell' Ecclesiastica giurisdizione, e gli dice: *Tibi Deus imperium commisit: nobis, quae sunt Ecclesiae concredidit: & quemadmodum qui tuum imperium malignis oculis carpit, contradicit ordinationi Divinae, ita & tu cave, ne quae sunt Ecclesiae ad te trabens, magno crimini obnoxius fias. Date, scriptum est, quae sunt Caesaris Caesaris, & quae sunt Dei Deo.* Da sì magnifico apparato di querele, che si penserebbe mai che ne avesse dedotto l' Ecclesiastico Scrittore? Ecco a che si restringe modestamente: *Neque igitur fas est nobis imperium tenere, neque tu thymiamatum potestatem habes, Imperator.* E chi mai contrasterà agli Ecclesiastici questa potestà su de' timiami, e tutto ciò che appartiene al divin culto? *in his, quae ad Deum pertinent, praesident Amarias, come ordinò il Santo Re Giosafatte, nel resto governi Zabadia, qui Dux est.*

XXIX. Nè l'ordinò a capriccio, poichè nel Deuteronomio stesso (1), anche in tempo del governo Teocratico, e non Monarchico è ristrettissima la giurisdizion Sacerdotale: *Si difficile, & ambiguum apud te iudicium esse perspexeris inter sanguinem, & sanguinem, causam, & causam, lepram, & lepram, & Judicium intra portas tuas videris verba variari, surge, & ascende in locum, quem elegerit Dominus Deus tuus, veniesque ad Sacerdotes Levitici generis, & ad iudicem, qui fuerit illo tempore, queresque ab eis iudicii veritatem.* Da questo passo ricavasi primieramente, che le cause, di cui si parla, son simili a quelle riferite da Ezechia, cioè di purificazioni, di polluzioni, di lepra, ec. Per secondo, che in queste mettevano mano anche i Giudici laici, poichè a' Sacerdoti s'andava, *si Judicium videris verba variari*, nè s'andava in grado d'appellazione, ma quasi a un Tribunale consultivo, poichè non dice, se i Giudici faranno un ingiusto decreto, ma se si confonderanno in un dubbio giudizio, e faran parità di voti, onde in tal caso si ricorreva a' Sacerdoti, non come Giudici, ma come interpreti della legge Divina. Per terzo, questi dubbj non si decidevano da' soli Sacerdoti, ma da' Giudici laici uniti co' Sacerdoti, i quali intervenivano come Ministri aggiunti, e specialmente delegati in quei casi: *ad Sacerdotem, & ad iudicem, queresque ab eis:* era dunque una specie di Tribunal misto: e coloro, che intendono, che il Sacerdote sia lo stesso Giudice, come i Rabbini, Giosèffo Ebreo, ed altri, che ingrandiscono falsamente la potestà Sacerdotale, sono appien convinti da ciò, che segue nel testo, in cui ma-

D

nife.

(1) Cap. 17.

nifestamente si distinguono in quel Tribunale i Giudici laici dagli Ecclesiastici. *Qui autem superbierint nolens obedire Sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat Domino, & decreto Judicis, morietur homo ille.* Oltrechè questo *moriatur* non era conveniente di ordinarsi dal Sacerdote, e perciò v'era il Giudice laico, che unito a' Sacerdoti formava quello, che oggi chiamasi Tribunal Misto, il quale per questa sì famosa origine non dovrebbe restringersi a piccole cose di amministrazioni di beni temporali di Chiesa, ma anche *ad ea, quæ sunt de ceremoniis, & justificationibus*, e nelle cause *inter lepram, & lepram*, come presso gli Ebrei, non ostante, che il Sacerdozio era presso costoro in maggior grado rispetto alla temporalità.

C A P. IV.

Il Sacerdozio dell' antico Testamento era soggetto in tutto ai Principi, i quali s'ingerivano anche nelle cose, che comunemente si credono spirituali, anzi dipendeva da loro la creazione, e la deposizione del Pontefice stesso. Questa grande autorità de' Principi è più incontrastabile nella nuova legge, e specialmente su di quelle cose, che gli Ecclesiastici non possono negare esser temporali. Tali sono gli acquisti, e particolarmente l'eredità de' Vescovi, di cui nella successione essendoci de' considerabili abusi, si propone la maniera da ripararsi dal Principe, a cui spetta la custodia delle Chiese vacanti.

XXX. **O**R siccome non si troverà mai esempio di aver posto mano i Sacerdoti nella giurisdizion temporale de' Principi nel governo Monarchico degli Ebrei, così per l'opposto si troveranno esempi d'aver posto mano i Principi in quelle cose, che credono i Sacerdoti esser di loro spirituale giurisdizione. Qual cosa meno contrastata agli Ecclesiastici, che la predicazione? Eppure lo stesso Re Giosafatte, riformando non solo la disciplina, ma il domma nel popolo, che adorava gl' idoli, spedì gran gente per predicar la vera legge per le sue Città, e la spedizione fu questa: *Excelsa, & lucos de Juda abstulit, & misit de Principibus suis Benbail, Obdian, & Zachariam, & Natbanael, & Michæam, ut docerent in Civitatibus Juda, & cum eis Levitas, & Sacerdotes, docebantque populum in Juda, habentes librum legis Domini, & circuibant omnes urbes, & erudiebant populum.* Qualora si credesse, che i Regj Ministri non avef-

avessero ancor spiegata la legge, il che senza far violenza al testo non si può credere, dicendosi, che i Ministri furon mandati, *ut docerent*, e con essi s'accompagnarono i Sacerdoti, ma qualora dico si volesse credere, che predicavano i Sacerdoti, e disponeano essi soli di tutto ciò, ch'era di domma, e di disciplina, non può negarsi, che quegli erano almen mandati dal Principe per assistere, ed invigilare, se i Sacerdoti spargeano qualche sentenza contraria alla regalia, e sotto scusa di zelo se seminavan massime contrarie allo Stato. Secondo dunque una più mite interpretazione dovrem dire, che Giosafatte elesse Nataniele, Obdia, e Michea Principi a se fedeli per opporsi, bisognando, a' Sacerdoti, e promuovere la Regalia, essendo in lor ristretti quegli impieghi, che nella presente polizia del regno son divisi fra la Curia del Cappellan Maggiore, e suo Consulatore, il Delegato della Giurisdizione, e l'Avvocato della Corona. Né questo passo dato da Ezechia fu qualche usurpazione del dritto Sacerdotale: fu approvato da Dio, ebbe felicissimo evento, *factus est pavor Domini super omnia regna terrarum, quae erant per gyrum Juda: & crevit Josaphat, & magnificatus est usque ad sublime*: merito benedizioni, non anatemi, e censure.

XXXI. Di maggior considerazione è l'esempio, che s'incontra nel lib. 3. de' Re c. 12. Salomone sul principio del suo Regno osservando, che Abjatar Sommo Sacerdote favoriva le parti di Adonia suo fratello ribelle, volea ucciderlo: poi gli risparmiò la vita, ma lo tolse dall'impiego: *Abjatar quoque Sacerdoti dixit Rex: Vade in Anathot in agrum tuum: equidem vir mortis es, sed hodie te non interficiam, quia portasti arcam Domini Dei coram David patre meo: eiecit ergo Salomon Abjathar, ut non esset Sacerdos Domini, ut impleretur sermo Domini, quem locutus est super Abimam Heli in Silo*. Questo fatto di Salomone non solo mai non si riprende, ma si crede un giusto adempimento di quanto Dio predisse dell'estinzione della famiglia Sacerdotale nella casa di Eli, e per eseguir questo, si servi Dio dell'ordinaria autorità del Re. Si contende dagli interpreti tutti, come potea avere il Re l'autorità della vita, e della morte su del Pontefice Massimo, e come potè togliergli il Pontificato. Quanto al jus di vita, e di morte sul Pontefice convengono i dotti, ch'era questo soggetto al Principe, come vassallo, e membro della Repubblica, ed essendo ribelle, potea il Principe levargli la vita. Quanto al Sacerdozio, il punto è più

forte: ma distinguon saviamente gl'interpreti, che altro è il privar uno (direm così noi) del carattere Sacerdotale, e disconsacrarlo, altro è l'impedirgli l'uso dell'impiego Sacerdotale. In fatti dopo tal avvenimento occorrendo di nominarsi Abjatar, si chiama nella Bibbia ancor Sacerdote, ma non si trova, che avesse esercitato mai più un impiego, da cui fu sospeso dal Re, e se ne ritornò solitario *in agrum suum*. Ma gentilissima è la riflessione del Calmet: egli nelle brighe degl'interpreti nello stabilir quest' autorità di Salomone, con bella franchezza ci dice, che senza cercar tante ragioni, Salomone tolse ad Abjatar il Pontificato Massimo, come suo Padre Davide glie l'avea dato.

XXXII. Ecco un'origine antichissima dell'elezione de' Pontefici fatta da' Re: nella nuova Chiesa imitarono i Principi questi esempj, e spesso eleffero i Pontefici di loro autorità, come Teodorico, e Teodato (1), e dietro le loro orme anche i successori. I Principi più moderati siccome lasciarono in libertà del popolo, e del clero l'elezione, così ritennero l'autorità di escluderlo, se non gli piacesse, o di confermarlo, se gli piacesse: nè di ciò si lagnarón mai gli Ecclesiastici: anzi Papa Simplicio persuase ad Odoacre Re degli Eruli in Italia di far una legge di non potersi eleggere il Pontefice senza l'espreso Real consenso, *admiratione beatissimi Papae Simplicii* (2). E quel ch'è più da notarsi il Santo Pontefice Gregorio il Grande non volendo sottoporsi al gran peso del Pontificato, a cui era stato eletto, prevenne l'Imperator Maurizio, *ut electionem de se factam non approbaret* (3). Dell'elezion de' Vescovi m'astengo di recar esempj perchè le Storie son piene, e bastano i due Teodosj colla Chiesa Costantinopolitana (4). E la ragione si è, che dipendendo tali elezioni dal popolo per disciplina de' più rigidi Canonj, il Principe rappresenta l'autorità del popolo, e nello stato monarchico egli fa tutto quel, che dal popolo soleva farsi. Or siccome gli Ecclesiastici eran più informati de' costumi de' lor compagni; quindi è che il popolo, e poi i Principi si fidavano di loro in tali elezioni, e si rilasciavano in lor mano il proprio diritto: l'eleggeva dunque il Clero non come Clero assolutamente, ma come cessionario dei diritti del popolo, o del Principe, fra i quali diritti ceduti vi era porzione ancora del proprio, essendo il Clero parte di questo popolo, che forma la Chiesa.

XXXIII.

(1) *Cassiod. l. VIII. epist. 15. Anast. Biblioth. in Silverio.*
(2) *Nel Canone 1. D. 96.*

(3) *Joan. Disc. in vita Gregorii Magni.*

(4) *Vide Thomaf. p. 2. l. 12. c. 6.*

XXXIII. Ma gli atti facultativi contro ad ogni legge cominciarono a crederfi prescritti negli Ecclesiastici, e si persuase il Clero, che l'elezione spettasse a se, e quindi ingrandita la Gerarchia, il Capo, che rappresenta il Clero tutto, restrinse a se l'autorità dell'elezione, siccome quando eleggeva il popolo, la restrinse a se il Principe. Ecco dunque contro ad ogni disciplina crearsi i Pontefici dal Clero Romano, e crearsi i Vescovi dal solo Pontefice, quando l'una, e l'altra elezione spettava al popolo, e conseguentemente al Principe. Non dee recar meraviglia questa potestà Regia in tali elezioni: non si parla mai di consecrazione, d'impressione di carattere, d'imposizione di mani, queste spettano privativamente al Sacerdozio, ed è la vera spiritual giurisdizione della Chiesa. Si parla d'una preminenza esteriore, e d'una gerarchia: e quindi non troverete mai un Principe far un semplice Sacerdote, poichè l'ordinazione è tutta spirituale, ma troverete i Principi elegger Vescovi, e Pontefici: poichè altro è l'ordinar Sacerdote, altro lo sceglier fra gli ordinati Sacerdoti chi governi gli altri, e preseda alle particolari Chiese, o all'universale. Importa assai alla cura del Principe il sapere chi dee presedere a' suoi vassalli, dipendendo spesso la tranquillità interna dello Stato dalla buona maniera di questi spirituali Governanti. Questi diritti del Principe crebbero cogli acquisti degli Ecclesiastici: poichè dovendo essere il Vescovo non solo spiritual governante de' suoi Diocesiani, ma amministratore di non piccoli patrimonj, dee il Principe sceglier chi amministra tali patrimonj, acciò vi sia nell'amministrazione l'utilità dello Stato (1).

XXXIV. Co' feudi poi dati da' Principi stessi alle Chiese si ridusse giustamente l'elezion del Vescovo a una mera investitura, che davasi dal Re *annali, & baculi traditione*. Se ne veggono gli esempj fin sotto Clodoveo, e de' successori nella Francia, in Italia, Polonia Ungaria, e l'ugual costume praticavasi in Oriente, ed universalmente nella Chiesa Occidentale tale era la disciplina del nono secolo, finchè poi si ridusse la pratica a pregarli i Principi a confermar l'elezione, indi eletti andavan dal Re a ricever da lui l'amministrazione dei beni della

(1) *Questo punto d'elezione merita maggior rischiarimento. L'Anzore non fa qui un trattato dominicano, ma una Scrittura forense, in cui con arte oratoria forse tira la cosa un po più in là per servire alla causa particolare.*
*Petrus de Marca de Conc. Sa-
 cord. imper. l. 8. c. 19.*
Lupus diss. de laic. antist. invest. c. 2

forte: ma distinguon saviamente gl' interpreti, che altro è il privar uno (direm così noi) del carattere Sacerdotale, e disconsecrarlo, altro è l' impedirgli l' uso dell' impiego Sacerdotale. In fatti dopo tal avvenimento occorrendo di nominarsi Abjatar, si chiama nella Bibbia ancor Sacerdote, ma non si trova, che avesse esercitato mai più un impiego, da cui fu sospeso dal Re, e se ne ritornò solitario *in agrum suum*. Ma gentilissima è la riflessione del Calmet: egli nelle brighe degl' interpreti nello stabilir quest' autorità di Salomone, con bella franchezza ci dice, che senza cercar tante ragioni, Salomone tolse ad Abjatar il Pontificato Massimo, come suo Padre Davide glie l' avea dato.

XXXII. Ecco un origine antichissima dell' elezione de' Pontefici fatta da' Re: nella nuova Chiesa imitarono i Principi questi esempi, e spesso elessero i Pontefici di loro autorità, come Teodorico, e Teodato (1), e dietro le loro orme anche i successori. I Principi più moderati siccome lasciarono in libertà del popolo, e del clero l' elezione, così ritennero l' autorità di escluderlo, se non gli piacesse, o di confermarlo, se gli piacesse: nè di ciò si lagnarò mai gli Ecclesiastici: anzi Papa Semplice persuase ad Odoacre Re degli Eruli in Italia di far una legge di non poterli eleggere il Pontefice senza l' espresso Real consenso, *admonitione beatissimi Papae Semplicii* (2). E quel ch' è più da notarsi il Santo Pontefice Gregorio il Grande non volendo sottoporsi al gran peso del Pontificato, a cui era stato eletto, prevenne l' Imperator Maurizio, *ut electionem de se factam non approbaret* (3). Dell' elezion de' Vescovi m' astengo di recar esempi perchè le Storie son piene, e bastano i due Teodosj colla Chiesa Costantinopolitana (4). E la ragione si è, che dipendendo tali elezioni dal popolo per disciplina de' più rigidi Canoni, il Principe rappresenta l' autorità del popolo, e nello stato monarchico egli fa tutto quel, che dal popolo solea farsi. Or siccome gli Ecclesiastici eran più informati de' costumi de' lor compagni; quindi è che il popolo, e poi i Principi si fidavano di loro in tali elezioni, e si rilasciavano in lor mano il proprio diritto: l' eleggeva dunque il Clero non come Clero assolutamente, ma come cessionario dei diritti del popolo, o del Principe, fra i quali diritti ceduti vi era porzione ancora del proprio, essendo il Clero parte di questo popolo, che forma la Chiesa.

XXXIII.

(1) *Cassiod. l. VIII. epist. 15. Anab. Biblioth. in Silverio.*
 (2) *Nel Canone 1. D. 96.*

(3) *Joan. Diac. in vita Gregorii Magni.*

(4) *Vide Thomaf. p. 2. l. 12. c. 6.*

XXXIII. Ma gli atti facultativi contro ad ogni legge cominciarono a crederfi prescritti negli Ecclesiastici, e si persuase il Clero, che l'elezione spettasse a se, e quindi ingrandita la Gerarchia, il Capo, che rappresenta il Clero tutto, restrinse a se l'autorità dell'elezione, siccome quando eleggeva il popolo, la restrinse a se il Principe. Ecco dunque contro ad ogni disciplina crearsi i Pontefici dal Clero Romano, e crearsi i Vescovi dal solo Pontefice, quando l'una, e l'altra elezione spettava al popolo, e conseguentemente al Principe. Non dee recar maraviglia questa potestà Regia in tali elezioni: non si parla mai di consecrazione, d'impressione di carattere, d'imposizione di mani, queste spettano privativamente al Sacerdozio, ed è la vera spiritual giurisdizione della Chiesa. Si parla d'una preminenza esteriore, e d'una gerarchia: e quindi non troverete mai un Principe far un semplice Sacerdote, poichè l'ordinazione è tutta spirituale, ma troverete i Principi eleger Vescovi, e Pontefici: poichè altro è l'ordinar Sacerdote, altro lo sceglier fra gli ordinati Sacerdoti chi governi gli altri, e preseda alle particolari Chiese, o all'universale. Importa assai alla cura del Principe il sapere chi dee presedere a' suoi vassalli, dipendendo spesso la tranquillità interna dello Stato dalla buona maniera di questi spirituali Governanti. Questi diritti del Principe crebbero cogli acquisti degli Ecclesiastici: poichè dovendo essere il Vescovo non solo spiritual governante de' suoi Diocesiani, ma amministratore di non piccoli patrimonj, dee il Principe sceglier chi amministra tali patrimonj, acciò vi sia nell'amministrazione l'utilità dello Stato (1).

XXXIV. Co' feudi poi dati da' Principi stessi alle Chiese si ridusse giustamente l'elezion del Vescovo a una mera investitura, che davasi dal Re *annali, & baculi traditione*. Se ne veggono gli esempj fin sotto Clodoveo, e de' successori nella Francia, in Italia, Polonia Ungaria, e l'ugual costume praticavasi in Oriente, ed universalmente nella Chiesa Occidentale tale era la disciplina del nono secolo, finchè poi si ridusse la pratica a pregarli i Principi a confermar l'elezione, indi eletti andavan dal Re a ricever da lui l'amministrazione dei beni della

(1) Questo punto d'elezione merita maggior rischiarimento. L'Auzore non fa qui un trattato dommatico, ma una Scrittura forense, in cui con arte oratoria forse tira la cosa

un po' più in là per servire alla causa particolare.

Petrus de Marca de Conc. Sacord. emper. l. 8. c. 19.

Lupus diss. de laic. antiq. iur. c. 2.

la Chiesa, e poi seguiva l'ordinazione (1). Vollero alcuni Pontefici in appresso disporre essi di tutto, e togliere a' Principi i loro diritti: e questa fu la barbara tempesta, che si scaricò sull'imperio, e sulla Chiesa sotto gli Enrico IV. e V. per le dissensioni de' Principi, e de' Pontefici, onde si videro i Vescovi scacciati dalle lor Chiese, eserciti armati anche da coloro, a quali fu detto di metter *gladium in vaginam*, e i Principi ridotti dalla felice sorte dell'armi al duro orribil passo di restringer in carcere un venerabil ceto di Vescovi, e Cardinali coll'istesso Pontefice Pasquale II. ostinatissimi per l'abolizion delle investiture, credendole pregiudiziali alla Chiesa, o per dir meglio, alla Corte di Roma

Tanta molis erat Romanam condere gentem!

XXXV. Ma l'orror delle carceri fece, che si restituisse a' Principi il privilegio, benchè poi pentitosi il Pontefice del dato consenso, cercò perdono pubblicamente nel Sinodo della sua debolezza per placare i suoi Chirici, che voleano deporlo (2), come fautore dell'eresia, pù severi di Enrico, che contento di averlo ristretto in carcere, non pensò mai a tentar deposizioni. L'incendio appreso continuò ad avanzarsi, nè si smorzò, che sotto Callisto II. il quale nel Concilio Lateranense MCXXII. prese l'espediente, che si facessero le investiture, ma non *traditione annuli, & baculi*, acciocchè non si credesse darsi da' Principi sotto a tali simboli la spiritual potestà, ma in vece si adoperasse lo scettro. Ecco dunque quella creduta eresia già resa una canonica disciplina, e approvata dagli Ecclesiastici, purchè si desse loro lo scettro. Perchè in tante angustie, ed amarezze per evitar queste investiture non rinunciarono i feudi a' Principi, che giustamente ne voleano poi il *ius d'investirgli*, come saviamente riflette un dottissimo nostro Canonista (3). Per restringer il tutto in due parole: è indubitabile, che moltissimi Benefiziati non semplici, e Vescovi si creano a dirittura da' Re: ne abbiamo ancora nel nostro Regno gli esempj nell' Arciprete di Altamura, nell' Abate di S. Egidio di Altavilla, nel gran Priore di Bari: si dira, che sia per pri-

(1) *Hincmarus episc. 12. ad Lud. III.* (2) *Gosfridus Roserbienfis p. 17. §. 12.* (3) *Cavall. Instit. Can. t. 1. c. 21.*
Chron.

privilegio della Chiesa medesima accordato a' Principi: ma se fosse vero, che l'elezione fosse indivisibile dall'ordinazione, che l'esterna gerarchia fosse un mero diritto spirituale della Chiesa, non potrebbe accordarsi dalla Chiesa stessa il privilegio al laico, come a lui non si può dare la potestà di consacrare di assolvere, e di altre cose spirituali. Piuttosto dunque i Principi han ceduto talvolta i loro diritti a' benemeriti Ecclesiastici, che poi han finto di concedere a' Principi stessi.

XXXVI. Or se i Principi giustamente per l'autorità della Bibbia, per verà disciplina dell'antica, e nuova Chiesa han diritto in queste cose, che credonsi da' Sacerdoti spirituali (benchè non sono, perchè se fossero, non avrebbero diritto) quanto maggiormente nelle cose, che mai gli Ecclesiastici stessi non han potuto negare esser temporali, e tutto differenti della Chiesa, come sono gli acquisti? Chi raffrenerà, se non il Principe gli abusi per le straordinarie ricchezze degli Ecclesiastici a danno del laico? Qualora si fingesse il ceto Ecclesiastico anche un corpo diviso dalla Repubblica, ed indipendente dal Principe, potrebbe eziandio il Principe giustamente impedir gli acquisti degli Ecclesiastici, non già col dichiarargli incapaci, ma con proibire a' laici suoi vassalli di non più dare alle Chiese. Quanti Canonici, e Bolle han fatti gli Ecclesiastici ordinando, che non si alienino i fondi dalla Chiesa, e non passino in mano de' laici? Basterebbe per tutte l'Extravagante *Ambitiosa* se il Principe non può proibire a' laici di non alienare a favor degli Ecclesiastici? Ogni padre di famiglia, che ha roba libera, e sua, ha la facoltà di fidecommetterla, e nel fidecommisso è proibita anche l'alienazione *ad pias causas*, nè si pensò mai dagli Ecclesiastici, che i fidecommissi offendessero l'Ecclesiastica libertà: e il solo Sovrano avrà men dritto di quello, che ha ogni misero suo vassallo?

XXXVII. Mio proposito qui non è di dimostrar gli abusi degli acquisti degli Ecclesiastici: ho voluto solamente dimostrare l'indifferenza di questi acquisti rispetto alla Chiesa, la quale è sempre la stessa, nè se le reca pregiudizio con arricchire, o impoverire gli Ecclesiastici: la potestà del Principe nell'arricchire, o impoverir questo ceto, secondo è espediente allo Stato, e che giustamente alcuni Principi l'han voluto arricchire in certi tempi, e giustamente alcuni in altri l'han voluto impoverire: sempre protestando, che l'impoverirgli non può giunger all'eccesso di negar i loro necessari, proporzionati alimenti, i quali

i quali spettano *de jure divino* a' Ministri dell' Evangelio, benchè di questi alimenti, se in oblazioni, se in rendite certe, e come, e quanto si debbano, il Principe dispone a sua libertà. Questa libertà dee regularsi nel Principe dalla ragione, ed utilità dello Stato, siccome tutte le altre sue azioni, e quindi, se non essendovi abuso, nè disordine, volesse a capriccio opprimer un ceto Ecclesiastico, farebbe pur un male, non per mancanza di autorità, che ha su questo ceto, come in ogni altro, ma per l'abuso di sua autorità, come in ogni oppressione d'altro suo vassallo. Può dunque far tutto questo il Principe, e ne ha legittima autorità: solo resterebbe vedersi, se ha giusto motivo di farlo. Or se vi sieno oggi questi motivi, per cui debba ingrandirsi, o piuttosto moderarsi il ceto Ecclesiastico, l'han trattato tanti insigni Scrittori, e veglian de' Ministri, che riferiscono, e il Principe stesso ben il comprende. Basta il vedersi, che qualora vi sien gli abusi, egli può riparargli, anche senza l'aiuto della potestà Ecclesiastica, la cui preminenza non riguarda *la temporalità* (1). Nel punto particolare per cui scrivo, cioè nello spoglio de' Vescovi, mi par che bastantemente si è fatto vedere, che gli abusi ci sono, che debbano ripararsi, e che questi ripari debbon prendersi dal Principe, a cui spetta la custodia delle Chiese vacanti. Dovrebbe dunque il Principe, prendendosi tal custodia, distribuir lo spoglio a' poveri, esigere ugualmente le rendite maturate, e non esatte, le quali non si fa, come soffresi: che sien rimessi alla Corte Romana, da cui con qual principio s'esigono non può capirsi. Qualora i Santi Pontefici distribuissero tutte queste rendite de' Vescovadi vacanti a' poveri, come dovrebbero, sarebbe ancora intollerabile l'abuso, essendo che questa distribuzione spetta al Principe, e anche perchè dee farsi a' poveri del Regno, ove son le rendite spesso lasciate da' Principi stessi, e non già a' poveri di Roma fuori del Regno.

XXXVIII. Impedendosi dunque le depredazioni dell' eredità solite a farsi da' Canonici, ed il passaggio delle rendite in Roma, resterebbero in mano del Principe, e le rendite, e lo spoglio, ed avrebbero i poveri, e il Regno tutto da sperare dalla sua Clemenza ogni ajuto. Quante belle opere dunque po-

(1) Bisogna credere, che questi abusi negli smoderati acquisti si fossero dal Sovrano ritrovati, giacchè finalmente anche sull'esempio di altri Prin-

cipi Cattolici, si promulgò quì la legge proibitiva de' nuovi acquisti, che sarà inscritta avanti la Scrittura per li PP. Carmelitani di Lolle.

potrebbe il Principe intraprendere con tali non infconde miniere; che toglierebbe agli Ecclesiastici? Oltre il foccosso de' poveri; e fra questi per ogni equità, e giustizia dovrebbero distinguersi i parenti più prossimi del defunto, qualora sien poveri, potrebbero applicarne gran parte al compimento della grand' opera, istituita dall' invitto Monarca di Spagna, cioè del generale albergo de' poveri: a beneficar tante persone meritevoli, che sarebbero utili allo Stato, e alla società, se potessero alle virtù accoppiare un comodo proporzionato, e finalmente riparare i Sacri Tempj, ov'è bisogno, e ripararvi da vero, poichè in tanti anni, che muojon Vescovi, che lasciano ben pingui eredità, che i Vescovi successori dicono di applicarle alle Chiese, si sentono ancor querele, che le Chiese han bisogno di rifazione. Riparerà il Principe, qualora sia vero il bisogno, colla considerazione però, che non siamo a' tempi della Repubblica Ebraica, che oggi è un abuso deplorato da S. Bernardo, che le Chiese *splendeant in parietibus, & in pauperibus egeant*; e che essendo l' Ecclesiastiche rendite un patrimonio de' poveri, han costoro in esse il maggior dritto, e debbonsi loro distribuire dal Principe, a cui spetta il dominio delle cose temporali degli Ecclesiastici, e molto più la custodia delle Chiese vacanti.

Napoli 12. Gennajo 1769.

SAVERIO MATTEI.

Propostosi l' affare niente si parlò dei frutti, che s' incarnano dalla Camera Apostolica. La Corte di Roma dee sussistere: il mantenimento da' suoi Stati soli non può ricavarli. I Principi secondo, che veggono più, o meno alterarsi l' equilibrio, accrescono, o restringono quelle rendite, che la Corte di Roma ricava da' loro Regni. Le questioni sugli acquisti temporali, che oggi fra gli Ecclesiastici, e i laici si fanno con tanto spirito di partito (*& Iliacos intra muros precatur, & extra*) non dovettero fermarsi in astratto, se i laici possono proibire, o concedere, ma piuttosto, se è espediente, e se ci sono realmente quegli abusi, per cui si divenga a tali passi. La causa particolare del Brescia fu transatta, ed accomodata col Capitolo. La causa generale si è risolta, come si vede qui appresso con un dispaccio circolare a tutti i Vescovi. Il Re poi ordinò, che si dessero all' Autore trecento scudi per questa Scrittura sul punto generale,

E c con-

e conferì al Bresciana un Giudice Regio per le Provincie. Si potè che l'Autore chiamato dalla Real Clemenza in Trapoli in quest'anno per insegnare in una pubblica Cattedra lingue Orientali, volendo dimettere la carica, ed applicarsi al foro, fu questa la prima causa, ch'ei difese.

REAL DISPACCIO.

Diverse Bolle di tempo in tempo sono state emanate da Sommi Pontefici, acciò gli spogli de' Vescovi defunti fossero impiegati in buon uso. Fra esse quella di Benedetto XIV. contiene le provvidenze le più salutari, e conducenti a tal santo fine; e come tale, dopo d'essere stata avvalorata di Regio Placito, ebbe in questo Regno la solenne sua pubblicazione. Siccome però nelle Auguste Persone de' Regnanti risiede il diritto di protezione per le Chiese, e pel retto governo, ed uso de' beni Ecclesiastici; così è sembrato proprio al Re, qual protettore de' Canonici, e delle Chiese del suo Dominio di concorrere col suo zelo religioso a stabilire quel mezzo, che ha riputato il più sicuro per la giusta, e puntuale esecuzione di quanto nella testè citata Bolla prescripse Benedetto XIV. Onde ha risoluto, che ogni Prelato successore debba individualmente rappresentare alla M. S. l'importo dello spoglio da lui ritrovato del defunto Prelato della sua Chiesa, e l'uso, che intenda farne, ed attendere il Real Oracolo. Di Real ordine, pertanto, partecipo, a VS. Illustriss. questa Sovrana Real Risoluzione per intelligenza sua, e di cotesta sua Curia, dov' Ella avrà cura, che per mezzo del Cancelliere rimanga registrata per ogni futura memoria, e per la puntuale esecuzione in ogni tempo opportuno.

Napoli 6. Gennaio 1770.

CARLO DE MARCO.

Illustriss. Sig.
MONSIGNOR VESCOVO DI

DEL.

DELLA NECESSITA' DEL REGIO ASSENSO

NELLA FONDAZIONE DE' LUOGHI. P.II.

Saggio di ragioni per le otto famiglie di Buonomo, in occasione che dalla Città di Giovenazzo si è domandata la soppressione del Convento de' RR. PP. Domenicani.

Nam tua res agitur, paries dum proximus ardet.

Alle domande del pubblico di Giovenazzo per l'abolizione di quel Monastero de' Frati Domenicani s'uniscono le giuste petizioni delle famiglie Buonomo, per la restituzione dell'eredità del Primicerio Buonomo, loro antenato, e fondator del Convento: e l'Illustr. Duca di Toritto Avvocato della Real Corona, e i Sigg. Consiglieri D. Salvador Caruso, e D. Domenico Potenza, a' quali imparzialissimi Ministri è rimesso l'affare, dovranno nella consulta aver presenti le ragioni di questa gente infelice. Monsignor Chiurlia Vescovo di Giovenazzo desiderava di fondar un Monastero in quella Città della Religione Domenicana, di cui avea egli vestito l'abito: gli sembrò un bel mezzo per compir il disegno l'indurre il Primicerio a lasciar tutta la sua roba a tal uso. Un ricchissimo Ecclesiastico, qual egli era, in età decrepita, era facile a cader nella rete: cominciò a farlo inquietar dalla Curia qual negoziante usurajo: cercò di multarlo varie volte, e così insinuargli, che l'unico espediente per comprarsi la pace temporale, e spirituale, era il dedicare a Dio quella roba, che mal conveniva ad un Ecclesiastico. Il vecchio non sapea persuadersi di questa teologia, per cui la sanatoria degli acquisti fatti da un Prete, fosse il dar la roba ad un Frate, e che *cum universitate bonorum* passassero alla Religione Domenicana tutti i peccati suoi, restando essa per lui tenuta avanti al Tribunale di Dio.

Ma un Frate Domenicano chiamato P. Lella destinato dal Vescovo a predicar la Quaresima in Giovenazzo compì l'opera disegnata. Costui andò ad albergare in casa del Primicerio, considerato come un Zaccheo: il Primicerio era di novant'anni,

E 2 ni,

35
 ni, ed ammalato: tutte le macchine s'adoperarono in questa sua infermità per espugnar quella rocca. Costa dal processo, che il Vescovo andasse a visitarlo, e minacciarlo, con dipingerli in orrida scena l'abitazione a lui destinata nell'altro mondo, se non aggiustasse prima i suoi conti: e che il povero moribondo fra gli assalti della morte, e del Vescovo, credendo più insoffribili questi secondi, esclamasse: *Che volete da me Monsignore? lasciatemi stare: Non siete sazio ancora di quanto me ne avere fatto? mi volete far andare a casa del diavolo a forza? lasciatemi stare.* Queste smanie intenerirono il P. Lella, che rivolto al Vescovo disse: *Monsignore finiscila, non andar più.*

La morale del Primitivo era veramente della Scuola Tomistica in credere, che Monsignore lo voleva far andar a casa del diavolo col toglier la roba a' parenti, e darla a' Frati, poichè Natale d'Alessandro (1) insegnò, ch'è reo di colpa letale quel confessore, che non obbliga il moribondo a rinvocar qualunque donazione fatta a' Monasterj, avendo congiunti in bisogno.

Ma vinse la morale Gesuitica di un Vescovo Domenicano, e costrinsero quel decrepito a far quel ch'essi volevano, o per dir meglio fece il P. Lella un testamento, che poi Dio fa, chi sottoscrisse.

Basta leggerne il principio per veder, che non già sia opera del Notajo, ma uno squarcio di predica d'un Secentista, qual era il P. Lella: *Considerando il fragile, e caduco stato dell'umana natura, che con aurea tazza somministra mortifero veleno, e che nelle calme più piacevoli nasconde irreparabili naufragi, e che come infausta cometa produce tenebrosa caligine, addottrinato però nella scuola divina, che riflettendo al Statutum est hominibus semel mori, mosso dai dettami di S. Fede, di non esservi cosa più certa della morte, incertissima però l'ora di quella, e dubitando passarvene da questa all'altra vita per la presente sua infermità senza disporre de' suoi beni temporali, tanto più che si vede dal morbo mortale oppresso (e parlava tanto!) e quasi vicino a deporre la fragil salma del corpo, col pagare inevitabile tributo alla natura...*
 e sic-

(1) L. 3. de peccat. C. 6. de avarit. art. 9. reg. 14. Tenetur Confessoriarum moderator suadere, imo precipere penitentibus, ut donationes, legata, fundationes in favorem Capitularum, Canobiorum &c. fa-

ctas restituant, vel commutent, cum parentes, vel propinquos habeant egenos, aut a sui status honestate, & decencia mox casuros, nisi ipsis succurratur.

37
e fuggie così la predica della morte tolta, del Quaresimale del P. Lella.

Il bello si è, che costui avea occupata ancor la roba di casa, per esser rimasti i suoi eredi in pupillare età, e ciò costa dalle transazioni, ch' egli fece in vita con alcuni di essi: ma la fondazione d' un Monastero supplisce a tutto, e l' impiego di presso a dugentomila ducati in uso chiamato pio, scusa l' impoverimento de' suoi nipoti, ridotti a procurarsi un poco di pane col far il Curfore della Curia, ed esercitar altri mestieri simili in Giovenazzo.

L' Università ha dimostrato, che l' edificazione di questo Monastero sia senza Regio assenso, e per conseguenza non possa sostenerli. I PP. han creduto, che l' assenso non s' usasse in que' tempi, nè fosse necessario per la Religion Domenicana. Bel coraggio veramente ci vuole a sostener, che l' assenso Regio non si cercasse in quei tempi, quando l' epoca di questi tempi non formonta il 1703. allorchè fu dato principio al Convento. Non minor coraggio ci vuole a sostener, che la Religione Domenicana accettata nel Regno non abbia bisogno di assenso nella fondazione di nuove Chiese, e Conventi. Si ripetono le ragioni del primo assunto dalle novelle di Giustiniano vietanti di poterli edificar Chiese senza il consenso, e la cognizion del Vescovo, e che nulla parla d' Imperial assenso. Non parla, perchè di questa regalia non se ne potea dubitare, e le leggi anche antecedenti, e il costume erano in osservanza: aggiunse egli, che le Chiese non si potessero fare senza il consenso del Vescovo, e senza sua cognizione, ma non disse, che i Vescovi a lor talento fabbricassero Chiese *etiam inconsulto Imperatore*. E qual diritto avesse l' Imperatore nelle fondazioni delle Chiese si vede da tali leggi medesime, le quali non furono fatte da potestà Ecclesiastica, ma da Giustiniano, che non si sarebbe ingarrito nè in contrario, nè in favore in tali cose, se non fosse la cura d' esse annessa alla regalia.

Che sia così, basta leggere il §. *Si quis. t. VII. de Ecclesiast. titulis. Si quis autem voluerit fabricare venerabile Oratorium, aut Monasterium, precipimus non aliter inchoandam fabricam, nisi locorum sanctissimus Episcopus orationem ibi fecerit, & venerabilem fixerit crucem*. Ov' è qui l' assenso del Vescovo per fabbricare? Questa legge contiene solo un pezzo di liturgia: Si dice, che non si cominci la fabbrica, se prima il Vescovo non va sul luogo a far orazione, ed a piantar la croce: non si dice, che

che per fabbricare si cerchi la licenza al Vescovo, e non già all'Imperadore. Ed avesse pur Monsignor Chiurlia, e il P. Lella fatta orazione sul luogo, e piantata la croce! che forse Dio avrebbe loro ispirato di restituir la roba a' poveri parenti; e di non fondar Monasterj con quella roba, che consecrandosi a Dio non va essa in dominio de' Frati, ma resta, secondo le giuste massime da loro ancora accettate, patrimonio de' poveri. *Seu nonne risu, & ludibrio dignum crederitis, si Christi fideles per prius velint exhaustos, & expilatos reddere, atque enudatos, ut eos postea cooperiant? Nonne satius, utiliusque esset intacta eorum bona servare, quam post homines enudatos, atque exhaustos, pallium, vestemque repetere?* comè dicea un Teologo di niente stretta morale (1).

Piacevolissima è poi la dottrina, che questo assenso qualora fosse necessario, si supplisse bastantemente coll'assenso del Vescovo. Finchè si dicesse, che l'assenso Vescovile supplisse all'assenso Apostolico, anderebbe bene, ma che supplisca all'assenso Regio è una massima affatto nuova. Eppure non si è creduto supplire all'assenso Apostolico, in maniera che essi medesimi ricorsero in Roma per ottenerlo: come pretendere, che abbia potuto supplire all'assenso Regio? E qui s'urta nell'altro scoglio; perchè non solo manca il Regio Assenso per la fondazione, ma manca il Regio *exequatur* all'assenso di Roma.

Non siamo nel duodecimo, o decimoterzo Secolo; sicchè ingessimo d'ignorar la polizia di quei tempi, siamo nel 1703. chi crederebbe mai che settanta anni addietro s'avesse lo spirito di fondar Conventi senza Regio assenso, e di far uso di carte di Roma senza Regio *exequatur*? Non han che rispondere a questo dubbio, se non che la Religione Domenicana è stata accettata nel Regno con tutti i suoi privilegi, fra i privilegi v'è quello di far nuovi Monasteri, dunque per quante volte mai faccia uso di questa sua facoltà, non ha bisogno mai di nuovo assenso: questo argomento prova assai, e noi lo dimostreremo falso colla stessa loro condotta. Chi ha dato questa illimitata facoltà all'Ordine Domenicano? La Corte di Roma. Che si pretende di aver fatto la Corte di Napoli? Aver prestato il suo assenso a queste generali concessioni. Ma se con tutta quella illimitata facoltà data dalla Corte di Roma, ebbero bisogno i Domenicani dell'assenso di Roma in particolare, comè si pretende,

(1) *Vesq. l. 1. controv. 1. 7.*

tende, che basti per la Corte di Napoli quella generalè acquie-
scenza?

L'esser ricevuta la Religione Domenicana in Regno colla
facoltà di fondar case, fa, che civilmente, diremo così, questo
corpo sia ammesso per risedere in Regno: ma non fa, che real-
mente edifichi la tale, e la tal casa, e quante ne vogliono.

Oltrechè in queste occasioni il Principe fa due parti: la Re-
ligion Domenicana avea bisogno, che il Papa, le dessi la facoltà
di fondar nuovi Conventi: questa facoltà del Papa, come vien
da esterna potestà, ha bisogno che il Principe l'esamini, e
l'approvi: Si pretende averla approvata: oggi ch'è approva-
ta, potrà la Religione Domenicana fondare nuovi Conventi
quanto alla Corte di Roma, ma ciò non fa, che non sia neces-
sario il Regio assenso particolare, per l'edificazione nel suolo
del Principe.

L'*exequatur* basta, ove si tratta di cosa appartenente solo
alla potestà Ecclesiastica: Se viene a' PP. Domenicani un bre-
ve d'un Altare privilegiato, una concessione d' Indulgenze,
v' ha bisogno d' *exequatur*, o *recipiatur*, ma non vi è bisogno
del Regio assenso; perchè queste concessioni non le fa il Prin-
cipe, ma le fa la potestà Ecclesiastica, e il Principe solo l'es-
amina, per ragion che introducendosi una carta de' paesi esteri
nello Stato, dee veder se giovi, se nuoca, e finalmente che
cosa sia. Non così in una fondazione, e fabbrica di Convento.
Questa non può farsi senza il permesso del Principe in quanto
all' edificazione medesima indipendentemente da chi si fac-
cia: Roma all' incontro non ha ingerenza sul materiale dall'
edificazione, negli altrui dominj: ha dato solo il permesso
in generale a' Frati Domenicani di poter fondare, in quanto
dichiara detti Frati esser un corpo utile al bene spirituale del-
la Chiesa. Vi vogliono dunque, secondo la teoria stessa de' PP.
nascente dall' antiche leggi, due assensi nell' edificazioni, l' uno
della potestà Ecclesiastica, l' altro della laica potestà. Ma stan-
do la potestà Suprema Ecclesiastica nel Papa, che risiede fuori
di questo Regno, quel suo assenso dee anche esaminarsi dal
Principe, ed approvarsi: questa approvazione fa, che di quell'
assenso dalla potestà Ecclesiastica si possa in Regno far uso, non
fa che non sia necessario l' assenso in particolare, che dee dar
il Principe, come Signore de' suoi regni quando occorre, che
realmente si edifichi il tal Convento.

Molto

Molto meno può giovare quel che asseriscono, che nel 1757 ebbero l'*exequatur* ad una bolla, che gli dichiarava esenti dall' intervento alle processioni. La Maestà Sua ha dichiarato con più dispacci che l'assenso sulle regole non supplisca l'assenso mancante in fondazione. Siamo in caso consimile: che un corpo di Religiosi, ch' esistendo in Regno cerchi l'*exequatur*, e l' ottenga ad un punto di disciplina, non è prova, che il corpo sia legittimo, perchè altrimenti non si spedirebbero tali ordini. Anche questa presunzione proverebbe troppo: ne seguirebbe, che non si potesse muover questione di mancanza d'assenso a nessun Luogo Pio: poichè qual Luogo Pio non ha avuti decreti di Giudice, dispacci Reali *exequatur* a bolle di tanto in tanto? Il Principe ha ragion di presumere legittimo un corpo, ch' esiste nel suo dominio, finchè non si scuopra il contrario, ma questo non toglie il diritto d' esaminare il petitorio direm così, della causa, altrimenti non si promoverebbero più cause di padronato Regio, sol perchè si fosse dato *exequatur*, alle provviste di Roma: ma se da principio si fosse negato l' *exequatur*, non vi sarebbe più lite, o questione: queste insorgeranno dopo, che s' è scoperto quel tal diritto, e promosso, che non si sapeva, o si trascurava.

I PP. medesimi han conosciuta la verità, che non possono negare, e perciò con lor memoriale han dimandato dalla M. S. la sanatoria. Questo memoriale è rimesso agli stessi favj Ministri, che dovranno consultare. Bisogna dunque, che si faccia presente, che le grazie, che la Real Clemenza suole accordare, non son mai di pregiudizio, e di danno al terzo. Gli esempj di Palo, che s' adducono, in tempo della M. Cattolica allor qui Regnante non sono al caso: s' era in termini d' una semplice denuncia, non v' eran persone interessate in giudizio, che avessero diritto sulla roba de' Frati. Qui la scena è diversa: le famiglie Buonomo misere, ed in stato di carpietà son quelle, che chieggon le robe del Primicerio, che loro spettava, e che a forza di espressioni Marinefche del P. Letta, si è tolta a quel povero vecchio. Dall' essersi dimostrato, che questa fondazione è senza assenso, che la carta di Roma anch' è senza *exequatur*, ne siegue, che è un corpo illecito, e per conseguenza incapace d' acquisti. Dunque la roba va a' legittimi eredi, i quali han diritto di ripeterla. La sanatoria, se la M. S. vuole accordarla, riguarderà il tempo futuro, ma non dee pregiudicare a Buonomo, ed in fatti nella sanatoria fatta
al

al Conservatorio di Castellamare, ov' eran gli eredi, a coloro s'ordinò, che tornasse la roba, di più la sanatoria cade in un tempo, in cui per le leggi generali sono gli Ecclesiastici incapaci d'acquisti. La legge ha dichiarato, che le mani morte siano incapaci d'acquistare, e che sia stata una negligenza de' Magistrati la contraria osservanza. Per Real clemenza non s'ordinò, che si annullassero universalmente tutti gli acquisti fatti finora, ma solo quelli, ch'erano stati contraddetti. Propòstosi il dubbio qual dovesse esser la contradizione, si disse con altro Real dispaccio, che quando la contradizione è contemporanea, o anteriore al possesso bastava qualunque contradizione anche insufficiente: ma qualora fosse posteriore al possesso, dovesse esser tale, che rendesse almeno la causa dubbia. Noi abbiamo una perpetua contradizione in questi acquisti de' Frati: lo stesso Primicerio può chiamarsi il primo contraddittore, mentre s'oppose sempre, e resistè a quella disposizione, che gli si strappò a forza. Gli eredi contraddissero come si vede dall'accomodo, che ne fece il P. Nava per ducati ottocento con alcuni delle famiglie. I PP. successori al Nava sospesero il trattato: si tornò a lamenti, e in queste vicende si continuò. Qualora la contradizione cominciasse dall'ultima epoca del 1755. quando s'introdusse la causa, sarebbe sufficientissima, poichè ella non è del genere delle *contradizioni insufficienti*, che richieggano la *contemporaneità*, ma una contradizione tanto legittima, che non rende la causa dubbia, ma certa a favor degli eredi. Poichè s'appoggia la contradizione sulla mancanza dell'assenso, che confessano i Frati, e ne domandano la grazia della sanatoria: quando si ricorre alla grazia, è un segno, che per giustizia non han ragione. Se dunque la contradizione è tale, che rende in termini di giustizia certa la causa a favor degli eredi, come si vuol consultare alla M. S. di poter accordar la grazia, e conseguentemente pregiudicar gli eredi, e permetter un nuovo acquisto, come sarebbe oggi questo, stante il fatto ~~fiato~~ ~~è il~~ ~~legittimo?~~ Questa è ancor la ragione, che scioglie l'altra difficoltà de' Frati, che qualora questo Convento non sussiste, neppure han che pretendere gli eredi, poichè l'eredità fu lasciata al P. Provinciale col peso di fondar un Monastero in Giovenazzo, onde non facendoli il Monastero, o distruggendosi, resta la roba al Provinciale. Non è più tempo di spacciar queste massime: Chi è mai il Provinciale, che possa acquistare ducati dugentomila? Qual legge civile, o ecclesiastica permette questo

F
acqui-

acquisto ad un Monaco? le stesse leggi loro ci dichiarano, che quel che acquista un Monaco, l'acquista pel Monastero: come oggi si può far questa sottile distinzione? Se il danaro si fosse lasciato al Monastero di S. Domenico Maggiore di Napoli, col peso di fabbricar un altro Convento, tanto avrebbe luogo questa sottigliezza. Ma il Provinciale, o che si chiami erede dal testatore, o che si fregi di qualunque titolo più specioso, in sostanza è un semplice amministratore della roba per l'edificazione del Convento di Giovenazzo: Se questo non può farsi, volete, che passino in proprietà del Provinciale dugentomila ducati?

Ma che ci siamo inutilmente inquietando? mancherà il Convento di Giovenazzo: questa roba andando al Provinciale, si dividerebbe a' Conventi della Provincia: e questi Conventi, e questo Provinciale come potrebbero al presente acquistare? Sarebbe un rovesciar le leggi più salutari a danno di otto misere, e disperate famiglie.

Le transazioni, che ancor s'oppongono, non solo non nucono a questi miei infelici clienti, ma dimostrano il torto de' Frati, o il dubbio almen della causa, e la perpetua contraddizione. Queste transazioni poi a che si riducono? a poche centinaia. Vi son due istrumenti di transazione: il primo è col Procuratore costituito dalle famiglie per litigare, non per transigere, e non mai ratificato dalle parti contendenti, nè eseguito: il secondo, poichè il primo non ebbe effetto, passato con quattro sole famiglie, che comprendevano piccol numero, senza che le altre quattro numerose fossero nè intervenute, o avessero partecipato. Dunque son questi piuttosto preparativi per transigere, che vere transazioni, le quali non può dirsi, che aveano avuto l'effetto, quando sopravvenne la legge vietante gli acquisti. Nè le transazioni caddero sulla causa principale, poichè qual compenso v'era fra sette ottocento, o mille ducati *pro una vice*, e dugentomila? Caddero sugli alimenti domandati, e ordinati dal S. C., come costa dagli atti, per qualunque generale espressione si fosse apposta da' PP. in quell'inutile strumento. Ma fingiamo tutte le più efficaci transazioni: oggi non siamo in termini di rescinder la transazione: siamo in termini d'abolizione del Monastero per mancanza d'assenso, *regalia imperscriptibile* per quante transazioni mai si potessero fingere.

Ab.

Abbiamo un testamento estorto, e Dio sa, se anche vero, poichè non conservato da alcun Notajo, ma contro le leggi del Regno esistente nell' Archivio de' Frati stessi: Qual conto può averci di questo testamento, tanto più che non trattiamo d' un' epoca antichissima, ma del 1703. ? Abbiamo le povere famiglie Buonomo in lagrimevole stato: tanto è vero, che il S. C. *litte pendente* ordinò di darli loro da' Frati gli alimenti, segno certo dell' estrema povertà, e della buona ragione delle famiglie anche in termini d' un giudizio ordinario, non che in una provvidenza economica, come siamo oggi, in cui maggiormente riluce la ragione de' miei clienti. Abbiamo un Convento strarico, fondato senza assenso, con carte di Roma non esecutoriate, e come ha dimostrata l' Università, o dannoso a quel pubblico, o almeno poco utile, e necessario per la moltitudine del Clero, e di molti altri Conventi. In caso di tanta giustizia per i miseri di Buonomo, perchè si vuol ricorrere alla grazia della sanatoria con lasciar affitta, povera, e disperata una Città, che tal può chiamarsi un numero di otto famiglie? La rettitudine, l' equità de' tre Signori Ministri, a' quali è rimesso l' affare saprà ritrovar quegli espedienti, che siano corrispondenti alla buona Ecclesiastica disciplina, all' utile del pubblico, e all' interesse de' privati, senza offender la regalia, e indebolire le salutari leggi del Regno.

Dopo scritte, e pubblicate queste brevi riflessioni in risposta della dotta, e voluminosa scrittura del Sig. D. Gio. Bat. Gallotti a favor de' Padri, il Marchese D. Andrea Tonzoli ha pubblicato un breve, ma elegantissimo aringo, in cui *ausur est tribus explicare chartis, ductis, jupiter, & laboriosis*, tutta la questione. Questo mio grande amico, che sempre ho venerato per la sua molteplice dottrina, mi scuserà se io ritrovandomi Difensor de' poveri di Buonomo ardisco d' oppormi a' suoi sentimenti con quel rispetto per altro, che si dee a persona di merito sì distinto.

Il suo aringo si restringe a far vedere, che per diritto Romano non era vietato alla gente *civis religionis causa*, e che vivendo noi con quelle leggi, finchè il Principe non emanò legge nuova, non può attribuirsi questo difetto al Collegio di Giovanazzo, tanto più che per collegio non s' intende la fabbrica, ma l' unione, la quale non possiamo chiamare illecita, trattandosi d' una Religione approvata, e ricevuta nel Regno. Le parole del Giureconsulto Marciano, su di cui fondano la loro ra-

gione, sono nella *l. r. ff. de colleg. & corp. Sed religionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra S. C. quo illicita collegia arcentur*. Questi Collegj illeciti si credono con Bynkerfoek, ed Einneccio esser quelli, che s' univano per esercitar qualche culto di pellegrina religione, in Roma non ricevuta. Sia pur così: ma ammessa questa ipotesi, ne siegue ancora, che v'abbisognasse l'autorità del Magistrato; poichè, verificata la proibizione anche in una picciola parte, necessariamente vi dovea esser la cognizione di causa, e l'assenso. Quindi, se è vero, ch'era permesso l'unirsi *religionis causa*, e proibito l'unirsi *causa superstitionis externa*, non doveva esservi un Giudice, che vedesse se questa unione era, o non era secondo il domma, e la disciplina della Romana Religione? Questa dichiarazione, questo permesso d'unirsi *stante causa religionis*, è quello che noi chiamiamo *assenso*. Nè mi si risponda, che questa era ispezione de' Pontefici, poichè non si dice nella legge, *dummodo non fiat contra Pontificum decretum, ma contra Senatusconsultum*.

Tutto ciò sarebbe troppo qualunquero, per Collegj illeciti s'intendessero solamente i Collegj di pellegrina religione, non accettata in Roma: ma l'autorità di Bynkerfoechio, e di Einneccio non giunge a persuadermi di questa interpretazione contraria a quel che nella stessa legge s'aggiunge: *ne sub pretextu hujus illicitum Collegium coeant, quod non tantum in urbe, sed & in Italia, & in Provinciis locum habere, Divus quoque Severus rescripsit*. Sanno i dotti, e sa l'eruditissimo Avvocato, che ha proposto tal ragione a favor de' Padri, che per l'Italia, e per le Provincie v'eran molte *pellegrine ceremonie, e riti*, che in tempo, che quei luoghi avevano altra forma di governo prima di soggettarli al giogo Romano, eran penetrati da varj paesi, da cui vennero Colonie, nè i Romani impedirono, dopo anche foggionato quasi un mondo intero, che ciascun popolo seguisse i suoi riti, e la sua religione. Quando dunque chiaman Collegj illeciti anche quelli, che sono fuori di Roma, bisogna che non intendessero per illeciti quei soli, che non erano di religione Romana. Non dovrebbero dunque i PP. rigettare come spiegazione d'un forense, quella del Capocelatro nella *decis. 169.* che per Collegj illeciti s'intendano in tal legge, i Collegj, che mancano della pubblica approvazione: che anzi è questa l'unica, e la vera interpretazione, per quanto valer mai possa d'autorità d'Einneccio, e di Bynkerfoechio. Qual migliore Inter-

terpetre di Marciano, che Marciano medesimo? Egli nella legge terza spiega quel che avea scritto nella legge prima; e dopo aver detto, che i Collegj illeciti, che si debbono abolire: *Collegia si qua fuerint illicita, mandatis, & constitutionibus, & Senatus Consultis dissolvuntur*, dichiara quali sono questi Collegj illeciti, che debbono abolirsi: *in summa nisi ex Senatusconsulti auctoritate, vel Caesaris, Collegium, vel quodcumque tale corpus coiverit, contra S. C. & mandata, & constitutiones collegium celebrari.*

Dopo queste riflessioni non so di qual peso possa esser l'argomento, che fa il dotto Avversario: *L'ordine de' PP. Domenicani fu egli appresso noi dalla pubblica autorità ricevuto, ed autorizzato? Chi negherà questo qualunque egli si sia? Certo che niuno. Dunque i PP. Domenicani causa religionis si possono unire dove lor piaccia.* Questo argomento ancor prova assai: poichè ne seguirebbe, che se venisse talento di unirsi a' RR. PP. *religionis causa* nel Teatro di S. Carlo, nel Castello nuovo, il potrebbero fare: ne seguirebbe, che se il Capitolo de' Canonici della Cattedrale di Napoli, perchè accettato e ricevuto, volesse fuori del Vescovado *coire religionis causa* potesse pur liberamente far nuove collegiate. Mi si risponde, che in questo caso non è l'unione illecita, che propriamente forma il Collegio, ma il luogo, ove s'adunano, che per edificarsi, e rendersi sacro ha bisogno dell'assenso del Principe. Sembra dunque, che la questione sia il vedersi, se a tempo, che s'edificò il Convento di Giovenazzo vi fosse legge per la quale, a poter legittimamente edificare, si avesse dovuto impetrar prima la licenza dal Sovrano.

E qui il dotto Contradittore con savie riflessioni tratte da' più alti principj del pubblico dritto dimostra, che ha il Principe questa potestà, e che dee anzi ne' suoi Regni con severissime pene proibire, che novelle Chiese, e novelli Conventi si edificassero, dacchè l'esperienza ne ha dimostrato, che dalla gran copia di essi danno non leggieri soffre lo stato. Ben dobbiamo anzi (soggiunge) non leggiermente dolerci, che tale utilissima legge sia stata sempre negligentata, e trascurata da tutti coloro, che per l'addietro hanno il nostro Regno retto, e governato. Or del tutto sarà cieco chi non ravvisi quanto nasce da ciò vera, ed immortal gloria a S. E. il Sig. Marchese Tanucci, a cui questo Regno è debitore di tanti, e tanti segnalati benefizj Egli avente già d'ogni filosofica virtù morale, e massimamente di quella della prudenza, e della

giu-

46
giustizia, e con essa d'ogni più squisita scienza ripieno il petto, e la mente, ben conoscendo quanto fosse grande la necessità di questa legge, di cui mancavamo, seppe consigliarla al sempre gloriosissimo Monarca delle Spagne, mentre per nostro sommo bene qui felicemente regnava.

L'incomparabil Ministro, che unendo alle altre molte virtù una somma moderazione, sdegnò di udir le sue lodi, contento solamente di meritarsele, non pretende d'arrogarsi il vanto d'aver consigliato d'introdursi in Regno una novità. Il Dispaccio di S. M. Cattolica è una conferma delle leggi antiche del Regno, non è una legge nuova: la Real Carta de' 10. Febbrajo per la causa della Badia della Trinità di Mileto spedita dalla stessa prima Segreteria di Stato, dichiara a bastanza la mente del Legislatore: *Ha veduto il Re, quanto VS. Illustriss. ha rappresentato sull'istanza dell'Avvocato della Corona, il quale ha chiesto, che per la causa del Regio padronato della Badia della Trinità di Mileto da decidersi in grado di appello si giudichi in termini di giustizia, e non d'economia al solo Principe riservata: e che tengano presenti le massime fondamentali della Sovranità del Re in altra occasione ricordate (si serve d'un termine, che denota, che non sia promulgazione di legge nuova) così toccante i Regj dritti ne' padronati di Chiese Conventuali, come il non bastare l'exequatur, trattandosi particolarmente di Regio padronato, su le Bolle d'unione, e di traslazione, e tantomeno un exequatur implicito, ma essere necessario l'assenso in forma specifica solennemente emanato dal Trono (dunque non è stata nostra capricciosa sottigliezza quella distinzione accennata di sopra, che il Principe in queste occasioni fa due parti, l'una in approvare gli stabilimenti della potestà Ecclesiastica, ch'è fuor del Regno, ciò che chiamiamo exequatur, l'altra in dare il Regio Assenso). E' memore la M. S. di non esser questa la prima volta, in cui ha dovuto soccorrere all'oscitanza de' Magistrati (non è stato dunque il dritto trascurato da' Principi predecessori, ma talvolta han poco curato di serbarlo illeso i Magistrati oscitanti, e negligenti) e frenare gli arbitrij con ricordar loro le leggi, e le regole, che devono tener ferme nel giudicare. Mi comanda dire a VS. Illustriss., che siccome l'entrare in termini d'economia è fuori della facoltà del Giudice, circoscritta nell'estensione delle leggi, così vuole ancora la M. S. che resti VS. Illustriss. nell'intelligenza, che nella causa del regio padronato di Bagnara s'ebbe per massima fondamentale che nella reintegrazione al regio padronato di Chie-*

Chiese Conventuali, quando non ha mutata l'antica forma, e s'è sciolta la conventualità, nel qual caso resta al Sovrano la libertà di dar altra forma, come tutto giorno si pratica, non deve controvertersi il dritto d' eleggere, che al Re s' appartiene (questa dismembrazione di Bagnara riconosce un' epoca molto più antica della pretesa nuova legge del Re Cattolico: dunque non è legge nuova, quando se ne cerca l'osservanza prima d' esser promulgata). E vuole anche S. M. che resti VS. Illustriss. nell' intelligenza, che coll' occasione del Baliaggio di S. Stefano di Putignano, il quale essendo da principio un Monastero di Regia fondazione, trovavasi con una Bolla Pontificia unito alla Religione di Malta, e che anche pretendesi confermato dalla Sovranità: dichiarò la M. S. con Dispaccio degli otto Agosto 1771. per questa Segreteria di Stato, che vedea il Re una regia fondazione, vedea una traslazione non regia, vedea la massima fondamentale della Sovranità di non potersi supplire per equipollenza, e congetture il necessario atto della Sovranità, ma dover tal atto esser chiaro, espresso, pensato, ed emanato solennemente dal Trono, col qual dispaccio resta per punto generale ordinato, che il Regio Assenso, e tutto quello, ch' è regola non si possa supplire nè per tempo, nè per congetture, nè per equipollenza, ma deve esser solenne, e nella forma specifica, e vederli ocularmente, e nudo. Caserta 10. Febbrajo 1772.

Bernardo Tanucci.

Sig. Consigliere Caporuota Paoletti.

Se poi il dotto Contradittore ci domanda chi ha fatto questa legge nel nostro Regno, nella certezza, com'ei pensa, di non potersi mai ritrovare, francamente risponderemo, che a noi è venuta col corpo della Romana legislazione, la quale è stata in vigore, quando a qualche parte non s'è derogato, e conseguentemente riconosce un' epoca troppo antica. So, che si pretende di non essere stata presso i Romani questa legge, e che il far Sacro un luogo spettasse unicamente a' Pontefici, non a' Magistrati. Ma è troppo chiaro il luogo di Ulpiano l. 9. de vers. divif. *Sciendum est locum publicum tunc Sacrum fieri potest cum Princeps cum dedicavit: vel dedicandi dedit potestatem.* Il Glossatore si atterra a quel termine *dedicavit*, e credendolo ristrettamente liturgico, quando, come insegna il dottissimo Mazzocchi *de dedic. sub astra* è un termine di troppo estesa significazione, noto così: *Principia potest poni, quia olim Imperatores Sacerdotes erant. Unde David de se ipso, in Sacerdotibus ejus, & Samuel inter eos qui invocant nomen ejus. Vel dic, ipse dedicavit,* sci-

scilicet proprio motu, & sua sponte voluit aliquam rem a Pontificibus dedicari. Non v'era necessità di ricorrere a' Salmi di Davide, per provare, che gl'Imperadori Romani erano ancora Pontefici: Massimo qualora la *dedicazione* s'intenda nello stretto senso liturgico, spettava essa a' Pontefici, i quali consacravano il luogo, ma bisognava l'assenso del Principe per consacrarlo. Quando l'Imperatore consacrava egli stesso come Pontefice Massimo qualche luogo, si confondevano in una persona i diritti del Sacerdozio, e dell'Imperio, e conseguentemente non v'era bisogno d'altro assenso; ma quando facevasi ciò da altri, vi bisognava l'assenso del Principe, e perciò si dice, *vel Princeps dedicavit, vel dedicandi dedit potestatem.* Ciò nasceva da antico stabilimento della legge Papiria, per cui era vietato di potersi consacrare un luogo senza l'assenso del Popolo, e del Senato, e basta a persuadercene la lettura dell'Orazione di Cicerone *pro domo sua*. Mentre gli era in esilio, Clodio pensò di consacrare la casa di Cicerone per farne un Tempio alla Libertà, e per le ceremonie si servì d'un Pontefice suo congiunto: *Sed quis eras tu, dicea Tullio, qui dedicabas? quo jure? qua lege? quo exemplo? qua potestate? ubi te isti rei Populus Romanus praeferat? An tu hac ita confundis, & perturbas, ut quicumque velit, quod velit, quomodo velit, possit dedicare? video esse legem veterem Tribunitiam, quae vetet injussu plebis aedes, terram, aram consecrare.* Ma poichè Clodio era Tribuno della plebe, e pareva ben consecrata la casa stante il suo assenso, Cicerone soggiunge, che bisognava il consenso espresso del popolo per la tale, e tal casa. *Quae si interpretaris de nostris aedibus, atque agris scripta esse, non repugno: sed quero quae lex lata sit, ut tu meas aedes consecraves, ubi tibi hac potestas data sit, quo jure feceris. Neque ego nunc de religione, sed bonis omnium nostrum, nec de Pontificio, sed de jure publico disputo. Lex Papiria vetat aedes injussu plebis consecrari.*

Quindi il gran Romano Oratore adduce molti esempj, in cui gl'istessi Pontefici han dichiarata nulla la consecrazione di alcuni luoghi perchè v'era mancato il precedente assenso del Popolo, e meritano le sue elegantissime parole intieramente esser riferite nella certezza, che non vi sia chi si stanchi della sua eloquenza: *Sed ut revertar ad jus publicum vindicandum, quod ipsi Pontifices semper non solum ad suas caeremonias, sed etiam ad Populi jussum accommodaverunt: habetis in Commentariis vestris*
G. Caf-

C. Cassium Censorem de signo Concordia dedicando ad Pontificum Collegium retulisse, eique M. Æmiliam P. M. pro Collegio respondisse, nisi cum Populus Romanus nominatim prescisset, neque ejus jussu faceret, non videri id recte posse dedicari. Quid? cum Licinia Virgo Vestalis summo loco nata Sanctissimo Sacerdotio praedita, F. Flamminio, & Q. Metello Coss. aram & adiculam, & pulvinar sub saxo Sacro dedicasset, non eam rem ex auctoritate Senatus ad hoc Collegium Sextus Julius praetor retulit? cum Publius Scævola P. M. pro Collegio respondit, quod in loco publico Licinia C. F. injussu Populi dedicasset, Sacrum non videri esse. Quam quidem rem quanta severitate, quantaque diligentia Senatus sustulerit, ex ipso S. C. facile cognoscetis: recita: S. C. Sarebbe stato un bel monumento se si ritrovasse inferito nell' Orazione di Cicerone questo Senatusconsulto, ma egli lo citò, perchè era negli atti: se ne ricava però il tenore da quel che soggiunge: *Videtisne Praetori urbano negotium datum, ut curaret ne id Sacrum esset? & ut, si qua essent incisae litterae tollerentur? o tempora, o mores!*

Ed affinché niuno si maravigli come la causa si trattasse avanti a' Pontefici, e non avanti al Popolo, ed in Senato, egli medesimo nell' Orazione seguente *de Heruspicum responsis* ci fa a sapere, che questo affare della nullità della consacrazione senza assenso, si trattò avanti al Popolo, ed in Senato, ma per chiuder la bocca a Clodio, che andava movendo la plebe, si volle ancora udire il parere, quantunque non necessario, de' Pontefici. *Eandem domum populus Romanus, cujus est summa potestas omnium rerum, comitiis centuriatis, omnium aetatum, ordinumque suffragiis eodem jure esse jussit, quo fuisset. Postea vos P. C. non quod dubia res esset, sed ut huic furiae vox interdiceretur, decrevistis, ut de mearum aedium religione ad Pontificum Collegium referretur.*

Con questi stabilimenti si visse in tempo della Repubblica; e poi passato il governo in mano de' Cesari, in essi si trasferì l'assenso del Popolo, e conseguentemente vi volea il permesso di Cesare per consacrar qualche luogo: L' intervento del Vescovo, che vi richiese Giustiniano, corrisponde all' intervento de' Pontefici antichi per compir l' opera liturgica della consacrazione, ma non esclude l' assenso Imperiale. Colla polizia de' Romani si regolarono le altre Nazioni, e l' Autore della prima erudita Scrittura fol. 22. confessa esser antichissime le proibizioni in Francia, in Venezia, in Ispagna, e dubitava solamente del

del nostro Regno: ma l'Avvocato dell' Università di Giovenazzo ha raccolti con somma esattezza gli esempj de' Regj Assensj per l'edificazione delle Chiese dall' Archivio della Regia Cancelleria, fin dal 1600. ciocchè dimostra, che la legge non è nuova del Re Cattolico, ma era in osservanza assai prima. Egli ci avverte, che nel libro de' voti della Regia Giurisdizione al fol. 71. si legge il seguente appuntamento: *A dì 3. Novembre si trattò de la muchedumbre de Clerigos, Religiosos, y Lugares Pios, qua hay en esta Ciuda de Napoles, que la han destruisdo, y despoblada per la mayor parte, baviendose tomado la mayores partes, y puestos. Si concluyo, que se haga consulta a S. M. y en tanta non se permita a ninguna Religion tomar Casas sin primero dar cuenta a S. E. baciendo prohibicion a los dueños, qui no las puedan vender, ne enagenar sin dar parte primero a S. E. so pena de perder las casas, y otras a arbitrio di S. E.*

Non è men notabile l' altro appuntamento, che si legge al fol. 3. dello stesso libro: *A 11. Agosto 1628. se trattò che i PP. Teatini chiamati Chierici Regolari hanno aperta una Chiesa a strada Toledo senza ordine di S. E. (erano i Teatini accettati nel Regno non meno, che i Domenicani). Dattar Tappia disse, che lui avea dato l' exequatur, perchè il P. D. Antonio Cassalido le avea riferito averlo detto a S. E. il Fiscale Galeora disse, che la multiplicazione dei Luoghi Pii era cresciuta in modo, che i Religiosi hanno più casa in Napoli, che i laici, e ch' era ridotta a segno tale che non si potea più soffrire, e perciò supplicava, che si pigliasse il rimedio, che più si convenisse. Il rimedio fu di far consulta a S. M., e fuattanto, che senza l' espressa licenza del Vicerè, non solo non edificassero, ma non si potessero lor vendere case, o luoghi per tal uso.*

Ciò posto chi dirà che nel 1701. non fosse necessario nè il Regio Assenso, nè il Regio exequatur, in maniera che l'edificazione del Convento di Giovenazzo non debba chiamarsi illecita, e quell' adunanza in luogo profano non legittimamente renduto Sacro non possa diseionirsi? Se si ricorre alla grazia della Sanatoria, noi opporremo l'ingenua confessione, che fa alla p. 17. il dotto autor dell' aringa: egli che scrive a pro de' PP. con più energia di quel che noi contrarij potremmo fare, protesta, che potè per il passato con superstiziosa, e vana credenza gli uomini s'immaginavano, che augmentandosi il numero delle Chiese, e de' Conventi, il Culto Divino s' augmentasse, non s'arrischiavano a proibirne le fundazioni, comèchè conoscessero, che la grav copia di esse non picciol detrimento arrecava allo Stato: non avvedendosi, che

che falsissima cosa fosse, che la copia smisurata delle Chiese tanto
manco, che il Culto Divino accrescesse, che anzi del suo scoscio ben
era potentissima cagione. Qualora il dubbio, se v'era, o no in
Regno la proibizione di fabbricar Chiese senza Regio assenso
prima della legge del Re Cattolico, resta sgombrato con quan-
to da noi finora s'è detto, ci contentiamo per tutto il resto,
che i savissimi Ministri, che dovranno riferire, secondino queste
massime, che ha ingenuamente proposte il degnissimo Contradit-
tore, a cui più che al cliente par che sia amica la verità.

Napoli 20. Aprile 1771.

SAVERIO MATTEI.

RISOLUZIONE.

I Tre Ministri dopo lungo esame riferirono, che in giustizia si
doveva abolire il Convento, tanto più, che dall'informazio-
ne presa que' PP. fin da più anni avean dato poco motivo di
edificazione, e s'eran dati alla rilassatezza. Soggiunsero però,
che, l'ultimo inconveniente era riparabile, e che poteva or-
dinarsi al Provinciale di cambiar quei PP. e di sostituire altri
più dotti, prudenti, e morigerati, di cui abbonda sì rispet-
tabile Religione: che potrebbe perciò S. M. degnarsi per
grazia dar la sanatoria dell'assenso, e che riguardo all'interesse
delle povere famiglie si poteva prendere un taglio di assegnarsi
loro da' PP. sessantamila scudi ne' migliori fondi.

Rimessa questa Consulta nella Real Segreteria il Re non si
uniformò, e si spiegò, che non voleva impiastri, ma che nevo-
leva la decisione in giustizia, e che perciò l'affare si trattasse
di nuovo in Giunta di abusi. Le famiglie di Buonomo, per cui
io scrivea, non avean premure di abolirsi il Convento, e piuttosto
eran contente del sussidio. L'Università però insistea per l'abo-
lizione. Propostasi la causa si risolse in quella maniera, come
si manifestò col seguente Real Dispaccio.

REAL DISPACCIO.

Non avendo il Convento de' Domenicani di Giovenazzo Real Assenso, nè avendo voluto il Re accordare loro la Sanatoria, che hanno chiesta, è venuta S. M. a risolvere a Consulta della Suprema Giunta degli abusi, che debba quel Convento averli per un Collegio illecito, che perciò i beni lasciati al medesimo tornino alle famiglie dalle quali sono provenuti (tolti di mezzo i Frati con rilasciarsi soltanto quel che ciascun Frate di quel Convento si trovi avere privatamente in particolare) e che tutto il di più si sequestri, e s' incarichi per l' esecuzione, e per l' amministrazione interna l' Arcivescovo di Bari, il quale farà intanto soddisfare tutti i pesi, e specialmente quelli de' maritaggi di quelle Orfane, e che lo stesso Arcivescovo faccia anche una distinta relazione di tutti gl' interessati per esaminarsi, e discutersi in Giunta la ragione di ciascuno sentite le parti: le lo prevengo nel Real nome alle Sigg. Vostre Illustrissime perchè ne disponghino l' adempimento intendendosi coll' Arcivescovo suddetto di Bari, a cui si sono dati gli ordini corrispondenti.

Caserta 30. Gennaio 1773.

BERNARDO TANUCCI.

SIGNORE, PRESIDE, E UDIENZA DI TRANI.

L' Arcivescovo di Bari incontrò qualche difficoltà, e riferì: la sua relazione fu rimessa alla Giunta d' abusi: intanto venne per mezzo del Nunzio alcune memorie di S. S. a favor de' PP.; s' ordinò di sospenderli l' esecuzione, e di proporsi di nuovo la causa. Le famiglie ricorsero, che non aveano premura se non che del soccorso. S' ordinò di eseguirsi la Consulta de' tre Ministri circa gli scudi sessantamila a favor delle famiglie, finchè si decida la causa. S' eseguì, e della causa non se n' è più parlato finora.

PER

PER LO REGIO PADRONATO
 DEL MONASTERO
 DI S. MARIA DEL PATIRE
 DE' PADRI BASILIANI IN CALABRIA.

*Paure, d'ordine del Sig. Consigliere D. Stefano Patriny Consultore
 della Curia del Cappellan Maggiore.*

COn Decreto di VS. in data de' 2. Novembre 1771. mi viene ordinato di riconoscere un Diploma Greco presentato per parte del Monastero di S. Maria del Patire nella lite di reintegrazione al Regio Patronato di esso Monastero, che verte nella R. Curia del Cappellan Maggiore con Monsig. Ferdinando Spinelli provvisto di Roma, e di farne una traduzione latina, e di riferire tutto ciò che concerne a detto Diploma intese le parti. In esecuzione di detti Ordini, avendo requisite giuridizialmente le parti: sono a far presente a VS. tutto quel che ho stimato degno di riflettere su dell'accemato Diploma.

Il Celebre Montfaucon nella sua Paleografia Greca L. VI. p. 380. dovendo dar esempj della Greca Diplomatica scelse i Diplomi della Biblioteca di S. Basilio in Roma, ove attesta, che il General Munizio fece trasportare tutti i Diplomi specialmente de' Monasterj di Calabria, e Sicilia, come più chiaramente in recent. Biblioth. Græc. p. xxiii. „ Bibliotheca RR. „ PP. S. Basilii Romæ Codices Græcos centum quinquaginta „ circiter complectitur, omnes ferme in membranis, ac vetustissimos ex Monasteriis Calabriae advectos: „ e poco appresso: „ In Monasteriis Calabriae Ordinis S. Basilii multi variis in locis „ Codices Græci supersunt, quos exportari Romam curabat R. „ P. Munitius Ordinis S. Basilii Præfectus Generalis, ne in iis „ partibus ubi linguæ Græcæ studium profus interiiit, incuria „ deperirent.

Or fra i molti Diplomi, che v'erano nell'Archivio di S. Basilio ne scelse nove, e fra essi è quello, che si è presentato, e su di cui si è a me commessa la perizia. Nel L. VI. p. 389. si stam.

si stampa interamente il Diploma con una traduzione latina a' fianchi del medesimo autore, ch'è questa appunto presentata negli atti: „ Regni Neapolitani & Siciliae Diplomata non pau-
 „ ca vidimus in Monasterio S. Basilii Romæ, & aliquot exscri-
 „ ptimus, ex iis vero novem seligimus, quod aliis præstantiora
 „ viderentur. „

Trattandosi dunque di un Crisobullo riconosciuto, è tradotto dall'immortal Montfaucon, pare che sia oggi inutile la nostra interpretazione, e perizia, poichè qual perizia può mai desiderarsi più esatta di quella fatta dal ristauratore della Greca Diplomatica, fatta senza il sospetto di favor di parte nell'Archivio medesimo di S. Basilio.

A me dunque è sembrato, che la perizia non tanto cader debba sull'interpretazione, e su tutto ciò che contiene generalmente il Diploma, quanto sull'esaminare se questo presentato negli atti, sia veramente quello veduto, trascritto, ed interpretato da Montfaucon. A dar questo giudizio su di ciò ho stimato di riflettere alle qualità intrinseche, ed estrinseche del Crisobullo presente, ed alle idee che possono nascere nella mente del Lettore nell'osservar quelle, relative a quelle, che si destarono nella mente del Montfaucon nell'ispezione, ch'ei ne fece. Lasciando dunque da parte quel che costa dagli atti, che questo Diploma sia veramente dell'Archivio di S. Basilio, per quel che riguarda l'intrinfeco del Diploma ho stimato di farne un'esatta traduzione la quale poi confrontandola con quella di Montfaucon, l'ho ritrovata la stessa nella sostanza a riserva di poche parole, in cui a caso m'era seruito d'altri sinonimi. Questa traduzione per uso mio non occorre che faccia presente a VS., poichè la traduzione del Montfaucon regge bene, e a tal fine cifrata colla propria firma la copia Greca, e Latina presentata negli atti, ed estratta dal Montfaucon, da me riconosciuta fedele.

Quanto all'estrinfeco bisognava far la comparazione del carattere della presente pergamena con quella che ha veduto il Montfaucon, potendo essere, che questa contenga le stesse cose, e sia una copia di quella. Ma il Montfaucon, che suole in rama dar un saggio del carattere del Codice, o del Diploma, che interpreta, e scrive poi in Greco corrente, non dà alcun saggio del carattere di questo diploma, e degli altri compagni, contentandosi di solo rapportarlo nel buon Greco, onde non ci è stato permesso di fare tal comparazione.

Ei però

«Ei però ci attesta, che perciò non si diede briga di rappresentar le forme de' caratteri di tali Diplomi, perchè non contenevano cosa di particolare, ma erano scritti come tutti i Codici, e Diplomi del XII. Secolo, di cui egli avendo portati tanti faggi nel L. IV. stimò superfluo il replicar noiosamente le stesse cose. » Nihil interest formam litterarum representare: » sunt enim eodem ac simili ductu exaratae, quo specimina alia » XII. Sæculi, quæ supra L. IV. retulimus. Græci enim Calabriae & Siciliae a vulgata ceterorum Græcorum scribendi more non deflecebant ».

Che se al dir di Zubrodo (de compar. litter. c. 1. p. 6.) » Comparatio litterarum est collatio scripturae dubiae, ac ratio- » ne scribentis incertae cum eisdem. Scriptoris scriptura certa, » ac indubitata. »; noi nella mancanza di scritture della mano dello stesso Calligrafo sull'asserto del Montfaucon, ch' era il Crisobullo scritto col soliti caratteri del XII. Secolo, per confermar questa scrittura, esattamente l'abbiam paragonata co' caratteri delle scritture più certe, ed incontrastabili del XII. Secolo, di cui noi dà i faggi il medesimo Autore.

Bortando dunque la data questo diploma del 1136 (come appresso dirò) ho scelto il famoso Tipico dell'Imperatrice Irene scritto in quel tomo. Esso si conserva nella Biblioteca del Re di Francia n. 3019. ed interamente è riferito negli annaletti del Montfaucon, ed è fra i faggi del XII. Secolo nel L. IV. della sua paleografia. Contiene il libro le regole per il Monastero di S. Maria Gracia Plena, ed è originale firmato di propria mano d'Irene in cirabro, come i suoi Imperatori, ed imperatrici solean costumare, con queste parole: « *Εἰρήνη ἡ Χρισ-
τῆ τοῦ Θεοῦ τῆς Βασιλισσᾶς Ῥωμαίων ἡ Δέσποινα*, idest Irene in Christo Deo fidelis Imperatrix Romanorum Ducena, idest ex Augusta Ducarum familia Constantinopolitana. Essendo Irene moglie dell'Imperator Comneno, e sapendosi che costui regnò dall'anno 1119. fino al 1143. di questo tipico si restringe l'Epoca fra tali due periodi del 19. al 43. e ben corrisponde al nostro Diploma, che ha la data del 1130.

Sotto Comneno ancora fu scritto il notocanone di Doxopatre Notario Patriarcale, ed esistente nella Biblioteca medesima di S. Basilio, siccome il meno di Tessino, che è nella Biblioteca del Re di Francia n. 2498. (36) porta questa data « *μηνὶ ᾠονίῳ θ'. ἑξαεσέ. τῆς ἡμέρας ἐπὶ βασιλείας Γωάννου τοῦ Πορφυρογεννήτου Κομνηνοῦ ἐν ἔτει τῷ σ'χλθ'. ινδ. ε'*, cioè a dire » Mensis Jun-

56
„ Junii die nona hora diei decimaquinta, imperante Johanne
„ Comneno Porphyrogenito anno 6635. (idest Christi 1127.) In-
„ dict. V. „

Di questi tre Codici di sicurissima fede, ne rapporta i Sag-
gi de' caratteri, delle cifre, e de' monocondilj, o siano
tratti di penna. Il Montfaucon nel L. IV. p. 307. e con essi
avendo confrontato i caratteri, le cifre, i monocondilj del no-
stro Crisobullo, abbian ritrovata un'eguaglianza, e similitudi-
ne, per cui giudico, che sia lo stesso veduto dal Montfaucon,
giacchè egli ci attesta, che era scritto co' soliti caratteri del
XII. secolo, che egli aveva riferiti. Anzi se è vera la regola
prescritta dal Germon. (de vet. Reg. Franc. Diplom. p. 8.) che
per accertarsi della verità del Diploma, bisogna attentamente
esaminare „ *quis singulis statibus. adhibitus in publicis Instrumen-*
„ *tis stylus, quae scripturae forma, quod chartae genus, quis scri-*
„ *bendi ritus.*; dopo tal comparazione da me fatta, anche non
essendovi la grande autorità del Montfaucon, non dubito di ri-
conoscetlo per una incontrastabile pergamena del XII. Secolo.

Porta il Diploma la data di Messina nel mese di Maggio
Indict. VIII. l'anno del mondo 6638. E' cosa ben nota che i
Greci numeravano gli anni dalla creazione del Mondo; ma per
confrontargli poi cogli anni dell'Era Cristiana bisogna aver pre-
sente in qual'anno del Mondo i Greci stessi facevan cadere la
Natività del Signore, per andar in tutto secondo il lor calco-
lo: essi numerarono *ante Christum natum* cinquemila cinquanta,
ed otto anni; onde la regola per verificar la data si è di to-
glier da esse 5508. anni, e quel che resta, sarà l'anno dell'Era
Cristiana, come tutti i Cronologi insegnano. Quindi da 6638.
quanti ne segna il nostro diploma, togliendosi 5508. resta 1130.
che è appunto l'epoca, in cui Ruggiero scrisse quel Crisobullo,
ciò che ben s'accorda colla Storia, da cui sappiamo, che seb-
bene Ruggiero a Dicembre del 1130. ottenuto il titolo di Re
di Sicilia da Anacleto si fosse coronato, ei però fin dall'anno
29. s'intitolava già Re, come in molti Diplomi di un tal an-
no riportati dal Pirri.

Chiamasi però $\beta\alpha\varsigma\iota\lambda\epsilon\upsilon\varsigma$, e $\beta\epsilon\grave{\iota}$ Rex, Rix, non già $\beta\alpha\varsigma\iota\lambda\epsilon\upsilon\varsigma$ *Basi-*
leus, il qual nome benchè denotasse Re nel Greco linguaggio,
era quasi consecrato agli Imperatori Costantinopolitani, che si
chiamavan *Basilate* (*Basilis*) usandosi per tutti gli altri la bar-
bara voce $\beta\epsilon\grave{\iota}$ (*nix*) e c'attesta il Montfaucon L. VI. p. 338.
che i Re di Napoli, e Sicilia non si fian mai chiamati col nome
di *Basilis*, benchè usassero l'estratto *Basilateia* (*Basilia*) *Majestas*.

Cre-

Credo ancora esser del mio carico il far presente a VS. che il Diploma non è l'originale sottoscritto da Roggiero, ma una copia legale fatta non molto dopo; il titolo stesso ben lo dimostra *Apographum in omnibus simile Cbrisobullo Monasterij nove Stodogitriae Patris*. Il Montfaucon, che appunto vide questo apografo, non essendovi l'autografo, lo giudicò del XII. Secolo ugualmente, che l'autografo, di cui ce ne assicura la data. Crede egli però, che siasi fatto circa 50. anni dopo scritto l'originale; e ciò lo ricava dalle sottoscrizioni, fra le quali, che non son men di sei che *lecto autographo apographo subscripserunt*; v'è quella di Cosmo Arcivescovo di Rossano, e già Abate dello stesso Monastero di S. Maria Odegitria. E benchè l'Ughelli nel Catalogo degli Abati di detto Monastero confusamente situa Luca, Bartolommeo, Cosmo ec. da un Istrumento non però presso lo stesso Ughelli (c. 389.) che ha la data del 1189. si ha, che Cosma era Abate del Patire *ante annum quadragesimum*, vale a dire prima del 49. e conseguentemente successe a Luca, che nel nostro Diploma vien eletto Abate dal Re Roggiero nel 1130.

Il Monastero fu fondato da Nilo l'anno 1090. l'anno 1104. il Conte Roggiero spedì un Diploma, e lo consegnò a Bartolommeo Egumeno, o sia Prefetto, o Abate del Monastero (presso Ughelli c. 385.) l'anno 1112. Berta Contessa di Loritello fece un'altra donazione in beneficio del Monastero, e si dà allo stesso Abate Bartolommeo: un altro Istrumento (presso Ughelli c. 388.) nel tempo dell'Abbazia di Bartolommeo. Or all'anno 1130. si spedisce il nostro Crisobullo, ed è *Hegumennus Lucas*: dunque Bartolommeo fu prima di Luca, e confusamente l'Ughelli il fa posteriore, e Cosmo fu successor di Luca non di Bartolommeo. Che se Cosmo *Archiepiscopus Rossanensis* nel Diploma del 1189. si dice: *ante annum quadragesimum quando praeerat Ecclesiae Patiri*; vedendosi in questo apografo sottoscritto: *Cosmas vilis Monachus, & Archiepiscopus Rossiani, lecto autographo, apographo subscripsit*, deve certamente esser fatto dopo il 1199. Nel corso del suo Arcivescovado di Rossano; vale a dire, che dal tempo, che fu dettato l'originale al tempo che fu estratta la copia non poterono scorrer meno di vent'anni, nè più di 50. e che se il Crisobullo fu del 1130. l'esemplare potè esser fatto dal 1150. fino all'80.

Che la serie degli Abati del Patire, e degli Arcivescovi di Rossano dataci dall'Ughelli, sia confusa, e debba regularsi, come abbiám detto, cioè, che Bartolommeo sia stato prima di Luca, e Cosmo successor di Luca, non di Bartolommeo. Si ri-

H cava

cava ancora da un altro rarissimo Codice scritto da un Monaco dello stesso Monastero del Patire il 1105. e veduto nella Biblioteca di S. Basilio dal Montfaucon, che ne parla L. I. p. 56. e L. IV. p. 187. benchè poi il Montfaucon medesimo non se ne sia ricordato nel L. VI. nella confutazione dell' Ughelli. Lo Scrittore dunque in fine del Codice appose queste parole: „ Abso- „ lutus est hic liber Asceticorum S. Patris Basilii Mensis Augusti „ octavo die, feria tertia, hora undecima, anno 6613. (da cui „ dedotti secondo la nostra regola 5508. resta l' anno di Cristo „ 1105.) Indiſt. XIII. eodem anno, quo Sanctissimus Papa Pa- „ schalis ejus Monasterio Sanctissimæ Deiparæ Cognomento Rho- „ coniate quod ipse a fundamentis excitavit, & restauravit ad „ utilitatem animarum multarum, & ad Dei gloriam. Eodem „ anno reversus est Boemundus in Calabria fugiens a facie Ale- „ xii: tunc autem requiem invenit Sanctum Monasterium ere- „ ptum e manibus Malæinorum. Admodum enim obsidebat il- „ lud Nicolaus Malænius Archiepiscopus cum cognatione sua „.

Oltrechè l' Ughelli si dimentica nel Catalogo degli Arcivescovi di Rossano di questo famoso Niccola Malenio, che diede tanta inquietudine al Monastero, si vede lo sbaglio nella serie degli Abati: poichè si dice che nel 1105. l' Egumene, o Abate era Bartolommeo, e a lui si direffe la bolla di Papa Pascale per la fondazione dell' altro Monastero; e costui fu quello, che resistè all' Arcivescovo di Rossano, che forse voleva ingerirsi nell' amministrazione del Monastero, e disporre a suo arbitrio de' Monaci, essendo appunto allora Arcivescovo Niccola della famiglia potentissima de' Maleini, e forse fratello di Leone Maleino Duca di Stilo, e di Gerace, di cui appunto il Montfaucon L. VI. rapporta un altro Diploma, per una lite del Monastero di S. Giovanni Theristi di Stilo spedito nel 1109. vale a dire un anno prima che scrivea il Monaco, che si lagnava di ciò che soffrivano dell' Arcivescovo Niccola Maleino;

Quindi ritrovando, che dopo tal vantata libertà, Cosmo già Abate del Patire firma in questa Bolla da Arcivescovo di Rossano; è da crederſi, che a quietar i disturbi, che forse eran rinnovati fra gli Arcivescovi, e gli Abati, siasi cominciato a far un ascenso dall' Abadia all' Arcivescovado, acciò non opprimesse la potenza dell' uno la giurisdizione dell' altro impiego, a cui dovea pervenire, e da cui era salito.

Comunque ſia, resta fiſſo, che Cosmo fu il ſucceſſor di Luca, nè già di Bartolommeo, che precedè anche Luca, e conseguentemente, che l' apografo ſia ancor fatto, quando ſi vo-
glia

glia più dilatare, fin a 50. anni dopo l'autografo ma sempre dentro i limiti del XII. Secolo. Non si è poi controvertito da nessuno, nè si controverte, che il Monastero del Patire sia appunto quello di S. Maria di Odegitria, per cui fu spedita la Bolla. Il famoso antico Tempio di Costantinopoli edificato da Pulcheria, o come altri vogliono da Michele figlio di Teofilo sotto nome di Tempio degli Odegi, o con un epiteto di S. Maria Odegitria, ha fatto, che questa Chiesa eretta in Calabria, si chiamasse, come nel Diploma *νεόδογίτριαι* della nuova Odegitria, che oggi corrottamente si dice *la Madonna d' Itri*. Ma non convengono i dotti circa la vera etimologia, e le varie opinioni possono vedersi presso Codino *de orig. cost.* la più ricevuta è quella del Du-Cange in *const. Christ.* p. 88. che si chiamasse così, quasi *ductis via*: poichè gl' Imperatori nell' incamminarsi per le loro spedizioni, andavan prima in quel Tempio quasi a congedarsi, ed implorar l' assistenza della Vergine nel viaggio, ed è noto a tal proposito il Mercurio Enodio presso gli antichi dalla stessa etimologia, benchè con altra inflessione. Bonara p. 133. parlando di Burda, che dovea partir per Creta si dice, che prima andò nel Tempio degli Odegi: *τῆ θεομήτορι συνταξόμενον*. *Se matri Dei commendaturum*.

Qui nel Diploma si aggiugne un'altra distinzione: *νεόδογίτριαι τοῦ πατέρος* *la nuova Odegitria del Padre*: Crediamo ragionevolmente col Montfaucon, che essendo il Monastero fondato dal S. Padre Nilo, si dicesse sul principio *la nuova Odegitria del P. Nilo*, e poi per antonomasia, *del S. Padre*. In fatti l' Ughelli parlando della Cella del P. Nilo, dice „ *visitatur adhuc, & colitur Cella S. Patris Nili, quam Monachi sequentes Crypta S. Patris vocant per antonomasiam*. Quindi il medesimo Scrittore suppone esser nato il nome del Patire dato a detto Monastero; poichè dicendosi S. Maria *τοῦ πατρός*, o *πατέρος*, e ne' tempi bassi, secondo l' accento del *Patéros*, si è pian piano formato quello di *S. Maria del Patire*, che si è creduto più elegante il rappezzarlo in *patirium*, e in altre desinenze, che quasi han fatta dimenticare la prima etimologia.

Da tutto ciò dunque, che ho avuto l'onore di far presente a VS. posso ben giudicare, che il Diploma fu spedito dal Re Roggiero l'anno 1120. a favor del Monastero della *nuova Odegitria del Patire*, e del suo Egumeno, o sia Abate Luca; e che la copia presentata negli atti è quella medesima veduta da Montfaucon, legalizzata colla firma di sei persone rispettabili,

ciò di Cosma Arcivescovo, di Turufanio Pascasio Protopapa, di Tolofano Lucifero, di Roberto Arcia, di Basilio Cretente, di Senatore Maleno, e che è ancora di quel Secolo stesso.

Retta solo di riferire, che la detta pergamentina non è però oggi nello stato in cui fu veduta dal Montfaucon, poichè è più strapazzata, e v'è qualche lettera rosa, e mancante specialmente nelle sei sottoscrizioni suddette, che sono dalla parte di fuori, nelle quali i primi Monocondili esprimenti i nomi di quei che sottoscrivono sono chiarissimi, le altre lettere sono un poco corrose, ma siccome la formola della sottoscrizione è quasi in tutto la stessa, da quella, che si mantiene chiara, si viene in cognizione dell' altre.

Al di dentro all' incontro è più intero, a riserva di qualche mancanza nelle piegature, la quale dalle lettere, che sopravanzano si vede che non poteva essere altrimenti supplita, che nella maniera, in cui si ritrova nel Montfaucon.

La parte specialmente mi ha fatta istanza, che osservassi se sono intere, e chiare le parole sostanziali, su di cui cade la controversia, cioè *Lucam qui nuper Præfecturam hujus venerandi Monasterii a potentia nostra accepit*: e le altre verso la fine *quod prædictum S. Monasterium Regium sit, ac proprie nostrum*: ed avendo fatta tal' ispezione particolare, presente la parte stessa, ho ritrovato nel settimo verso del Diploma in caratteri chiari, e distinti *Κυρὸν Λουκᾶν τὸνδε νεωστὶ τὴν προσησθίαν δεξάμενον παρὰ τοῦ κράτους ἡμῶν ἐν ταύτῃ τῇ σιβασμίᾳ μονῆ*, „ Dominum Lucam, qui „ nuper Præfecturam accepit a potentia nostra in ipso venerabili Monasterio: e nel verso 34. *μονὴν βασιλικὴν, καὶ ἰδίως ἡμετέρων ἰδεστὶ Monasterium Regium & proprie, peculiariter private nostrum*, che è la forza dell' avverbio *ἰδίως*: scritto con tutta chiarezza, com' è per altro l' intero Diploma, a riserva di poche lettere nelle piegature, e di alcuni tratti di penna nelle sottoscrizioni di fuori, essendo la sottoscrizione di dentro ben chiara, e distinta. Questo è quanto mi occorre di riferire in esecuzione degli ordini di VS. al cui purgatissimo giudizio sottoponendolo, mi do l' onore di confermarmi con tutto l' ossequio.

Di VS.

Napoli 28. Novembre 1771.

*Sig. Confeg. Patrizi Consultore
della Curia del Cappellan Maggiore.*

*Devotiss. ed obligatiss. Serv. vero
Saverio Mattei.*

R I S O L U Z I O N E.

Questo parere da me formato si comunicò al Sig. D. Crescenzo Morelli pubblico Professore di Lingua Greca, uomo e per dottrina, e per costumi rispettabile, che con ebbe difficoltà di firmarlo, e di autorizzar così la mia sottoscrizione. Discusso poi dal Giudice D. Stefano Patrizj, allora Consultore della Curia del Cappellan Maggiore (ove s'attitò la causa) oggi degnissimo Caporuota del S. Consiglio, e della R. Camera di S. Chiara, fu cagione, che si decidesse a favore del Regio padronato.



Det-

Della facoltà de' Vescovi nell'unire i Beneficj a Seminarj, in occasione di esaminarsi nella R. Camera di S. Chiara l'unione della Badia di S. Angelo fatta al Seminario dal Vescovo di Tropea in esclusione della promessa di Roma in persona del Cardinal Pirelli.

J. M. J.

LA venerazione, che verso l'Apostolica Sede ha sempre conservato, e conserva il Vescovo di Tropea, non ha potuto trattenerlo di secondare le premurose istanze di tutto quel Pubblico, che vedendo già ridotto in misero stato il Seminario, chiese, che gli s'unisse la Badia di S. Angelo; e la gratitudine, che debbe anche quel Pubblico verso chi ha secondate le sue premure, non men che l'utile, ed il vantaggio del Seminario, giustamente lo muove a difender il Decreto d'unione fatto dal Vescovo, or che dal provvisto della Sede Apostolica si pretende d'annullare. La Maestà del Principe, ch'è il vindice de' Canoni, Protettore della vera Ecclesiastica disciplina, Promotore del maggior vantaggio de' suoi vassalli, ha con suo Real Dispaccio sospesa l'esecuzione alle Bolle dell'Eminentissimo Cardinale Pirelli. Il Consultore della Curia ha riferito, che l'unione del Vescovo ben regge, e che in ogni conto debba negarsi l'esecuzione alla provvista di Roma: il Cappellan Maggiore ebbe qualche difficoltà sul fatto, e n'espone in consulta a parte i suoi dubbj. La Real Camera di S. Chiara esaminando le due consulte dovrà oggi decidere, se debba sostenersi l'unione del Vescovo, o la provvista di Roma; e ci lusinghiamo, che favorirà la prima, se si degnerà d'attendere le poche riflessioni, che su i veridici fatti le umilieremo per parte del Seminario, dell'Università di Tropea.

II. Espose con suo ricorso al Re fin dall'anno 1766. D. Domenico Pelliccia Sindaco di Tropea, che ritrovavasi il Seminario con pochissima rendita non bastante a mantenere un pro-

proporzionato numero di piazze franche, e supplicò d'ordinarli al Vescovo, che valendosi dell'autorità datagli dal Concilio di Trento aggregasse al Seminario alcune Badie, e Benefizj, che ricusava egli di aggregare, come riservate, ed affette alla Sede Apostolica. Con Real Dispaccio s'ordinò al Vescovo, che con tutto il coraggio ajutato dalla disposizione de' Sagri Canonici, facesse relazione insieme col suo parere sull'esposto, che gli rimise. Riferì il Vescovo ch'egli avrebbe unita al Seminario la Badia di S. Angelo posseduta da Monsignor Dattilo, benchè si pretendesse esser concistoriale, ed addusse i motivi, che potevan sostenere tal unione.

III. Questa relazione si rimise alla Real Camera nell'aspettarsene l'esito, a' 20. di Agosto muore in Napoli Monsignor Dattilo possessore della Badia. Replica il Sindaco le sue istanze al Vescovo per l'unione, tantopiù, che l'Abate era morto fuori della Romana Curia, e in un mese, che in vigor dell'alternativa, era di sua libera collazione. Il Vescovo avendo fatto precedere le legittime pruove, il consenso del Capitolo, il consiglio degli ordinarij Deputati procedè a' 17. Settembre al Decreto della perpetua unione, e conseguentemente ne diede il possesso al Procuratore del Seminario. Questi umiliò al Re supplica, e implorò la Sovrana protezione per restar fermo: si rimise l'affare alla Real Camera. Intanto la Romana Camera ne provvede contemporaneamente l'Eminentissimo Cardinal Pirelli: si presentano le sue Bolle nella Curia del Cappellan Maggiore per eseguirsi: si fanno nuovi ricorsi dal Procuratore del Seminario, e vi si unirono gl'attestati pubblici, la copia del Decreto dell'unione regolarmente eseguita, coll'antecedente ben fondata relazione del Vescovo. Il Re a dirittura ordina alla Curia del Cappellan Maggiore, ch'egli accordava la sua Real protezione all'unione già legittimamente fatta a favor del Seminario, e che affatto non si eseguisca le Bolle del nuovo provvisto

IV. Il saggio, e dotto Ministro Consigliere Stefano Patrizj Consultor della Curia ubbidisce al Real Dispaccio, ed in seguito umilia una sua ben ragionata consulta, in cui dimostra esser giusti tali Reali Ordini; che avendo esaminata l'unione fatta dal Vescovo, ben regge, che dovrebbero a tal esempio animarsi tutti i Vescovi del Regno ad ajutar così i loro Seminarj, e protesta, che in niun conto avrebbe dato *exequatur* ad altre Bolle. Il Cappellan Maggiore non uniformandosi, con
sua

sua consulta a parte, fece presente al Re, che l'unione fu fatta dopo la morte del provvisto. Benchè dopo un decisivo Real Dispaccio non si fosse oggi in istato senza particolar Sovrano ordine di ritrattar l'affare, con tutto ciò non essendosi finora dato alcun esito dalla Real Camera alle due consulte, s'è pensato di rischiarir qualunque dubbio che insorger potesse, e di dimostrare, che ragionevoli sieno state le suppliche del Sindaco, legittimo il Decreto del Vescovo, pien di saviezza, e giustizia il Real Dispaccio, lodevole l'uniformazione del consultor della Curia; e per contrario non ben fondate le pretenzioni dell'Eminentissimo Pirelli, non sostenibile la provvista di Roma, e niente nocevole alla Causa il dubbio del Cappellan Maggiore.

V. Nell'intorbidarsi l'antica bella Disciplina de' primi secoli, in cui erano i Vescovi dispositori, e dispensatori de' Beneficj delle loro Diocesi (1) per le riserve, e novità, che introducevansi dalla Curia Romana, non mancarono i Vescovi di lamentarsene, ed opporsi, benchè non vi fosse argine bastante a frenare il torrente, che già tutto inondava (2). A sedar l'accese brighe, ad acchetare in parte i Vescovi malcontenti, pensò Martino V. d'introdurre la celebre divisione de' mesi, volendo, che le vacanze de' Beneficj, che seguivano ne' mesi di Marzo, Giugno, Settembre, e Dicembre restassero a libera collazione degl'ordinarj, e gli altri otto a disposizione della Sede Apostolica. Ai PP. del Concilio di Costanza non sembrò giusta una tal divisione, e perciò a' 5. del Mese di Maggio dell'anno stesso 1418. la ridussero ad eguaglianza, in guisa che sei mesi alternativamente fossero della Romana Dateria, e sei degli ordinarj Collatori. Ma il Pontefice non vi si uniformò: egli approvò del Concilio i soli Canoni che riguardavano i dommi, e non quelli, che riguardavano la disciplina, e così restò la gran lite nello stato primiero. Crebbero poi le contese, quando Martino V. medesimo con particolari concordati non negò l'alternativa del Concilio di Costanza a' Germani, e a' Francesi, poichè se ne risentirono gli altri Regni Cattolici, in maniera che finalmente il Concilio di Basilea nella sessione 23. stimò di vietare tutte le riserve introdotte, o in vigore dell'extravaganti o delle regole della Cancelleria, salve soltanto quelle espressamente racchiuse in corpore juris, e l'altre dello

Sta-

(1) *Can. omnes Basilica 10. c. 16.* (2) *Natal. ab Alese 5. 13. 14. c. 6. arf. 3.*

Stato Romano per il diretto, o utile dominio (1). Il turbolentissimo fine di questo Concilio cagionò una maggior confusione ne' Regni Cattolici. per tali riserve; diedero qualche riparo i varj concordati colla Sede Apostolica, come tra Leone X., e Francesco I. per la Francia, tra Niccolò V., e Federico III. per la Germania, e tra Adriano VI., e Carlo V. per le Spagne, e gli stessi Pontefici accordavano l'alternativa per privilegio a' particolari Vescovi, finchè Leone X. la stese a tutti, che la chiedevano, colla legge espressa della residenza in Dio-cesi:

VI. Non cessavano i Vescovi di lamentarsi alla continua introduzione di nuove riserve, affezioni, Comense, e grazie d'aspettativa, che da Pontefici in Pontefici vedeansi aumentare, e da tutti se ne attendea un riparo dal Concilio di Trento. Ma poichè s'erano questi affari riservati agli estremi periodi, e vi fu poi necessità di terminar il Concilio, nulla si determinò su tal importante riforma, e solamente nella Sess. 24. c. 19. de Reform. furono vietate le grazie di *aspettativa*, i *mandati de providendo*, e le *riserve mentali*, e fu accordata a' Vescovi la facoltà di unire a' Canonici di tenue prebende, alle Parrocchie povere, ed a' Seminari i Benefici ancorchè riservati, ed affecti, siccome de' Seminarj abbiamo nella sess. 23. c. 18. de reform. 55. *cum adolescentium aetas &c.* „ Nec non Beneficia aliquot „ simplicia cujuscumque qualitatis, & dignitatis fuerint . . . etiam ante vocationem, sine cultus divina, & illa obtinentium „ præjudicio huic Collegio applicabunt, & incorporabunt: quod „ locum habeat etiam si beneficia sint reservata vel affecta . . . „ sed omnino quacumque vacatione etiam si in Curia effectum „ suum sortientur, & quacumque constitutione non obstante.

VII. Questa amplissima disposizione conciliare ha dato giusta autorità al Vescovo di Tropea di procedere all' unione in

I

fa-

(1) *Ipsas tamen reservationes, tam generales, quam speciales de quibuscumque Ecclesiis, & Beneficiis, quibus tam per electionem, quam collationem, aut aliam dispositionem provideri solet, sive per extravagantes ad regimen, & executabiles, sive per regulas Cancellaria, aut alias Apostolicas constitutiones introductas hac Sancta Syno-*

cus abolet, statuens, ut de cætero nequaquam fiant reservationes; in corpore juris expresse clausis, & his qua in Terris Romana Ecclesia ratione directi, vel utilis domini, mediate, vel immediate subiectis fieri contingerint dumtaxat exceptis. Conc. Basl. apud Lab. T. XII. p. 356.

favor del Seminario senza veruna offesa della Sede Apostolica, verso la quale è stata, e sarà sempre costante la sua venerazione, e dà oggi ragionevol motivo al Seminario, ed all'Università d'impugnare l'esecuzione alle Bolle dell'Eminentiss. Pirelli, senza mancar di rispetto verso un sì meritevole Personaggio. Chi sostiene la validità delle lettere Apostoliche crede di poter persuadere alla Real Camera, che l'unione fatta al Seminario sia nulla per quattro ragioni. La prima perchè la facoltà conciliare non ha luogo per i Beneficj affissi di perpetua riserva: la seconda perchè molto meno ha luogo ne' Beneficj concistoriali, di qual natura si pretende esser la contrastata Badia: La terza perchè l'unione non fu fatta prima di vacare, ma dopo la vacanza, e finalmente la quarta, perchè il Pontefice avea prevenuto nel firmare la Grazia dell'Eminentiss. provvisto.

VIII. Non c'è punto ignoto, che la S. C. del Concilio con suo Decreto de' 22. Febbraio 1602. confermata da Clemente VIII. a 26. dello stesso Mes. dichiarò, che gli ordinarij non potessero più unire a' Seminarj i beneficj di riserva perpetua, e continua; ma quei solamente di riserva eventuale, e discontinua siccome fu ancora vietato a' Cardinali da Urbano VIII. Ciò però non ostante io non veggio di qual dichiarazione avessero avuto bisogno le troppo chiare parole del Concilio, „ quod „ locum habeat etiam si beneficia sint reservata & affecta . . . „ sed omni quacumque vacatione, etiam si in Curia effectum „ suum sortiantur, & quacumque constitutione non obstante: lo stabilimento della Congregazione non dichiara già, ma deroga del tutto la disposizione del Concilio, e ciò si fa in una materia tanto pregiudiziale a' Vescovi, senza intender di nuove le lor ragioni dopo una causa finita.

Noi non siamo in grado d'impugnare nel Sommo Pontefice la potestà di dispensare, o derogare alle leggi del Concilio, nè di esaminar la giustizia di tal nuova dichiarazione. Potrebbe altri dire che avendo le antiche riserve, ch'oggi si ritrovano comprese in *corpore juris*, eccitate tante brighe fra la Corte di Roma, e i Vescovi, che vedevansi spogliati dell'originario lor diritto di Collatori, per amor della pace, e della pubblica tranquillità, si divenne alla concordia dell'alternativa de' mesi, la quale di sua natura non è una grazia, che a' Vescovi si concede, è una solenne transazione, ed uno stretto contratto, siccome

67

la stessa Romana Ruota l'ha riconosciuta (1) onde ne segue, che contro la natura d'ogni transazione, e contro la buona fede, ed equità de' contratti la dateria si riserba interi i sei mesi, sulle vacanze de' quali non mai si acquista alcun dritto a' Vescovi, e poi colle posteriori riserve, ed affezioni metta mano su de' mesi vescovili introducendo l'ingiustissima disuguaglianza; ond' essa sia sempre in lucro, i Vescovi sempre in danno.

IX. Se scrivessimo per la causa pubblica de' Vescovi ci potremmo valere di questi, ed altri argomenti ad esaminar di qual peso sieno le riserve, le regole della Cancelleria, i concordati, che non ben si credono di poter essere irrevocabili, quando rivocabili, e temporanee sono le leggi, su di cui son caduti: ma noi scriviamo per la causa particolare, e sul particolar punto dell' unione al Seminario d' una Badia pretesa riservata. Il Concilio dà la facoltà d' unirvi anche le riservate; non v' ha regola di Cancelleria non concordato, in cui si moderi quest' ampia facoltà data a' Vescovi per beneficiare i Seminarj. V' è il solo Decreto della Congregazione confermato da Clemente VIII. siasi che avesse la Congregazione, potuto derogare al Concilio, non intesi i Vescovi in punto di loro interesse: egli è certo, che tal Decreto non ha avuto in Regno esecuzione. Il dritto d'interporvi il Regio exequatur sulle carte di Roma è stato sempre incontrastabile presso tutti i Sovrani Cattolici, e moltopiù in questo Regno. Sarebbe un giovanil talento di far pompa d' erudizione il fermarsi sopra un punto oggi non contrastato neppur dagli Ecclesiastici, e che forma la base della regalìa, i di cui misteri creduti arcani da' nostri avoli son noti a' dì nostri anche a' fanciulli. Or non credo mai, che s'abbia lo spirito di valersi d' un Decreto non accettato nel Regno contra un Vescovo sostenuto dall' autorità del Concilio, e contra un Vescovo d' una Chiesa Regia, ove concorre con più particolarità la Real protezione.

X. Che diremo se il Decreto della Congregazione sembrò gravosissimo agli stessi Romani Pontefici? Benedetto XIII. ne considerò l'irregolarità, e stimò di rivocarlo nella Bolla *credite nobis* che si legge nell' Appendice del Concilio Romano (2).

1 2

(1) *Decis. 499. n. 610. Bich. & Rigant. in reg. 9. §. 1. n. 2. alternativa non est gratia, sed contrahus inter Papam, & Episcopum.*

Que-

(2) *Ordinarii locorum Seminariorum unire, & applicare possint, & debeant beneficia simplicia cujuscunque dignitatis, & qualitatis fuerint*

Questa Bolla, che va col Concilio Romano non è accettata nel Regno: ma una delle due: o diamo luogo a Bolle non accettate, e questa è posteriore, e revoca quella di Clemente, e dobbiamo starci: o non diamo luogo a Bolle non accettate, e non dee tenerfi conto nè di questa nè dell'approvazione di Clemente; e dobbiamo stare al Concilio in questa parte accettato. L'unione è secondo il Concilio se attendiamo il Concilio: e secondo l'ultima Bolla se attendiamo le Bolle: la provvista di Roma, e contra le Bolle, e contra il Concilio, e si sostiene da un Decreto nato in secoli men felici, abrogato da più savj Pontefici in tempi più culti.

XI. Da quanto fin ora si è detto ben si comprenderà essere di niun valore la seconda opposizione che ci si fa d'esser la Badia di S. Angelo Concistoriale di sua natura, tanto maggiormente, che vi è memoria di essere stata di qualità conventuale, come soppresso Monastero di Basiliani eccettuata però dalla facoltà de' Vescovi, secondo le regole di Cancelleria. Il Concilio non eccettua le Badi Concistoriali; generalmente dà la facoltà a' Vescovi di unire tutti i beneficj quomodocumque riservati alla Sede Apostolica. Ma se vi fosse tal'eccezione non saremmo nel caso; ci fa sicuri la povertà: queste leggi sono per gli Beneficj pingui, ch'eccedono le rendite di dugento Fiorini: questi sono i riservati, questi i concistoriali: gli altri si sono disprezzati dagli stessi compilatori delle regole della Cancelleria: eccone le parole della regola. *Duo item reservavit . . . Beneficia . . . Monasteria valorem annuum ducentorum Florenorum autri communi estimatione excedentium nunt quomodocumque vacantia*: corrispondono dugento fiorini a scudi 350. di moneta Romana a 427. di moneta del nostro Regno. L'amitto più vantaggioso delle rendite della Badia non ha oggi avanzato i ducati dugentocinquanta: molto minore era ne' tempi scorsi, quando i prezzi del grano non eran sì vantaggiosi. A tempo di S. Gregorio, quando eravi il Monastero, ricorsero i Monaci dal Pontefice per qualche soccorso al loro mantenimento. Qual mistero ha dunque questa Badia di essere eccettuata?

XII. Egli

runt etiam juris patronatus Ecclesiastici, vel quomodocumque affecta, & dispositioni Sedis Apostolicae reservata . . . ipsa que unio statim ac beneficia quomodocumque vacaverint debitum atque integrum for-

tiantur effectum, fel. record. Clementis VIII. ac Urbani VIII., nec non aliorum Romanorum Pontificum predecessorum nostrorum constitutionibus vel Decretis in contrarium facientibus non obstantibus &c.

XII. Egli è vero, che la S. Congregazione Concistoriale con suo Decreto nel 1591. dichiarò che tali Badie ancorchè per lo minor valore non soglia conferire il Pontefice in Concistoro, non lascian però d'esser concistoriali (1). Ma se non bastasse a toglier la forza a tal opposizione il motivo di sopra considerato, che un tal decreto non abbia esecuzione nel Regno basterebbe una ragione di fatto, che dimostra non esser la nostra Badia di vera, e stretta natura concistoriale: imperciocchè se tale ella fusse, sarebbe stata, come di perpetua riserva nè cessa ella d'esser tale, avvegnachè per la morte del Papa fosse la Sede vacante. Poichè Innocenzo VIII., che fu assunto al Pontificato verso l'anno 1489. dichiarò, che tutte le Chiese, e Monasterj riservati vacando nel tempo della vacanza della S. Sede rimanessero affetti nè alcuno ne potesse disporre, e ne formò la Regola XI. della Cancelleria (2). Ma noi abbiamo in fatto, che il fu Monsignor Dattilo immediato Rettore ne fu in tempo dell'Apostolica Sede vacante provveduto da Monsignor Viglini Vescovo di Tropea. Dunque la nostra Badia non è di vera natura concistoriale; e se altra ragione a favore del Vescovo non vi fusse, basterebbe l'ultimo Stato a legittimare il suo Decreto d'unione. Io non niego, che Giovanni XXII. estese la riserva de' Beneficj vacanti in Curia per tutti i famigliari, *etiam mortuos extra Curiam* (3) che Benedetto XII. confermò lo stesso stabilimento (4), che poi passò nella prima regola della Cancelleria: che in esse regole poi si vogliono riservati i beneficj di tutti i famigliari, e sotto questo ampio vocabolo comprendono i Curiali quasi ognuno, non dico, che abbia trattato, o veduto il Sommo Pontefice, ma che abbia quasi mirato il Tevere, e respirate aure Latine. Ma sappiamo, che Giovanni XXII. è il Cardinal di Porto Giacomo d'ossa; sappiamo

mo

(1) Rigau. n. 15. in Regul. Canc. 2.

(2) Reg. Cancell. XI. Item declaravit omnium, & singularum Ecclesiarum Cathedralium, & Monasteriorum provisiones, quas praedicti Praedecessores sui ordinationi, & dispositioni eorum nec non omnia, & singula beneficia Ecclesiastica, qua dicti Praedecessores sui ordinationi, & dispositioni eorum reservaverant (qua quidem Ecclesiae Monasteria nec non reservata beneficia tempore obi-

tus eorundem praedecessorum vacabant) remansisse, & remanere per hujusmodi reservationem & decretam affecta, nullumque de illis praeter Romanam Pontificum ea vice se introumittere, vel disponere potuisse, sine posse quoquomodo accernens irritum.

(3) Extrav. ex debita de elect. inter Lon.

(4) Extrav. ad regimen.

mo ove tendevano le sue mire, e de' successori, che l'imitarono: sappiamo, che i più retti Pontefici ne conobbero l'abuso, e la soverchieria, e che finalmente Benedetto XIII. nella riferita Bolla, *credita nobis* restituendo a' Vescovi l'ampia facoltà data loro dal Concilio a favore de' Seminarij nell' eccettuare i Beneficj Concistoriali, spiega, che per tali assolutamente vuol, che s'intendano quei che si possedevano allora, e in appresso da soli Cardinali, Nunzj da veri, e propri familiari del Pontefice, e da Segretarij delle Congregazioni (1). Monsignor Datilo non fu Cardinale nè Apostolico Nunzio, nè vero Familiare del Pontefice, nè Segretario di Congregazione: egli ebbe fin ora questa Badia per provvista dell' ordinario Collatore; come una Badia di tal sorte possa dirsi concistoriale non può capirsi.

XIII. Nè giova l'opporre, che la nostra Badia essendo stata di natura regolare nella quale da molto tempo è mancata la Comunità, e Convento de' Monaci, si suole a' Cherici Regolari in titolo conferire, e sia perciò riservata di perpetua riserva compresa in *corpore juris* in vigore della Clementina in *plerisque* §. *de elect.* come sostiene il Riganti in *reg. 2. n. 46.* Poichè primieramente la facoltà conciliare data a' Vescovi in favor de' Seminarij comprende tutte le riserve senza veruna distinzione delle incluse in *corpore juris*, leggendosi nel Concilio *quacunque vacatione etiam si in Curia effectum suum sortiantur* (eppure la vacanza in Curia è la riserva più antica, e forse l'unica compresa in *corpore juris*) (2), & *quacunque constitutione non obstante.* E
per

(1) *Ceterum considerantes, Monasteria, Prioratus, & Beneficia concistorialia, nec non aliqua alia indispensabiliter necessaria esse pro congrua sustentatione S. R. E. Cardinalium, & Monasteriorum Romano Pontifici, & Sedi Apostolice actualiter inservientium volumus, & declaramus quod Abbatia, Prioratus, & Monasteria concistorialia, seu Beneficia, quovis modo Apostolica auctoritate commendata, & ad praesens obtenta, & in futurum obtinenda per antedictos S. R. E. Cardinales, seu veros, & proprios Papae Familiares, Nuncios Aposto-*

licos, & Pralatos Congregationum, quibus iidem S. R. E. Cardinales interessent, Segretarios dumtaxat memoratis Seminariis uniri, & applicari nunquam possint.

(2) Ricovosce sal riserva l'origine da Clemente IV. verso l'anno 1268. nella decretale c. 2. *de praben.* in VI. ove dice, che per antico solito il Pontefice solea provvedere i Beneficj vacati in Curia. Nelle Decretali però di Gregorio IX. non vi è vestigio di questo antico solito, e non si farebbero trascurati i monumenti in materia sì interessante, se vi fossero stati Gregorio X. c. *Statutum de praben.*

per secondo la Clementina nulla fa al caso, avendo Clemente V. solamente riservate le Chiese destitute di sudditi, sotto le quali è tanto lontano, che egli avesse voluto comprendere tali Chiese Conventuali, che anzi espressamente soggiunse. *Circa provisionem quarumlibet aliarum, facultatem Superiorum nec coartare intendimus, nec ultra juris communis limites ampliare.*

Ma a togliere qualunque dubbio inseriremo qui la particola del registro della Dataria per Monsignor Dattilo, che carico d' altri beneficj, ebbe bisogno della solita dispensa: „ Magister „ Xaverius Dattilo in utraque signatura Referendarius de simplicibus Abbatia nuncupata S. Michaelis Archangeli in pertinentiis „ Ruris Gasponis Tropientis Diœcesis non reservato, neque effecto per obitum Caroli Beura, extra Romanam Curiam de „ Martio vacante ordinaria auctoritate provisus, quia tempore „ provisionis obtinebat Monasterium Abbatiam nuncupatam Ordinis S. Benedicti tractatæ ad florendos PP. in Commendam, „ ac Canonicatum S. Mariæ in via lata, idio obtinuit novam „ provisionem „. Non era dunque questa una Badia riservata non affitta, non concistoriale: se tale si fosse resta poi, perchè avuta dal Referendario Monsignor Dattilo, farebbe questa una riserva eventuale: ma il Referendario non s' eccetua da Benedetto XIII., ma solo dopo i Cardinali, e Nunzi i Segretari delle Congregazioni de' Cardinali. E questa Bolla forma l' ultimo Stato, se vogliamo attenerci alle Bolle, e agli stabilimenti dopo il Concilio di Trento, altrimenti dovremo assolutamente acchetarci alla disposizione del Concilio, e in ogni maniera la ragione è a nostro favore.

XIV. La terza opposizione farebbe per gli Romani Curiali di maggior peso come appoggiata sulle massime autorizzate dallo stile, e dall' uso, cioè, che debbano tali unioni farsi prima della vacanza: ma in verità a me sembra men ragionevole delle prime. Il Concilio di Trento non solo non prescrive a' Vescovi di fare tali unioni prima della vacanza, ma apertamente ci dà a capire, che debbano farsi a suo tempo dopo seguita la vacanza „ *Nec non beneficia cujuscumque qualitatis fuerint „ etiam ante vacationem: non dice solum ante vacationem, dice „ etiam*

ben. in VI. e Bonifacio VIII. cup. presen. 54. de preb. in V. che l' ampliarono, non poterono giustificare tal solito, e lo chiamano Statutum Clementis. Mi par che vi sia man-

cata la buona fede nell' asserzion di Clemente, e dover pensarsi, ut inter bonos bene agiat. E pure questa è la riserva più speciosa, che sarà d. le altre?

„ etiam ante vacationem „ suppone dunque che tali unioni si facciano a suo tempo, e per un maggior privilegio aggiugne che si possano anche fare prima della vacanza. E' una ampliazione questa, non è una restrizione di facoltà. Coi posteriori decreti si è preteso di costringere i Vescovi ad eseguire a forza quel ch' era in loro libertà, ordinando loro di far tali unioni prima della vacanza: ma di questi decreti abbiám veduto, che non possa farfene conto nel Regno come non mai esecutoriati (1) nè il fine di tali Pontificie disposizioni si verifica in questo caso. Ebbero queste l'origine dal vederfi, che qualche Vescovo, che mal soffriva le tante restrizioni fatte all'ordinaria Vescovil Giurisdizione dalla Corte di Roma chetamente se ne vendicava coll' aspettar le vacanze de' Beneficj, e se questi cadevano nel suo mese, liberamente gli provvedeva, se poi cadevano ne' mesi riservati a Roma, egli fingeva indigenze ne' Canonicati, nelle Parrocchie, ne' Seminarj, e gli aggregava in virtù della disposizione del Concilio, Con tali aggregazioni poco giovava a Roma la riserva de' mesi: Si pensò d'ordinare a' Vescovi di far le unioni solamente ante vacationem, perchè stando i Vescovi sulla speranza, che il Beneficio potesse vacare in lor mese, non si farebbero così facilmente spogliati della libertà di poter gratificare i soggetti meritevoli della loro Chiesa con far tali aggregazioni, se non nel caso di vero bisogno. Questa pretesa frode de' Vescovi non può verificarsi nel caso nostro: Mon-
signor

(2) Nella Bolla credita nobis di Benedetto XIII. si dice, che tali unioni debbano farsi ante vacationem: di questa Bolla ce ne siamo spesso serviti in questa Scrittura, non già che dovesse aver vigore nel Regno, quando non vi fu Regio exequatur; ma per maggiormente abbatte le ragioni della parte avversa colle stesse sue armi. Del resto questa particolarità in tal Bolla è detta quasi di passaggio, non v'è decreto irritante: deroga bensì alla restrizione di Clemente: riduce la facoltà de' Vescovi agli ampj termini del Concilio di Trento, e perciò dee piuttosto interpretarsi a favor della libertà Vescovile. Anche il Gagliardi nel tratta-

to de benef. c. 4. n. 15. che non è il più contrario Scrittore ai Curiali Romani con savièzza l'intese così.
„ Benedicti XIII. constitutio ei dicitur
„ nil aperte desinit de unionibus,
„ que fierent post vacationem refer-
„ vatorum, utrum irrita, seu irri-
„ tande forent, an tolerande, sed
„ jubet solummodo ut fiant ante va-
„ cationem uniones sine decreto ir-
„ ritante alias post vacationem fu-
„ turas. Has enim ipse abrogatis
„ Clementis, & Urbani VIII. alio-
„ rumque Prædecessorum Decretis vi-
„ detur secundum jus Tridentinum,
„ quod ea in re generatim innova-
„ vit, judicandas dimisisse.

signor Dattilo morì in Napoli nel mese d'Agosto, che in vigor dell'alternativa era di collazione del Vescovo, ed il Vescovo potendo allora liberamente disporre in favor di chiunque, ne dispose in favor del Seminario: qual pregiudizio qui si è fatto per tal capo alla Corte Romana?

XV. Si pretende essersene almen fatto per altro capo, cioè, che la Sede Apostolica avea prevenuto nel provvedere anticipatamente l'Eminentiss. Cardinal Pirelli della Badia come costa dalla data delle sue Bolle, e che per l'incontrastabil diritto di prevenzione debba sostenersi la provvista di Roma: Questa è l'ultima opposizione, ma forse di minor peso dell'altre. Noi non vogliamo entrar nell'esame di questo diritto, che si pretende incluso anche in corpore juris per la costituzione di Bonifacio VIII. C. 11. cap. 5. de concess. præben. in VI. Qu allora questo diritto *potentia utentium, impotentia adversariorum* introdotto in quei secoli nella Chiesa potesse sostenersi con giuste ragioni, farebbe da rifletter fin dove estender si possa, poichè i Vescovi specialmente non lontani dalle cui Diocesi, le notizie in breve viaggio passar potessero a Roma dovrebbero provvedere i Beneficj mentre ancora è insepolto il cadavere del morto beneficiato per evitar le prevenzioni. Dello zelo di Bonifacio in promuovere i vantaggi della sua Corte, ne siamo appien persuasi. La Storia ci dà bei monumenti, che il nostro rispetto per la dignità in cui egli fu, e impedisce di rinnovare: Ma scusiamo un poco, e lui, e gli Antecessori: queste prevenzioni facevansi quando i Vescovi eran Padroni di tutto, e disponevano liberamente nelle lor Diocesi d'ogni beneficio: Le prevenzioni furono fra le prime armi, che servirono alla Corte di Roma per far conquiste sulla debellata poi giurisdizione Vescovile. E gli ordinarij in veder, che Roma gli avea prevenuti, si lagnavano, ma per quella volta il rispetto gli tratteneva a non gustare quel che avea fatto la Corte di Roma, che già cominciava a debbender l'impero. Ma niente sono scusabili coloro, che oggi vogliono di nuovo metterci in campo queste prevenzioni sul misero avanzo delle Provviste lasciate ai Vescovi in sei mesi *Per illam quippe mensum divisionem, come saggiamente ribette il Van. Espen. 62. fol. 23. n. 25. tacite quodammodo Pontificæ Ordinariis addixisse videtur, quod jus conferendi his in mensibus liberum prorsus ipsis maneret.*

E finalmente oltre all'ampia facoltà del Concilio, il quale non eccettua prevenzioni, nè riserve in qualunque maniera,

K

come

74
come si è veduto di sopra vi è un insuperabil ragione, che proviene dal fatto, la quale se la prevenzione aver potesse alcun luogo, dimostrerebbe che tal provvista non può dirsi vera prevenzione.

XVI. S'è fin da principio fatto presente, che il Sindaco di Tropea ricorse al Re il 1766. per intarcarsi al Vescovo di far tal unione: Il Vescovo incaricato rappresenta al Sovrano, che era già pronto a farla qualora accordasse la sua Real Protezione. Non eseguì tal unione allora, perchè aspettava l'approvazione del Principe a cui aveva umiliata la sua rappresentanza. Questo rispetto del Vescovo verso la Maestà del Regnante non dee retrocedersi in danno del Vescovo stesso, e del Seminario: poichè la mora *facto Principis*, non può recar pregiudizio a chiunque. Oltre a ciò basterebbe dire, che con tal relazione avanzata al Re si era già cominciato quest' affare dell' unione, e non poteasi dire *res integra* in tempo della prevenzione della Dataria, e perciò non può avere il minimo effetto; Eccone a proposito l'autorità del Van-Espen §. 2. c. 23. n. 240
» Præventio demum locum habet, si provisorio Pontificia facta
» fuerit rebus integris hoc est nondum a Collatore ordinario
» incepto negotio Collationis. Si enim Canonice institutionis
» finem, vel levissime attingerit, quamvis ad exitum non pro-
» duxerit tamen rebus integris non amplius extantibus collatio-
» ne Pontificæ locus non dabitur. Res autem non censetur
» integra, quando quoquo modo negotium inchoatum est, non
» tantum peractum aliquem essentialem, sed etiam solum præ-
» paratorium. Non è dunque questa una Badia concistoriale
non riservata, non affetta, non vi fu prevenzione: fu ben ag-
gregata al Seminario a tenor del Concilio dall'ordinario Colla-
tore. Come intanto vuol sostenersi la provvista di Roma? Come
si vuol caricare d'un irregolar passo il Vescovo di Tropea quan-
do egli s'è uniformato alla disposizione conciliare di Clemente VIII.
riserva a se tutti i Beneficj, che gli Ordinari avessero conferi-
to, contro le disposizioni del Concilio di Trento, ed abbiano
inserita tal riserva nella prima regola della Cancelleria: *Item
reservabit omnia beneficia de quibus per ordinarios contra ejusdem
Concilii formam dispositum fuerit.* Ma come debbon mai regularsi
i poveri Vescovi nelle provviste? se provveggon contro alla
disposizione del Concilio si riservano i Beneficj, perchè *contra
Concilii formam*. Se il Vescovo di Tropea provvede secondo la
disposizione del Concilio, si riserva perchè *contra* esser secondo
la

la Bolla, e non secondo il Concilio. Dunque tutto è riserva! nulla resta a' Vescovi in avvenire! che direm noi in questo caso? Quel che dissero i PP. radunati da Paolo III. per notar gli abusi da riformarsi nel prossimo general Concilio. A rivolti al Pontefice stesso (1) *Sanctitas tua probe novit principium omnium malorum inde fuisse, quod nonnulli Pontifices tui Prædecessores coarceperunt sibi magistros, qui docerent Pontificem esse Dominum Beneficiorum omnium: Ex hoc fonte irrupere in Ecclesiam Dei tot abusus, & tot gravissimi morbi, quibus nunc conspicimus eam ad disperationem fere salutis laborasse.*

La Real Camera approvò la Consulta del Conf. D. Stefano Patrizj: il Re vi si uniformò, e la Badia restò incorporata al Seminario,

... A ...



... (1) ...

... DAL ...

(1) In antiq. Concil. Coll. Græc.

(1) ...
(2) ...

DELLA DISCIPLINA ANTICA, E MODERNA INTORNO ALLE DECIME

In occasione di difendersi l'esazione delle Decime contrastate al
Capitolo d'Acerno dall'Università nel S. R. C.

J. M. J.

LA resistenza, e le opposizioni, che si fecero al Capitolo di Acerno nel 1768. per l'esazione delle decime da quei Cittadini, che non sapendo il perchè, andavano applaudendo alle novità, che voleano introdurre i governanti, per profittare tra il disordine di un dispendioso litigio, lo costrinsero a chiederne nel S. C. la manutenzione in virtù del convenuto tra il Capitolo, e l'Università, dal 1504. col non interrotto possesso di quasi tre secoli (1) fin oggi pienamente osservato.

S'oppose a queste giuste dimande l'Università, e afferendo molte cose lontane dal vero pretese di non esser tenuti i suoi Cittadini alla contribuzione delle decime (2). Un termine ordinario sulle vicendevoli pretese, confermato ancora dal S. C. fu la prima determinazione del degnissimo Sig. Consigliere Commissario D. Gio. Pallante (3) lasciandosi per altro ferma frattanto la piena osservanza alla solita esazione (4).

II. Già finalmente si è compilato il giudizio; ed a por fine al litigio, non s'attende, che la suprema decisione del S. C. a cui fa d'uopo, che sia presente per fatto, come anticamente la Città di Acerno aveva tre Chiese Parrocchiali, l'una sotto il titolo di S. Maria degli Angioli, sotto quello di S. Marco la seconda, e la terza di S. Matteo, Tre n'erano allora i Parochi; ma costoro per mancanza di rendite fisse, e per la scarsità delle avventizie accadeva, che poco o nulla cu-
rando

(1) Fol. 2.

(3) Fol. 12. & 13.

(2) Fol. 6.

(4) Fol. 3.

rando un tale officio abbandonavano la cura delle Parrocchie divenute cadenti, ed inservibili, e non trovandosi in un luogo così disagiato, com'è Acerno, chi senza emolumento volesse caricarsi della grave cura Parrocchiale, si vedeano morire i Cittadini senza l'amministrazione de' Sacramenti, e senza l'assistenza dovuta negli ultimi istanti a chi finisce di vivere.

Scossa l'Università dallo stato infelice, nel quale si trovavano i suoi Cittadini circa la cura delle Anime, col consenso del Contestabile Colonna allora Barone di Acerno, dopo un serio parlamento stabilì di ricorrere al Vescovo Monsignor Bonito, affinché avesse al Capitolo incorporata la cura delle anime rimasta inefercitata, e derelitta per mancanza di giusto sostentamento, offrendosi pronto ciascun Padre di Famiglia a pagare ogni anno al Capitolo, come Paroco, mezzo tomolo di grano, ogni figlio ammogliato, che convivesse col padre un quarto, ed un quarto similmente chi non convivesse col Padre, ancorchè senza moglie.

III. Condescese il Vescovo alle dimande della Città, ed il Capitolo pietoso alla disgrazia de' suoi concittadini si contentò d'addossarsi il difficil peso, obbligandosi generosamente agli arredi sacri, e a quanto ci sarebbe bisognato per le Parrocchie. Si stese il contratto in un istrumento, e fu questo sigillato da una lunga bolla del Vescovo *fol.*

Affinse il Capitolo la cura, e non ostante le fatiche cresciute d'anno in anno per le Famiglie divenute più numerose, ha foggiauto, e foggia con un compenso sproporzionato al grave peso. Oggi dopo 267. anni di possesso vuole l'Università, che non sieno tenuti i suoi Cittadini alle decime, da qual peso credono esser liberati in forza del Real dispaccio de' 20. Agosto 1758. per l'Università di S. Elia, di cui ne cercano l'osservanza. Per l'onore della verità, per la buona condotta della causa, per l'intelligenza di una sapientissima Real determinazione da alcuni non letta, da altri letta, e non intesa, da altri interpretata secondo le false idee, di cui han piena la mente, ci sia lecito di esaminar la cosa da' suoi principj, e veder qual sia stata l'antica, e qual sia la presente disciplina su questo punto, e se abbia bisogno, o di conferma, o di abolizione.

CAP.

Varia disciplina intorno alle decime nell' antica, e nella nuova Chiesa, e stato presente dopo il Real dispaccio

IV. **N**on credeva, che la fama de' nomi di Spencero, di Seldeno, di Clerico fosse giunta anche in Acerno, e che potessero i Riformatori della Repubblica Acernesè opporci la grande autorità di quei dotti critici, i quali han cercato eruditamente di dimostrarci, che le decime non eran presso gli Ebrei un diritto nel Sacerdozio nella prima istituzione, ma un dritto Regio proprio di tutti i Re d' Oriente, che Dio, come Sovrano, esigeva da quel popolo, allorchè era il governo Teocratico, e che poi assegnò a' Sacerdoti, e a' Leviti per alimenti. Quali conseguenze da questo mal inteso sistema si debbono trarre, il vedremo appresso: per ora non possiam negare, che quando furono a' Leviti assegnate queste decime, vi si aggiunse il patto di nulla possedere tra gl' Israeliti: *Dixit Dominus ad Aaron: in terra eorum nihil possidebitis, nec habebitis partem inter eos: ego pars, & hereditas tua in medio filiorum Israel. Filiis Levi dedi omnes decimas Israelis in possessionem pro ministerio, quo serviunt mihi in tabernaculo foederis. Nihil aliud possidebunt, decimarum oblatione contenti. Numer. c. i. e. 6.* Quindi francamente deducono i contrarij, che possedendo oggi gli Ecclesiastici, ed allontanandosi dallo stato Levitico, non si debbon le decime con quel patto assegnate.

V. Ma costoro, che si fermano al primo foglio, han letto mai il c. 35. del libro stesso de' Numeri? Ivi si dice: *Præcipe filiis Israel, ut dent Levitis de possessionibus suis arbes ad habitandum, & suburbana eorum per circuitum, ut ipsi in oppidis maneant, & suburbana sint pecoribus, & jumentis, e poco appresso si specificano queste città, e si numerano quadraginta octo cum suburbanis suis.* Nel c. 1. de' Numeri si fa la numerazione del popolo, e si dice, che gl' Israeliti atti alla guerra eran seicento trentacinquemila, e cinquanta, eccettuati i Leviti *qui non sunt numerati cum eis.* Furon poi numerati i Leviti da due anni in su, e giunfero a ventidue mila: distribuiti a quarantotto città, per ogni cinquemila cinquecento, compresi anche i bambini, erano assegnate dodici città col circonvicino contado, *cum suburbanis pro pecoribus, & jumentis.* Dunque non eran sì mendichi, come

come si crede. Che diremo di Geremia, ch'era *de Sacerdotibus qui fuerunt in Anathot*? Egli, che dovea esser solo contento *decimarum oblatione, & nihil possidere*, comprò un fondo da Anamaele suo cugino: *Et emi agrum (c. 32.) ab Anumael filio patru mei, qui est in Anathot, & appendi ei argentum septem stateras, & decem argenteos. Et scripsi in libro, & signavi, & adhibui testes, & appendi argentum in statera. Et accepi librum possessionis signatum, stipulationes, & ratham, & signa fortissecus.* Questa disciplina la ritroveremo fin negli ultimi tempi: poichè *Joseph, qui cognominatus est Barnabas Levita Cyprius genere cum haberet agrum, vendidit eum, & obtulit pretium, & posuit ante pedes Apostolorum*, come si legge negli atti degli Apostoli *c. IV. v. 36. 37.*

VI. A conciliare queste sacre antinomie di cui non si dan carico gli eruditi alla moda, che contentandosi della lettura di libercoli superficiali non ricorrono a' fonti, bisogna dire, che Iddio non volle assegnar porzione certa in particolare a' Leviti nella terra promessa, ma la divise alle altre undici Tribù: per mantenimento di esso disse, che resterebbe quella parte, che competeva a lui, come sommo imperante, *ego pars, & hereditas tua in medio filiorum Israel.* Queste parole non si sono ben intese dagl' interpreti; poichè han creduto, che Dio abbia voluto dire, che i Leviti nulla dovessero avere su questa terra, ma solo dovessero fissare le mire in Dio, come appunto la Chiesa l'intende; che nell'ordinazion de' Chierici fa questa protesta con sì fatte parole in tal senso, *Dominus pars hereditatis tuae*, e da ciò dipende l'etimologia della voce *clericus*. Tanto è vero, che veggendo poi, che questa proposizione così sublime, e spirituale non si verificava pienamente per i Leviti che ciò non ostante possedevano, per salvar la verità di questo precetto, li han creduto piuttosto una profezia, ch' ebbe il suo pieno adempimento nel Sacerdozio della nuova legge, di cui era l'antico una debil figura. *In his, quae mihi impenditis obsequis, omnia comoda nansiscimini, quae vobis in hereditate ditissima:* così spiega il Calmet quell' *ego hereditas tua*, come fosse una maniera di dire, *io voglio per voi più di una eredità*, soggiungendo: *Prossimorum hujusmodi fides potissimum implenda expectabatur in Sacerdotibus novae legis, quorum futurus erat mentis oculus purior, & cor cupiditate magis vacuum, quippe qui sublimius, & sanctius gerunt ministerium, quam veteris legis Sacerdotes.* Noi non neghiamo, che questo sia il senso spirituale delle divine paro-

parole, e che specialmente al Sacerdozio della nuova legge debba adattarsi così: ma non è questo il senso letterale, in cui furon dette a' Leviti, e mi maraviglio, che tanti Scrittori, che han difese le parti del Clero circa gli acquisti temporali, non si sono accorti dell'inganno nel confonder l'un senso coll'altro. Fin dal tempo di Viclelfo si opponeva agli Ecclesiastici questo luogo, e Cornelio a Lapide ne' suoi comentì al citato *cap. de' Numeri*, ha creduto di scioglièr ogni dubbio con dire, che questa era una legge ceremoniale, e si è già abolita: *inepte Vicleph hinc probare nisus est, quod non liceat jam Clericis habere possessiones: hæc lex ceremonialis est, & jam abolita*. Dunque vi era questa legge di nulla possedere pe' Leviti: solo è ceremoniale, e fu abolita, e non obbliga: ma chi l'abolì? Gesù Cristo fondator della nuova legge non solo non l'abolì, ma la restrinse con termini più enfatici, *nolite possidere aurum, neque argentum, neque zonam, neque peram, &c.* inculcava spesso agli Apostoli: e poi quanto è graziosa la riflessione del buon interprete! il non possedere, per gli Ecclesiastici è legge ceremoniale abolita: l'esiger le decime è precetto morale, che obbliga sempre.

VII. Ma di questo se ne parlerà appresso: per ora, o morale, o ceremoniale, ci era questa legge per gli Leviti di nulla possedere: e se ci era, come lo stesso a Lapide soggiunge, *rursum Levita præter urbes, & suburbana habebant decimam partem frugum terræ, cum ipsi vix essent sexagesima pars populi?* I contrarj agli Ecclesiastici adducono la legge *nihil possidebitis decimarum oblatione contenti:* gli Ecclesiastici adducon gli esempj nella stessa promulgazion della legge, donde costa, che avean greggi, armenti, ville, giardini, e città. Ma come possan conciliarli gli esempj colla legge non han trovata maniera. Tutto è facile, quando si voglion prendere, come si dee, nel loro natural senso le parole dette da Dio a' Leviti: *Ego ero pars, & hæreditas vestra in medio filiorum Israel:* cioè altro non vuol dire, se non che *la porzion, che tocca a me nell'eredità de' figli d'Israele, sarà tutta vostra.* Eran dodici le Tribù d'Israele, inclusa quella di Levi: dovea l'eredità dividersi in dodici parti: ma perchè dovevan essere ancora le rendite fiscali per lo Sommo Imperante, come il governo era Teocratico, eran di Dio tutte le regalie, e qualora si contentasse il Sommo Imperante d'una porzione eguale, dovean farsi tredici parti: queste regalie Dio le cedè alla Tribù di Levi coll'obbligo di non posseder

der nulla, cioè di non prender l'altra parte, ma di restare la divisione in sole dodici parti. Questa è l'istituzione generale: passa poi quasi a fare un inventario di questa porzione ereditaria, che spettava al Principe, e si cedeva a' Sacerdoti, e Leviti.

VIII. La rendita più speciosa era il dritto delle decime: questa l'assegna colle solite clausole, che *contenti nihil possideant*. Ma questo *nihil* ha relazione alle undici altre porzioni ereditarie, da dividersi per le undici Tribù; ma se oltre le decime, nella duodecima porzione spettante al Principe ci era altra cosa, non n'erano eredi i Leviti? Non se ne può dubitare. Ecco dunque sciolta ogni difficoltà: nella porzion sua, Dio si riservò le ville: saran de' Leviti: greggi, ed armenti: faranno ancora de' Leviti, i quali *nihil possidebunt inter fratres*, perchè non succedono all'eredità, che si divide fra le sole undici Tribù, ma succedono alla porzione riserbata a Dio come Principe, che quasi fu un erede fiduciario della Tribù di Levi.

Dal fatto di Geremia, e Barnaba si ricava, che a' Leviti non era vietato il far acquisto in particolare per via di qualunque contratto, poichè la Comunità, direm così, non avea parte nell'eredità, e dovea esser contenta della porzione cedutale dal Signore, ma poteva ciascuno individuo fare acquisto: onde anche fra noi colla legge, che chiamiamo di ammortizzazione, non si è dalla Real Clemenza vietato a' particolari individui Ecclesiastici da acquistare.

Possedevan dunque i Leviti, ed esigevan le decime: ma quali eran mai queste decime? eran forse di un mezzo tumolo di grano della peggior qualità, che danno a' lor Parpochi i cittadini di Acerno? non eran tali: eran decime, vere decime, porzioni di tutte le rendite delle altre Tribù, & *erant optima, & electa, non reservantes pingua, & egregia vobis, ne moriamini* (1). Ed oltre a queste decime esse annuali, dovea ciascun Israelita separar dalle sue rendite un'altra decima, che dovea spenderla nel viaggio al Tempio di Gerusalemme, e in certe tavole, che erano obbligate di fare coll'invito de' Leviti, come s'ordina nel *Deuter. 14. 22. Epulabis tu, & domus tua, sed cave, ne derelinquas Levitam*. Che diremo di un'altra specie di decima di tutti i frutti degli alberi novelli (2) da' quali ciò, che

(1) *Numer. 18. 22.*

(2) *Quando ingressi fueritis terram, & plantaveritis in ea ligna*

pomifera, auferetis praputia eorum: poma, que germinant; immunda erant vobis, nec edetis ex eis; quar-

che si raccoglieva il quarto anno, dovea portarsi al tempio senza provarne. E se annoveriamo le vigne, non era piccolo questo ritratto di rendite da tutta la Palestina. (1)

IX. Da quanto abbiam detto finora non si deduca la conseguenza, che gli Ecclesiastici debbano esser riechi, ed ingojar tutto il patrimonio de' laici. Noi non siamo sotto il giogo dell' antica legge, e la nostra religione è tutta spirituale. Gesù Cristo fondator della nuova Chiesa non si riservò vittime, oblazioni, olocausti, decime, ma solo ha cercato da' suoi fedeli amore, ed immolazione degli affetti ribelli, e conseguentemente a' suoi Sacerdoti non potea assegnar decime, nè oblazioni, quando egli non ne avea. Povero ci visse, e poveri volle i suoi discepoli, a' quali se si dicono le parole, come in bocca di Gesù

Cri-

to autem anno omnis fructus eorum sanctificabitur laudabilis Domino. Quinto autem anno comedetis fructus congregantes pama, que profanavit. Levit. 119.

(1) Non v'ha dubbio, ch' eran comprese le vigne: è notabile il luogo del *Deuteron. c. 20.* ove fra le altre scuse, che poteano allegarsi da chi non voleva andar alla guerra, una era il non aver profanata la vigna: *Quis est homo, qui plantavit vineam, & nec dum fecit eam esse communem?* (nel testo & non profanavit eam?) vadat, & revertetur in domum suam, ne forte moriatur in bello, & alius homo ejus fungatur officio. L'eruditissimo Mazzocchi, di cui ne piangiamo l'irreparabil perdita in questi giorni, osserva (*de Dedic. sub uscia p. 196*) che siccome i Greci, e i Latini in senso di cominciare una cosa nuova si servivano della voce *dedicare*, e *consacrare*, così per contrario gli Ebrei dicean *profanare* nel senso stesso. Ma nella nota 204. *ead. pag.* pensa, che tal frase abbia origine dalla mala traduzione del verbo *חבילל* *Chibillel*, il quale siccome spesso significa *profanare*, così ancora specialmente in *bibbil* denota *incomin-*

ciare, e che i traduttori delle molte significazioni, che avea quel verbo stelsero quella, ch'era al luogo importuna, dandoci *profanare vineam per inchoare*. Con pace di un uomo sì dotto, il verbo *חבילל* *Chibillel*, siccome nel suo vero significato è *profanavit*, concedendolo l'istesso Mazzocchi, così in nessun altro luogo è egualmente ben tradotto in tal modo, che ove si parla del cominciare a mangiare i frutti degli alberi, e delle vigne. Notisi l'espression del Levitico: *quarto anno omnis fructus sanctificabitur*: dunque molto a proposito può dirsi, *quinto anno profanabitur*, giusta la proprietà dell'Ebraico linguaggio. Anche è noto a' buoni Giureconsulti, che il *profanare* altro non è, che il *convertere ad usum hominum*, e il far, che sia in comune, e in commercio una cosa sacra: onde S. Girolamo eruditamente tradusse, *plantavit vineam, & nec dum fecit eam esse communem*. La vigna ne' primi tre anni era immonda: nel quarto era sacra, e i frutti non erano in commercio, perchè andavano in mani morte: nel quinto si *profanava*, cioè non era più tra le cose sacre, e poteansi i frutti vendere, e mangiare.

Cristo, *ego pars, & hereditas vestra*, non possono avere, che una verificaione nel suo regno celeste, mentre qui nulla possedeva, *nec habebat ubi reclinaret caput*. Ma inconsideratamente gli avversarj degli Ecclesiastici, più inconsideratamente gli Ecclesiastici stessi ci adducono l'esempio de' Leviti, e gli uni, e gli altri in propria difesa. Poco accorti i primi, che credono essere stati poveri i Leviti, quando eran ricchi: poco esatti i secondi, che veggendo i Leviti ricchi, credono, che il Sacerdozio della nuova Chiesa, che supera di gran lunga l'antico, quanto l'ombra la luce, in dignità, e in potestà spirituale, l'abbia anche a superar di ricchezze.

Poveri dunque volle Gesù Cristo i suoi discepoli, e non addetti alle cose temporali, ma volle, che si morissero di fame, e di disagio? No: anzi provvide bene a' necessarj alimenti. Egli ordinò a' suoi Apostoli di predicare, e di andar nelle case de' fedeli, ivi trattenerli, e mangiare, che l'operario è degno di mercede; così eseguirono gli Apostoli: e S. Paolo credea giusto diritto di dover *raccogliere cose corporali da coloro, che ricevevan da lui le cose spirituali*. Ora il mangiar ciascuno Ecclesiastico in casa del laico, credo, che sia una decima giornaliera non men utile dell'antica. Quindi si cominciò a cambiar disciplina, ma si cambiò per vantaggio de' laici, non degli Ecclesiastici, che forse si sarebbero contentati del primo stato. Distinguiamo dunque la disciplina dal domma: noi non abbiám precetto morale di pagar decime nella nuova legge (1): è domma

L. 2

pe-

(1) E' sentenza di S. Tommaso 2. 2. qu. 87. art. 1. & quolib. 2. art. 8. di Soto l. 5. de just. qu. 4. art. 1. di Castro *adversus hereses verbo decima*, dell'Abulense in c. 23. *Matthai qu. 149.* del Venerabile Monaca *de decim. c. 1. qu. 2.* e di altri autori niente sospetti. Si ascolti il Gonzalez *ad C. In aliquibus de decimis: In qua opinianum varietate verioram credo. D. Thoma sententiam, videlicet decimas non deberi ex jure divino a Christo Domino promulgata, quod proprie jus divinum est, qua retenta, non obstant fundamenta contrarie sententia. Non primum ex testimoniis veteris testa-*

menti: fatemur enim sub synagoga fuisse decimas debitas ex jure divino: sed illud jus jam cessavit, quare inde argumentum deduci non potest, quia tunc non probatur esse aliquid de jure divino ex eo, quod olim fuisset, ut optime probat Thostatus, ubi supra, maxime quia preceptum de decimis, ut decime fuerint a Deo tam specialiter constituta, non potuit esse morale, sed ad summam giudiciale, vel forsam ceremoniale, qua jam cessaverunt. Ergo prout tale fuit, etiam cessavit. Rursus in quantum fuit morale, vel naturale, fuit quatenus respiciebat compensationem debitam

pro

però, che dobbiam dare gli alimenti a' Ministri dell' Evangelo: Questo domma è invariabile, e non ammette' dispensa: come debbanfi questi alimenti, e in che quantità, è un punto di disciplina, che può cambiare, e variarsi, come sempre ha cambiato. Nell' antica legge questi alimenti a' Leviti, e a' Sacerdoti furon tassati in quelle decime, in quelle oblazioni, oltre alle ville, giardini, e città, che possedevano: nella nuova non furon tassati, nè potean tassarsi: e la ragione non sò, se da altri avvertita, si è, che l' antica legge era ristretta nella Palestina, e potea per quel regno farsi; dirò così, una legge *sumtuaria* di quel, che bisognava a ciascuno per il congruo mantenimento. Nella nuova, come dovea pubblicarsi per tutto il mondo, non potea darsi una regola generale di quel, che bisogna a ciascuno, per vivere, poichè in Asia si vive altrimenti, che in Europa, e nell' Europa forse altrimenti in Ispagna, che in Italia, e in Italia diversamente in Toscana, che nel Regno di Napoli, e nel Regno diversamente nella Capitale, che nelle ville. Ecco dunque variabile la disciplina degli alimenti intorno alla quantità, in cui si debbono, che noi chiamiamo oggi *questione intorno alle Congrue*. Circa al come debbanfi, è l' altro punto di disciplina, che non è stato mai uniforme nella Chiesa.

X. Si è veduto, che nella prima istituzione i Ministri avean giornalmente gli alimenti nelle case de' laici: cresciuto il numero de' Ministri, era gravoso a' laici, e infopportabile il peso: si pensò di far le spontanee oblazioni, quasi all' uso dell' antica legge, e così vissero ne' primi secoli i Sacerdoti. Finchè era ristretto il numero e degli ecclesiastici, e de' laici fedeli, le cose andavan con ordine: cresciuto poi il numero, crebbe il di-

pro labore ministrorum deservientium templo: sed in hoc conceptu non potuit decima deberi magis, quam trigesima, aut quinquagesima: nec magis deberi ex fructibus, quam de aliis obventionibus, aut emolumentis: ergo nec ut præceptum morale debuit reputari. Nec obstant Christi Domini verba apud Matthæum c. 11. Væ vobis Scribæ, & Pharisei, qui decimatis mentham, & anethum, & reliquias, quæ gratiora sunt legis, judicium, & mi-

sericordiam: hæc oportuit facere, & illa non omittere: quia in his nihil asseruit constituendo obligationem solvendi decimas, sed tantum arguabat Judæos, qui sub lege veteri vivebant, & tenebantur etiam de illis oleribus decimare: ideo dixit Dominus, hæc oportuit facere, nempe de præterito ea sub lege veteri, non tamen dixit oportet, quod verbum possit imputare præceptum, ut Testatus d. qu. 149. &c.

il disordine; non potendo tanta gente lasciarsi sulla incertezza delle oblazioni, le quali, se mancavano un giorno, eran costretti i poveri Sacerdoti a morirsi, tanto più, che si andava raffreddando la carità de' fedeli. Quindi con una specie di transazione, dirò così, de' dovuti alimenti, si cominciarono ad assegnar fondi stabili agli Ecclesiastici, per togliersi i laici il peso di alimentargli.

S' opposero gli Ecclesiastici più zelanti a queste novità, sì perchè era ciò contro alla istituzione Apostolica, e venivan così i Sacri Ministri a distrarsi dall' amministrazione de' beni temporali, come ancora, che l' antica disciplina, qualora fosse osservata, non era considerata anche temporalmente svantaggiosa al Clero. Ma fu d' uopo acchetarsi, perchè altrimenti sarebbero restati e senza beni stabili, e senza oblazioni. Si ascolti un poco S. Giovan Grisostomo nella 37. *Hom. in Matth. Nunc agros, domos, locationes adificiorum, vehicula, equos, mulos, multaque alia hujusmodi PROPTER VOS, ET VESTRAM CRUDELITATEM Ecclesia possidet. Oportebat enim hunc Ecclesie thesaurum vos retinere, & Ecclesiam non parvos ex vestra devotione consequi fructus. Modo autem duo quidem mala committantur. Nam vos quasi nihil dare debeatis, nihil conferitis, & Dei Sacerdotes a Sacerdotio aliena pertractant. An non poterant tempore Apostolorum domus, & agri ab Ecclesia possideri? Cujus igitur rei gratia vendentes pecuniam offerebant? Quid multo melius erat profecto. Nunc vero secularium rerum cura, vobis furentibus, timor nostros invastit patres, ne dum colligere, & nihil seminare studetis, viduarum orphanorum, & virginum multitudo fame depereat. Quare commoti hac sibi comparare coacti sunt.* Continuarono con tutto ciò le oblazioni nella Chiesa, non ostante le donazioni de' corpi stabili, ma continuarono languidamente, e andavano a poco a poco mancando, siccome cresceva l' acquisto de' fondi. Nel Concilio Matisconese II. nell' anno DLXXXV. *can. 5.* si cercò la prima volta di ordinar la prestazione delle decime, rendendo così forzata quella, ch' era una spontanea oblazione. Si ebbe però quel Concilio, come un Sinodo particolare, e prima del secolo ottavo non si troveranno esempj di decime universalmente ricevute. Carlo Magno, e Lodovico Pio co' lor capitolari soggettarono tutti alla prestazione delle decime (1), ma ciò avvenne, come osserva Montesquieu (2), perchè

(1) *Capitul. Carol. M. anno DCCCL. l. 6. apud Balut. t. 1. l. V. c. 101,*

(2) *Esprit de lois l. 33. chap 28*

chè sotto Carlo Magno le rendite della Chiesa si eran quasi tutte assegnate per mantenimento de' militari.

XI. I Greci non ricevettero così facilmente la disciplina delle decime, ed è da notarsi, che in tutto il titolo *de decimis* nella collezione di Raimondo de' decretali di Gregorio IX. e in quella di Graziano *in causa 16. qu. 1.* non si fa menzione alcuna delle decime della Chiesa Orientale. Anzi nel *c. aliquibus de decim.* ci attesta Innocenzo III. che molti davano in affitto i lor poderi a coloro, *qui secundum suos ritus decimas de more non solvunt, quamvis censeantur nomine Christiani*, per frodar le Chiese, egli intende di coloro, che sceglievano Greci i coloni, come avverte il Gonzalez. Presa poi Costantinopoli a tempo d' Innocenzio III. da' Latini, introdussero costoro i riti, e le ceremonie della Chiesa occidentale, e fra le altre cose l' esazione delle decime. Benchè quanto a queste furono sì renitenti i Greci ad acchetarsene, che nella spedizione degli Acajesi contro Michaelizio, non furono dati i Sacramenti da' Sacerdoti a' Cavalieri accinti per la prossima campagna, se non prima avessero giurato di pagar le decime: ciò che neppure adempirono, e posson vederli le querele del clero nell' *epist. 161. apud Innocentium l. 1. reges. 13.*

Or bisogna per la vera intelligenza de' Canoni, e delle Decretali avvertire, che tutto ciò, che si ritrova stabilito ne' rispettivi titoli *de decimis* del dritto canonico, e delle censure minacciate a' renitenti specialmente da Innocenzo III. non può adattarsi indifferentemente all' usanza delle decime de' tempi nostri. Per decime sovente s' intendevano quasi le pensioni degli affitti de' fondi Ecclesiastici: quando i fedeli offerivano i fondi alle Chiese, i religiosissimi Ecclesiastici per non distrarsi coll' amministrazione de' beni temporali, lasciavano spesso in mano degli stessi offerenti i fondi, quasi in un affitto, o perpetua enfiteusi, e si contentavano di esiger una discreta pensione, o canone, che per lo più era la decima parte del frutto: onde furono detti i clerici *decimatores*. Il trascurare il pagamento di queste decime, era lo stesso, che non pagar il canone enfiteutico, e ragionevolmente si minacciavan censure. Di più quando si parla in altri luoghi di decime ancor simili alle nostre, bisogna riflettere alla diversità de' tempi, e de' luoghi, poichè non essendo gli stabilimenti generali, ma piuttosto particolari rescritti, eran forse o in tempo, o in luogo almeno, che gli Ecclesiastici o nulla, o poco avevano fuori delle decime: onde le censure.

fure contro chi non pagava le decime, eran dirette a chi negava gli alimenti a' Ministri dell'Evangelo, i quali alimenti consistevano allora o tutti, o buona parte in decime, e se queste non si davano mancavano i necessarj alimenti.

XII. Non si negano gli abusi particolari in molti luoghi, ne' quali l'avidità di alcuni Ecclesiastici cercava di esiger gli alimenti dopo la transazione già fatta co' laici, e ricevuti i corpi stabili in fondi, e oltre a ciò non lasciava di accrescere giornalmente tali fondi co' nuovi acquisti. Quindi ne derivarono le doglianze de' laici, e per esimersi dal peso delle oblazioni, e per impedirsi gli ulteriori acquisti.

Esaminando il Principe le scambievoli pretensioni, la necessità di dare gli alimenti in qualunque maniera, la quantità de' fondi dati da' laici quasi in transazione de' giornalieri alimenti, le oblazioni, che sotto nome di decime: con tutto ciò seguivano ad esiger gli Ecclesiastici, vide, che gli Ecclesiastici si erano allontanati dalla purità dell' antica disciplina (benchè per colpa dei laici medesimi, *propter vestram crudelitatem*, dicea S. Grisostomo, *Ecclesia bona possidet, non dice pietatem*) e che fece il Principe? Sciolse forse il contratto? dichiarò lesiva la transazione? Nò, che ben vide la Real Sapienza, che disordine maggiore avrebbe portato nello Stato l'impovertir gli Ecclesiastici, e l'obbligargli poi i laici di dar loro il giornaliero alimento, com'è indispensabile obbligazione: giudicò, che i fondi finora dati dovessero bastare *in vim alimentorum*, e che perciò restando ferma la transazione già fatta, si contentassero gli Ecclesiastici de' fondi acquistati, nè i laici avessero più timore, che le loro robe passassero in mani morte. Questa è la legge, che noi diciamo di ammortizzazione proibitiva de' nuovi acquisti. Ma quanto alle oblazioni, che sotto nome di decime esigevano, che cosa ha mai disposto la Reale autorità? Non stimò abolirle, nè stimò confermarle generalmente. Considerò l'inguaglianza dello Stato delle Chiese: quantunque la transazione degli alimenti in beni stabili generalmente considerata fosse vantaggiosa per il Clero, in particolare poi in alcune Chiese non è così, e le Parrocchie specialmente nel Regno son povere, ed han bisogno di ajuto. Quindi nulla di nuovo stabilendo, lasciò fermo quel che antecedentemente aveva ordinato col dispaccio de' 20. Agosto 1768. *Inteso il Re del dubbio proposto, se poteva il S. C. entrare a decidere il petitorio sull'abolizione delle decime domandata dall'Università di S. Elia; mi comanda dire a VS. Illustriss.*

Iustitiam. che disponga, che il Consiglio nella compilazione del termine sul petitorio debba principalmente aver la mira di porre in chiaro, se effettivamente l' Arciprete, e Sacerdoti Capitolari sieno provveduti di congruo sostentamento, affinchè qualora sia così, non sieno i Cittadini molestati per la contribuzione delle decime; e quando non sia così, si supplisca dalle decime quel, che loro manca per il congruo sostentamento, e per quella sola rata, che vi necessita per supplirsi la Congrua.

Palazzo 20. di Agosto 1761.

CARLO DE MARCO

Sig. Presidente del S. C. exequatur Regalis ordo, & detur copia Regiis Consiliariis S. Clare, & Regalis Camere: Citus Præses:

XIII. Da questa Real determinazione si ricava, che il Re inculca, a' suoi Magistrati di far prestare gli alimenti a' Ministri dell' Evangelio, e che invigilino perciò, se hanno, o non hanno il congruo sostenimento.

Non è dunque abolita la prestazione delle decime, ma è lasciata nel vero suo senso, qual si è riputata sempre nella Chiesa, in cui l'obbligo di prestar le decime non s'è mai inteso materialmente delle decime vere de' frutti, come presso gli Ebrei, ma l'obbligo di dar gli alimenti in qualunque maniera, dal qual peso non ci ha nessun liberati, come pretendono i poco religiosi, e gl'ignoranti riformatori. Per secondo il Re vuole, che questo congruo sostentamento non ci sia, non possa impedirsi l'elazione di quelle oblazioni, che si chiaman decime per quella rata, che manca a supplir la Congrua. Dunque eccoci allo stato della questione: dovrà vedersi qual debba esser la Congrua nel nostro Regno (ch'è per noi la tassa degli alimenti Levitici) se in Acerno questa Congrua vi sia, e se essendovi, debbano abolirsi le decime, o non essendovi, debba supplirsi la Congrua dall' Università litigante.

CAPO

Qual sia la Congrua: quali emolumenti debbano computarsi alla Congrua del Paroco, e quali alla Congrua del Canonico: Stato d'Acerno, in cui le Decime si pagano in vigor d'istrumento di convenzione, non in vigor del dritto comune Ecclesiastico, se queste Decime son comprese nel Real Dispaccio.

XIV. **O**gnuno per poco che abbia contezza delle materie del Dritto Ecclesiastico, intende bene, che importi la parola Paroco, o Curato, quali siano i di lui diritti (1) e quale sia il valore della parola Congrua, che si dee a' Parochi medesimi. E ritornando col pensiero fin verso il decimo Secolo si trova, che in quel tempo, siccome le Parrocchie a maggior comodo de' Fedeli cominciarono ad incorporarsi a' collegj de' Canonici, e de' Monaci unitamente colle loro rendite, così quei collegj stessi, e quegli stessi Monasterj amando meglio, che la cura dell' anime stesse presso un solo destinavano un Paroco, allora anoscio sotto il nome di Vicario, a cui si assegnava per lo proprio sostentamento sulle rendite, decime, oblazioni, ed altro; una porzione, che col nome di Congrua, quasi *congruens* (2) si soleva chiamare; ed in fatti indistintamente così la troviamo chiamata non men ne' Concilj, che nelle Disposizioni de' Romani Pontefici. (3)

La Congrua dunque, che a buon senso altro non è, che una quota delle decime stabilita per il mantenimento del Paroco, è indeciso quale, e quanta debba essere. Alessandro IV. occorrendogli parlarne così si spiega: *Provideri vult per Locorum Ordinarios, taliterque ordinari, quod Pastoribus Ecclesiarum Par-*

M

ro-

(1) *Dominus Carolus* diceva il Cancelliere di Parigi Gio. Gerson de *potestat. Eccles. conf. 2*) sunt in Ecclesia minores Praelati, & Hierarchia ex prima Institutione Christi, quibus competit ex statu jus praedicandi, jus confessiones audiendi, jus Sacramenta Ecclesiae ministrandi, jus sepulturae dandi, jus insuper decimas, & alia jura recipiendi.

(2) *Cap. 4. de Regular. in VI.*

(3) *Cap. 3. ff. de praebend. Clement. I. de Jur. patron. cap. 3. de decimis in VI. Hac portio ex decimis, aut aliis proventus Ecclesiasticis Ministris Ecclesiarum Parochialium curam sustinentibus subministranda vocatur communiter PORTIO CONGRUA* *Waneisp. de jur. Paroch. cap. 3. §. 1. in fin.*

rochialium tantum de illarum proventibus relinquatur, quod exinde competentium substantiarum habere, & Episcopalia jura solvere valeant, aliaque debita onera supportare. Il Concilio di Trento (1) determina, che la Congrua sia, quanto decentemente, basti all' indigenze del Paroco, e della Parrocchia.

XV. Gli Autori tutti c' insegnano, che per individuare il bastevole assegnamento a' Parochi, se ne lascia a' Giudici la deliberazione; e siccome con questa si provvede al loro mantenimento si dee perciò regolare da' loro bisogni, e questi giusta la diversità de' tempi, delle persone, de' luoghi: *Nallam certam, ac fixam regulam in determinatione hujus portionis Congrua figi posse, sed totum dependere ex arbitrio Judicis, qui attendere debet qualitatem partium, situm locorum, quantitatem proventuum, amplitudinem Parochiae, numerum Parochianorum, onera ordinaria, aliasque circumstantias, ut his expensis prout equum, ac justum judicaverit, portionem determinare, Tournet in arrest. cap. 120. lit. P.* (2) ciò che già dal Concilio di Trento nella sessione settima del 7. Capo di riforma fu stabilito.

Dovendosi dunque tutte le riferite cose avvertire nella determinazione della Congrua, varie, e differenti presso gli Autori troviamo le Congrua stabilite. Pimonio nel suo trattato de' Beneficj ei fa sapere, che in Francia da una Costituzione di Carlo IX. fu tassata la Congrua in libbre 150. indi con varj decreti di Giudici cresciuta a 200. libbre, aumentata finalmente fino a libbre 300. per effetto de' prezzi alterati delle merci (3). In Italia poi siccome i bisogni, ed i luoghi si sono per lo più reputati eguali, generalmente eguali troviamo le decisioni per rapporto alle Congrua. Nella Ruota Romana in varj tempi, e per varj luoghi dovendosi determinare la Congrua de' Parochi, sempre a cento scudi annui franca da tutte le spese si ritrova ristretta; di una sola rapportiamo le parole, tacendo per amor della brevità dell'altre: *Congruam loco alimentorum esse tradendam, quam etiam taxavit in scutis 100. non solum S. C. Tridentinum cap. 13. sess. 24. sed*

(1) Cap. 13. sess. 24. de Reform.

(2) *Neesse est (dice Vanelpen) ut determinatio portionis congruae, sive competentiae Pastoralis arbitrio Judicis fiat, qui omnibus rite expensis, statuat quid hic & nunc sustentationi Presbyterorum, & Parochia*

necessitati succurrenda decenter sufficiat, de Jur. Paroch. §. III.

(3) Pag. 242. n. 7. due libbre, come ne insegna Fleury nell' Istituzioni Canoniche cap. 17. §. 5. fanno un ducato, cosicchè a cento cinquanta ducati fu estesa la suddetta Congrua.

91

*sed etiam Constitutio Beati Pii V. edita Anno 1567. Kal. Novemb.
& utique assignari nequit in minori quantitate (1).*

Da quanto abbiamo fin qui detto intorno alla Congrua a noi pare, che rimane stabilito, che al peggior partito esser debba di feudi 100. e questa in prestazioni certe, liquide, e fuori di controversia, perchè sta in luogo di alimenti, i quali sono la cosa più privilegiata, che abbiamo nel dritto, non ammettendo dilazione il conservare l'individuo. Fondata adunque questa massima, è necessario in comprova del nostro assunto, che ne facciamo applicazione al caso.

XVI. Tre dicemmo innanzi, che nel 1504. erano in Acer-
no le Parrocchie, tante se ne nominano nella Bolla (2), tante
dalla parte avversa se ne articolano, tante per parte nostra
se ne confessano. I Parochi secondo questo conto dovevano
essere anche tre; trecento scudi annui almeno franchi da ogni
qualunque peso, e imnuni da qualunque obbligo doveano esse-
re la lor Congrua giusta il fin qui detto. Ma in realtà ci era
tanto di rendita, che potesse fare le tre congrue per i tre
rispettivi Parochi? Io sono d'avviso che no; poichè la Storia
di quei tempi ci fa vedere, che non poteva in quella Città
esservi rendita sufficiente per i Parochi. Ughellio dice, che
questa Città, come una delle più antiche Cattedrali del nostro
Regno, manteneva il suo Sacerdozio, e i Parochi colle obla-
zioni, e colle decime prediali, come tutte le Cattedrali anti-
che; mancate tali rendite per la defolazione de' territorj, e
per l'incurSIONE de' barbari, quei pochi Cittadini rimasi non
vivendo, che con industrie di fatiche, e cose di simil fat-
ta, nè più coltivando i campi deserti si offrirono di paga-
re la decima personale, la quale quanta fosse, ce lo dimo-
stra abbastanza l'istessa Bolla d'unione fatta da Monsignor Bo-
nito. In essa spiega quel Vescovo i motivi dell'unione, e fra
gli altri riferisce, che la miseria, in cui si trovavano ridotte
quelle Parrocchie faceva, che i Parochi abbandonata la cura,
lasciassero senza guida il gregge, che perciò non trovandosi
Prete Cittadini, che volessero caricarsene, si chiamavano de'
forestieri, i quali ancora, come non ricevevano dai naturali di
quel luogo le prestazioni solite, e ricevendole non erano suffi-

M 3

cienti

(1) *Rot. Rom. p. 18. f. 1. decis. 374. n. 8.* l'istesso vien deciso nelle decisioni della stessa Rota p. 3. *decis. 427. n. 5. p. 8. decis. 246. n.*

10. p. 15. decis. 574. n. 4. e da' DD. del Dritto Ecclesiastico così vien sostenuto.

(2) *Fol. 277. in fin. fol. 35. fol. 1.*

cienti al loro mantenimento, e delle Parrocchie; seguendo lo stile de' Preti cittadini, lasciavano senza capo le Parrocchie, e senza amministratori de' Sacramenti quella Città, restando così spento il culto Divino (1).

XVII. Ciò vedutosi dal Barone d' allora Contestabile Colonna, dal pio Vescovo, da Cittadini, e dal Clero stesso, mossi tutti a compassione dello stato infelice, in cui erano le Parrocchie (con una enorme lesione per il Capitolo, si convenne fra loro con Istrumento, che le tre Parrocchie si dovessero unire al nostro Capitolo, che presso al medesimo fosse la cura dell' Anime, e che per effetto di tal peso ogni capo di casa ammogliato, o vedovo dovesse prestargli ogni anno mezzo tomolo di grano, ed altresì un quarto il capo di casa non ammogliato, o vedovo, ed un quarto il nipote, o fratello ammogliati, ma conviventi co' zii, o fratelli. Ecco il prezzo del gravosissimo peso; un poco di pessimo grano inesigibile, che in tutte appena fa l'annua misura di cento ottanta tumoli da cui il Vescovo se ne prende la quarta (2) parte.

Queste sono le decime, che pretende l' Università in forza del Real Ordine mal inteso di non pagare, come se fossero una strabocchevole prestazione, che formasse una rendita non dovuta al Capitolo, ed una gravissima oppressione a' Cittadini.

XVIII. Ora non resta a vedere altro, se non se quanto dia-no di profitto i dritti, che si pagano al Capitolo nelle diverse sacre funzioni, chiamato altrimenti *ius Stole*. Questo non farebbe bisogno di esaminarsi, poichè la Parte ben sa, che, o poco o niente da ciò ricava il Capitolo, ma per non mancare di rispondere anche alle opposizioni più lievi ne faremo un chiarissimo conto.

Ci dicano però questi Riformatori dell' Ecclesiastica polizia d' Acerno, e rispondano il vero: riceve forse il Capitolo cosa alcuna, da coloro, che si battezzano? Riceve forse dritto da' sposalzi fuori dell' elemosina di grana 25. per le pubblicazioni, e carlini due per una messa? Riceve forse dritto di sepoltura? Riceve forse dritto nelle purificazioni delle donne? Riceve cosa nell' estremunzioni? Riceve forse altri emolumenti per tante altre picciole funzioni? nõ certamente, e i testimonj tutti concordemente l' affermano (3).

Nè se per queste funzioni si desse qualche elemosina, come

(1) Fol. 277. a s.

(3) Fol. 208. a s. super 15. art.

(2) Fol. 208. & seq. super 6. art. & seq.

93

edme in molti luoghi è in costume; potrebbe imputarsi nella Congrua: *quæ passim in administratione Baptismi, Viatici, Extreme unctionis, atque mulierum purificatione dari consueverunt nullomodo in Congruam computari posse supra ostensum est*, Van-Espen de Jur. Par. §. 19. in princ.

Vedendo l'Università, che la Congrua parrocchiale non c'è, ricorre alla Congrua Canonica. I canonici sono i Parochi; se non han Congrua dalle rendite della parrocchia, l'hanno di quelle del Capitolo. Dall'esame de' suoi testimonj medesimi non si ricava, che avessero ducati cento almen dalla Mensa Capitolare; onde si va cercando di supplir queste Congrua Canoniche cogli emolumenti delle distribuzioni quotidiane. Ma siccome non si debbon computare, come sopra abbbiam veduto gl'incerti emolumenti parrocchiali, così neppur le distribuzioni quotidiane capitolari. Due sono le specie di questa distribuzione, una è impropriamente detta, ed è quella appunto, che sogliono i fedeli offerire con peso di processioni, novene, uffiej, messe, e simili, le quali perchè dividonsi in sull'istesso punto fra coloro, che intervengono ricevono il nome di *distribuzione*. L'altra sorte di distribuzione è quella, che ciascuna Cattedrale, o Collegiata, o altro corpo di Ecclesiastici, la quale ha rapporto a ciascun' ora Canonica, e si distribuisce a quei che assistono, esclusi quei, che sono assenti.

L'origine di questa seconda distribuzione la dobbiamo a S. Ivone. Egli vedendo languirsi la disciplina Ecclesiastica, pensò di dare a' Canonici Carnotesi la metà della prepositura per distribuzione quotidiana a coloro, che frequentarono le ore canoniche (1). Il Concilio di Trento stimò ben fatto fissare tal porzione di frutti nella quinta parte (2).

Chi non vede, che queste distribuzioni, come dipendenti dall'incertezza, non possono essere computate in Congrua? La Congrua non è stata ad altro stabilita, come innanzi si è detto, che per mantenere i Sacri Ministri. Può dunque essa dipendere dagli emolumenti eventuali? Si tratta di alimenti, e gli alimenti non patiscono dilazione (3) *Causam portionis congrua esse causam alimentorum negari nequit, quandoquidem certum sit portionem congruam primario, & directe assignari in sustentationem & alimentationem Presbyterorum curam animarum sustentantium, unde & hanc causam portionis tractandam tamquam causam alimentorum omnes agno-*

(1) Van-Espen p. 6. tit. 7. cap. 7.

(3) Salgad. de reg. protect. tit. 1.

(2) Sess. 21. de reform. cap. 3.

cap. 2. n. 4.

agnoscunt. Et ad exemplum alimentorum, ut Parocho, & Ministris altaris certius & securius de honesta sustentatione provideretur visum fuit, ut, si fieri possit, in re certa portio congrua assignetur, quemadmodum significat Synodus Tridentina in his verbis, portio etiam in re certa assignanda.

XIX. Dunque se incerte sono le distribuzioni quotidiane, ed all'opposto certa certissima deve esser la Congrua, ne siegue in conseguenza, che non può sopra loro stabilirsi affegnamiento certo: nè importa, se ogni giorno, o se in fine dell'anno se ne faccia la distribuzione per l'incertezza, e perchè non sono veri frutti le distribuzioni quotidiane il possessor di mala fede non può esser condannato alla restituzione (1). Per questo stesso non vengono tassate nel valore di rendite nel caso di pagamento dell'annata (2); per questo sono esenti dalla contribuzione delle decime Papali, ed altre simili (3); per questo stesso motivo finalmente non sono considerate nelle riserve e traslazioni di pensioni (4).

Ma se si vuole un' altra ragione più precisa, per cui le distribuzioni quotidiane non si comprendono nella Congrua, si può leggere il Cap. Un. de Cler. non Resid. in VI. quia distributiones quotidianae dantur ratione servitii, & in recompensationem sollicitudinis Divinorum Officiorum. Item, soggiunge Fagnano, habentur pro opere diurno, & ratione laboris, & tamquam merces (5).

Francesco Salgado uno de' più rinnomati Regalisti promuove la questione, se taluno condannato a' frutti del beneficio possa essere molestato, ed eseguito nelle distribuzioni quotidiane, nelle oblazioni funerali, ed altre limosine incerte. Egli risponde di no: Moveor, dice egli, quia appellatione fructus Ecclesiastici distributiones quotidianae non comprehenduntur (6). Soggiunge Garzia, quod etiam in aliis beneficiis etiam Parochialibus non fit condemnatio fructuum in provenientibus ex Decimis, primitiis, &c. (7).

XX. A sì fatte autorità abbiamo unita una Real risoluzione: essa è di S. M. Cattolica per le Chiese di S. Mercurio, e di S. Maria in Silvis nella Terra di Serra Capriola: Passo di Or.

(1) Cap. licet de Prob. Fagn. in 6. quest. 2. cap. gravis de restit. Spol.
(2) Card. de Luc. Annos. ad Conc. Trid. Discurs. 13. n. 12.
(3) Idem de Luc. loc. cit.
(4) Parg. de Resignat. benef. lib. n. 122.
(5) Rogu. Jac. cit. ubi DD.
(6) Salgad. de Reg. Profec. p. 4. cap. 9. n. 75.
(7) De benef. tit. 1. p. 6. c. 7. n. 122.

Ordine del Re all'intelligenza di V. S. Illustriss. l'annesso memoriale, con cui pretendono i due Clerici di S. Mercurio, e di S. Maria in Silvis di Serra Capriola, che per li motivi, che rappresentano, non debbano esser inclusi, nè compresi nella Congrua prefissa in ciascuno Sacerdote partecipante gli emolumenti particolari, o siano distribuzioni quotidiane provenienti dalle funzioni, che esercitano, delle quali partecipa solo quegli, che interviene in esse; affinchè sopra questo ricorso dia V. S. Illustriss. la provvidenza sovvenevole, colla prevenzione, che sulle Congrua stabilite di ducati 100. per l'Arciprete, e di 60. per ciaschedun Sacerdote partecipante non debbano comprenderse le distribuzioni quotidiane, entro le quali vi entrano le Messe santate, gli Anniversarj, e tutti quelli emolumenti, che per legge, e per costume s'intendono compresi in tal nome.

D. G. a V. S. Illustriss. m. a. come desidero.

Affezionatiss. Servidore

GIULIO CESARE D'ANDREA.

AL VESCOVO DI LARINO.

XXI. Ma fingiamo, che avesse ciascun Canonico la Congrua di duc. 100. in Acerno: è perciò obbligato di far un servizio, che a lui non spetta, senza elemosina, e può questa elemosina impedirsi perchè il Canonico altronde ha la sua mercede? Non siamo nel foro in un giudizio contenzioso, non siamo nel tribunale della coscienza. Un Ecclesiastico vero Ecclesiastico quando abbia da viver bene non dico dall'Altare, ma anche dalla sua casa, non dovrebbe servirsi delle rendite dell'altare, che servono per alimentar i poveri Ministri, o partecipare, dovrebbe impiegarle in buon uso: *Med illi (dice Giuliano Pomerio de vitalcontempl. l. 2. c. 20.) qui sunt possidentes dare sibi aliquid de Ecclesia valent, sine grandi peccato suo, unde pauper victurus erat accipiunt.* Ma chi può adattar le leggi a particolari inconvenienti? La Chiesa, il Principe presume poveri i Sacri Ministri, e quando sian ricchi, presume giustamente, che delle rendite Ecclesiastiche ne dispongano a favor de' poveri: se così facciano, o no, si consulti ognuno colla sua coscienza. Ma non può farsi ciascuno Giudice delle ricchezze, o povertà del Sacro Ministro, e così pagare, o atarassar le dovute mercedi, perchè ne verrebbe un universale concerto nello Stato, essendo oggi ricco quel Ministro, essendo domani povero

il

il Successore. Ricorrendo dunque al proposito ripetiamo, che data per vera la Congrua canonica, questa corrisponde a' pesi canonici, e non possono esser tenuti i Canonici, se non a quegli obblighi, che sono annessi al Canonicato. V'è annessa al Canonicato la cura della Parrocchia? Fu mai fondato il capitolo con questo peso? Fino al 1505. avea il capitolo la sua Congrua, e i Canonici facevano le funzioni Ecclesiastiche loro appartenenti: facevano i Parochi le altre lor funzioni nelle Chiese parrocchiali, e doveano aver la lor Congrua, ma perchè non l'avevano, spesso lasciavan le Chiese abbandonate non potendo vivere colle miserabili decime, che si prestavano. Quindi si prepararono i Capitolari di accettar il peso delle Parrocchie coll'assegnarsi le decime, aderirono per le premure del Vescovo, ed ora dopo 267. anni di servizio, non si vogliono pagar le decime, perchè le ha abolite il Real Dispaccio.

XXII. Non le ha abolite, le ha moderate, ove sia stato bisogno di moderazione, e le ha accresciute, ove fosse mancanza di Congrua. Ma siano già del tutto abolite: quali decime abolì la Real determinazione? Le decime, che indistintamente s'esigono dagli Ecclesiastici per dritto Canonico, non le decime, che in compenso di mercede, e di Congrua si sono assegnate con istrumento particolare, e che si son chiamate decime ad imitazione di quelle, ma decime veramente non sono. Il Capitolo d'Acerno esige queste miserabili prestazioni, che si son chiamate decime, non in vigor di dritto Levitico, non di Canoni, o di decretali, ma in vigor d'un istrumento solenne di convenzione del 1505., sempre osservato finora. Come mai può adattarsi a questo caso il Real Dispaccio? Un bel testo occorre nel *tit. de decimis C. ex multiplici*. Adriano avea conceduto all'Abate di Bruer in Inghilterra il privilegio di non pagar decime: costui ottenne da Enrico secondo la concessione di molti fondi, da quali si pagavan le decime alle Chiese di Cretona: cacciati gli antichi coloni, e ritenendo i fondi per conto proprio, non era tenuto a pagar decime per il privilegio del Papa. Il povero Ministro della Chiesa di Cretona ricorse al Papa, e gli espone, che anticipatamente v'era passata fra lui, e i Monaci dell'Abbazia di Bruer una convenzione solenne, in cui si tassavano le decime a lui dovute per una certa somma, e che la convenzione s'era fin allora eseguita. *S'eseguisca anzi che in appresso*, rispose il Papa, *tamen obstante privilegio, & secundum*

dum formam transactionis redditus ipsi solvant. Ove a proposito comenta il Gonzalez: *Ex hoc textu comuniter deducitur privilegium super decimas impetratum non derogare compositioni precedenti super eisdem decimis: unde cum in presenti specie non ex jure communi sed ea compositione plurium annorum lapsu firmata monachi de Brueria parochio decimas deberent, privilegio noviter ab eis impetrato non creditur derogatum juri parochiali ex conventionione quaesito.*

Qualora dunque il Real Dispaccio fosse un vero privilegio di non pagar decime conceduto a' Cittadini d'Acerno, gli disobbligherebbe dal peso di quelle decime dipendenti *ex jure communi*, non di quelle che dipendono dalla transazione, poichè *per privilegium noviter impetratum non creditur derogatum juri Parochio ex conventionione quaesito.* Egli è vero, che questo istromento di convenzione non v'è: ma v'è la Bolla in seguito dell' istromento scritta fin dal 1505. dal Vescovo Bonito, e vi son 263. anni di possesso, che vaglion più di qualunque istromento.

XXII. Ma cosa alfin pretendono gli Amministratori di Acerno? che si sciolga il contratto? Si sciolga. I Capitolari non possono essere obbligati a' far da Parochi, se non in vigor di questa bolla, e del solito: o si sta al solito, ed alle bolle, e i Capitolari faran da Parochi, e l'Università pagherà le Decime: o non si vuole stare al solito, ed alla Bolla, e l'Università non pagherà le rendite, e i Canonici, e i Capitolari non faran da Parochi, ma adempieranno solo alle funzioni canonicali. Ma sarà poi esente l'Università di pagar le Decime? Nulla manco: si cambieranno i Decimatori, ma le decime resteranno. Può stare mai quel popolo senza Parochi? Si dovranno eleggere, come anticamente, almen due parochi, e due economi, ed assegnare a costoro (secondo il Real Dispaccio) duecento ducati a' primi, centoventi a' secondi, che sono trecentoventi. Si dee pensare al mantenimento delle Chiese, che non avendo alcuna dote debbon mantenersi dalla stessa Università, e supplir a tutte quelle spese, che il Capitolo *de proprio* ha fatto finora. Onde si ricaveranno questi fondi? Se altro non ci è, bisogna ricorrere alle decime, ed accrescerle eccessivamente, per supplire a quanto bisogna per il mantenimento delle Chiese, e de' Sacri Ministri. Ecco a qual infelice mira son diretti i disegni de' Riformatori d'Acerno! Distrugger l'Ecclesiastica disciplina, defraudar il pubblico d'un servizio finora puntualmente prestato, aggravar di spese inutili quei cittadini, senza alcun profitto

della Città, sol per gridare, *s' aboliscan le decime? bisogna dire, nescitis, quid petatis.*

I rispettabili Ministri del S. C. che conoscono appieno, che non avendo i Canonici nè Congrua Parrocchiale, nè Canoniale, che l'esazione delle decime in Acerno è uniforme alla più stretta ecclesiastica disciplina, e corrisponde alla disposizione del Real Dispaccio, che si tratta d'un contratto bilaterale tra il Capitolo, e l'Università di *facio, ut des*, le cui obbligazioni non possono sciogliersi da un sol lato: rigetteranno le insufficienti domande de' riottosi, ed obbligheranno l'Università non solo a continuar la prestazione delle decime contrastate, ma a supplire ancora il di più, che manca alla Congrua dovuta a chi serve indefessamente all'altare.

Napoli 3. Dicembre 1771.

Saverio Mattei.

Mentre stava per proporsi questa causa nel S. Consiglio, ecco uscir fuori un dispaccio generale, con cui pareva, che s'abolissero generalmente le decime.

Trovandosi fin da' 20. Gennajo 1759. risoluto dal Re, che nello Stato di Caserta si abolissero, come si abolirono le Decime; così propriamente dette, cioè l'Ecclesiastiche di qualunque genere siano, o prediali, o personali, o miste (eccettuate soltanto le Dominicali, cioè quelle prestazioni, o cense, che per ragion di dominio le Chiese ritraggono da fondi, dette anche esse Decime prediali, che non furon comprese, nè debbano comprenderfi nell'abolizione) con stabilirsi la Congrua conciliare di cento ducati annui per ogni Paroco, oltre una competente somma per il mantenimento della Chiesa, che non passasse però li ducati trenta annui. Ha ora il Re nostro Signore risoluto, e vuole, che questo stabilimento si faccia generale per tutte le Parrocchie della Capitale, e del Regno; con aver dichiarato la M. S. che la Congrua si debba dare a' soli Parochi, che servono attualmente. Perciò di Real ordine lo partecipo a VS. Illustrissima per intelligenza del Tribunale del Consiglio, e per l'osservanza, ed esecuzione ne' giudizi delle Cause.

Palazzo 25. Luglio 1772.

CARLO DE MARCO.

Que-

59

Questo Real ordine faceva comparire inutili tutte le riflessioni antecedenti per interpretare secondo il buon senso, ed ammolire l'apparente rigore del primo Real dispaccio particolare, che dava occasione alla causa. Pure io non cessava di riflettere, che quando si voleva senza prevenzione esaminare, non poteva non contenere implicitamente le stesse condizioni, tanto più, che la legge generale si riferiva a quel che si era deciso per Caserta. Eccone quel dispaccio d'allora.

Incaricati il Vescovo di questa Città di Caserta, e l' passato Governatore D. Niccola Vuolo, ad appurare le rendite, e i pesi di tutte le Parrocchie dello Stato, salvo il fruttato delle stole, per venire ad un' espediente economico di provvedere alle medesime, in luogo delle solite Decime, per cui sono stati per il passato molti contratti; hanno esattamente tutto eseguito, sentite le parti, ed hanno stimato distribuirsi 400. ducati annui dalla Università a 14. Parrocchie, che hanno bisogno di supplemento di Congrua, a misura del bisogno rispettivo di ciascheduna di esse Parrocchie, delle quali rimetto nota firmata di mio pugno. Han riferito parimente che questa Università di Caserta non impedisce al Paroco di S. Niccola la strada, che possa esigere le solite Decime, qualora non si provveda da quella Università, la quale ha separato l' assegnamento della Congrua al proprio Paroco. E che alla Cura di Garzano si daranno annui ducati 30., fino a che non avrà la competente sostentazione da chi spetta. Hanno in fine rappresentato, che i Parochi di questa Villa Reale, della Torre di Casola, di Tuoro, di Centerano, e di Ercole, i quali non han bisogno di supplemento, chiedono dalla Reale clemenza qualche compenso particolare, loro vita durante, del frutto non piccolo delle Decime, che loro si tolgono presentemente; il qual compenso si chiede da altri Parochi ancora: soggiungendosi la considerazione di non essersi da Parochi per tre anni esatte Decime, o esatte molto poche; onde chieggono, che si astringano i Cittadini a somministrarle a forma dell' antico costume. Avendo il Re approvata la somministrazione da farsi del peculio universale dei ducati 400. annui a 14. Parochi, che han bisogno di supplemento di Congrua, e la somministrazione ancora di 30. ducati annui per la Cura di Garzano fino a che non avrà la competente sostentazione da chi spetta. Mi comanda significarlo a V.S. Illustrissima affinché ne disponga la esecuzione. Riserbandosi S. M. di dare provvidenza sopra le Decime de' tre ultimi anni non esatte. E dicendo finalmente, che i Parochi i quali aveano la Congrua, non hanno mai

avuto diritto di avere le Decime; onde non è giusto, che l'abbiano durante la loro vita, come chiedono.

Caserta 20. Gennaio 1759.

BERNARDO TANUCCI.

Si rifletteva, che la Chiesa di Caserta è vera Parrocchiale, e la cura risiede presso il solo Paroco: che non è così per quasi tutte le altre Chiese del Regno, che sono Chiese ricettizie, e formano un corpo di tutto il Clero del paese, che ugualmente son tenuti, come il Paroco, alla cura, ed all'assistenza delle Ecclesiastiche funzioni: che molto meno per Acerno, ed altri luoghi, ove la cura risiede presso il Capitolo.

Ciò non ostante s'era data un'interpretazione così estesa al Real dispaccio, ch' esecutivamente i Magistrati sospendevano l'esazione delle decime, senza prima fissar la Congrua, nella presunzione quasi, che vi fosse, e restavano i poveri Parochi poi a contrastare, finchè la Congrua si fissasse, e dove non c'era, finchè l'Università trovasse i fondi sicuri da assegnarla, cosa, che in pratica si sperimentava o impossibile, o difficile, o di maggior danno della Università, le quali per disgravare i particolari Cittadini di un insensibile peso, si caricava di un nuovo peso pubblico certo.

Questi, ed altri motivi spiegati in molti ricorsi da' Vescovi, da' Parochi, da' Capitoli, fra i quali alfine mossero la Real Clemenza a dichiarare il vero senso dell' antecedente dispaccio col seguente altro ordine generale.

Tanto dalle molte rappresentanze de' Vescovi, de' Capitoli, delle Cattedrali, delle Collegiate, ed altre Chiese delle Diocesi, quanto dai varj ricorsi degli Abati, de' Benefiziati, e soprattutto de' Parochi, e di altri Curati, e Rettori di Anime, ha il Re rilevato la sinistra interpretazione data alla sua Sovrana risoluzione de' 25. dello scorso Luglio, intorno all' abolizione delle Decime; ed ha intese le tante doglianze di quegli Ecclesiastici, che veggendosi impossibilitati a vivere per la seguita sospensione delle Decime, non fanno come adempire al lor dovere verso delle proprie Chiese, e del Popolo. Ha ricevuto all' incontro S. M. le istanze di alcune Università di volere elle continuare la contribuzione delle Decime, come prima, per non soggiacere a peso maggiore collo stabilimento della Congrua a' Parochi dovuta; ed ha osservata la irregolare condotta

dotta di alcuni Sindaci, i quali prima di stabilirsi una tal Congrua, hanno di fatto cessato di pagare le Decime, spogliando i Parochi del possesso, in cui erano di esigerle.

Or tenendo presente S. M., che sebbene il Real ordine de' 25. Luglio passato dichiarasse abolite le Decime così propriamente dette, cioè le Ecclesiastiche di qualunque genere siano, o prediali, o pectorali, o miste, eccettuate soltanto le Dominicali, cioè quelle prestazioni, o censi, che per ragion di dominio le Chiese ritraggono da' fondi, dette anche Decime prediali, pure la sua Real mente si fu di parlare dei Parochi forniti altronde della Congrua conciliare, e del decente mantenimento delle Chiese.

Quindi, per ovviare alle sinistre interpretazioni, vuole, e dichiara il Re, per la retta intelligenza dell' accennato Real ordine de' 25. Luglio scorso, che non s' intendono nel medesimo comprese le Decime, che da' Capitoli delle Cattedrali, delle Collegiate, ed altre Chiese si esigono per il ministero, che prestano all' Altare, ed in servizio del Popolo; nè le quarte Decimali, che i Vescovi riscuotono sulle Decime de' Capitoli delle loro rispettive Cattedrali, e Chiese della Diocesi, nè quelle, che esigono gli Abati, e i Benefiziati. E che quando credono le Università di aver ragione in contrario le debbano sperimentare ne' Tribunali, ed attenderne la decisione ne' termini di giustizia. Lasciando la M. S. le medesime Università nella libertà o di continuare il pagamento delle Decime, o di costituire la Congrua a' Parochi, e loro sostituti, ed il mantenimento delle Chiese, per quindi potersi esse Università esentare dalla contribuzione delle Decime: mentre S. M. colla sua pietà e religione vuole, che i Parochi con decoro esercitino il loro ministero della cura delle anime ad essi commesse.

Di Real ordine partecipo tutto ciò a VS. Illustrissima per intelligenza sua, e del Tribunale del Consiglio, e per la esecuzione, ed osservanza ne' giudizi delle cause occorrenti.

Napoli 19. Settembre 1772.

CARLO DE MARCO.

Così le cose son ritornate all' antico stato: è cessato il furore degli Amministratori delle Università, che spesso per dare sfogo a' propri capricci van suscitando discordie, e non si son più intese cause di questa sorte. In quanto a questo particolare d' Acerno più non se n' è parlato, e si continua tranquillamente l' esazione.

In

In verità le Parrocchie meritano tutta la special protezione del Sovrano. Sono i Parochi gl' immediati Pastori: I Vescovi specialmente di grandi Diocesi, spesso non son riconosciuti dalle lor pecorelle; Dai paesi piccoli un buon Paroco rende tutta, santa, e ricca, una popolazione. Egli è il medico temporale, e spirituale; egli è il maestro. Quando i Parochi son poveri, poco possono ajutare i loro figli.

Non neghiamo gli abusi. Io ho dovuto difendere un' Università, in cui il caso era diversissimo di quel d' Acerno. La Chiesa era ricettizia; mille vicende inforte l'aveano ridotta a semplice Parrocchiale. Un sol Paroco esigeva quel che prima bastava per dodici Preci partecipanti. Era un Vescovado non una Parrocchia. Contuttociò si esigevan le decime a tutto rigore anche dalle vedove, e d'altre persone privilegiate. Giunsero i ricorsi al Real Trono: se ne commise informazione: il Paroco ebbe l'arbitrio di far veder la sua rendita di mille scudi ridotti a non bastare per la Congrua conciliare di cento. Io che assisteva per l'Università, dovetti esaminare con lunga scrittura l'affare, la quale, come non contiene altro, che un minuto squittinio delle rendite, è inutile di pubblicare. Per attaccare però il Paroco d'ogni parte si venne ancora all'esame de' dritti incerti di Stola, e si propose l'articolo, se questi devono, o no entrare nella Congrua. Come contro la comune opinione, io sosteneva l'affermativa, giova qui inferire uno squarcio di quella Scrittura, che riguarda quest' articolo, per essere compite queste materie di decime.

Ella è una massima comunemente ricevuta, che gl' incerti non si devono computar nelle Congrua, e par, che lo stile de' Tribunali in giudicare sia oggi seguace di tal massima, che qual Brocardico s'ode dalla bocca di tutti senza riflettere all'origine, onde deriva. Quando cominciarono ad insegnare i Canonisti, che gl' incerti non si devon numerar nella Congrua, non ebbero intenzione mai di dire, che i Parochi oltre la Congrua avessero liberi anche gl' incerti, e fosser più ricchi, ma ciò insegnarono per abolirsi l'introduzione di questi *incerti dritti*, che già cominciavano ad introdursi con scandolo de' popoli. Questi, che con nome troppo profano, si chiaman *dritti funerali, battesimali, matrimoniali*, si son tollerati dalla Chiesa finchè erano spontanee l'oblazioni de' fedeli, che si facevano al Clero, che non aveva da vivere altronde. Quando nella Congrua, ch'è la tassa del necessario indispensabile alimento si fossero incluse que-
ste

ste oblazioni, veniva la Chiesa a render forzate queste oblazioni, perchè componenti le necessarissime Congruè, e conseguentemente a giustificare l'abuso introdotto. Perciò valse la dottrina, che gl'incerti non si computano nella Congrua, non perchè dovessero esser questi di più delle Congruè, ma perchè non dovessero esservi affatto: *non computantur in Congrua*, cioè *non exigantur vi, non vi fiat ex eis Congrua*. Questo era il senso del Brocardico suddetto nel suo nascere, che poi s'è alterato in maniera, che s'è creduto di notar, che questi diritti si dovevano oltre le Congruè.

Questa giusta riflessione, che ordinariamente non si capisce ben s'è avvertita dal Vanespen p. 2. §. 4. t. 3. de pert. compr. paroch. Egli dunque dopo aver insegnato cogli altri Canonisti, che non si debbano noverar fra la necessaria Congrua tali esazioni, aggiunse la ragione: *dum enim Sacerdotes ex oblationibus occasione Sacramentorum administrationis fieri solitis, honestam sustentationem habere coguntur, etiam quadam necessitate adiguntur, hanc oblationes, si non directe, & explicitè, saltem indirectè, & explicitè exigere. Eadem necessitate comperando necessaria vita subsidia, continget, ut ad sordidas, & de Simonia, aut saltem turpi quæstu, & avaritia multum suspectas conventiones, & pactiones delabentur.*

Quindi dopo dati i fondi alle Chiese, dopo assegnate le Congruè su di certe rendite, tutti i più savj Teologi, e Canonisti, hanno esclamato contro l'esazione fin anche di certe oblazioni, che avevano un'apparenza di spontaneè, comechè per la necessità di non esser mostrato a dito, e considerato, come un irreligioso, dovean farsi da tutti, tanto è lontano, che si fossero approvate l'esazioni forzate.

Mirum profecto, & summopere dolendum, esclama lo stesso Vanespen, quod in tanta decimarum, aliorumque proventuum Ecclesiasticorum copia debeat ad media illa, ac præsertim scabiosa illa accidentia recurri, ut Parochis honesta, & necessaria sustentatione provideatur. Quis satis eloquatur quæ inde pauperum, præsertim quorum paupertas publice nota non est, murmura atque obloquia, quod nihil in Ecclesia gratis dari videatur omniaque ad Sacerdotum quæstum, ac pauperum oppressionem appareant inventa? Justum non est plebi gravamina in dies excresecientia continua, & sine intermissione per Ecclesiasticos injici.... ita, ut ultra decimas misera plebs ad similes oblationes sensim cogatur, cum tamen Decimis sufficientibus

*ab omni ulteriore contributione pro Parochi. alimentatione plebs absot-
vi deberet,*

Quindi i PP. del Concilio di Colonia nell'anno 1536. raccomandarono tanto l'assegnamento di una competente Congrua a' Parochi su delle certe rendite, o sulle decime, ma perchè? *ne in administrandis Sacramentis quidpiam exigendo oneri sint Parochianis p. 8. c. 2.* e nell'altro Concilio del 1549. *med. III. c. 10.* esponendo que' PP. gli stessi sentimenti dicono, che *ne ad curas sordidas postea adigatur, justa portio de decimis ei assignetur.*

Ond'è, che Cristiano Lupo *dissert. 2. præmid. t. 3. schol. in Can. c. 7.* esclamava, che *decimas possidentes rigidam coram Deo onus portant miseris plebes liberandi ab exacttionibus variis suspectis, & offensivis.*

Egli è certo, che quando mai si dovesse riformare l'Ecclesiastica polizia sarebbe infinitamente più proprio, decoroso, e adattato alla purità della disciplina l'abolirsi tutti i dritti Parrocchiali, e non già le Decime, dalle quali forse meglio, che da ogni altra via dovrebberò i Parochi ricavare il mantenimento, lasciandosi libera l'amministrazione de' Sacramenti, e delle altre Ecclesiastiche funzioni, nelle quali l'esazione è sempre sospetta, e ci vuole una precisione per giustificarla, la qual retta intenzione quando mai giunge ad averli dagli Ecclesiastici disinteressati; che non si muovono da quella mercede, ma la ricevono soltanto per un necessario sostegno difficilmente però il popolo querulo, e facile, a scandalizzarsi se ne persuade.

Ma giacchè s'è conosciuto vano il tentativo dell'abolizione de' dritti, ed onorari per gli Ecclesiastici, nascendo l'altro inconveniente di mancare così un certo stimolo nel servire alla Chiesa in coloro, che son meno zelanti, i quali da qualunque fine si muovano, basta, che almeno facciano esteriormente quei tali servigi, onde il Popolo non ne sia defraudato, lasciandosi a Dio l'ispezione del cuore di ciascuno: ha pensato il Sovrano (giacchè gli Ecclesiastici han voluto ritenere tali esazioni) di togliere almeno quelle altre cose, che si erano date appunto per esimere i Popoli da quelle contribuzioni, fra le quali le principali sono state le decime.

In tal sistema non è di bene, che quando colla scusa della mancanza della Congrua debbono restare le Decime, in questa Congrua non si debba computare l'esazione di quelle tali oblazioni che se bene si chiamano incerte in quanto alla loro origine, ch'erano spontanee, oggi son divenute certe, e fisse in quanto

al

al diritto di esigere, sebbene siano incerte riguardo alla quantità. Ciochè però non fa, che si debbano computare, perchè di questa maniera anche le rendite de' fondi sono incerte secondo gli anni, o fertili, o infertili: Rebuffo nel trattato *de port.* Cong. n. 87. confessa, che gl' incerti *si possint ad certam summam reduci* si debbano computare: solamente aggiunge, *sed non ita exacte.*

I dritti funerali per esempio, che ridotti secondo la tassa Innocenziana a una certa moderazione, s' esigono costantemente anche col braccio della potestà laicale, come si vogliono aver del tutto per incerti? Saranno incerti quanto alla somma, non quanto al dritto. E questa esazione *non ita exacte*, ma in qualche maniera dee calcolarsi con prudenza, e avendosi riguardo ad una coacervazione, che può farsi dell' esatto in molti anni.

Præter has incertæ plene, & ad Arbitrio, ac plena populi liberalitate pendentes oblationes, seu accidentia (dice lo stesso Vespersen l. c.) *sunt alia quædam accidentia, quæ licet in sua origine veram oblationum naturam habuerint paulatim tamen in taxatæ jura, ad quæ etiam juridice agi inde potest, transferant; qualia sunt jura funeralia, quæ plerisque in locis auctoritate Ecclesiastica, & civili constituta, ac taxata sunt. De his accidentibus intelligenda sunt synodi, cum in TAXATIONE PORTIONIS CONGRUÆ rationem habere volunt accidentium, quæ ad certam summam cum latis tribus, vel quatuor annis ultimo præsertim redigi possunt. E quindi arreca lo stabilimento del Sinodo Meclinense tit. 16. c. 4. del Cameracense P. II. tit. de decim. c. 9.*

Ora questi soli emolumenti formano una Congrua di Ducati dugento. Sia, che strettamente non si vogliano computare nella Congrua: non si tratta che l' Università pretende, che al Paroco per Congrua s' assegnino i ducati dugento. Questi incerti non vuole l' Università, che si tassino, ma solo che s' abbiano presenti dal S. C. acciò trattandosi di abolir le decime quando si sia la Congrua e vedendosi che la Congrua è a sufficienza, e con grande avanzo non ritarda minutamente ad esaminare tutte le deduzioni, e le metafisiche precisioni che vuol fare il Paroco alle sue rendite con tante spese, detrimenti, diversità di prezzi, con che cerca d' oscurar la causa, potendo il S. C. far qualche franchezza nel rigettar tante scuse, quando è sicuro, che oltre le rendite esige il Paroco altri dugento ducati d' emolumenti.

Ma

Ma se non entrano nella Congrua i dritti della Stola, debbono entrare però certi altri emolumenti, che il Proposto altronde riceve non per la sua qualità privata, ma perchè appunto è Proposto. Per un instrumento di convenzione passato nel 1769. (fol. 131.) colla Cappella del SS. Sacramento, e del Rosario, è il Proposto un Prefetto perpetuo della Congregazione annessa alla suddetta Cappella, da cui perciò esige annui ducati trentatre, ed altri ducati sette esige dalle altre Cappelle, come s'è provato, e documentato nell'articolo decimoterzo dell'Università.

Ora comunque si voglia pensare circa tante distinzioni inventate da' caustici per fomentare le opinioni probabili circa l'approfittamento delle rendite Ecclesiastiche, in tempo, che si crede bastare al Paroco la Congrua di ducati cento, anche ove non ci sia altro, e che le decime, essendoci tal Congrua, debbano abolirsi, potrà il S. C. vedendo, che il Paroco di Gissi non solo ha detti ducati cento, ma per qualunque altra via è in istato comodo con altri ottanta di stola, e quaranta delle Cappelle, potrà dico, obbligar quella povera Università alla contribuzione di trecento, e più tumoli di frumento?

E il Proposto ha lo spirito di cercarlo? Qual è mai finalmente l'uso che dovrebbe fare delle Decime stesse? Non dovrebbe appunto, dopo la sottrazione di un moderato mantenimento per se, quando altronde non li avesse, distribuirle in beneficio de' poveri? Le oblazioni furono introdotte da' ricchi per distribuirsi a' poveri Sacerdoti. Oggi chi non paga la Decima ne' piccoli paesi è il galantuomo, che per lo più è il Sindaco, o l'Alto, ed amico, e parente del Paroco. Da chi rigidamente s'esige? Da quel povero uomo, che colla vanga in mano dallo spuntar del giorno alla sera coltiva il terreno sovente non grato a' dori dell'infelice: *Quis miretur, (opportunitate) celsam Vanciam, & populorum agris ad solutionem Decimarum adductam, omni qua possidet, & modo ab earum solutione se spducere, dum videt eas non pauperibus communicari? Non dubium quin populis facile indueretur, si hilari, ac pio cordis affectu decimas suas offerret, si modo non verbis, sed reipsa ostenderetur, Decimas Deo offerri in usum non otiosorum Sacerdotum (e di coloro, che vogliono viver quieti, e lasciar guardar l'anima al Frate Zoccolante) sed operariosum, & laborantium: nec ut Sacerdotes, aliqui decimatores superbiat, dum Operarii, Evangelici cibum suum acciperent, & reliqua in pauperes distribuerent.*

Che

Che giova dunque lo strepitar tanto sull' obbligazione delle Decime, ed inculcar i privilegi Ecclesiastici riconosciuti da' Canon, da' Concilj, da' Pontefici Romani, e dalle potestà anche laiche? Quando e queste, e quelle han cambiato in forzate esazioni le volontarie oblazioni, nel tempo, che non aveano altronde gli Ecclesiastici da vivere, e per non abbandonarli all' incertezza della carità de' Fedeli, che andavan a raffreddare, nel tempo che queste oblazioni medesime impedivano altre esazioni de' diritti, che oggi sono in vigore non ostante le decime, e la Congrua di rendite di fondi? nel tempo, che queste medesime oblazioni, e decime si diffondevano su de' poveri, e s' esigevano da' ricchi, quando oggi avviene il contrario? Alle simili a queste obiezioni, e scuse de' Cisterciensi, che vantavano tante concessioni di Pontefici per l' esazion delle Decime pien di zelo rispondeva Pietro Blesense nell' epistola 82. che sul fine del XII. Secolo scrisse in nome di Riccardo Arcivescovo di Cantuaria: *Non ponimus in Coetam os nostrum, nec de facto Summi Pontificis disputamus: sed si Dominus Papa indulgentia speciali quandoque privilegiaverat vos; dum ordo vester paupertate gaudebat, potuit tolerari ad tempus: nunc autem, quando vestrae possessiones multiplicatae sunt etiam in immensum, privilegia haec potius subtractionis, quam Religionis instrumenta censentur. Quidquid indulgeant privilegia Ecclesiae, vobis expedire non credo contra conscientiam vestram quod alienum est usurpare. Quid si a Sede illa publicum emanasset edictum, quod ubicumque inveniretis equitantes, vobis liceret eos de suis redditionibus vitare, re, & equos in usus proprios retinere? quid introyt equos capiat, an decimas? nisi quia decima vos spiritualis est, & ideo enormius sacrilegium in decima committitur, quam in equis.*



RIFLESSIONI SUL DUBBIO

Se la Legge proibitiva de' nuovi acquisti possono allegarsi fra Ecclesiastici ed Ecclesiastici.

IN OCCASIONE DI UNA CAUSA

DE' PP. CARMELITANI

CO' PP. CELESTINI DI LECCE.

NELLA SUPREMA GIUNTA DI ABUSI.

Legge prima contro l'ammortizzazione de' beni.

Sulle Suppliche unilate al Re con sentimento uniforme della Suprema Giunta degli Abusi S. M. è venuta a dichiarare, che non potendo per le antiche leggi del Regno (quanto corrispondenti alla purità della disciplina; altrettanto salutari, e necessarie allo Stato, non mai da legittima potestà abrogate, e solo da poca cura de' Magistrati non osservate), i Luoghi Pii far nuovi acquisti; perciò tutte le istruzioni, donazioni, contratti di vendita, o atti tra vivi, e per ultima volontà, a lor favore di cui non siano ancor purificate le condizioni, e non ne siano già i Luoghi Pii suddetti in possesso non contraddetto, si abbiano per non fatti, e restino i beni a disposizione dell'ultimo possessore secolare gravato di restituire a' suddetti Luoghi Pii. Nè possano questi far nuovi acquisti per qualunque specie di contratto, o atto di ultima volontà. Ben inteso, che i Capitali, che si restituiscono a' Luoghi Pii Ecclesiastici possan rimpiegarsi nello stesso genere d'impiego, purchè non sia sopra beni stabili. E ben inteso ancora, che in questa proibizione d'acquistare non siano compresi i Luoghi Pii Laicali di opere pubbliche, e di pietà amministrati dai Laici, a riserva delle Congregazioni. Ed avendo il Re disposto, che questa sovrana determinazione si comunicasse con Dispaccio circolare a tutti i Magistrati di questa Capitale, ed a tutti

tutti i Presidi delle Provincie, perchè se ne disponga l' adempimento e tutti i Notari, che la notino nel margine de' testamenti, o d' altre pubbliche scritture, donde possa nascer ragione, a' Luoghi Pii sopraddetti. Lo partecipo perciò di Real ordine a VS Illustriss. tanto per l' intelligenza del Tribunale del Consiglio, quanto per esecuzione degli ordini, che risultano rispetto a' Notari.

Palazzo 9. Settembre 1769.

CARLO DE MARCO.

Legge seconda contro l'ammortizzazione.

F Sendo inforti dubbj, se per dirsi contradetto il possesso de' Luoghi Pii Ecclesiastici all' effetto del Dispaccio de' 9. Settembre 1769. basti qualunque contradizione, anche insufficiente, e qual conto debba tenerli delle contradizioni proposte poco dopo, o poco prima del detto Dispaccio, in tempo che già se ne sperava la pubblicazione. Ha dichiarato il Re, che se la contradizione è anteriore, o contemporanea, al tempo del possesso, qualunque contradizione basti all' effetto di dirsi contradetto il possesso. Se poi la contradizione è posteriore al possesso, allora dee esser tale, che renda il possesso dubbio, o vizioso, ne' termini dell' interdetto possessorio: della qual cosa dovrà in tal caso solamente conoscere il Giudice. Poichè siccome per una parte la mente di S. M. è stata di toglier l' abuso delle opinioni, sull' osservanza delle Leggi del Regno contra gli acquisti delle mani morte; onde qualunque contradizione, avendo sempre l' assistenza della legge, basta ad impedire, che il possesso cominci. Così per l' altra parte la M. S. avendo in mira la pubblica quiete, la quale resterebbe turbata se sopra tutti gli acquisti fatti dagli Ecclesiastici si potessero ora muover liti; non vuole, che nell' appoggio della legge di ammortizzazione possano gli Ecclesiastici, esser molestati su de' loro possessi, i quali acquistati senza contradizione, per lungo corso di tempo, si sieno senza contradizioni mantenuti. Ben inteso però, che S. M. concio niente intende innovare per quelle azioni, che per qualunque altra ragione indipendente dalla legge di ammortizzazione legittimamente potessero prodursi contro i Luoghi Pii Ecclesiastici. Lo partecipo in Real nome a VS, Illustriss. per regolamento suo, e del Consiglio.

Palazzo 23. Giugno 1770.

CARLO DE MARCO.

Nel

NEL 1660. Giustina Cicala di Lecce fece testamento istituendo erede D. Gio. Batista Paladini suo figlio colla sostituzione del Monastero di S. Croce de' PP. Celestini legando in beneficio di essi PP. Celestini quasi tutta la roba, in maniera che all' erede quasi nulla restava dedotti i Legati.

Prima di prenderne possesso fu contradetto il testamento dall' erede nella Curia Vescovile di Lecce. A' 16. Aprile 1764. si propose un accordo, che seguì, e i PP. si posero in possesso di quella porzione ceduta loro in vigore dell' istrumento d' accordo. In li dieci Monaci ricorsero ad impugnar questa transazione e si proseguì la lite. Ma nel 1686. si stipulò un nuovo istrumento, e si rimise ciascuna delle Parti nel possesso delle loro porzioni secondo la transazione.

Nell' anno 1695. morì D. Gio. Batista Paladini, e non avendo figli lasciò erede sua sorella Margherita, che possiede pacificamente fino all' anno 1701. ma morendo senza figli scrisse erede il Monastero del Carmine con molti pesi, e legati. Ne restò il Monastero pacificamente in possesso fin' all' anno 1713. quando i PP. Celestini ritornarono in campo, pretendendo la successione all' eredità, come sostituiti, senza darsi carico delle due transazioni, seguite, in vigor delle quali essi possedettero. Dopo varie vicende di una tal causa in Roma, ed in Napoli, prima di quel decidersi è sopraggiunta la Real determinazione della proibizione degli acquisti:

Son ricorsi dunque i PP. Carmelitani, ed hanno opposta tal legge, per cui non potendo i PP. Celestini più acquistare la successione all' eredità, han chiesto, che s' imponga silenzio a tal lite. Replicano i Celestini, che la legge riguarda il favor de' laici, e che non possa allegarsi in una causa tra due luoghi Pii, poichè cessando la causa impulsiva, qual' è il favor de' laici, cessa la legge. Quindi con supplica al Re si è dimandato, che si dichiarasse, se tutte le leggi emanate sulla proibizione degli acquisti si possano allegare fra Ecclesiastici, ed Ecclesiastici; e s' è con Real Dispaccio rimesso l' affare all' Illustriss. Duca di Toritto, e D. Ferdinando de Leone, che proponessero in Giunta.

De-

Dovendosi dunque decidere, o spiegare tal punto dalla Suprema Giunta di Abusi relativo alla presente controversia, si fanno presenti per parte de' Carmelitani le infrascritte ragioni.

I. E' falso il principio, che cessando la causa impulsiva, cessa la legge: questo sarebbe aprir il campo a una continua trasgressione. Le disposizioni economiche per gli Ecclesiastici han per causa impulsiva il favor de' Laici; dunque ove il Laico non ha interesse, cessano quelle disposizioni? L'osservanza della legge avrebbe così bisogno ogni volta d' un termine per provarsi prima quando il Laico ha, o non ha interesse, e frattanto il Luogo Pio acquisterebbe. *Rationes eorum, quae constituentur, inquiri non oportet: alioquin multa ex his, quae certa sunt, subvertuntur*, dice il famoso Testo della l. 21. ff. de leg. Il dotto antecessor di Pisa Paganino Gaudenzio impiega eruditamente a tal proposito il c. 3. del l. 1. *exposit. juris* stampato nel t. 3. *thesaur. jur. civil.*

II. Se ciò anche fosse vero, avrebbe luogo quando la ragione, che muove il Legislatore a far la legge, fosse espressa nella legge medesima, sicchè cessando quella, possa crederli, che cessi ancor questa, come avverte Alciato *de verb. signific. l. 1. n. 10* *Si ratio in lege expressa sit, ex ea & augetur, & minui decisionem*. E si noti, che si parla di qualche epicheja al Giudice permessa, non già di totale inosservanza, *augetur, & minui, non tolli*. Noi non sappiamo se la causa impulsiva sia stata la povertà de' Laici, o la ricchezza degli Ecclesiastici, o l'una, e l'altra: in qual caso, come soggiunge lo stesso Alciato, *si duabus rationibus, quid constituitur, appareat, altera sustulata nihilominus sustinetur generalitas legis*. Che anzi se si vuol considerare il Real Dispaccio si vede, che la causa impulsiva non sia stata il favor de' Laici, ma la ricchezza degli Ecclesiastici, poichè dice: *Sulle suppliche amiliate al Re con sentimento uniforme della Suprema Giunta d' Abusi, S. M. è venuta a dichiarare, che non potendo per le antiche leggi del Regno (quanto corrispondenti alla purità della disciplina, altrettanto salutari allo Stato, non mai de' legittima potestà abrogate, e solo dalla poca cura de' Magistrati non osservate) i Luoghi pii Ecclesiastici far nuovi acquisti, perciò tutte le istituzioni, donazioni, contratti di vendita, o altri tra vivi, e per ultima volontà a lor favore, di cui non siano ancora purificate le condizioni, e non siano i luoghi pii suddetti in possesso non contratto, si abbiano per non fatte, e restino libere a disposizione dell'ultimo possessore secolare gravato di re-*
stituire

Situare a detti luoghi pii: NE' POSSANO QUESTI FAR NUOVO ACQUISITO PER QUALUNQUE SPECIE DI CONTRATTO.

Chi legge attentamente la Real determinazione, osserva, che il favor de' Laici qui è accidentale, poichè non potendo acquistiar gli Ecclesiastici, ne siegue, che la roba debba restare in mano del Laico. Ma la causa impulsiva della legge non è già questa, poichè non dice, che *vedendo il Re la miseria de' Laici ha risoluto di vietare agli Ecclesiastici gli acquisti*; ma dice, che *vedendo, che gli Ecclesiastici non possano acquistare per le leggi corrispondenti alla purità della disciplina, la roba resti in mano de' Laici.*

La purità della disciplina è, che l'Ecclesiastico non acquisti, non sia ricco, sia povero come gli Apostoli, non è che il Ecclesiastico non sia ricco con impoverirsi il Laico, ma che possa esser ricco altronde. L'oggetto della legge par che sia la riforma della disciplina nel Ceto Ecclesiastico, non già d'impedire il solo passaggio delle robe in mani morte; poichè la ricchezza negli Ecclesiastici non è solo un male per rapporto all'impoverirsi i Laici, è un male in se stesso per la qualità de' soggetti medesimi, che nella loro istituzione furon poveri, e la purità della disciplina vuole, che se così non restano, almeno non debbano straricchirsi.

III. V'è differenza fra la legge d'ammortizzazione di Federico, e questa Real determinazione. Quella non dichiara assolutamente incapaci di acquistare gli Ecclesiastici, ma solo incapaci di ritenere, e gli obbliga a vendere: onde ebbe per oggetto di vietar l'ammortizzazione delle robe stabili. Questa, benchè comprenda, e confermi anche quella, gli ha dichiarati incapaci di acquistare *ex quacumque causa*; e l'incapacità è nell'ingresso della roba, non già nella ritenzione. Se dunque gli Ecclesiastici sono incapaci di acquisto, che vuol dire, non possono più arricchirsi, come si vuol permettere, che i PP. Celestini si straricchiscano coll'acquisto di presso a quaranta mila ducati con impoverire del tutto il Monastero de' Carmelitani, sul falso argomento, che la roba è già ammortizzata, e non preme al Laico se sia in potere di una mano morta, o di un'altra? Non preme al Laico, che non ci ha interesse, e va bene: ma preme al Principe, di cui è ugualmente vassallo il Laico, e l'Ecclesiastico: ed il buon ordine dello Stato non permette, che un luogo pio Ecclesiastico si straricchisca, specialmente quando in se è già ricco, come sono i Co-

legi.

lessini; poichè come si può così conservare la purità della disciplina tanto inculcata nella legge?

IV. Ma per vedersi, che l'oggetto della nostra legge non è solo d'impedire il passaggio della roba dalle mani del Laico agli Ecclesiastici; ma d'impedire la ricchezza d'essi contraria alla purità della disciplina, basta riflettere, che secondo l'ultimo Real Dispaccio si proibisce a' Luoghi pii d'impiegare gli avanzi delle loro rendite, e si ordina, che gli avanzi si diano a' poveri. Ov'è qui il fine di proibir l'ammortizzazione? gli avanzi delle rendite son nuovi acquisti provenienti da' Laici, o sono frutti delle stesse robe ammortizzate? Perchè si proibiscono, quando non vengono essi da' Laici? Nè mi si dica, che ciò è proibito per non comprar con essi corpi stabili, e togliersi da man de' Laici; poichè se fosse questo il fine, si farebbe ordinato, che gli avanzi non s'impiegassero in compre di stabili, non già che si dessero a' poveri, con qual legge si vede, che si ha in mira d'impedire l'ulterior progresso nell'arricchirsi *ex quacumque causa*. Or se un Luogo pio non si può arricchire ne pur colle rendite sue stesse, quanto maggiormente colle rendite di un altro Luogo pio?

V. Se tali saltevoli disposizioni non obbligano fra Ecclesiastici, ed Ecclesiastici, restano inutili varj Capi della legge, e specialmente questo ultimo di darsi a' poveri gli avanzi delle rendite. Si dice, che gli espulsi PP. della Compagnia avendo nel Collegio A un peso di fare un'elemosina di mille scudi, prendevano ogn'anno una fede di credito di tal somma, e la passavano all'altro lor Collegio B.... credendo così soddisfare all'obbligo, perchè i Collegi, le Sagrestie, le Chiese vanno sotto il titolo de' poveri. Mi pare, che se la legge non obbliga fra gli Ecclesiastici, e se costoro possono acquistare da mano degli Ecclesiastici medesimi, questi avanzi di rendite formeranno un Commercio interno fra i Monasterj, i quali son tanti, che senza opera de' Laici, posson commerciando fra loro arricchirsi, senza metter mano a corpi stabili, ed elemosine a' Laici più non se ne faranno.

VI. Quindi ne nascerà, che si moltiplicheranno i Luoghi pii, e con gli avanzi delle rendite si faranno nuove colonie di Frati, poichè trattandosi di roba ammortizzata, secondo questi principj, non preme al Laico in poter di chi stia. E qualora si crede, che per altro capo siasi proibita l'erezione di nuovi Luoghi pii, non si negherà almeno, che tanti Conventini, de'

quali si son fatte varie soppressioni, e molte ne fanno in atto anche i Vescovi zelanti, si possono insensibilmente così aumentare, poichè senza che il Principe neppur s'accorga, il Provinciale, il Generale, può far passare gli avanzi delle rendite a quel tal luogo, ed aumentare il numero de' Frati, che crescerebbe a dismisura; ed ove in una Città vi siano tre, o quattro Conventi ricchi, e di gran famiglia, e gli altri piccoli, ve ne faranno sette, o otto, tutti egualmente ricchi, e numerosi, ciocchè non saprei quanto gioverebbe allo Stato.

VII. Ma quante frodi si possono fare a danno de' Laici, se si apre questa porta a favor degli Ecclesiastici? La proibizion degli acquisti riguarda le Comunità, non gl' Individui. La legge civile non proibisce, che il Prete acquisti, o il Monaco, quando altra ragione non vi sia. Un Superiore acquista *nomine proprio*, o del risparmio delle rendite del suo livello gran somma: può, o no, lasciarla al Monastero? Un Laico, che non può dar mille scudi ad un Monastero, può dargli ad un particolare Individuo Monaco per comprarsi cioccolate? La legge civile non lo vieta: dunque acquista il Monaco: ma di quel denaro del Monaco che se ne fa? per legge Ecclesiastica, *quidquid acquirit Monachus monasterio acquirit*: resta al Monastero, il quale non lo riceve da mano del Laico, ma lo riceve da mano del Monaco stesso, e non se ne parla. Così chi volesse dare mille scudi ad una Cattedrale, non può farlo: ma può farne una donazione ad un Vescovo: da costui passa insensibilmente alla Cattedrale: l'eredità del Vescovo è uno spoglio: si presume tutto nascere dalle rendite della sua Mensa; ecco il Laico, il vero erede con tutta la legge, che si crede solo in favor de' Laici emanata, restar povero, e mendico; e nella Cattedrale, se non si potranno impiegare in fondi quei diecimila ducati, almeno si faranno tanti argenti sulle ruine del Laico.

VIII. Da tal riflessione ne siegue, che qualora la legge non obbliga fra Ecclesiastici, ed Ecclesiastici, ma solo ove il Laico ha manifesto interesse, si eviteranno gli acquisti de' corpi stabili ma non si eviterà l'acquisto del contante, e resta inutile l'altro capo della legge: poichè con questo circolo vizioso si lascia il contante all' Individuo, da questo poi passa insensibilmente al Luogo Pio, che se non potrà impiegarlo, non fa piccolo male col tenerlo ozioso. Anzi è mal peggiore l'ammortizzazione del denaro, che de' corpi stabili, poichè la natura di que-

si non è che circolino, come il denaro, il quale quando voglia incassarsi e non farsi girare è inutile, è vano.

IX. Che più? Neppur è cosa indifferente per il Laico, che la roba da un Luogo Pio passi ad un'altro: quante pretensioni sorgono alla giornata! Quanti concorrono dopo le Reali costituzioni sulle robe de' Luoghi Pii? Nel nostro caso fingiamo, che col tempo venga persona, che abbia che pretendere sulla roba de' Carmelitani: questa non si troverà più nelle loro mani, si troverà in mano de' Celestini. Chi fa il nostro Foro, fa quale svantaggio sia per un povero litigante, il rivendicar la roba dalle mani di un terzo, e fa quante nei passaggi della roba si cambino le circostanze, per cui quel tal fondo, che dalle mani del primo si sarebbe recuperato in mesi, non può rivendicarsi dalle mani del secondo in più anni. Di più quanti svantaggi per i Coloni? qual altro campo di liti a dispendio de' Laici! Ed a proposito de' Coloni, un ricco Monastero del Regno, qual è quel di Montecassino, ha molti fondi dati a 29 anni ad altri Luoghi Pii, perchè avendo fondi lontani in altre Provincie, ed anche in Sicilia, gli è sembrato più comodo, e sicuro di dargli così a quei Luoghi Pii, che son situati in quei paesi, ove sono i fondi. Se le leggi d' Ecclesiastica economia non son per loro, quel Monastero può espeller il Luogo Pio dall' affitto: questo Luogo Pio probabilmente avea subaffittato a Laici quei fondi, che forse ne aveano fatto miglioramenti. Ecco inutile l'altra legge dell' enfiteusi; ecco i Laici espulsi come subaffittuarij di un Luogo Pio conduttore principale, che può esser espulso dal Locatore, ch'è il Monastero padrone de' fondi, che nel dargli a 29 anni ad un altro Monastero, non è tenuto alla legge, che obbliga fra il Laico, ed Ecclesiastico.

X. Finalmente sul particolare della nostra causa, i PP. Celestini per pretendere i beni controversi, devono dichiararsi eredi di Giustina Cicala, o sostituiti al suo erede D. Gio. Batista morto senza figli: veggia ognuno qual' esempio d' inosservanza di legge sia questo, di permettere oggi, che si spedisca ad un Monastero preambolo di eredità. Ma non è sol qui tutto il male: l' erede D. Gio. Batista contradisse immediatamente dopo la morte di Giustina a quel testamento in maniera che i Celestini nè prima, nè dopo la contradizione presero mai possesso dell' eredità. Presero possesso di una porzione ceduta loro per transazione coll' erede contradicente, che disanimato dalle spese del litigio si convenne. Questa transazione succeduta sanò il vizio della

della contraddizione prima del possesso, per cui in vigor della legge i Celestini non potrebbero possedere. Se oggi vengono contro alla transazione, e questa si scioglie, resta la causa nello stato primiero, cioè di un testamento a lor favore contraddetto dall'erede immediatamente, e prima di prenderne possesso i Celestini, i quali se in vigor del testamento non prefero mai possesso, come lo posson prender oggi, che son dichiarati incapaci di acquistare? E' un caso, che la roba al presente si ritrovi in poter de' PP. Carmelitani, ch'è comunità Ecclesiastica. Il dritto de' Celestini non nasce dal possesso de' Carmelitani: nasce dalla qualità ereditaria, che rappresentano come chiamati nel testamento di Giustina Cicala: quando si diede il caso della morte della testante, e doveano essi succedere, fu loro contraddetto dal legittimo erede, e non poterono acquistarla; potranno or più mettere in campo un dritto, che riguarda un tempo, da cui-, esistendo la legittima contraddizione, non può ricavarli alcun sostegno a favor di un luogo incapace? All'incontro i Carmelitani posseggono pacificamente fin dall'anno 1701. per testamento di Margherita Paladini sorella di quel D. Gio. Batista legittimo erede di Cicala, che impugnò il testamento della medesima, e diede a' Celestini, per togliersi la inquietudine, quella parte, che loro non competeva. Come oggi i Celestini, che strapparono quella parte per prepotenza, si fingono lesi, e vogliono l'altra parte, che sta in mano de' Carmelitani lasciata con testamento non contrastato, e pacificamente posseduta; tranne le liti de' Celestini, che non possono contraddire, non potendo acquistare? O la transazione vale, o non vale. Se vale, ciascuno si mantenga nel suo possesso: o non vale, e in questo caso ritornando le cose *ad pristinum*, i PP. Celestini non possono acquistare, nè dichiararsi eredi, quando vi erano allora Laici, che contraddissero, e spetterebbero tutti i beni agli eredi di coloro, se mai vi sono. Non così i PP. Carmelitani: essi sono eredi del legittimo erede, che contraddisse a' Celestini, e transigè: o la transazione vale, ed essi stando al fatto di chi transigè, si rimarranno nel possesso della loro porzione, o la transazione non vale, ed allora non potendo acquistare i Celestini per la contraddizione del Paladini, l'erede universale *ab intestato* è Paladini, e conseguentemente essendo i Carmelitani eredi non contraddetti del Paladini, spetterebbe loro tutta l'eredità; ma perchè oggi non possono più acquistare per la Real determinazione, riterranno almeno quella porzione, in cui legit-

legittimamente si ritrovano in possesso non contradetto fin dal 1701. poichè S. M. avendo in mira la pubblica quiete, la quale resterebbe turbata (son parole del Real Dispaccio) se sopra tutti gli acquisti delli Ecclesiastici si potesse ora muovere lite, non vuole che sull' appoggio della legge di ammortizzazione possano gli Ecclesiastici esser molestati su i loro possessi, i quali acquistati senza contradizione per lungo corso di tempo, si siano senza contradizione mantenuti.

Per questi, ed altri inconvenienti, che possono nascere alla giornata, e per non darsi luogo alla frode, ed acciocchè una legge sì salutare non s' indebolisca nel nascere, si spera, che la Suprema Giunta di Abusi dichiarerà, che la legge proibitiva di acquistare, e le altre susseguenti obblighino sempre, ed in qualunque circostanza, sì perchè la causa impulsiva non è tanto il sollievo de' Laici, quanto la conservazione della purità della disciplina, come ancora per togliersi lo scandalo dell' avidità de' Frati in volere, per mezzo di liti a loro particolarmente vietate, straricchiarsi colla ruina de' lor compagni.

Questo punto generale non s' è ancor deciso. La pendenza però di questa decisione in Giunta d' Abusi ha fatto sospendere il corso ordinario della causa, che pendeva in S. Consiglio, e son più anni, che non se ne parla, e ciascuno sta in possesso del suo.



DEL

DELLA NECESSITA'

Di darfi ad esistenci tutti i fondi de' Luoghi Pii.

PUNTO GENERALE

DA ESAMINARSI IN OCCASIONE DELLA CAUSA

DI D. FILIPPO, E D. BARTOLOMMEO BEVERE

C O N T R O

ALLA MENSA VESCOVILE D'ARIANO

NELLA SUPREMA GIUNTA D'ABUSI.



S. R. M.

SIGNORE.

DON Filippo, e Don Bartolommeo Bevere Eleazaro, e Liberatore Jannarone della Città d' Ariano rappresentano umilmente a V. M. come tenendo i lor Padri, ed Avi, e successivamente anch' essi da più d' un seculo in affitto varj territorj della Mensa Vescovile, e della Parrocchial Chiesa d' Ariano, ne' quali han fatti miglioramenti considerabili, vengon oggi, che i fondi son ridotti a coltura, astretti a sfrattare dal Vescovo, e dal Paroco per goder essi de' miglioramenti.

Dagli atti del S. C. oggi passati nella Suprema Giunta d'Abusi, costa, che i Beveri ebbero dal principio questi fondi, come si confessa per parte della Mensa negli strumenti d'affitto (1), non adatti alla cultura, sterili, nudi, e quasi derelitti per l'esta-
glio

(1) *Fol. 19. ad 21. & 6. ad 8. &*

glio di tum. 150 di grano (1), quand' oggi per lor opera danno circa tum. 400. sono le migliori liquidate in grado di revisione, e sebbene si fosse avuto riguardo solo *prout impensum* (2) non *prout melioratum*, pure ascendono a ducati 9147. (3). Non piccola parte vi han le fabbriche costruite da' Beveri non per piacere, ma per utile de' fondi medesimi, servendo di comodo per le industrie degli animali, che sono necessarj per la coltura de' fondi al presente, che sono ridotti buona parte a coltura, ed il resto somministra ubertosi, ed abbondantissimi pascoli. Piace oggi alla Mensa Vescovile di acquistar questi miglioramenti, piace di tenere a conto proprio questi fondi, e far quelle industrie di animali, che i Beveri han fatto: e con grandissima ammirazione, mentre le vostre Reali Segreterie son piene di ricorsi di quel pubblico, che si lamenta, che la Chiesa Vescovile è cadente, mentre la vostra Real Camera in questi giorni scorsi ha umiliata a V. M. consulta di doverli il Vescovo astringere alla rifazione della Chiesa, e del Campanile, ed all' accomodo degli argenti, e delle sacre suppellettili: mentre la Suprema Giunta d' Abusi anche sta prendendo gli espedienti più propri per i ricorsi di quell' Università: mentre il Vescovo & scusa di non avanzargli denaro dal Vescovado per la Chiesa, e per i poveri, (ed è da crederli ad un santo Vecchio) non ha difficoltà frattanto di far debiti per comprar quasi ducati diecimila di miglioramenti a conto de' quali ha già fatto deposito di duc. 1486.

Questi ducati 1486. sarebbe della V. R. Clemenza di liberargli a favor de' poveri, e della cadente Chiesa di Ariano (4), e non

(1) Fol. 18. ad 20. Atti della Suprema Giunta.

(2) Fol. 29. a 2. atti del S. C.

(3) Fol. 14. ad 16. & 10. atti della Suprema Giunta.

(4) Non sarebbe nuovo per la Chiesa d' Ariano questo stabilimento. Nel 1520. vi furono gli stessi ricorsi contro al Vescovo d' allora: abbiamo una lettera di Federigo rapportata dal Chioccarelli *de redditibus, ac fructibus Ecclesiarum jussu Regis sequens, pratis, ac in earum reparationem erogatis*. Gioverà trascriverla: Vicario: *simo informati, che la Maggior Ecclesia de Ariano pate assus, & da che è stata in potere del Vescovo che*

è oggi, a cui spetta provvedere detta Ecclesia del bisogno, mai ci è stata fatta cosa alcuna in reparatione di quella, quale trovandosi mal provvista de molte cose necessarie non solo è detrimento suo, ma ancora pregiudizio al Divino Culto, che non se ce pò così bene soddisfare. E perchè noi simo tenuti per ogni buon rispetto provvedere alla indennità de le Ecclesie, ve ne esortama, che tutte le entrate del detto Vescovo le debbiate pigliar in potere vostro, e de quelle supplire al bisogno de la suddetta Ecclesia, la quale provvista sarà del necessario, quello ci resterà di dette entrate si darà

e non permetterfi, che servano per un nuovo acquisto di fabbriche, e di miglioramenti, che son sudori di Bevere in controvenzione della legge d'ammortizzazione, rinnovata, e riconfermata in questo Regno dalla sapienza di V. M. Poichè non conviene agli Ecclesiastici di tenere i fondi a proprio conto, e quindi mischiarsi per conseguenza ne' negozj secolari: non conviene allo Stato, quando a proprio conto non gli ritengono, cacciare i vecchi coloni, ed introdurre de' nuovi, con manifesta ruina dell'agricoltura, Quindi facendo presente alla M. V. le ragioni, che provano, e confermano tali punti coll' esame de' varj stabilimenti fatti, e da' Principi, e dagli Ecclesiastici, secondo le diverse circostanze de' tempi; umilmente la supplicano di ordinare, che i Beveri non siano amossi dall'affitto, che lo continuino, come ad enfiteusi, con pagar l'antico canone, qual' era prima di farsi i miglioramenti, che la Mensa stessa non nega.

E perchè ad imitazione de' Vescovi si reggono i Parochi, quindi è avvenuto, che i poveri Eleazaro, e Liberatore Jannarone, che han co' miglioramenti sopravanzato il valore del fondo Parrocchiale tenuto in affitto fin da 100. anni, vengono dal Paroco a sfrattare dopo tante fatiche. A qual proposito fattasi dal Governatore d'Ariano una relazione alla Suprema Giunta d'Abusi, pende la decisione. Ed essendo lo stesso articolo, che nella causa de' Beveri, supplicano la M. V. di aver presenti le medesime ragioni, e dar gli stessi provvedimenti.

D. Filippo, e D. Bartolommeo Bevere supplicano, come sopra.

Eleazaro, e Liberatore Jannarone supplicano, come sopra.

CAP.

ed a detto Vescovo per intercessione dell' illustre Duca di Ariano, per rispetto del quale semo stati consenti se l'abbia avuto fino al presente, che se non fusse stato il rispetto del detto Duca, nè possessione, nè frutti l'averiammo dati per causa de li servizii, che continuamente ne ha fatti

a casa nostra.

Datum in Castello nostro nove Civitatis Neapol. die 30. Julii 1500.
REX FEDERICUS.

Vitus Pisanellus.

Episcopus Triventinus.

Major Cappellanus.

in Curia r. 13. Regis Federici fol. 241.

C A P I T O L O

Non conviene al decoro del Vescovo di Ariano di coltivare i fondi a proprio conto, ma di dargli in affitto: e le medesime leggi, che proibiscono gli acquisti, vietano tali coltivazioni agli Ecclesiastici.

NEL contrasto se gli Ecclesiastici possano, o no acquistare beni temporali, sempre i Savj han creduto, che essendo questi uomini applicati alle cose spirituali, bisognosi, come ogni altro d' alimenti, debbansi a costoro indispensabilmente questi alimenti nella miglior maniera, che secondo le circostanze de' tempi è più adattata alla maggior purità de' costumi, che dee risplendere nell' Ordine Ecclesiastico. Che gli alimenti debbansi a' Ministri dell' Evangelo è un dogma: come debbansi, è un punto di disciplina, il quale non è stato mai uniforme nella Chiesa. Nella fondazione della Chiesa medesima il nostro Signor Gesù ordinò: *Nolite possidere aurum, neque argentum in zonis vestris, dignus est enim operarius cibo suo.* Volle dunque, che i Fedeli instruiti dessero da mangiare a chi gl' instruiva, senza che costoro possedessero nulla, presumendo, che gli Ecclesiastici fossero i poveri, a cui dessero la limosina i Laici ricchi. Questa disciplina a poco a poco si alterò in maniera, che co' fondi dati alle Chiese, divennero gli Ecclesiastici ricchi, e i Laici poveri, onde si cominciarono ad udire altre massime, cioè che le robe delle Chiese son patrimonio de' poveri, e che gli Ecclesiastici, che instruivano, erano obbligati di far elemosine a' Laici, ch' erano instruiti. Quanto si offeriva alle Chiese, o in beni stabili, o mobili, dipendeva dall' amministrazione de' Vescovi, i quali tutto vendevano per soccorrere a' proprj bisogni, a quei del Clero, e de' poveri. Ma perchè col tempo abusarono questi Vescovi amministratori, e spesso dissipavano, non in buon uso, quanto si era offerto dalla pietà de' Fedeli, per far almeno, che la prodigalità irragionevole si restringesse ne' soli frutti, furono vietate le alienazioni de' fondi dalle leggi stesse Imperiali. Ecco un altro cambiamento ben grande di disciplina: gli Apostoli vendevan tutto; i successori degli Apostoli non posson vendere. Anania, e Saffira, perchè ritennero una porzione del fondo, e nol venderono tutto, meritano lo sdegno di S Pietro, e di Dio, e perchè aggiunsero alla scaltrezza, ed avidità anche la bugia, miseramente perirono. Oggi si tira la maledizione degli Ecclesiastici anche il Laico, che abbia parte nell' alienazione di qualche

Q

che

che porzione di fondo Ecclesiastico. Secondo il prescritto del Pontificale Romano oggi il Vescovo, che si consacra, fra le altre cose giura così: *Possessiones ad mensam meam pertinentes nec donabo . . . etiam cum consensu Capituli Ecclesie, meo inconsulto Romano Pontifice, & si ad aliquam alienationem devenero pœnas eo ipso incurrere volo.* Questo vuol dire: Io giuro di far tutto il contrario di quel, che faceva S. Pietro: Io giuro di osservare una disciplina tutta opposta a quella insegnataci da Gesù Cristo. Con ciò non pretendo di taciar questa nuova disciplina, o disapprovare tal giuramento. E' un giuramento ben necessario, e una disciplina utilissima a' presenti tempi, come vedremo. Ma si dice per dimostrar quanto sia variabile nella Chiesa questa disciplina, e quanto siano indifferenti queste controversie attenenti alla riforma della disciplina, che spesso dagli Ecclesiastici (non da' buoni, de' quali è pur grande il numero) ma d'alcuni pochi viziosi, che voglion viver rilassati, son chiamate audacissime novità. Del resto ripeto, che non vi è, chi vorrebbe far riforgere in questa materia la disciplina de' primi tempi, che oggi non potrebbe comodamente eseguirsi. Quando i Fedeli eran pochi, potean vivere d'oblazioni, ed offerte i pochi Pastori, che presedevano al picciol gregge. Moltiplicato il gregge, oggi si son moltiplicati i Pastori, i quali non è possibile largir dipendere dall'arbitrio dell'altrui liberalità. Un numero determinato di tanti poveri Ecclesiastici farebbe di maggior danno, ed inquietudine allo stato, nè potrebbe mantener certo decoro, che oggi, che questo cetò Ecclesiastico forma un'ordine numeroso, e rispettabile anche nella Repubblica, dovrà conservare.

Siano gli Ecclesiastici ricchi: godano di que' favori, che i pietosissimi Principi han loro dispensato: ma ricevano da que' Principi stessi le regole di una moderazione, e di far buon uso de' loro averi. Se non è più oggi sperabile un'eroica povertà corporale, siavi almeno una povertà di spirito fra le ricchezze, e si vegga una differenza, qualunque mai sia, fra l'Ecclesiastico, e il Laico. Comentava un Padre del Concilio di Touron il versetto del Salmo: *Divitiæ si affluant nolite cor apponere*, e diceva, *non dixit, ne affluant, sed si affluant, nolite cor apponere; porro cor prohibuit apponere, sed non manum.* Ecco quante sottigliezze s'inventavano dagli Ecclesiastici già vinti dal desiderio d'acquistare! Ma si tollerino queste sottigliezze, e regoliamoci con tali interpretazioni: siamo in tempo, che inutile è il dire *divitiæ non affluant*: la Legge dell'ammortizzazione si è rin-

è rinnovata fra di noi così tardi, che forse gli Ecclesiastici non avean più, che comprare: *divitiae affluerunt*. Siamo in tempo, ch'è inutile di dire *nolite manum apponere*, che già l'han posta. Resta solo di far, che *non apponant cor*.

Vorrei però, che mi si concedesse, che paragonando la nuova all'antica disciplina regolata da Gesù Cristo medesimo, sia da crederli più pura l'antica, e che la nuova, siccome debbe tollerarsi per le circostanze de' tempi, così sempre sia un'alterazione dell'antica, e quindi il miglior progetto esser quello, che adattato al presente sistema conserva agli Ecclesiastici tutti i loro pretesi comodi, con ritenere al possibile la semplicità, e il decoro de' primi tempi.

Questo si otterrà appunto col vietare agli Ecclesiastici l'esercizio di tuttociò, ch'è temporalità; ma conservando a loro l'utile, si faccia questo, e si eseguisca da' Laici. La coltivazione de' fondi appartiene a' Laici: non debbono gli Ecclesiastici coltivare i fondi a conto proprio per lor decoro, per loro utile, e per il vantaggio dello Stato.

Non est equum nos derelinquere verbum Dei, & ministrare mensis, dicevano gli Apostoli, quando credettero, che si dovesse ad altri questa cura, e si trattava di sole distribuzioni d'elemosine. Che avrebbero detto se in vece di predicare, d'attendere all'orazione, avessero veduto alcuni Preti, e Frati applicati all'amministrazione delle rendite, al negozio, al commercio, cose che tengono i Laici occupati da mattina a sera? *Idcirco* (dice Dionisio Cartusiano *de vita Canonica. art. 2.*) *a laicis, & secularibus data sunt temporalia bona Ecclesia: nam quia laicis ipsis non vacat jugiter orationibus, atque divinis obsequiis immorari, ac inhaerere: Ministri Ecclesiae, & Clerici suppleant vices, & imperfectum statum Laicorum, orando ac ministrando, & satisfaciendo pro ipsis, quorum elemosinis, stipendiisque foventur.*

Ora se lo stato de' Laici chiamasi dal Santo imperfetto perchè non han tempo da orare, continuamente applicati alle cose temporali, e perciò si somministrano agli Ecclesiastici i comodi, acciò essi suppliscano colle loro orazioni a qualche manca a' Laici, bisogna ritrovare una maniera, che l'amministrazione di questi beni non distolga dalle orazioni; altrimenti saranno nello stato imperfetto de' Laici. E certamente han creduto i Laici, che l'amministrazione de' beni dati alle Chiese si regolasse di altra maniera, che di quei rimasti presso de' Laici. Altrimenti il toglier la roba a' Laici, e il darla agli Ecclesiastici,

Q 2

stici, giacchè la roba era la dissipazione dell' orare, è lo stesso che far che orino i Laici, e non orino più gli Ecclesiastici.

Nè mi si dica, che la fatica delle mani non si è creduta ne' primi tempi disconvenire agli Ecclesiastici; poichè quelle cose, che riescon nel piccolo, non posson riuscire egualmente nel grande, e se noi volessimo appellare alla disciplina antica con tutto rigore, la vittoria sarebbe de' Laici, perchè l' antichissima disciplina di Cristo è il non posseder nulla.

Che un Prete, un Frate nell' ore, che gli sopravanzano dalla meditazione, e dagli spirituali esercizi anche per un sollievo coltivi colle sue mani un giardinetto, che ivi innesti un' arboscello, adacqui i fiori per farne sull' Altare una semplice offerta, non solo non è disconveniente, ma è troppo commendevole, anche per evitar l' ozio, sempre più pericoloso d' ogni altro male. Tali erano le fatiche di que' primi Ecclesiastici, che possedevano appunto un palmo di terreno. Soffrirebbero oggi ugualmente che una truppa di Preti, o Frati con falce in mano andasse a mietere le biade ne' loro vastissimi territorj? No: vadan gli Ecclesiastici ad orare pe' Laici: costoro faticeranno ne' lor poderi, e daranno da mangiare abbondantemente agli Ecclesiastici.

Or siccome il materiale esercizio dell' Agricoltura in mano degli Ecclesiastici somministra idee di viltà a' laici, che impazzerrebbero a non venerargli, così il soprantendere ancora a questa coltura de' fondi, o sia l' amministrare i fondi per conto proprio è cagione di grandissimo scandalo.

Queste colture de' fondi, e di feudi non possono oggi farsi senza un grandissimo rumore, e senza mischiarsi nelle fordidezze di un negozio troppo secolare, come sarebbe pe' fondi di vastissima tenuta della mensa di Ariano, per coltivare i quali han dovuto i Beveri ad istruzion de' fondi introdurre, e mantenere numerose greggi, ed armenti. Dunque in tal caso voi dovrete vedere il Prete, o il Monaco assistere in fiera per comprar pecore, o bovi. Voi lo vedrete comprar giumenti, e cavalli per far poi l' industria ne' proprj erbaggi, e quindi vender poledri, per servire all' altrui vanità. Voi vedrete poi lo stesso Prete, e Frate vender grani, olj, e spesso a prezzo più alterato degli altri. Voi vedrete un' Ecclesiastico assistere ad assegnar la foglia de' gelsi alla gente, che con esso fa l' industria della seta. Il vedrete poi in conseguenza colla bilancia in mano riceverli la seta medesima, contendere per una oncia più, o meno,

no, e far che veramente si appenda al peso del Santuario. Questa seta, che poi dovrà venderfi quante agitazioni non arreca al Frate, ed al Prete! Un carteggio continuo con Mercatanti di tutte le piazze. Udirete l'Ecclesiastico discorrere di quel che si fa in Londra, in Marsilia in Lisbona: nel recitar l'ufizio al sentirsi nome d'Ebrei, si salta col pensiero in Livorno, se gli Ebrei Negozianti di colà avessero fatta richiesta di seta a buon prezzo.

Non-è questa una satira per gli Ecclesiastici, è una descrizione di quelle dissipazioni, che ogni Laico prova nell'ingerirsi in tali negozj, e non le prova perchè è Laico, ma le prova perchè è immerso ne' negozj. Quando l'Ecclesiastico farà un Negoziante, dovrà necessariamente provarle, e tanto più quanto è men pratico, e meno avvezzo.

Nè ciò dico per deridere un rispettabilissimo cetto: lo dico per compatirlo, e per ritrovare il mezzo da liberarlo da tanta inquietudine: poichè quando gli Ecclesiastici han fondi, e questi gli amministrano a loro modo debbono necessariamente far così, altrimenti andrebbe tutto in rovina. Ed io continuamente sento i discorsi d'ottimi Religiosi, di esemplari Ecclesiastici che si affiggono ed han rincrescimento di dover ingerirsi in questi tali negozj, che fan perdere a' Laici a poco a poco quella venerazione dovuta a tal cetto.

Ed una chiarissima prova, che i Frati, e i Preti del nostro Regno sieno punti da' rimorsi della coscienza in far tali negozj necessarj ancora per la coltivazione de' fondi proprj, ella si è, che non ardiscono di ciò fare senza la licenza de' Superiori Ecclesiastici, ed eccone qui la formola di quella, che suole spedirsi dal Tribunale della Nunziatura.

N. N. Dei, & S. Sedis gratia Archiepiscopus apud Sacram Majest. Regis Utriusq. Sicil. Nuntius Apostolicus, & in Regno Neapolitano Collector generalis.

Non gravetur, nec aliquo modo molestetur N. N. ob crimen illicitæ negotiationis ex eo quia frui velit, & fruatur beneficio decretorum Sac. Congregationis Eminentissimorum, & Reverendissimorum Dominorum Cardinalium Sac. Concilii Trid. Interpretum, nec non Sac. Cong. Episcoporum & Regularium quibus declaratum est. Licere Clericos agros beneficiorum, & bonorum patrimonialium suorum, opera Laicorum colere absque reatu illicitæ negotiationis.

Similiter possè Clericos habentes in propriis bonis castaneas, & quercus, sues, emere, eosque alere pro suæ familiæ sustentatione,
dum-

dummodo in emendis, vendendisque suis nihil sordidum, aut indecens ordini Clericali exercent.

Licere Clericis arborum in propriis bonis existentium folia alicui Laico vendere pacto adjecto, ut lucrum, quod eorum bombycibus promoverit inter utrumque dividatur, & pariter ei licere earundem arborum folia per se ipsos absque officii sui detrimento, & pro sua, & familiae sustentatione arti sericæ operam dare dummodo tamen ex artificio hujusmodi personas non suspectas adhibeant, & quod ad hoc Episcopi licentia, quæ gratis datur obtineant.

Clericos pauperes ob sui, & familiae necessitatem posse terras Ecclesiasticorum conducere absque reatu illicitæ negotiationis: bona vero Laicorum non posse, nisi ex mera, & præcisa necessitate.

Posse retinere, & locare boves, & oves; & alia animalia, quæ habent ex successione, vel ex decimis, nec non fructus illorum vendere absque crimine illicitæ negotiationis. Posse eosdem vendere granum, oleum, fabas, & alios fructus recolligendos in bonis patrimonialibus, vel Ecclesiasticis pro sua, & suorum sustentatione absque reatu illicitæ negotiationis.

Clericos pasculum necessarium pro sustentatione animalium suorum bonorum posse emere, eorumque animalium fœtus & fructus pro sua, & familia sustentatione vendere, ac propterea illicitæ negotiationis prætextu vexari non posse, aut debere.

Similiter non gravetur, vel molestetur supradictus instans sub prætextu ut supna, eo quid assistat, vel suprintendat rebus familiaribus, & domesticis propriis suis, dummodo nihil sordidum, ordinique Ecclesiastico indecens exercent. Mandantes propterea omnibus quibuscumque Commissariis, & Subcollectoribus Apostolicis tam præsentibus, quam futuris, ne visis, & receptis præsentibus sub penis arbitrio nostro audeant contra hujus nostri mandati seu decreti aliquid facere, seu innovare per se vel &c. contra dictum comparentem, vel ejus bona.

Dat. Neapoli ex Palat. Apostol. Nuntiaturæ.

Se queste licenze giovino a frenare gli Ecclesiastici se non dal negozio generale almeno dall' illecito, o pure servano per coprir sotto a questo manto più sicuramente ogni azione inonestà io non saprei giudicarla.

Quel, che veggio a chiari occhi si è, che vi vollero tante congregazioni rispettabilissime per decider, che fosse lecito al Chericò questa industria: dunque la cosa era ben contrastata fra gli Ecclesiastici stessi. Ma dopo tante Congregazioni qual è mai

mai questa licenza? *Licere Clericos Agros beneficiorum, & bonorum patrimonialium suorum opera Laicorum colere.* Qui molte cose son degne di osservazione. La prima, che questa coltivazione, che si permette a' Cherici dee sempre farsi *opera Laicorum.* La seconda, che dice *Clericis,* e così siegue in tutta la licenza, e mai non si parla di Vescovi, di Frati, e di Monaci, a' quali in senso di tutte quelle Sacre Congregazioni non *licet colere* i fondi anche *opera Laicorum.* La terza che la licenza si restringe per la coltura de' fondi patrimoniali, o beneficiali, e così in tutti i Capitoli seguenti: *Arbores in propriis bonis,* non dice, *in bonis Ecclesie, pro sua, & familie sustentatione,* non dice, *pro lucro Capituli, Ecclesie, Mensae Episcopalis, Conventus.* Dunque non è questa una generale mutazione della Legge per tutti, è una dispensa, che si concede ad un particolar ricorrente per alcune circostanze, e necessità. Chi ricorre, espone di esser povero: questo è il sommo requisito: e 'l vedrete sempre in tutti i capitoli della licenza replicato, che ciò si permette per le necessità sue, e della famiglia. Espone, che si perdon le ghiande, la foglia de' gelii, de' fondi patrimoniali, se non fa quelle industrie: e gli si concede la licenza, che lo scusa nel foro esterno, e se 'l vedrà il Cherico con Dio, se la sua povertà è vera, e se altro non ha dalla Chiesa come vivere, se veramente non trovava a vendere, o affittare a miglior prezzo que' generi, que' fondi. Espone, che in far tali cose si servirà de' Laici: *Opera Laicorum,* e che non commetterà nulla d' indecente all' Ordine Clericale, si dà subito la licenza, colla protesta, *dummodo, nihil sordidum, nihil indecens Ordini Clericali exerceat.* Ma *quis tangit picem & non coinquinabitur ab ea?* Il dire sia lecito al Cherico negoziare purchè non eserciti cose indecenti all' Ordine Clericale, vuol dire in buon linguaggio: non sia lecito al Cherico il negoziare, poichè bisognerebbe che i Santi Cherici trattassero sempre con i Santi nel negozio, e questo non può averli fra coloro, *qui thesaurizant in hoc Mundo* ma sol con coloro, *qui thesaurizant in Regno Dei.*

Si vede dunque dal tenore della licenza medesima che non mai si è conceduto a' Vescovi, non a' Capitoli, non a' Monasterj, o Conventi, non a Comunità di qualunque sorte di coltivare a conto proprio i fondi della Chiesa; si tollera solo nel particolar Cherico, che si coltiva il suo fondo patrimoniale, il quale non è fondo dato alla Chiesa, ma una porzione della paterna eredità assegnata per suo vitalizio, che ritorna ordinariamente alla medesima casa. Si tollera in chi coltiva il fondo d'un

d' un suo beneficio particolare, i quali beneficj spesso sono quasi della stessa natura, che i fondi patrimoniali, o familiari, o ereditarij. E si tollera per la *necessità sua, e della famiglia*, per la sostentazione sua, e della famiglia, non per arricchirsi le Chiese, le Mense, il Convento, ma per mantenersi egli medesimo, *pro sustentatione, non pro luxu.*

So che queste licenze non si spediscono, se non dopo varie informazioni sulle verità dell' esposto, e sulle qualità del ricorrente: ma si spediscono. Male per chi l' ottiene con esposti non veri: scusabili i Superiori, che in sentir necessità del supplicante credon, che la necessità non ha legge: ma il Popolo non esamina così a minuto ogni cagione. Vede un Chericco negoziante, e si scandalizza, e più si scandalizza in sentire, che con una licenza può far da Laico essendo Chericco: tanto più, che nessun si contiene ne' limiti prescritti, ed ordinariamente questa licenza la ottengono non i poveri Preti, ma i più ricchi, i più avari. E come potrebbe il Vescovo d' Ariano ammonire i suoi Preti di non ingerirsi nelle cure secolari, se egli volesse oggi far tutte quelle industrie d' animali, che fanno i Beveri in que' fondi?

Dalla lettura della licenza medesima si conosce con evidenza, che la sorgente corrotta di tutti gl' illeciti negozj, ed intrichi secolari nel Clero, è la coltivazione de' fondi a proprio conto, per qual pretesto vengon poi a disturbarli del tutto dal divin ministero *Tanta hoc tempore* (dice Sulpizio Severo l. 1. *Sac. hist. c. 23.*) *Animos Ecclesiasticorum habendi cupido, velut tabes incessiv, emunt, venduntque, questui per omnia student: Ma perchè? Inbiant possessionibus, prœdia excolunt.*

C A P I T O L O II.

Giova anche all' interesse temporale dal Vescovo d' Ariano il non ritenere i fondi a proprio conto.

MA non è solo sconveniente al Vescovo d' Ariano il far coltivare i fondi a conto proprio, ma è ancora meno utile degli affitti, perchè non può mai ritrarre tanto dal negozio, quanto ritrae dalle locazioni. Non è questo un paradosso: è una verità incontrastabile fondata sull' esperienza. Noi per la nostra causa potremmo allegare lo stato de' fondi medesimi, quando erano in poter del Vescovo, e rendevano tum. 150. ed oggi, che fo-

no

no in mano de' Beveri danno 400. tum. di roba. Una Comunità di Preti, e di Frati non può interessarsi per tutto ciò, che bisogna per le industrie opportune alla coltivazione de' fondi. Per quanto vogliono distrarsi dalle sacre occupazioni, sono Ecclesiastici finalmente, ed i più sono di ottima vita, e per conseguenza non possono mai allontanarsi in maniera dal divin ministero, che tutti invigilino su de' temporali interessi. Altri poi (ne saran pochi) non aman troppo queste fatiche, nè vogliono incomodarsi per la coltivazione de' fondi, quando specialmente pe' Frati, il loro trattamento è sempre lo stesso. A riserva di certi terreni aratorj noi vediamo, che tutti gli altri fondi alborati, che sono di qualche Comunità Ecclesiastica sieno mal tenuti. Ne' terreni aratorj la spesa dell' industria a conto proprio è eccedente il guadagno che si ritrae: poichè a spese del Prete, e del Frate crede ognuno di poter vivere: sono essi assai peggio serviti degli altri: chi si destina dalle Comunità a preferirci, sovente pensa a fare il proprio particolar negozio, poichè gli preme poco de' vantaggi della Comunità. E quindi vedrete, che qualche fondo, ch'è ben coltivato, accade per motivo, che talora assiste qualche uomo amante dell' agricoltura, il quale, o per suo piacere, o per suo privato guadagno adoprà ogni attenzione.

Questo privato guadagno, che fanno alcuni di questi Amministratori non è un nuovo caso. I Vescovi medesimi se ne sono accorti, e troverete universalmente in tutti i Sinodi vietato a' Preti procuratori di Cappelle Ecclesiastiche di tener fondi per conto proprio. Troverete ordinati gli affitti de' fondi, e per evitarli ogni frode, a' pubblici incanti. Han considerate i Vescovi le Chiese come pupille, e gli Amministratori come tutori e si son giustamente serviti delle leggi comuni regolatrici dell' Amministrazione della tutela: *Tutor rem pupilli emere non potest, idemque porrigendum ad similia, idest Curatores, Procuratores, & qui aliena negotia gerunt l. 1. §. ult. ff. contrab. empt. & l. 116. C. cod. Non licet ex officio, quod quis administrat emere quid per se, vel per interpositam personam*, e la ragione ci si adduce nella legge *pupil. de Auth & conf. tut. Tutor & emptoris, & venditoris officio fungi non potest*, le quali leggi tutte, che parlano di vendite, si stendono da' DDi anche alle conduzioni. Ora per i fondi delle Cappelle, d' altri Luoghi Pii, che non formano Comunità, ma han solo i Procuratori, noi andiamo a seconda di quello stesso, che praticano le Curie Vescovili, le quali han cono-

R

sciuta

sciuta la necessità degli affitti. Perchè dunque non si fa lo stesso dalle Mense Vescovili medesime, da' Capitoli, e dalle altre Comunità? Si crede, che siano più vigilanti i Vescovi col sopraintendere al loro Economo, e i compagni Preti, o Frati sull'operazioni del compagno: ma è un vero inganno: Se vi era Comunità, che da tutti credevasi attentissima alle coltivazioni de' proprj fondi, che aiutava l'industria con ogni sorte di negozio, che destinava degl'individui ben periti nell'Agricoltura, che credevasi di ritrarre da queste industrie campestri de' tesori, ella era l'espulsa Compagnia. E pure (si può ognuno accertare da' libri) oggi per la vigilanza de' Supremi Ministri si ritrae quasi il doppio degli affitti de' fondi di quel che ritraevano quei Padri, ritenendogli per conto proprio, poichè dedotte le grandi spese per tale industria, il guadagno netto non può paragonarsi a quel che ricavasi da quelle locazioni, o censuazioni. Or se questo in que' Padri, che erano così attenti in promuovere i temporali interessi della Compagnia: quanto più in altri Ecclesiastici, che sono o più applicati al divin ministero, o professano un istituto di vita molto diverso?

Io non credo, che siano Comunità di Preti, o di Frati, non Mensa Vescovile, o Capitolare, che abbia i fondi proprj ben coltivati, come farebbero in mano de' Laici. Se pur vi è, bisogna dire, che il Vescovo, il Capitolo, la Comunità de' Preti, o Frati a tutt' altro pensano fuorchè a' divini servizj, poichè la Cura delle Campagne richiede tutto l'uomo. Almeno S. Agostino fin d'allora che la sua Chiesa cominciò ad aver fondi per pietà de' Fedeli se ne attristava, dicendo, che gli Ecclesiastici debbon vivere de' frutti, che si offeriscono da' Laici, e che malamente in cambio si davano i fondi. Per amministrargli ci vuole della cura; s'immischieranno dunque i Laici, e gli Ecclesiastici ugualmente in questi temporali negozj, e chi resta poi ad orare, e placar Dio? Chi ha più tempo di salmeggiare? *Clerici non libenter ad hanc se deformitatem immiscuerunt, qui desiderabant fructus ex vestra devotione sic acquirere. Nunc vero coegistis eos eorum, qui secularia gerunt negotia, curam & administrationem imitari, unde & universi commiscetur, atque turbantur. Quum enim & nos, eadem qua vos sollicitudine teneamur, quis propitium faciat Deum? Propterea os aperire non possumus, quoniam non melius Ecclesia quam secularia gubernantur.*

Que-

Questa verità è così conosciuta dagli Ecclesiastici medesimi de' tempi nostri, che per l'ordinario osservando, quanta dissipazione porti seco questa cura de' negozj temporali, per non distrarsi dal divin ministero scelgono uno, che si addossi il peso di tutti i secolari negozi. Così i Vescovi servono dell' Economo, o sia Procuratore della Mensa: così i Monaci, i Frati destinano un Padre per soprintendente alle Finanze, acciò stiano gli altri in pace ad attendere all' orazione. Ma questo è salvar l'anima d' un Frate, d' un Prete, e perder quella del Compagno. Vi è forse una legge, che vieta ad un Prete, ad un Frate l'ingerirsi ne' negozj, e il permette ad un altro? Questo è un far, che il male cangi di sito, non è estirparlo.

Se i Vescovi avessero il loro Economo Laico, se i Frati, i Monaci destinassero Laici i Sopraintendenti alle loro rendite, la cosa andrebbe ben fatta. E così in vero, fanno quelle Religioni mendicanti col Sindaco Apostolico, ch' è un Laico: nè queste Religioni si distinguono perchè esse han preso un istituto più rigoroso, ma perchè le altre han cercato d'ammollire la rigidità d' un' istituto comune sul principio a tutti i Religiosi, anzi a tutti gli Ecclesiastici.

Or questi Sindaci, che oggi son rimasti alle sole Religioni mendicanti corrispondono a quelli, che dagli Antichi dicevansi *Paramonarii* rammentati ancor da Giustiniano l. 46. §. 3. C. de *Epi. & Cler.* che al dir di Gotofredo *erant Villici, sive actores possessionum ex eorum genere, qui res Ecclesiasticas administrant.* Ch' erano costoro Laici, e che amministravan le robe anche de' Vescovi si ricava dal *Can. 2. del Consil. Calcedon.* ove dicesi: *Si quis Episcopus per pecuniam fecerit ordinationem & sub pretio redegerit gratiam, qua non potest vendi, ordinaveritque per pecuniam Episcopum, Presbyterum, aut Diaconum, vel quemlibet ex his qui cannumerantur in Clero, aut promoverit per pecuniam dispensatorem, aut Mansionarium, vel quemquam, qui subjectus est regule pro suo turpissimi lucri commodo, iis cui hoc attentati probatum fuerit proprii gradus periculo subiacebit.*

Quel che traducesi *Mansionarium* nel testo original Greco è *Paramonarium*, e il Mansionario fra le varie significazioni (delle quali vedi il Ducange) aveva ancor questa, cioè d' amministratore de' Mansi, o siano fondi dotati delle Chiese. Ora nel Canone si proibisce di ordinare coloro, *qui ex Clero sunt*, per denaro e si proibisce di promuovere coloro, *qui subjecti sunt regule turpissimi lucri commodo.* Ognun vede che costoro, che *subjecti sunt*

regula, fra i quali annoveransi i Dispensatori, Mansionarij, o Paramonarij, son diversi da coloro, *sunt de Clero*: che si usa dal Concilio per essi, l'espressione di *Ordinari*, e per gli altri di *promoveri*. Ora il *subiici regula* non denota affatto qualche religione: nel Greco testo la voce *Canone*, che si è tradotta *regula*, non esprime altro giusta la notizia di quei tempi, che la nota, o sia tabella in cui erano scritti tutti gli Officiali, Ministri, Amministratori, affittuarij delle robe Ecclesiastiche, e il *subiici regula* è qui l'esser scritto alla tabella vietandosi a' Vescovi non solo di ordinare i Cherici Simoniaci, ma di promuovere i Mansionarij, gli Affittatori, ed altri di coloro, che sono nella lista *turpissimi lucri commodo*, vale a dire di non sentirsela coll' Amministratore, e prenderfi un buon regalo per dargli a buon prezzo l'affitto de' fondi Ecclesiastici, e di eleggere un uomo talora men' attento, che corrispondesse a lui secretamente, e lasciare il più attento. La riflessione è del famoso Van-Espen negli Scolj a un tal Canone: *Notandum hor rerum Ecclesiasticarum Dispensatores, Oeconomos, vel Paramonarias expresse distingui ab iis, qui in Clero sunt, unde, & ipsi promoveri dicuntur. Episcopi vero, Presbyteri, Diaconi, & qui in Clero sunt ordinari. Verum quidem est, & de his dici quod sunt sub regula, sed per hoc non aliud significatur, quam eos in Canone, seu laterculo, seu Matricula Ecclesie describi tamquam ejus Ministros, sive Operarios non tamen Clericis esse adnumerandos, cum hi magis ad spiritualia destinentur.*

Dovrebbero obbligare gli Ecclesiastici tutti di servirsi da Laici Economi, tanto i Vescovi, quanto i Capitoli, i Frati, e specialmente coloro che posseggon feudi. Poichè quale inconvenienza non è di esercitare tutti gli atti di esterna giurisdizione da lor medesimi, ed impicciarsi fra le controversie di tanti vassalli? Giacchè si trovano i feudi in mano degli Ecclesiastici con tanta improprietà perchè un Agente Laico non fa tutto quello, che gli altri Baroni del Regno benchè Laici pur fanno per mezzo de' loro Agenti, per non inquietarsi continuamente? Gli Erarj che sono obbligati a tenere Laici nel feudo, perchè debbono avere il solo nome da legittimar certe scritture con farsi poi l'esazioni, e tuttociò, che appartiene al negozio da' medesimi Ecclesiastici?

Che non sia questo progetto una rinnovazione dell' antica disciplina, che oggi la prima volta si tenterebbe, ma un costume, che al presente ancora è presso alcuni in osservanza, ce l'ha insegnato lo stesso Vescovo d'Ariano. Questo Santo Prelato,

to, in tempo, che qualche nemico della pace non aveva cercato di seminar discordie, mosso da vero spirito Ecclesiastico degno de' primi Secoli conoscendo l'abuso, che il suo Economo Ecclesiastico s'ingerisse nell'amministrazione de' beni temporali, si distogliesse dal divin Ministero, risolse di costituire un Agente generale Laico, che si caricasse di questi impicci. Il più giusto, il più puntuale, il più fedele si credè esser allora D. Filippo Bevere, quel Bevere stesso, che oggi è impuntuale, si cerca discacciar dall'affitto. E' degna di qui inserirsi la patente spedita dal Vescovo in suo favore per vederfi quali erano i motivi, che muovevano l'animo del buon Prelato a così risolvere.

Domenico Saverio Pulce Doria; Dottore, e Maestro di Sacra Teologia, per grazia di Dio, e della S. Sede Apostolica Vescovo d'Ariano Barone di S. Eleuterio, e di S. R. M. Consigliere a latere &c. Avendo Noi provvista la carica di generale Economo della nostra Mensa Vescovile rinunziata liberamente dall'Illustre, e molto Reverendo D. Nicola Canonico Bruno ultimo, ed immediato Economo predecessore sotto il dì 4. di questo mese d'Aprile 1758. come dall'atto di tal rinunzia in nostra Banca &c. in persona dell'Illustre, e Molto Rev. Sig. D. Domenico di Paola Canonico della nostra Cattedrale, e comechè ABBIAMO STIMATO OPORTUNO DI NON TOTALMENTE ALLONTANARE DETTO NOSTRO ECONOMO DAL SERVIZIO DI SUA CHIESA, E CANONICATO, confidando intanto nella fedeltà, probità, integrità, ed espertezza del Sig. Filippo Bevere di questa medesima Città, quale esortiamo a ricevere una tal carica, ESSENDOCI A CUORE ANCHE IL SERVIZIO, E BENE DE' POVERI, il medesimo deputiamo, ed eleggiamo Agente generale, e Soprintendente di essa nostra Mensa, ed a quanto alla medesima si appartiene circa i suoi effetti, e beni tutti, volendo, che in tutte le stipule, ed istrumenti, obblighi di affitti, locazioni, censuazioni, succensuazioni, scritture pubbliche, e private intervenghi esso Sig. Bevere, dopo esserne cerziorati Noi: e che non possa farsi atto alcuno di dette stipule, o altro come di sopra da esso Signor Canonico de Paola, senza intelligenza espressa di detto Signor D. Filippo: come pure vogliamo, e comandiamo, che detto Sig. Bevere abbia facoltà d'agire in ogni Corte, Luogo, e Foro per cose attenenti a detta Rev. Mensa, dandosi anche facoltà di potere intestar procure in caso di controvenzione potranno insorgere fuori di questa nostra Città, potendoci esso Sig. Bevere assisterci di persona. Ed a tale effetto ad esso Sig. Agente generale, e Soprintendente della nostra Mensa gli diamo tutte

134
tutte le altre facultà necessarie, ed approvazioni, e comandiamo, che in tale sia avuto, tenuto, e riconosciuto da tutti, che sono sottoposti alla nostra giurisdizione sotto le pene a nostro arbitrio, attesa che la nostra intenzione si è che tutti i negozj di nostra Mensa passino sotto l'occhio del nostro Agente generale, e dal medesimo siano maneggiati, e ben ponderati PER MAGGIOR UTILE DELLA CHIESA. Così e non altrimenti &c.

Dato in Ariano dal nostro Vescovo il Palazzo li 5. Aprile 1768.

DOMENICO VESCOVO DI ARIANO.

Reg. fol. 132.

Giuseppe Canonico Billotta Cancelliere &c.

† Vi è il sigillo.

Or io dimando, son cessati al presente quei timori ben giusti di dissipazione, per cui allora il Vescovo si mosse ad eleggere un laico agente? Ha il Canonico Economo acquistata più forza, sicchè possa meglio resistere alle fatiche, alle cure, senza trascurare gli obblighi del suo ministero? Appelliamone dal Vescovo oggi forse male informato da talun suo Ministro invidioso, al Vescovo allora retto, ed imparziale. Proponiamogli d'imitar non gli esempj de' primi Vescovi della Chiesa, ma l'esempio suo stesso, anzi si proponga agli altri Vescovi d'imitar il Vescovo d'Ariano.

Non a torto dunque ognun si maraviglia, che oggi non solo il Vescovo d'Ariano non si serva di Bere per Agente, come fa, ma voglia anche rimuoverlo da' fondi, che ha migliorati per cento anni, miglioramento confessato negl'istrumenti, miglioramento, che il Vescovo ben sapeva, e lodava, e si confessava obbligato a questa famiglia. E ciò per la scusa di volerlo tenere a conto proprio, quando agli Ecclesiastici ciò apertamente disconviene, e dee vietarsi come si è detto, anche per maggior utile delle medesime Chiese.

Questo punto non è nuovo: riconosce l'epoca stessa dell'ammortizzazione; ed io ammiro da tanti valentissimi Scrittori non essersi osservato, che nella medesima legge di Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio, in cui si proibisce alle Diaconesse di testamento a favor delle Chiese espressamente si ordina, che le Diaconesse non possano amministrare fondi a conto proprio, ma dovessero dargli ad altri, e perciper solo pacificamente le rendite annuali; anzi qui principalmente si raggira la legge,

ge, fogggiungendosi poi, che morendo, tali beni non possano alienargli in favor della Chiesa: *Nulla nisi emensis sexaginta annis, cui votiva proles sit secundum praeceptum Apostoli ad Diaconissarum Confortium transferatur. Cum filiis suis Curatori (si id aetas poscit) petito, BONA SUA IDONEIS SEDULA RELIGIONE GERENDA COMMITTAT; IPSA TANTUM PRÆDIORUM SUORUM REDDITUS CONSEQUATUR.* Indi soggiunge: *Nullam Ecclesiam, nullum Clericum scribat heredem:* Ma pria di tutto, quel che si ordina, è appunto il percepire solamente le rendite, senza ingerirsi nell'amministrazione e coltura de' fondi.

Or se questa legge è una di quelle, che con Reali Dispacci specialmente in quello per le Monache di Castell'a mare si è voluta rimettere nell' antica osservanza; ne siegue per incontrastabile conseguenza, che oggi la Suprema Giunta non dee brigarsi per una nuova decisione, ma prender più tosto gli espedienti per l' esatta esecuzione di una legge che la Real Clemenza ha già voluto per beneficio de' suoi vassalli riconfermare (1).

CA-

(1) Ecco il Real Dispaccio. „ *Sul ricorso umiliato al Re dalle due Sorelle D. Giovanna, e D. Chiara d' Aiello di questa Città, le quali cercarono Soprani provvedimenti per dichiararsi nulla la donazione inter vivos fatta da Suor Emanuella d' Aiello, Monaca Bizzoca dell' ordine di S. Domenico altra di loro Sorella di una Massaria proveniente da Eredità avita in beneficio di un Conservatorio di povere Donzelle sotto il titolo di S. Anna eretto di fresco nella stessa Città colla sostituzione del Capitolo di questa Cattedrale in mancanza del Reclusorio. Ed essendosi ordinato a VS. di prendere la più esatta informazione e dire il suo parere considerate le leggi del Regno, e specialmente quella dell' Imperadore Federico II. viene con ben distinta relazione degli 11. del passato mese d' Aprile, ad esporre particolarmente tutto quello che dagli atti fabbricati in questa Corte, nella causa tra suddette Sorel-*

le, riguardo alle loro rispettive porzioni, ed al detto de' testimonj stragiudizialmente esaminati, erusi da VS. verificato intorno al titolo, con cui si possedeva dalla Bizzoca la Massaria di cui si tratta, ed intorno al fatto della donazione con i pesi alla medesima annessi. Dopo la piena narrativa dell' occorso passando ella a manifestare quel che l' occorre su la materia, rapporta la prima legge dell' Imperadore Valentiniano il Seniore, promulgata contro gli Ecclesiastici che ricevevano qualsivisa Eredità o roba da Donne, l' altra che in seguito promulgò Teodosio il grande proibitiva alle Diaconesse di testare a favore dell' Chiesa, ed anche de' Poveri in pregiudizio de' congiunti, e quella che in rinnovazione delle precedenti si pubblicò dall' Imperadore Federico II. Questo dritto di disporre dell' uso del temporale riconosciuto universalmente come inseparabile dalla Legislazione de' Principi nei loro Dominij.

CAPITOLO VII.

Non nuoce all'interesse temporale del Vescovo d' Ariano, e giova infinitamente allo Stato, che gli affitti de' fondi delle Chiese siano perpetui.

Quanto si è trattato finora non dovrà incontrare gran difficoltà presso gli Ecclesiastici, la maggior parte de' quali è già persuasa di tal verità, ed a riserva d'alcuni pochi, gli altri non han piacere di vivere inquietissimi fra tali impicci, e faticar per la Comunità. Quindi sarebbe questa legge un confermar ciò, che la più sana parte di loro veramente eseguisce, e un toglier solo lo scandalo da alcune Comunità non ben regolate. Quelche forse non approveranno gli Ecclesiastici a primo aspetto si è quel, che dovrò soggiungere, che non basta, che si obblighino di dare in affitto i terreni, e non coltivargli per proprio conto, ma di dargli in enfiteusi con cedere i miglioramenti all'enfiteuta. Speriamo però di poter loro dimostrare, che anche queste concessioni ad enfiteusi siano ad essi di grandissimo vantaggio (1), e che stante la presente polizia del

Re-

minj, e l'osservanza delle suddette Leggi fa V.S. vedere di essersi mantenuto nel loro pieno vigore in questo Regno in tutte le differenti dominazioni posteriori, malgrado anche la condizione di quei tempi caliginosi, ne' quali sul dritto de' Sovrani veniva da una mano di Dottori, e Glossatori trattato non con le vere dottrine, ma con la sola scorta dei pregiudizj volgari. Finalmente facendo V.S. riflettere che gl'istessi SS. Padri, e i dotti spassionati Teologi hanno riconosciuto per legittimo, ed incontrastabile questo dritto delle Sovranità terrene, ed han condannate le disposizioni a favor delle Chiese con impoverimento de' congiunti, ed anche quegli Ecclesiastici, che le vanno procurando: ha conchiuso con dichiarare il suo parere di doverli annullare da S. M. la ridetta donazione.

Informato il Re di tutto questo dice, che non toccando a Dottori, e molto meno a quei di una manifesta ignoranza il derogare alle leggi, e l'abrogarle, vuole, che s'osservino le leggi del Regno, E PARTICOLARMENTE QUELLE, CHE SI CITANO DI VALENTINIANO SENIORE, DI TEODOSIO MAGNO, E DI FEDERIGO II.

Napoli 30. Maggio 1767.

BERNARDO TANUCCI.

Signor Governatore di Castell' a mare.

(1) Il Vescovo d' Ariano medesimo se oggi non avesse qualche privato fine per le controversie con Bevere confesserebbe questa verità. I suoi antecessori l'han confessata, in far continuare per un secolo i Beveri nell'affitto collo stesso Canone, ch'è un enfiteusi in fatti, se non in parole.

Regno assolutamente non possano gli affitti regularsi altrimenti.

Si è già veduto, che i fondi non debbano coltivarli a conto proprio, che maggior utile sia per gli Ecclesiastici il dargli in affitto. Ma questi affitti non vanno esenti di pericolo di frode, nè son sempre gl' istessi: le solennità degl' incanti, che spesso abbiam veduto ricercarsi ne' Sinodi Diocesani da' Vescovi in questi affitti; e la pratica di tal' incanti per le Chiese del Regno denotano, che gli Ecclesiastici non son securissimi de' lor Compagni, che non sempre il Procuratore, il Comuniero (impieghi, che ordinariamente vanno *per turnum*) riesce il più esatto, il più fedele: che può talora partecipare coll' affittatore, può preferire il meno offerente perchè meglio a lui corrisponda in privato. In fatti si era introdotto in alcuni luoghi un certo regalo fuori dell' affitto, che chiamavasi *pitanzia*, *bibalsum*, *vini poculum*, che si dava agli amministratori, e costoro facevan degli arbitrij sugli affitti, proibito perciò da vari Sinodi *Michin. C. 3. Andomen. tit. 22. C. 3. Camaracens. (1).*

S

Dipiù

role. Dunque questo affitto perpetuo, o enfiteusi si credeva più utile, che non il cambiamento del Colono. Negli atti del S. C. fol. 4 vi è un biglietto di Monsignor Tibaldi, che nel 1736. benchè avesse avuto maggiori offerte, non volle toglier l' affitto a Bevere, ed a Meola suo Zio. Ecco come si esprime quel buon Prelato: *R. D. Domenico Albanese Economo potrà fare una scrittura a favore di D. Bartolomeo Meola, e D. Niccola Bevere affittuarj ael feudo di S. Eleuterio . . . non ostante l'oltradecima . . . mi son mosso a far detto rilascio, in quanto il suddetto affittatore E' STATO SEMPRE PUNTUALE a soddisfare ogn' anno, ed ancora per affetto che porto al medesimo. COME ANTICO COLONO della Mensa Vescovile, e per altri rettifissimi fini, che han mosso la mia mente.*

Ariano 16. Aprile 1736.

FILIPPO VESCOVO DI ARIANO.

Questi rettifissimi fini nell' animo d' un Santo Prelato non potean esser altri, che l' utile, e il vantaggio della Chiesa. Intanto oggi si presenta per parte del Vescovo negli atti della Giunta fol. 24. una fede di alberano de' 10. Maggio 1770., in cui pendendo la Real determinazione, si finge di darsi in affitto i fondi contrattati a D. Gio. Batista Vitolo, coll' obbligo di procurare *modis omnibus* l' espulsione de' Beveri. Che esempio di Cristiana moderazione!

(1) Vedi *Wanesp. de admin. & alienat. bonor. Eccles.* ove rapporta l' editto regio al Sinodo *Camaracens. art. 25.* au surplus declarons que les biens des lieux pieux ne se pourront bailler en ferme ou loyage, si ce n' est après trois proclamations ou attachus de billets faites aus lieux accoutumés, le tout sans prendre pot de vin a la diminution du randaige: Quest' ordine di dover esporre tutto agl' incanti, senza prender il vino, o sia il *bibatio*, in frode della giusta pensione, conferma il nostro argomento.

Di più i semplici conduttori sono spesso i devastatori della campagna. Per evitar le frodi han gli Ecclesiastici vietate le locazioni *ad longum tempus*. Ma ha riparato ad un male con un altro maggiore. Il conduttore, che sa dover uscire dal fondo dopo uno, due, al più tre anni si sforza in quel poco di tempo di ricavar quanto può: o che sia quell'anno destinato per quella sementa, e nõ, poco gli preme, e come colui, che ha la premura d'aver i fichi prima del tempo non cura, che l'arbofcello s'inarridisca (1). L'Amministratore all'incontro certe volte per restar con maggior onore, altera le pensioni solite degli affitti, riceve gli applausi de' compagni, e il successore nella carica ritroverà i terreni così esangui, e malmenati, che non avrà neppure la metà delle solite pensioni. Queste difficoltà si evitan tutte nell'ensiteusi. Posto un giusto Canone la pensione è sicurissima, è certa, e non variabile, e tanto più sicura quanto l'Ensiteuta di giorno in giorno andrà migliorando il fondo quando saprà, che i miglioramenti son suoi, cioèchè non è mai sperabile dal semplice affittatore, che non è sì folle d'impiegare le fatiche per altrui utilità. Le rendite delle Chiese vengon così ad esser costanti, cioèchè è di sommo vantaggio per le Comunità, le quali camminando sempre su di un certo stabilito tenore, e non potendo or allargare, ora restringere la mano, come fa un privato Laico nella sua casa, non possono vivere sull'incerto, ma han bisogno di una certezza stabile di rendite per distribuirle con uguaglianza. E finalmente questo è un progetto, che è d'infinito vantaggio ai Laici. Nè vi è altra maniera di promuovere l'agricoltura, stando i fondi nel

Re-

(1) Cosimo Trinci peritissimo Maestro d'agricoltura nel discorso preliminare osserva non potersi sperare giammai progresso di questa nobilissima arte dove coloro, che coltivano non si credan sicuri del possesso di quel fondo, che è il soggetto delle loro fatiche, ed in proposito di beni di Chiese ha per certo che renderebbero assai più in mano di chi potesse tramandarli a suoi posteri, e che in grandissimo danno della Repubblica torna la condizione di sì fatti beni tenuti altrimenti. Dèderebbe, che si livellassero tali terreni con discreta, e stabil pensione

a chi gli trattasse con amore, e spera, che possa esservi qualche savio, e pio Pontefice, che fecondi i suoi desiderj. Nella consulta d'Argento in fine di questa scrittura si vedrà, che Urbano VIII. Innocenzio X. Gregorio XII. fecero alcuni simili stabilimenti per lo Stato d'Urbino, per Ferrara ec. Dunque questa inalienazione non è una disciplina indispensabile, e i Pontefici in que' paesi già detti, ov'eran Principi, pensarono differentemente che altrove, dando l'esempio a Principi di riparare.

**Regno in mano degli Ecclesiastici, o de' Baroni, o di'altra no-
bile gente. I primi non debbono: gli altri non vogliono, nè
possono secondo il presente sistema applicarsi all'agricoltura, poi-
chè non siamo a' tempi, che i Dettatori si chiamavano dall'aratro.**

**E' dunque l'agricoltura oggi assolutamente in mano de' vil-
lani, che son poveri, che nulla possiedono: da chi aspetteremo
la coltivazione de' fondi, e la riduzione de' terreni sterili a
culti, le piantagioni degli alberi? l'unica via è di dare a co-
storo terreni con moderati canoni ad enfiteusi, e lasciargli fa-
ticare con lor vantaggio.**

**Io non pretendo, che per far utile a' poveri, ed allo Sta-
to debbano gli Ecclesiastici incomodarsi un tantino (1): se
lo pretendessi, non sarebbe una pretensione contraria al ve-
ro spirito Ecclesiastico: chieggo, che tollerino in pace una
cosa, che a loro non nuoce, e giova moltissimo agli altri:
mi par che sia una moderata richiesta. Che gli Ecclesiastici
possan ben coltivare i fondi è una speranza ben vana: non deb-
bono impiegarsi in questi bassi Ministeri, non possono senza di-**

S. 2.

Strasli.

(1) **Quante elemosine fanno gli Ec-
clesiastici a' poveri! Spesso è un ri-
donare quel che s'è avuto: sarebbe
meglio il far meno elemosine, e non
toglier tanto a' poveri stessi. Questa
è una verità, che non si vuol com-
prendere: un affitto a discreto pre-
zzo d' un fondo, che fa la Chiesa al
povero, è un atto di maggior carità,
che la distribuzione a poveri di tut-
to il prezzo, che si ritrae da' sudori
d' un, che fatica per coltivar la cam-
pagna. Che giova angariar questo,
per soccorrer a quello? Un bell'
esempio di vera regolata carità quasi
in consimil materia per protegger l'
agricoltura, e sollevar i poveri non
per pochi momenti, come ordina-
riamente avviene nelle distribuzioni;
ci ha dato il nostro piissimo, amabi-
lissimo Monarca, il quale approvan-
do quel, che il Consiglier Caruso
con sentimenti pieni di saviezza, e
di vera cristiana pietà, avea umilia-
to, consolidò i poveri di Roccalascio
col seguente dispaccio.**

*Compassionando il Re l' infelice sta-
to della Università di Roccalascio,
uno de' Feudi degli Stati Medicei,
ridotta ormai a sole venticinque Fa-
miglie, tutte povere, e miserabili,
per esser loro mancata l'industria
delle pecore, ed anche perchè non
hanno, onde poter coltivare i terreni
; approva quel che si è proposto
da VS. Illustriss. in Consulta de' 18.
Ottobre dell' anno scorso: volendo
perciò la M. S., che la metà degli
annui ducati ottocento sessantotto,
stabiliti per effetto della Real Pietà
per distribuirsi in limosine in tutti
quei Feudi, già maturata nel decor-
so Natale in duc. quattrocento tren-
taquattro; s' impieghi interamente
da VS. Illustriss. colla sua solita
attenzione in beneficio de' Cittadini
della stessa Terra di Roccalascio in
provvederli a proporzione della loro
abilità, di pecore, e di bovi.*

Caserta 27. Gennaio 1770.

BERNARDO TANUCCI.

Sig. Consiglier Caruso.

strarli con grave scandalo del Servizio Divino. Roma stessa nè può esser d' esempio: quanto sta male l'agricoltura in que' territorj! Quanti terreni inutili, paludosi, non coltivati! Non son quegli i campi medesimi, su de' quali sudarono anche i Fabricj i Cammilli, i Cincinnati? Sì, ma non era allora una Città d' Ecclesiastici: ove la Città tutta è colta, resta incolta la campagna. A promuoversi l'agricoltura bisognerebbe, o che i ricchi possessori de' fondi scendessero a maneggiar l' aratro, o chi maneggia l' aratro, avesse fondi.

Se dunque gli Ecclesiastici non possono coltivare i terreni, nè migliorargli, perchè impedire, che ciò facciano i Laici, e toglier questo vantaggio allo Stato? La proibizione fatta nell' estravagante *ambitiose* di affittare i beni Ecclesiastici *ultra triennium*, nacque dall' inconveniente, che spesso alcuni beneficiati facevano un affitto per lunghissimo tempo a buon prezzo, purchè gli si anticipasse la pensione. Avveniva talora, che il beneficiato morisse, veniva il nuovo, e si metteva nell' angustia, o di morirsi di fame per più anni, o di crudelmente scacciare l' antico affittatore senza bonificargli le pensioni anticipatamente soddisfatte. Ad evitar questi scandali furono emanati varj stabilimenti vietando tali anticipazioni, e finalmente a togliere l' occasione del male si credè opportuno il vietar gli stessi affitti più del triennio (1). Questi espedienti non si presero da' Pontefici per opprimere i Laici, si presero per frenare l' avarizia degli Ecclesiastici non trovando altra maniera di riparare al disordine. Ma qualora si dessero i fondi in enfiteusi non vi sarebbe questo pericolo, perchè non essendo in arbitrio del Chericò di potere al Laico conduttore rilasciar nulla del canone, e non potendo espellerlo dal fondo, non così facilmente il Laico, che non ha più da temere, o da sperare dal Chericò, anticiperà a lui gratuitamente le pensioni.

E qualora vi fosse sospetto ancora di qualche privato patto inonesto, la vigilanza del Principe vindice de' Canonì, e Protettore della Chiesa potrà colla stessa legge vietare tali anticipazioni sotto la pena del replicato pagamento.

Che

(1) Nel Concilio di Trento *sess.* 25. C. *de reform.* *magnam Ecclesiis perniciem afferri solet, quum earum bona representata pecunia in successorum prejudicium aliis locantur: Omnes igitur he locationes, si anti-*

mus in prejudicium successorum valida intelligantur, quocumque indulto, & privilegio non obstante. nec hujusmodi locationes in Rom. Curia, vel extra eam confirmantur. Ecco lo spirito delle leggi qual' è: impedirsi queste frodi.

Che questo dare i fondi Ecclesiastici in enfiteusi sia di maggior vantaggio delle Chiese medesime si conosce dal vedere, che appunto le Curie Vescovili concedono assenti per darsi in enfiteusi tutti i corpicciuoli inculti, i quali non rendono alle Chiese, e non si son voluti mai coltivare dagli Ecclesiastici. La Corte di Roma fa l'istesso per tutti que' fondi, che non eccedono il valore di 60. scudi: ne' corpi maggiori non è, che nega l'assenso: è, che vuol riserbare, che i miglioramenti vadano in beneficio del Luogo Pio. Per qual motivo fin dal tempo del felicissimo governo di S. M. Cattolica in questo Regno si è negato l'*exequatur* sempre a tal genere d'assenti. Quindi la Corte di Roma non ha spediti più assenti (1): ma oggi cessa ogni controversia, non potendo per l'ammortizzazione più acquistare gli Ecclesiastici, non possono comprare tali miglioramenti, onde l'astenersi di dare in enfiteusi i fondi per tal ragione, è un volere, che i fondi restino inculti, è uno spirito di disperata vendetta l'impedire, che venga a' Laici quel vantaggio, che aver non potranno. Chi può creder, che annidino questi assenti nel cuore di persone a Dio dedicate.

Dee dunque necessariamente secondo la presente polizia del Regno stabilirsi, che i fondi delle Chiese si diano a perpetua enfiteusi, e ove si crederà che non tutte le qualità, che accompagnano l'enfiteusi possano eseguirsi in ogni sorte di fondo, si diano ad affitto con libertà agli affittatori di far miglioramenti a lor conto, e colla proibizione agli Ecclesiastici di espellere i coloni (2).

Noi

(1) E' questa una restrizione nuova. Nel Concilio di Lione si fecero, da Gregorio X. varj stabilimenti circa le alienazioni de' beni Ecclesiastici: ma non si proibì mai l'enfiteusi. Alcuni da certe parole male intese pretendevano esserli fatta ancora questa proibizione; ma il Domenicano Guglielmo Durando, che intervenne al Concilio, ed era un famoso scolastico di que' secoli detto lo Speculatore, sebbene da chi pubblicò il suo Commentario su questo Concilio si dice, che l'edizione facevasi *ut ex eo Molinei deliramenta refelli possint;* pure questo Scrittore, niente sospet-

to inveisce contro a costoro nella *rubric. 9. de reb. Eccl. non alienam. Quidam intelligunt hic prohiberi concessionem in empbiteusim, & alienationes alias a jure permittas, sed hic intellectus nullus est quia non est verissime Dominum Papam multa jura unico verbo subvertere voluisse.* e conchiude ch. *non prohibentur bona ipsa in empbiteusim dare.*

(2) Sarebbe poi della Suprema Giunta il dar la norma più propria da regular queste nuove enfiteusi, nelle quali dovrebbero anche preveder il caso dell'estinzione della linea, in cui s'obbligerebbero le Chiese di rinnovar le

con-

Noi abbiamo avvertito, che la disciplina della Chiesa nell'amministrazione de' fondi è stata varia in varie età, e perciò non dobbiam troppo affannarci nell'osservar, che Paolo II. vietò appunto colla sua stravagante quel che noi desideriamo, che s'introduca. Poichè le mire di quel Pontefice allora erano diverse, e tendevano o a reprimere l'avarizia de' Clerici, o a vantaggiar lo stato delle Chiese. Delle quali cose oggi la prima può ripararsi con altri più utili espedienti, la seconda non è più possibile per la proibizione già fatta d'acquistare. Sono dunque queste di quelle leggi che a proposito Valerio chiamò *mortali*, simili alle regole nautiche, delle quali quelle che servono nella tempesta, non giovan più nella calma (1). E che questa disciplina sia variabile ce ne han dato essi medesimi gli esempi; poichè se dall'obbligo di vendere a forza, ch'era la disciplina Apostolica si è fatto tanto cambiamento, che si è giunto fino alla proibizione di vendere, non si può oggi ritirare un sol passo indietro con instabilirsi non già la vendita Apostolica, ma una semplice enfiteusi (2)?

Ma per far conoscere, che il coltivarsi perpetuamente da' Laici i fondi Ecclesiastici con pagar solo una pensione alla Chiesa, e l'esservi un generale Economo, o Paramonario laico per tutta

concessioni in beneficio degli eredi de' concessionarj, come alla savia, e dotta relazione del Configliar Patrizzj decise il S. C. nella causa del Seminario di Sorrento. Di tal punto m'astengo di discorrere, poichè anche prima del caso della proibizione d'acquistare, il Presid^{nte} Argento discorre lungamente nella sua Consulta, mosso dall'equità ragionevole verso gli eredi de' concessionarj.

7) *Ego enim quemadmodum ex his legibus, qua non in tempus aliquod sed perpetua utilitatis causa in eternum lata sunt, nullam abrogari debere fateor, nisi quam, aut usus coarguit, aut status aliquis Reip. inutilem fecit: sic quas tempora aliqua desiderarunt leges, mortales (ut ita dicam) & temporibus ipsis mutabiles esse video. Qua in pace lata sunt, plerumque bellum abrogat, qua in bello pax; ut in navis administra-*

tione alia in secunda, alia in adversa tempestate usus sunt. Valer apud Liv. l. 99 c. 6. ubi ac luxa matronar cobilendo.

(1) Nel Concilio Romano non accettato in Regno parve al Pontefice di rinnovar g'li stessi stabilimenti. Si vedrà in fine la Consulta del Presid^{nte} Argento: giova qui solamente notare le sue parole nella difesa di essa Consulta, ove parlando di tal cambiamento di disciplina dice, non bisogna confondere i decreti di fede e di dogma, con quelli di disciplina, e di disciplina esterna. *Ad forebbe contrario non solo a tutti gli autori di sincera ortodossa dottrina, ma allo stesso Concilio di Trento, il qual in vano avrebbe separato i decreti dogmatici, ed articoli di fede, da quelli di disciplina, che tra i decreti di Riformazione ripose. Wanspen de Reg. placit. p. 5. §. 1.*

tutta questa esazione non è un nuovo progetto conveniente solo alla presente polizia, opportuna cosa crediam di fare di chiudere questa scrittura colla notizia del *Commonitorio* di Valentiniano III. *pro quodam homine Siciliam misso ad componendos redditus Ecclesie Ravennatis circa conductorum pensiones exigendas.* In un antichissimo papiro del Museo di Moscardo in Verona eravi sepolto questo gran monumento, che il primo il dotto Mabillone pubblicò ed illustrò nel supplemento dell'arte diplomatica *append. p. 2. p. 88. c. 111.* Passò indi il papiro felicissimamente nel Museo del celebre Maffei, il quale dopo la Storia diplomatica mette questo fra i più scelti papiri *n. 1. p. 130.* e l'illustra con grandissima erudizione. Molti altri han fatigato gloriosamente su di tal monumento, di cui non fa a nostro proposito di lungamente discorrere. Ma nel 1767. il dotto Signor Canonico Cristoforo Amaduzzi pubblicò in Roma le novelle inedite di Teodosio, e Valentiniano da' MSS. della Biblioteca Ottoboni per servire di supplemento al Codice Teodosiano, e stimò d'inferirvi ancora il *Commonitorio* già detto, arricchendolo di opportune erudite annotazioni. Or egli spiegando tal *Commonitorio* c' insegna, che la Chiesa di Ravenna possedeva varie *masse* in Sicilia distinte da Valentiniano co' nomi *Massa Fideliana, Massa Emporitana, Massa Cassiana,* che queste *masse* son quelle, che poi si dissero *mansè, o mansè,* e finalmente *masserie,* voce ancora esistente: Ch'eran questi i fondi delle Chiese, che dividevansi in porzioni competenti, e davansi a coltura, soggiungendo nella nota 3. *plures in his massis familie debebant, que colendis agris operam navabant:* che dalla lunga descrizione delle pensioni, che s'inferisce nel *Commonitorio,* si vede, che l'Imperatore avea lo stato della Chiesa di Ravenna, ed egli ordinava quel che dovea esigersi (1), che in sua mano andavano le pensioni per darle alle Chiese, dicendosi, che il *Paramonario* di Sicilia *ad nos pensiones aut ipse feliciter deferat, aut transmittat.* Che quelle pensioni, che erano in generi, non in danaro si dovean portare ancora in Ravenna, & *in horreo nostro consignentur, non in horreo Ecclesie,* perchè le Chiese non avevano aperti magazzini di negozio.

Or chi non ammirerà la sapienza del nostro amabilissimo Monarca, che vuole appunto, che i fondi dell'espulsa Compagnia

(1) Per esempio diceasi nella tabella: *Massa Fidelianensis per Sifunium Eleuterionem, Zosimum & Erbudam sol. n. D. e poi in fine faciunt etiam sol. n. CCCCXIV. Massa Cassiana per omnes auri Solidi LIIICCL*

gnia destinati a servir tutti ad usi pii si dividano in tante masse si diano ai poveri agricoltori con discreto canone, con edificarvisi ancora una casa per abitarvi, e migliorare i terreni? Non son questi luminosi esempj da seguirsi dal Clero? Non è questa la maniera d'imitare per quanto si può la carità degli Apostoli, e dei primi Vescovi, ed imitarla con ritenere i proprj vantaggi, e con dar solo il comodo di fatigare, e di vivere al povero Laico, che fra tanto assicura co' suoi sudori le pensioni all'Ecclesiastico. E dove mai andrà a rifugiarsi la vera carità Cristiana se sarà sbandita dal rispettabile ceto degli Ecclesiastici, che debbon servire a tutto il popolo di modello? *Nihil est quod alios magis ad pietatem, & Dei cultum assidue influat, quam eorum vita, & exemplum, qui se divino Ministerio dedicarunt. Cum enim a rebus seculi in altiore sublati locum conspiciantur, in eos tanquam in speculum reliqui oculos conficiunt ex iisque sumunt, quod imitentur. Concil. Trid. sess. 22. C. 1. de Reform.*

C A P I T O L O I V.

Riflessioni su di alcune opposizioni di fatto, e di dritto, che si propongono contro a' Beveri dal Vescovo d' Ariano.

QUel buon Prelato, che prima, che noi raccogliessimo quanto finora abbiamo scritto intorno all' utile dell' enfiteusi ne' fondi Ecclesiastici avea co' fatti dimostrato. ch' egli pieno di uno zelo veramente degno di un Sacro Pastore nudriva i medesimi sentimenti, che imitando gli esempj de' suoi antecessori avea riconfermato l' affitto antichissimo alla casa Bevere, che per non distogliersi nè egli, nè il suo Economo Ecclesiastico dal divin ministero eleffe appunto per suo Paramonario D. Filippo Bevere: oggi quel Prelato medesimo ha prodotta una scrittura nella Suprema Giunta, donde manifestamente apparisce, che il motivo, per cui al presente non vuol, che si continui l'affitto, e cerca, benchè non abbia danaro anche con debiti comprare i miglioramenti, si è appunto la poco buon' armonia, che passa fra lui, e D. Filippo Bevere, con cui non vuole affatto aver più negozj.

Egli dunque confessa, che la casa a lui più diletta fino all' invidia degli altri era appunto quella de' Beveri, che la ricolmò d' onori, e di beneficj fin da che venne in quella Chiesa,

fa, che costituì un fratello Ecclesiastico Rettore del suo Seminario, l'altro laico Agente Generale, e Soprintendente della sua Mensa. Fino al 1766. continuò quest'armonia: indi comincia l'epoca delle discordie forse nate d'alterati rapporti di qualche invidioso presso il buon Vescovo, il quale ingannato credè suo dovere di rimuovere i Beveri e dal Seminario, e dall' Agenzia, e (mischiando i privati disgusti a' pubblici interessi) anche dall' affitto de' fondi della Mensa, ne' quali, ed a lui, ed agli antecessori per un secolo avean data pruova della lor puntualità. Qual si crede, che sia il motivo, che oggi adduce, per cui gli vuole rimossi? l'inquietudine, che cagiona alla Mensa con tante liti, e l'impuntualità nel pagare la pensione. Ma sol che si dia un'occhiata agli atti, si vede apertamente, che le liti e l'impuntualità non sono anteriori alla data del 1766. da qual tempo in quà si cominciò, e dura la lite; furono puntuali i Beveri, e lo confessa il Vescovo per 100. anni: non cagionarono mai disturbi, e liti alla Mensa per tal lunghissimo tempo. Nel 1766. cominciò il Vescovo a disturbare i Beveri, e rimosse D. Filippo dall' Agenzia. Il Bevere per l' Agenzia cercò la soddisfazione dell' onorario non pagatogli, e per esso dimandò la compensazione, che doveva alla Mensa dell' affitto di un anno. Sdegnatosi il Vescovo della domanda della soddisfazione dell' onorario, espone nel S. C. a Giugno 1766. che Bevere doveati per causa di affitto mille tumoli di grano, che non era sicuro di avergli, e domandò il sequestro sulle biade immature de' terreni della Mensa. Sull' assertiva del Vescovo senza sentirsi le parti si ordinò dal Commissario il sequestro, ch'è il grande argomento per l'impuntualità de' Beveri, che s' inculca nella scrittura a favor della Mensa.

Ma si è taciuto con poco buona fede il di più, che costa da' medesimi atti: cioè, che il dì seguente, venuto ciò a notizia de' Beveri, presentarono le ricevute degli annuali pagamenti, e che per tutto Agosto 1765. nulla dovea il Vescovo conseguire: per cui si tolse immediatamente il sequestro del S. C. che vide esser tutta una impostura. Si son prodotte in Giunta ancora tutte le ricevute *pro tempore fol 11. ad 13.* per vedersi, che il Vescovo non sta inteso delle sue rendite, e crede a chi forse l'inganna, poichè non posso mai figurarmi, che sapendo d'esser stato soddisfatto, avrebbe inventata una calunnia di tal maniera. Queste sono le liti, questa è l'impuntualità de' Beveri nel pagamento, come si ricava dalle scritture medesime presentate

tate *in actis* per parte del Vescovo. E' litigioso il Bevere, è inquieto, è impuntuale, perchè non vuole uscirsene dal fondo migliorato co' sudori de' suoi antenati, perchè vuol esser pagato del servizio prestatogli nell' Agenzia, non è inquieto, litigioso, impuntuale il Vescovo che vuol toglierlo dall' affitto, che non vuol pagargli i servizj fatti? Qualora siano eguali questi difetti e in una parte, e nell' altra, sempre resta da riflettere qual differenza vi abbia fra un Laico in uno stato imperfetto, ed un Vescovo nel perfettissimo stato, e che ancor quelle cose, che *in secularibus nugæ sunt*, come dicea S. Bernardo *in Sacerdotibus blasphemie*, e molto più ne' Vescovi si riputano.

Queste son tutte le opposizioni di fatto, che produconsi dal Vescovo d' Ariano: le opposizioni di diritto si riducon tutte alla libertà, che ogni padrone ha di licenziare l' antico colono ne' predj rustici, e questa libertà cerca di fondare con leggi Civili, ed Ecclesiastiche antiche, e moderne. Ei però non può far a meno di confessare, che le Chiese debbono per equità preferire il vecchio al nuovo conduttore: ma dice, ch' egli ha giusti motivi di non usar quest' equità co' Beveri, e non usandola non può esser astretto, essendo le leggi tutte in favore delle libertà de' padroni. Noi non neghiamo; che vi sian queste leggi: ma abbiám veduto quante altre contrarie se ne ritrovano, e che la disciplina della Chiesa in questa materia è stata varia, secondo le varie circostanze de' tempi. Di più queste leggi parlan di semplice prelazione d' affitto non parlan d' un affitto continuato per 100. anni, in cui si son fatti ducati diecimila di miglioramenti su di sterili fondi. Egli dovrebbe rammentarsi il famoso *cap. ad aures* di Alessandro III. che finalmente non sarà stato un Pontefice di minore autorità degli altri, ed è registrato appunto nel titolo *de reb. Eccles. non alien. Illas terras* (scrive ad un Vescovo, che forse era agitato da' medesimi scrupoli del Vescovo d' Ariano) *qua silvis extirpatæ sunt arabiles factæ, eis hæreditario jure poteris concedere sub annuo censu tenendas a quibus suo, vel parentum suorum labore constituerit extirpatas*. E n' eccettua solamente il caso se da principio la Chiesa fusse stata lesa *tempore primi contractus, & si tunc læditur Ecclesia, restituitur: alias si postea res fieret melior per sollicitudinem coloni, si possessiones suas reddiderunt meliores, non expelluntur*, ma continuano *in enfiteusi perpetua*, come dice la Glossa.

Questi santi stabilimenti del Pontefice Alessandro III. registrati nel jus Canonico cercaronsi alterare nel Concilio Romano, che

che non ha mai avuta esecuzione nel Regno per niun capo, e specialmente per questo. Noi ci dispensiamo dalla pena di trattare in particolare questo punto, poichè il famoso Gaetano Argento Presidente allora del S. C. avendo fatta la consulta, ch' egli medesimo arricchì di dotte annotazioni su de' pregiudizj, che cercavansi inferire con quel Concilio, con somma erudizione, e saviezza si diffuse su questo capo in maniera che pare, che avesse avuto avanti gli occhi la causa de' Beveri col Vescovo d' Ariano.

Qual follia, o qual audacia non sarebbe la nostra, se credessimo di poter migliorare quel, che scrisse il grande Argento, il cui nome finchè vi sarà amministrazione di giustizia nel Mondo, farà sempre d'eterna onorevolissima rimembranza? Ci contenteremo dunque d'opporre per risposta a' dubbj porzione della consulta del savio Ministro, ch' essendo ancora inedita, qui pubblicheremo la prima volta in conferma di quel che da noi debolmente si è scritto.

Intanto soggiungeremo, che per causa di minor conseguenza di questa, come si fu quella tra il Sacerdote Beneficiato D. Carlo Petrucci con Teresa Garofalo, e Gio. Grifostomo Guastaferrì, umiliò alla Maestà del Re una dotta, e savia Consulta contro al Beneficiato il Delegato della Real Giurisdizione Marchese Vargas, in cui ammiriamo una somma dottrina congiunta alla più religiosa pietà. Si trattava, che il Guastaferrì avea tenuto per trent'anni in affitto, e migliorato un fondo beneficiale del Sacerdote Petrucci, che volea espellere ingenuamente il conduttore con certe provvisioni di Vicaria. Implorò il Guastaferrì la protezione del Principe, e rimessosi il ricorso al Delegato, costui riferì, che dopo il permesso accordato alle Chiese di possedere beni stabili, a ciascuna d'esse s'assegnò la dote, o sia il manso: il dominio, e la proprietà di tali doti si diede alle Chiese, in modo che non ne potessero aver altro, che il semplice dritto di percipere da' coloni una quota de' frutti, che comunemente fu stimata la decima parte, o meno, o più secondo le consuetudini de' luoghi, e la quantità de' Ministri che ne venivano sostentati. Tali fondi siccom' erano dell' Università così restavano aperti, ad uso de' contadini, che potevan per mezzo delle loro industrie coltivarne qualche parte da triennio in triennio. Che se dopo il triennio il primo colono lasciava di coltivarlo; vi potea un altro subentrare, senza consenso delle Chiese, alle quali erano assegnate i fondi, ed il dritto di colonia

nia liberamente passava a' Cittadini, non rappresentando altro dritto esse Chiese, che l' esigere la solita quota de' frutti, e su questo dritto si son chiamati i Parochi decimatori, e non già possessori de' fondi. Perciò senza entrare nell' esaminare la natura del contratto accennato, o che si consideri il Guastaferrì qual' enfiteuta, o colono parziario, o in qualunque maniera conduttore: dalle cose di sopra dette, rifletteva il Signor Delegato saviamente nella sua consulta secondo l' opinione anche de' Forensi, che l' antico conduttore de' beni delle Chiese dee al nuovo conduttore de' beni essere preferito, chiaramente si conosce essere alieno dalla disciplina, e pietà Ecclesiastica, che que' che godono i beneficj, i cui beni son patrimonio de' poveri, nel seno dell' abbondanza, discaccino via i poveri coltivatori de' campi, che han sofferto il peso del giorno, e del caldo, e che costoro debbono esser sottoposti all' avidità de' beneficiati di accrescere di anno in anno la corrisponsione, ed abusando dell' altrui povertà travagliar con litigi la misera gente incapace a sostenergli, come nella presente occorrenza è avvenuto, e avviene.

Fecero queste sagge riflessioni l' impressione, che far doveano nell' animo pietosissimo del Re, ed uniformandosi al parere del Delegato, ordinò al Commissario di Campagna con Dispaccio de' 18. Agosto di quest' anno di reintegrar la vedova, e il pupillo in possesso del territorio, ed insinuare al Vescovo di Gaeta nel Real Nome di chiamare a se il Prete, astringerlo a rifare tutti i danni, spese, ed interessi, e fargli una tercia riprensione per l' inumanità usata verso costoro (1).

Que-

(1) Ecco il Real Dispaccio. *Informato il Re pienamente delle malignose ingiuste, ed inumane maniere usate dal Sacerdote D. Carlo Petrucci per espellere da un territorio ad detto al Beneficio di S. Maria della Terra delle Fratte di Gaeta, del quale egli è Rettore, la povera Vedova Teresa Garofalo, Francesco Guastaferrò figliuolo di lei eredi ambedue di Giuseppe Antonio Guastaferrò antico colono del terreno medesimo, e ciò non ostante la insinuazione del Delegato alla Real Giurisdizione, di doverli astenere in questa pendenza da qualunque atten-*

tato, ha risoluto, e vuole VS. Illustriss. ex officio dia gli ordini opportuni per la purgazione degli attentati commessi con far rimettere il Guastaferrò nel desso Territorio, e ridurre le cose nello stato in cui erano in tempo che fu notificata a tal Prete la legal insinuazione in data del dì 12. Settembre del passato anno. Vuole parimente che VS. Illustriss. stesso ordini al detto Prete, che esibisca nella Delegatione della Real Giurisdizione la fondazione, e la costituzione della dote del mentovato beneficio insieme con l' erezione in vicolo, prefiggendogli un termine competente, e finalmente,

Questa Sovrana determinazione dovrebbe bastare a' Beveri di star sicuri, che la Suprema Giunta gli farà mantenere nell' affitto, che già dopo il corso di un secolo si è ridotto *ad emphyteusim*. Nè può altrimenti darsi riparo ad un inconveniente grandissimo, che nascerebbe, poichè non potendo oggi la Mensa per la legge di ammortizzazione far nuovo acquisto, che sarebbe speciosissimo di fabbriche, ed altri miglioramenti in somma di ducati diecimila, ritornando il fondo alla Mensa, o ritenendosi a conto proprio, o affittandosi ad altri; avrebbero i Beveri i miglioramenti; e la Mensa, e il nuovo conduttore la coltura del fondo, la quale non è divisibile dal frutto di que' miglioramenti medesimi.

Giacehè dunque i miglioramenti non possono acquistarsi dalla Mensa, e debbono restare a' Beveri, costoro a tenore del Capitolo *ad aures* continueranno nell' affitto *sub annuo censu*, che dovrà essere di tumoli 150. quanto rendevano i fondi ne' primi affitti, come dagli strumenti fin al tempo, che dopo la spesa di ducati diecimila son giunti a rendere circa tumoli 400., che la Mensa stessa confessa esser tutto avanzo, e frutto de' miglioramenti fatti dal Bevere, e perciò volea comprare questo avanzo di rendite con ducati diecimila vedendo, che avrebbe fatto un utilissimo negozio, poichè essendosi liquidati i miglioramenti *prout impensum, non prout melioratum* veniva con ducati diecimila ad acquistare una rendita annuale, che per ventimila non si sarebbe comprata.

Questa decisione, che si spera per Bevere, si spera egualmente ancora per Jannarone, di cui la causa è la stessa, e si spera universalmente per tutti, acciò stiano gli Ecclesiastici con maggior quiete, e decoro, si avanzi la trascurata agricoltura, ed abbian finalmente da vivere i Laici, e gli Ecclesiastici, i quali (come dice S. Agostino *lib. 2. de serm. dom. in Mon. c. 16.*) *Non ideo debent evangelizzare, ut manducent, sed ideo manducare, ut evangelizent.* Se i Laici sono coloro, che mantengono gli Ecclesiastici, se costoro han dritto di cercare gli alimenti da' Laici per cui faticano, non debbono esser cagione d' impoverirli

mente ebe ella medesima insinuò nel Real nome al Vescovo di Gaeta ordinario del luogo, che si chiamò tal Sacerdote Petrucci, lo astringa a risarcire ai poveri Eredi di Guastaferrò i danni, e gl' interessi sofferti, e gli faccia una seria, e forte ripren-

sione per la inumanità verso costoro e per la versuzia in tale occasione usata, e per il poco rispetto alla Real insinuazione.

Napoli 18. Agosto 1770. al Commissario di Campagna.

CARLO DE MARCO.

verirsi i Laici, che co' lor sudori, e colle fatiche cercano di coltivare i fondi, e migliorare la condizione per proprio vantaggio, e per assicurar ancora all' Ecclesiastico la pensione. A ridefinire questa scambievole carità fra l' Ecclesiastico, e il Laico giovi la saggia riflessione del più eloquente fra i Padri Greci, con cui darem fine a questa Scrittura. *Gli Apostoli, ei dice, eran Soldati, eran Agricoltori, eran Pastori. Non disse S. Paolo, chi serve da Soldato, e non è fraricco? Ma disse, chi serve da Soldato senza paga, ed a suo conto? Non disse chi pianta la vigna, e non raccoglie oro, e non si vendemmia tutta intera l' uva? ma chi pianta la vigna, e non mangia del frutto? Non disse chi è pastor della gregge, e non si mangia tutti gli agnelli? Ma chi è pastore della gregge, e non si ciba del latte? Bisogna dunque, che l' Ecclesiastico abbia forza del Soldato, la diligenza dell' Agricoltore, e l' attenzione del Pastore, e dopo tutto questo non cercar altro, che quello, che è necessario alla vita (1).*

Napoli 6. febbrajo 1771.

SAVERIO MATTEI.

DEL.

(1) *Chrisost. homil. 22. in Epist. 1. ad Corinth. Apostoli erant milites. erant agricola, erant Pastores. Non dixit Paulus quis militat, & non est dives? Sed quis militat suis stipendiis unquam? Neque dixit, quis plantat vineam, & aurum non colligit,*

aut fructum integrum non vindemiat? Sed ex fructu ejus non comedit. Non ex agnis, sed ex lacte. Porro oportet habere fortitudinem militis, & agricolae diligentiam, & curam Pastoris, & post haec omnia nihil amplius querere, quam necessaris.

DELLA CONSULTA
 SUL CONCILIO ROMANO
 FATTA
 DAL COLLATERAL CONSIGLIO
 A RELAZIONE
 DEL DUCA PRESIDENTE
 GAETANO ARGENTO
 E DEL REGGENTE
 ALFONSO CRIVELLO
 PARTE, CHE RIGUARDA

Il cap. unic. tit. 19. de reb. Eccles. non alien.

S. R. M.

SIGNORE.

PEr esecuzione degli ordini veneratissimi di V. M. comunicati al Collateral Consiglio col viglietto, di cui si rimette copia, avendo il Duca D. Gaetano Argento Presidente del S. C., e il Reggente D. Alfonso Crivelli riconosciuto con la più esatta diligenza ciò, che si contiene ne' Canoni del Concilio Provinciale Romano, fatta da essi nel medesimo piena relazione, si è stimato, che i seguenti decreti fossero riparabili, e pregiudiciali alla Real Giurisdizione, ed a' Regj diritti, e prerogative per le considerazioni, che si sottopongono, e si umiliano alla superior comprensione, ed incomparabil sapere, e prudenza della M. V. col più profondo, ed ossequioso rispetto Nel

Nel *cap. unico tit. 19. de rebus Eccles. non alienand.* sta disposto, che qualsivogliono stabili delle Chiese, e de' Luoghi Pii da nessuno in virtù d' autorità ordinaria, o Apostolica possano darsi in affitto, ovvero in enfiteusi oltre il tempo di tre anni, e di quattro a riguardo degli oliveti, esclusa sempre l' enfiteusi perpetua, quando non concorra l' evidente utilità di quelli da provarsi così concludentemente, e che non si offervino tutte le solennità dell' *Extravag. Ambitiose*, aggiungendosi, che nel decreto si ponga la clausula, che la concessione si fa senza speranza di rinnovazione, e finito il tempo di sua durata i fondi con tutti i loro membri, ragioni, e pertinenze, ed anco con le migliorazioni in qualsivoglia modo, e tempo fatte ritornino alle Chiese, ed a' Luoghi Pii, che n' hanno il diretto dominio, & *ad eorum dispositionem pleno jure, ac omnino libera, vacua, & expedita relinquuntur*, e che dove sia terminato il tempo delle concessioni o succeda altro caso di devoluzione, non si rinnovi in favor del Conduttore, ovvero Enfiteuta, nè di suoi eredi, o famiglia, ma possono le dette Chiese, e Luoghi Pii incorporarsi i beni devoluti, e quelli liberamente ritenere, e non si possono da chi che sia per qualunque causa, e sotto qualsivoglia pretesto costringere a rinnovare le investiture, servata la forma della Costituzione pubblicata per la Diocesi Beneventana, eccezzuatine i luoghi, ne' quali vi sia legittima consuetudine provata *rite, & recte*, o veramente tengano in lor favore indulti, e privilegj Apostolici espressamente conceduti, e salva la Costituzione di Alessandro III. (1)

Nella Costituzione suddetta, che leggesi nell' Appendice fol. 259. oltre di tutto quello si è detto si proibisce di rinnovarsi le concessioni, ancorchè vi sia l' aumento dell' annuo canone, di laudemio, ed entrata, o qualunque miglior condizione, che da qualsivogliono persone anche degne di special nome si offerissero, e che si offervi la nuova legge non solamente nelle devoluzioni future, ma anco nelle già succedute, o per ritrovarsi già scorsò il tempo, ancorchè dall' ultimo enfiteuta, o da' suoi congiunti più vicini in grado si fusse cercata la rinnovazione, ma non ancora ottenuta (2), dichiarandosi nulle

(1) *Cap. ad aures de rebus eccles. non alienand.*

(2) *id quod servari volumus. & statim non solum in devolutio-*

nibus, qua in futurum accidere poterunt, sed etiam in iis, qua jam evenerunt propter litem finitam, vel expiratum tempus precedentis loca-

nulle tutte le locazioni, concessioni, infeudazioni, investiture, e le loro prorogazioni, e renovazioni, che contro il tenore della Costituzione si facessero, e che quella abbia il pieno effetto, ancorchè dall'interessati non siasi consentito, nè siano egliano stati citati, ed intesi, e verificate le cause, non ostante qualsivogliano leggi anche imperiali, o municipali.

Con questi ordinamenti viene abrogato il dritto comune appartenente alle locazioni, e concessioni così enfiteutiche, come feudali, quantunque ne' beni delle Chiese per legge Canonica l'enfiteusi temporale, purchè non si stenda oltre de' figli, e de' nipoti, sia permessa, e sol la perpetua proibita, ed in virtù dell' Estravag. di Paolo II. e l'una, e l'altra si vietino per tempo più lungo in essa compreso, e senza i requisiti della medesima, ad ogni modo possono le cose, ch'è stato solito darli in feudo, o in enfiteusi seguita l'estinzione, o devoluzione, di nuovo concedersi dal Prelato di propria autorità (1), e scorso il tempo della concessione, o finita la linea dell'enfiteuta, o concessionario, sono tenuti i Padroni diretti, o siano Secolari, o Ecclesiastici, e sono in obbligo anche le Chiese, e Luoghi Pii di fare la rinnovazione in beneficio de' più prossimi, o eredi dell'ultimo possessore per l'equità comunemente abbracciata, ed applaudita (2). E benchè sia stata quistione se possa chie-

V

derfi

rationis, concessionis, vel investiturae, ubi adhuc facta non fuerit, illorum renovatio, & prorogatio, seu nova honorum, & jurium relictorum concessio, etiam si ab ultimo Conductore Emphyteuta livellario, ac feudatario, seu alias de eo investito, illorumque proximioribus petita ab Ecclesiis, Monasteriis, domibus, Collegiis, Hospitalibus, aut locis piis, vel personis predictis denegata, seu haecenus minime concessa reperiat.

(1) *Cap. ter tuas de donat cap. 2. de feudis, cap. 2. de location in L. compilat. tom. 1. dissert. 15 Covarr. variar. lib 2 cap. 17. Gonzal. dicto cap. 2. de feudis, & alii passim;* il qual caso viene compreso nella limitazione dell' Estravag. *preter quam in casibus a jure permittis*, però come questa debba inten-

derfi, e con che circostanze sono da vederli *Gonzal. cap. ad aures de rebus Ecclesi. non alienand., & Pacion. de locat., & conduct. cap. 14. §. 4. per tot.*

(2) *L. 1. §. permittitur ff. de aq. quot. & estiva, ubi Glos. & Bartol.* per le parole del Testo *in versu plaue, quod dominium aque devoluta impetrabile sit, id Bart. in L. 1. ff. de privileg. Creditorum in fine*, la qual equità se ha luogo ne' laici, maggiormente dee aver luogo nella Chiesa, che *est Cultrix justitiae*, e questa è la comune opinione seguitata sempre dalla Rot. Romana ed altri Tribunali Ecclesiastici, come dalle decisioni della medesima, e dal Card. de Luca *de emphyteusi discurs. 3. & seq. Cald. Pereyra de revocat. emphyt. lib. 1. q. 2. & seq.*

derli la rinnovazione della Chiesa, quando quella non vuole il territorio, o altra cosa devoluta ad altri concedere, ma per se ritenerla, e non siano mancati Autori gravissimi, che hanno difeso, ancorchè voglia a se incorporarlo, non cessar l'obbligo di rinnovare (1), ad ogni modo è fuor di dubbio, che non ostante si fatta eccezione non possa la Chiesa evitar la rinnovazione, quante volte la roba è stata migliorata dall' Ensiteuta; o suoi Maggiori (2), ed è ciò tanto vero, che procede ancorchè nella Concessione si fosse apposto patto, che gli eredi dell' ultimo possessore, succedendo il caso della devoluzione, non possano pretendere rinnovazione, nè il Padrone diretto, o sia Ecclesiastico, o Laico, sia tenuto accordarcela, ma possa prendere possesso della roba ricadutagli di propria autorità, e tenerla per se, o ad altri concederla, non ostante qualsivogliano concessioni, ed anco nelle Chiese, dalle quali si fe l'investitura vi siano statuti giurati, che non siano tenute le Chiese i beni, che ad esse fanno ritorno riconcedere a' discendenti, ovvero eredi dell' ultimo possessore. (3).

Con-

(1) *Decis. conf. 131. per tot.* dove dice, che altrimenti sarebbe vana, ed elusoria la comune sentenza, perchè sempre la Chiesa potrebbe con tal pretesto escludere la rinnovazione *Berous conf. 98. Vis. n. 16. vol. 1. Gabriel. conf. 39. n. 10. Tobias Nonius conf. 3. Vis. themat. per tot. Cald. Pereyra dicta quest. 8. n. 8. n. 18. & seq.*, il quale testifica esser questa l'osservanza de' Tribunali Supremi di Portogallo, *quomobrem suprema Lusitana Tribunalia observant (quod vidimus iudicatum isto anno 1584. in causa Gregori Mendez de Ocis adversus Monasterium Divi Vincentii) ut etiam si Ecclesia finitam emphyteusim sibi retineri velit, & allegat propriam necessitatem, & rei familiaris angustiam, & inopiam, nihilominus descendantibus, seu proximioribus agnatis ultimi possessoris emphyteusim renovare compellatur.* Soggiungendo, che questa opinione est iustitia, & aequitatis plenissima, e nel n. 20., ch'è la con-

traria, *tum Republica Christiana, & communi hominum societati, tum Civium utilitati perniciofa est, & inhumana, & publica charitati viano omnino praecludit, ideoque merito a gravissimis nostri Regis Senatoribus passim exploditur.* Il che difende il detto Autore, che nel n. 21. riferisce la decisione fatta nella causa della Duchessa di Breganza, ancorchè nell' investitura si fusse apposto patto, che trascorso il tempo, mancate le Persone, e le generazioni, l'ensiteusi ritorni alla Chiesa con le spese, ed i miglioramenti, libera, senza alcuno impedimento.

(2) *Velasco. de jure emphyt. qu. 1. n. 20. ad fin. & qu. 2. n. 7. Garza. de expens. & melior. cap. 15. n. 8. Cald. Pereyra dicta qu. 8. n. 19. Card. de Luc. de emphyt. disc. 12. n. 12.* il quale riferisce esser così deciso dalla Rota. *In Perusina bonorum 1653. coram Melfio §. praeterea.*

(3) Come largamente fonda *Cald. Pe-*

Contradicono dunque il Capitolo, e il Breve, de' quali si ragiona, alla Legge comune, ripugnano alla pubblica utilità, ed alle tante ragioni di equità, che soprattutto piace alla Chiesa, considerate da' Dottori, e maggiormente la Bolla (1), perchè vuole, che le Chiese, e i Luoghi Pii non siano obbligati a rianovare i beni, che ad essi han fatto ritorno, o vogliono ritenerli per se, o farne ad altri concessione, come denotano le parole di

V 2

sopra

Pereyra dicto lib. 1. qu. 10. n. 14. & seq. il quale nel n. 21. ne da questa ragione. Edictum renovationis emphyteutica ad imaginem edicti Pretorii, quod semper summam equitatem intuetur promulgatum est & majoribus gentium apud omnes fere Provincias, & Regna, qua Christiano subsunt imperio, & Religioni ubique receptum est. Ed appresso, quare si ex hac nostra, & perniciose Reipublica conventionione, & pacto jus renovationis tolleretur, sane illa equitas renovationis naturali quadam, & civili justitia suffulta est, qua persuadet finita generatione emphyteusim descendentibus, vel proximioribus agnatis renovari: quare illa conventio cum non tantum rem familiarem respiciat, sed etiam publicam laesionem, omnino improbanda est, tanquam contra bonos mores, & publicam utilitatem adinventa, Textus in L. juris gentium 7. §. si paciscat. ff. de pactis Cord. de Luca de emphyt. disc. 7. & disc. 64. n. 6. Cald. Pereyra dicto lib. 1. qu. 11. n. 23. & seq.

(1) In particolare da Cald. Pereyra dicta qu. 6. n. 22., il quale cid sostiene, ancorchè la Chiesa non avesse beni sufficienti per sostentamento de' suoi Ministri, nel qual caso par, che l'ordinata carità persuada, che debba per se riserbar la roba, che esserne ad altri liberale. Si enim ha commiserationis, & pietatis cause judicantis animum com-

movere possunt pro Domino cujus status, & vite conditio inopia, & egestate delitescit, ha quidem certo, & multo efficacioris pro ultimi emphyteuta descendente vigent, cujus dignitas, auctoritas ademptis bonis, squallore & miseria insordescet, & ad turpissimum vite statum dejicietur. Quid enim inhumanius, quid crudelius, quid magis impium, & ab omni charitate alienum, quam finito emphyteutica concessiois prescripto tempore, ultimi morientis heredem, ac successorem bonis emphyteuticis, & fundo beneficiario, in quo pater fuit, ipse minor crevit, (& majorum imagines, aut fixas non videre, aut revulsas intueri satis lugubre est) denudari, exuere, & misere spoliare? Quid tristius, aut luctuosius esse posset, quam emphyteusim, quam Avus ad culturam redegit, Pater melioravit, nepos amplificavit, ades, ac collapsa edificia fulxit, ac exuta sterilitate suo labore, & industria citra ullam directi dominii impensam fructuosam reddidit a descendente auferri, ac extorqueri? Valeant igitur inbumani juris censores, ac rigidi, severique justitia vindices, & assertores, qui tantopore directo dominio blandiuntur, ut omni juris presidio favorabilem & utilem Reipublica, & quam maxime necessariam renovationis causam relinquunt. Ed anche è da vederli qu. 1. n. 2. versic. pristinis itaque temporibus.

sopra recate, con quali ordina, che non solamente rimanghino le robe vacue, libere, ed espedita, ma a loro disposizione *pleno jure*. E perchè anco si stabilisce, che tutte, e qualsivogliano migliorazioni, fattosi il caso della devoluzione vadano in beneficio delle Chiese, e de' Luoghi Pii, quando tutti i Dottori convengono, che ricadendo l'enfiteusi al Padrone diretto, vadano in suo comodo que' miglioramenti, che porta con se la natura del contratto enfiteutico, e che vengono sotto il nome di *empouemata*, ma non già quelle, per fare, le quali è stato bisogno di molta spesa, e che eccedono la qualità delle già dette, e l'ordinario obbligo dell'investito: e ciò ancorchè con patto si fosse convenuto, che la roba ritornasse al Padrone, una con i miglioramenti: perchè questo s'intende di quei di piccol valore, secondo la natura del contratto (1). E tanto più il capitolo, e la bolla si oppongono alla disposizione della legge, in quanto quell'attendendosi, l'agnato, o congiunto cerca la rinnovazione, che compete, secondo il convenuto nella prima investitura, nè si può accrescer la prima pensione, e non è tenuto egli ad offrire quel che ad un altro si ritrova, particolarmente quando l'enfiteuta, e suoi antecessori hanno renduta migliore la roba, che sterile fu lor conceduta (2), o almeno ha da aver

ra-

(1) *Gem. decis. 75. n. 2. versic. & quamquam Seraphim decis. 1496. Ciroc. discept. 57 n. 21. Pacion. de locat. & conduct. cap. 34. §. 2. n. 15. & 16.*

(2) *L. 3. C. de pred. Navicular. lib. II. Hi, qui fundos Navicularia functioni adscriptos a Naviculariis acceperunt quolibet ad se titulo transeuntes secundum opiniduem, qua antiquitas habebatur adscripta Naviculariam functionem suscipere cogantur* il qual testo nota Oam de Plat., essere una delle più forti armi, che possono impugnarsi contro gli Avati Prelati *L. penul. C. de omni Agro deserto lib. II. si quis auctoritate nostri numinis de fundis Patrimonialibus steriles sub certa Canonis sollicitatione jusceperit, firmiter eum volumus possidere sub ejusdem tamen Canonis solutione, que*

*nostra Majestatis auctoritas per singulos solvendum esse prescripsit, nullamque eos prescriptionem, sine adjunctionem, aut innovationem in posteram sustinere Quoniam nimis absurdum est, qui nobis hortantibus fundos inopes, atque egenos magna labore impenso, aut exbausto patrimonio, vix forte meliorare potuerunt, utpote deceptos inopinatum onus suscipere illudque velut quaedam circumventionem deposci, quod si se daturus prescripsent fundos minime suscipere ac etiam colere patenterentur, la qual legge pondera Bartolo contro i Padroni infaziabili, che vogliono gravar l'enfiteusi di maggior pensione quando mirano la roba coll' industria di quello resa più fertile *L. 1. & ibi Bart. C. de locat. pred. Civitat. seu ff. dicto lib. 11., & L. 2. C. de fund. rei privat. C. lib.**

ragione dei miglioramenti, e dei beneficj, e considerato il loro prezzo, si ha da regolare la proposizione dell' utilità, senza fare uguale l'agnato, e l'estraneo (1) in modo che corrano la stessa fortuna.

Ma quando tutte queste cose cessassero, e si mettesse in esecuzione il contenuto nel Capitolo, e nella Bolla, da questo farebbe in breve per derivare la total distruzione, o rovina del Regno, perchè in esso da per tutto la maggior parte de' territorj o di tenue, o di lata estensione si tengono da' Naturali del medesimo in enfiteusi dalle Chiese, dai Monasterj, ed altri Luoghi Pii, a' quali corrispondono, o piccolo, o competente annuo canone. che se devoluti a quelli, non rinnovassero in beneficio de' loro successori, si vedrebbero questi in un momento spogliati de' beni da' loro maggiori posseduti, e coloro de' quali erano padroni di ricchi, ed opulenti, ridotti in piccolissimo spazio ad estreme miserie. Nè si dica non doverli, perchè con ciò

avven-

C. lib. ibi: certumque habent, quod unaqueq. villa cum onere qua forma, ea nunc habetur obnoxia ad novi Domini jura migrabit, ut si quid adjecerit sumptus cura, vel solertia, quicquid, vel mancipiorum, vel pecoris accreverit, capitacionis, aut canonis augmenta non patiatur Paul. de Castr. conf. 142 vol. 2. Cur. conf. 48. super contrav. Ripa in L. 11. ff. de privileg. credit. n. 13. conchiude heredem emphytheuta casus impensa, vel majorum suorum res steriles fructifera, & fertilis fuit affecta pro antiqua pensioe praesentandum fore, non obstante, quod major ab alio offeratur Cald. Pezr. de renovat. emphyt. lib. 1. qu. 12. n. 1. & seq., al che non resiste la costituzione di Alessand. III., di cui si preserva il dritto in detto canone in cap. ad aures de rebus eccl. alien., vel non in quelle parole Nisi fore tunc aliis possint ad majoris em ecclesia utilitatem, cum eodem labore, & onere conferri, le quali si ripetono ne decreto del presente Concilio. poichè quelle hanno da intendersi, quando la Chiesa fu lesa at-

tento il tempo della prima concessione, in cui v'era altri, che prestare volesse maggior somma di quella nella medesima promessa, nel qual caso si dà all' enfiteuta l' investitura pagando la somma, che da principio secondo la miglior condizione fu esibita, come notò la *Glof. dicto cap. ad aures vers. nisi forte* seguitata da Paolo de Castr., e dagli altri, ma dove ciò non concorra, tutti gli Autori concordano, che el Colono temporale, il quale il territorio da infruttuoso, ed incolto, ha reso coltivato, e secondo, non debba denegarli la concessione perpetua senza aumento di canone e che la parola *possit*, di cui si valse Alessand. III., importi necessità, intorno a che ci contesteremo di riportarci a Paolo de Castr., e Cald. ne' luoghi allegati.

(1) Ripa L. 1. n. 13. & 14. ff. de privileg. Credit. Gabriel. de jure emphytheutico conclus. 1. n. 28. Fulg. de contractu emphytheutice qu. 9. n. 9., & tit. de renovat. qu. 1. 5. 54. Rata accis. 360. n. 5. & 6. par. 1. divers. Card. de Luca de emphyteusi disc. 12. n. 12.

avvenga di privar i detti luoghi del loro dritto, e della facoltà di migliorare la loro condizione, e procurare i loro vantaggi, poichè tralasciando, che massime si crudeli, ed inumane sono aliene da quelle della benignità, ed equità, di cui devono soprabbondare le Chiese, il porre ciò in opera, sarebbe una manifesta ingiustizia, ed iniquità, perchè i detti stabili, e terreni furono donati alle Chiese, ed a' Luoghi Pii dalla pietà de' nostri maggiori, e moltissimi per devozione si trasferirono, e posero sotto la protezione della Chiesa, con ricevergli dalla medesima sotto tenue canone, o prestazione, ed altri non pochi in tempo; che si concedevano, erano pieni di pruni, e sterpi affatto infecundi, i quali poi si sono ridotti a coltura, e di tempo in tempo resi assai fruttiferi, ed ubertosi, i quali togliendosi agli eredi di coloro, per la cui industria crebbero con somma ingratitude, che dee essere, com'è in sommo orrore alla Chiesa, resterebbero defraudati delle spese, e de' sudori de' loro antepassati, e le Chiese, e i Monasterj, i quali in questo Regno si veggono aver accumulati tanti fondi, e ricchezze in maniera tale, che delle quattro parti de' beni del Regno essi tre ne posseggono, ed appena la quarta rimane per i suoi cittadini, ed abitatori Laici, non libera da' paesi, e censi, che si corrispondono a' Luoghi Religiosi, in piccolo tempo s'impadronirebbero di tutti gli averi, e sostanze de' Secolari: le quali ragioni sono state di tanta forza, e di tanto peso appresso i Sommi Pontefici, che da essi, quasi a tutte le Terre dello Stato Ecclesiastico, ed in altre parti si sono fatti statuti, che le Chiese, ed i Luoghi Pii ricevendo termine l' enfiteutici, o per tempo, o per estinzione di linea, non solamente siano privi della facoltà di concedere ad altri i beni devoluti esclusi i figli, e i discendenti, o altri congiunti, ed eredi del defonto, ma nemmeno possano ritenerli per se, e recusare di non rinnovar a quelli l' investitura, senza accrescimento di canone, il che si è ordinato con Bolle di Urbano VIII. Innocenzo X. e Gregorio XII. per tutto lo Stato di Urbino in Ferrara, Cesena, Urbino, Perugia, Civita di Castello, e come ne fa testimonianza il Concilio (1), e Romagner, che il medesimo osservar afferiscono in Catalogna, in Francia, in Napoli, e Pacione (2), che fa fede lo stesso uso essere in Ravenna, ed in Roma (3), come la Ro-
ta

(1) *Ad statuta Eugenii lib. 2. rub. n. 117. & seq.*
76. per tot.

(2) *Cap. 6. n. 58. & seq. in vigore*
dello statuto *lib. 1. c. 124.*

ta Romana, e nella Badia di Farfe (1). Delle quali Bolle, e dei statuti si fa frequente menzione nelle decisioni della medesima Ruota (2), e presso il Cardinal de Luca, e però non si fa vedere, per qual disgrazia di questo Regno, che si vanta, della buona sorte, che in esso Sua Santità abbia sortito i natali, e di esser stato teatro delle glorie de' suoi incliti progenitori, quando tanti Sommi illustri Pontefici, per riparare alla rovina delle case de' cittadini di tante Terre, e Città, i quali senza la rinnovazione delle concessioni, rimarrebbero totalmente impoveriti (3), e mendici, l'hanno stabilita coi loro Brevi, ampliando quella anco contro i termini della Legge comune, voglia in esso abolirle affatto, da che provenirebbe la sua desolazione; onde non solamente non può riceverfi il detto Capitolo, ma farà degno del paternal amore, col quale il Padrone Augustissimo riguarda questi suoi fedelissimi sudditi il sospendere l'esecuzione del Breve.

Oltrechè sarà impresa malagevolissima il poter indagare il fonte, ed origine degli acquisti, e dei titoli oscurati dall' antichità del tempo, e in che maniera, e per qual via fossero i territorj, che possiedono i Nazionali, col peso di corrisposizioni e canoni, loro pervenuti, e quando bene i Prelati, e Rettori delle

(1) *Par. 19. recent. dec. 71. per totum.*

(2) *Part. 23. dec. 52. part. 15. dec. 90. & 197. part. 26. dec. 118. part. 11. dec. 336.*

(3) *Disc. 5. 6. & 7. disc. 64.* dove parla dello statuto consimile della Città di Rimini, confermato da Giulio III., il quale in ciò si valse delle ragioni da noi di sopra apportate, come dal *disc. 6.* dove dice, che se i Prelati, e Rettori, che per ingordigia di maggior rendita a sì pia costumanza si oppongono, ottenessero quel che ambiscono; *Paulatim locorum habitatores fere omnibus bonis spoliarent, & disc. 7. n. 5.* dove scrive, che il privilegio accordato con dette Bolle, *concernere videtur favorem publicum, quo ad hoc principaliter, ut scilicet hac bona non revertantur ad manus mortuas, sed remaneant penes illarum Civitatum, & locorum habitatores, alias*

*quod laicalium bonorum deficientiam inevitabiliter defecturos, sive depauperandos cum ipsius Principis, & Rei publicae praesudicio, quia cum fere major pars bonorum istius Regionis sit bujuscmodi natura, & quantitatis scilicet Ecclesiae, quae nunquam moritur bona devolvenda per se retinere possit tractu temporis sequeretur, quod omnia bona essent Ecclesiarum, unde habitatores, vel inermem vitam ducere cogentur, vel illam Religionem deserere, quali ragioni, e l'altra di doverfi credere, che da principio questi beni fossero de' privati, trasferiti alla Chiesa, affine di riceverli da quella nuovamente per le cause antedette, che viene anche toccata dal Card. de Luca *loc. cit.* sono considerate nelle decisioni della Ruota *coram Celsa par. 19. decis. 60. n. 10 & 11. & dec. 164. n. 11. par. 15. & apud Paytel. dec. 6. n. 7. & dec. 8. n. 2.**

delle Chiese, e Luoghi Pii potessero sottrarsi dall' obbligo di rinnovare, non potrebbero far di meno di pagare il prezzo delle migliorazioni (1), e sarebbe cosa difficilissima il poter liquidare gli aumenti fatti dall' ultimo enfiteuta, e da' suoi antecessori; per lo che s' aprirebbe il varco ad innumerabili controversie, e per usar le parole del vulgato Testo, *litium infinita multitudo inexplicabilem confusionem faceret.*

Nè è da pretermetterli, che con detti Capitoli, e Brevi si toglie la ragione acquistata a mille particolari, essendo infinite le concessioni, nelle quali vi è il patto di rinnovar da 29. in 29. anni, che non si dubitava esser lecito, e valido (2); il che non può farsi in virtù della potestà ordinaria, ed anche perchè a quei, a pro de' quali si è fatto il caso di poter chiedere la rinnovazione, ancorchè dimandata si fosse prima della promulgazione del Breve, si preclude la strada di poterla conseguire, che fu il motivo, per cui non fu ammesso nel Regno il disposto dal Concilio di Trento nella *sess. 15. cap. 12.* intorno alle locazioni (3) de' beni Ecclesiastici, e contratti enfiteutici giusta il senso del Reggente Villano.

(1) *Velasq. de emphyt. qu. 35. n. 6. Pinel. lib. 2. par. 2. cap. 3. n. 7. C. de rescind. vend. Clar. in §. emphyteuta qu. 45. Menoch. de recup. posses. remed. 16. n. 502. Gratton. cap. 934. n. 7. & seq. Card. de Luca de emphyt. disc. 22. n. 4. de Feudis disc. 27.* ed altri, che in cosa tanto erita e vulgata si tralasciano.

(2) *Gratian. discept. foren. cap. 934. n. 4. Muncor. dec. Florent. 1. n. 33. Mart. vot. 881. per tot.*

(3) Nella *sess. 15. cap. 11. incip. magnam Ecclesia perniciosam in sin. sub rub. decret. de informat.* si dispone, che le locazioni delle robe Ecclesiastiche fatte da 30. anni in qua, ancorchè vi sia intervenuta l' autorità Apostolica *ad longum tempus*, ovvero a 29. anni, o duplicato tempo *ad renovandum* siano irriti, e nulli, e i Sinodi Provinciali, o altri, da esso deputandi le giudichino tutte in danno della Chiesa, e contra i Canoni. Questo Capitolo è pregiudizialissimo alla Real Giurisdizione, attento, che se si pretende alcuna locazione di cose Ecclesiastiche es-

ferri mal fatta, e non colle solennità requisite, si deve il laico, che possiede la roba chiamare avanti i Regi Tribunali, e là si provvede di giustizia, intese le Parti, e il predetto Capitolo revoca le locazioni, che fossero fatte a' laici, ancorchè fossero legittimamente fatte, e viene a togliere le ragioni, o dominio legittimamente acquistato da' laici, non sudditi alla giurisdizione Ecclesiastica, senza intenderli, e la dichiarazione dell' invalidità di dette locazioni si commette a' Giudici Ecclesiastici, il che porta evidente pregiudizio alla giurisdizione di S. M. e mi ricordo, che a tempo del Cardinal Pacco Luogotenente generale nel Regno tentò la Santità del Papa di deputare un Commissario, che fusse giudice di tutte le robe Ecclesiastiche si pretendevano, fossero male alienate, e per il Collateral Consiglio non si volle soffrire, come cosa pregiudizialissima alla Giurisdizione di S. M., tal che benchè fosse venuto il Commissario, non se gli diede *executur*, e se ne ricorò.

Que-

Queste sono le cose, che ci son sembrate nel Concilio Romano più notabili, e degne di considerazione poste da parte alte di minor conto per evitare la lunghezza, che si sottomettono al Sovrano intendimento, e alla consumata sapienza della M. V. attendendosi i suoi regali oracoli, coi quali ne prescrivono le leggi, che dovrà eseguire la nostra cieca obbedienza, ed umile rassegnazione. Nostro Signore Iddio la S. M. V. guardi ed esalti conforme da suoi fedelissimi vassalli si desidera.

Di V. M.

Napoli 15. Novembre 1727.

Propostasi questa causa nella Suprema Giunta di Abusi non si credette di dover venire ad obbligare per punto generale gli Ecclesiastici a dar in enfiteusi i loro fondi. Si vollero piuttosto regolar l'enfiteusi già fatte, e perchè si conobbe utile, e vantaggioso allo Stato il progetto, si dilateran tali contratti, e s'ebbero per enfiteusi anche gli affitti a lungo tempo, che si ritrovassero fatti. La legge fu la seguente.

Essendo stati proposti al Re alcuni dubbj, che riguardano l'esecuzione degli ordini Reali contro i nuovi acquisti de' Luoghi Pii, a quali in dette Reali dichiarazioni si vietano i nuovi acquisti.

1. Sul dubbio, se dopo le suddette Reali dichiarazioni possa nell'enfiteusi darsi luogo alla devoluzione a favore de' suddetti Luoghi Pii, e se quando si dia luogo alle devoluzioni, possano i detti Luoghi Pii acquistare le migliorazioni, ed accrescere il Canone; e se nelle locazioni a lungo tempo possano mai espellere il Conduttore, o accrescere l'affitto. È venuto il Re coerentemente alle leggi del Regno, ed agli ordini Reali in dichiarare (sull'esempio anche di altri Stati Cattolici, e dello stesso Stato Pontificio) e per modo di dichiarazione, spiegare onde si comprenda anche il passato. Che i beni conceduti in enfiteusi de' suddetti Luoghi Pii si considerino come allodiali del concessionario in ogni genere di commercio, sotto il solo peso dell'antico canone. Che l'antico canone non si possa aumentare: Che finite, o non finite le linee possi il dominio utile ai di lui eredi anche estranei, ed agli eredi anche estranei di essi. Che l'enfiteusi

X

sud-

suddette non si possono caducare se non per canone non pagato per tre anni, o per abuso, o deteriorazione tale del fondo, che ne alteri notabilmente la natura. Che i miglioramenti si debbano all' enfiteuta, o Conduttore dal qual nuovo Concessionario laico, a cui si dee concedere il caducato. E che finalmente le locazioni ad longum tempus si considerino come enfiteusi: lasciando la M. S. le altre questioni, che possono avvenire alla Decisione de' Giudici, i quali dovranno allo spirito di questa Sovrana disposizione, e dichiarazione regolare le loro sentenze.

II. Sul dubbio, se possa lasciarsi in testamento, o per atto tra vivi denaro contante a' Luoghi Pii suddetti, e se possa questo denaro impiegarsi in censi Bullali. E' venuta la M. S. in ordinare, che non possa in alcuna maniera lasciarsi neppur denaro contante a' Luoghi Pii suddetti, e questo debba intendersi per l' avvenire, non già per il passato.

III. Sul dubbio se i capitali, che si restituiscono a' Luoghi Pii suddetti, possano impiegarsi con ipoteca sopra beni stabili, come si è permesso per gli avanzi delle rendite de' suddetti Luoghi Pii. E' venuta la M. S. in dichiarare, che non si possa, come fin da principio ha S. M. dichiarato; e che sebbene nel proporsi il caso degli impieghi delle doti delle Monache, in cui per una ragion particolare si permise anche l'ipoteca sopra beni stabili, incidentemente si nominarono gli avanzi delle rendite de' Luoghi Pii non è stata mai mente di S. M. il permettere l'impiego di questi avanzi, i quali anzi la M. S. dichiara, vuole, e comanda, che si distribuiscano a' poveri, secondo lo spirito della Chiesa, e le massime dell' Evangelo.

IV. Sul dubbio, se alle Congregazioni Laicali si possa permettere l'aggiudicazione de' corpi stabili, sopra i quali abbiano l'ipoteca. E' venuta S. M. in dichiarare, che non si possa: dovendosi le Congregazioni considerare comprese nella proibizione d' acquistare, come fu già dalla M. S. dichiarato fin dal principio col Dispaccio de' 9. Settembre 1769.

V. Sul dubbio, se possano permettersi le permutate de' corpi stabili tra Luoghi Pii suddetti, e le Persone Laiche. E' venuta la M. S. in dichiarare, che non si permettano senza ottenerli la licenza della M. S. che farà esaminare le circostanze per accordarla, o negarla.

Partecipo intanto tutto ciò di Real ordine a VS. Illustrissima per intelligenza del Consiglio, e per l' esecuzione, ed osservanza nelle giudicature de' casi occorrenti.

Palazzo 17. Agosto 1771.

CARLO DE MARCO.
Nacque-

Nacquero varj dubbj sull' interpretazione d' un tal ordine specialmente in ordine agli affitti semplici, se mai, ed in quali casi potessero riputarfi compresi nella legge. In seguito di ciò si vede pubblicato l' altro dispaccio, che siegue.

Sul dubbio proposto al Re se essendosi detto nelle ultime Reali determinazioni de' 17. Agosto dell' anno scorso, che i beni conceduti in enfiteusi da più luoghi Ecclesiastici, si considerino come allodiali del cessionario in ogni genere di commercio sotto il solo peso dell' antico canone, sentendosi anche abolito il laudemio, che non si è espressamente vietato.

Ha S. M. espressamente dichiarato, che il pagamento del laudemio, o sia entrata, non si è proibito; ma può esigersi quando o da principio si è convenuto, o è stato solito pagarsi. Ben inteso, che siccome non può accrestersi l' antico canone, così non può alterarsi l' antico laudemio, o entrata per qualunque aumento del territorio intrinseco, o estrinseco.

Parimente sull' altro dubbio proposto; se la continuazione non interrotta per lunghissimo tempo con una stessa persona, o famiglia, d' un affitto, quantunque rinnovata da tre anni in tre anni sia compresa nelle ultime Reali dichiarazioni de' 17. Agosto del passato anno. Ha dichiarato S. M. che ha lasciato, e lascia all' equità del Giudice la Decisione di questi casi, il quale dovrà collo spirito delle Sovrane disposizioni, e dichiarazioni suddette regolare la sua sentenza, come si è detto ne' suddetti ordini generali, e secondo le circostanze particolari de' fatti per la prelazione. Partecipo tutto ciò di Real ordine a V. S. Illustrissima per sua regola, e governo del Tribunale.

Palazzo 29. Febbrajo 1772.

CARLO DE MARCO.

Non può crederfi però quanti rumori han cagionate queste determinazioni. La legge proibitiva degli acquisti, che è la fondamentale, fu ricevuta con infinita rassegnazione da tutti gli Ecclesiastici che neppur se ne dolsero, e la credettero ben giusta.

Queste determinazioni degli affitti son riuscite insoffribili, ed io non ho veduta ostinazione così grande di litigare, quando nelle cause particolari di questi affitti, che si sono poi aggirati, e si aggirano ne' Tribunali.

X 2

Eppure

Eppure senza tante speculazioni, riducendo la cosa alla maggior semplicità, nell'affitto delle case in Napoli non è legge universale (anche per i laici) che non possono mai i padroni espellere gli inquilini, quando pagano. Non è legge, che non possono accrescere la prestazione? Niuno parla, niuno si lagna, & hoc in jure utimur. Come dunque riesce così gravoso, che quel che si fa ne' predj urbani si faccia ne' predj rustici?

Lasciamo da parte le Reali risoluzioni, lasciamo gli Ecclesiastici. Parliamo in termini di una morale anche semplice naturale. È soffribile che io per capriccio, o per interesse ne cacci dal mio fondo non chi l'ha coltivato bene, nè chi puntualmente mi ha pagato, e mi paga?

Questo atto di carità comanda, che si usi la legge, e per atto di carità si è creduto un peso insopportabile, e tutti han cercato d'indebolir le leggi, per quanto si è potuto.

Nel giudicar oggi si ha per massima, che l'affitto a lungo tempo sia quello a decennio, cioè che sia veramente da principio a decennio, non già che giunga al decennio con replicati triennj. Negli altri affitti semplici, quando la continuazione non giunga a trenta anni, francamente decidono contro il conduttore. Quando passi i trenta anni sogliono accordargli la prelazione, non già la continuazione pro eodem pretio: salvo che in certe cause particolari, in cui questi trienni giungano a secoli, o ci siano circostanze di miglioramenti tali, che assorbiscano quasi il primo valor del fondo, per cui possa il contratto uguagliarsi all'enfiteusi, specialmente quando le prestazioni sono state uniformi.

Del resto può esser, che la passione m'ingeneri, e m'inganni, e che un tal sistema, che io credeva profittevole, non fosse per riuscir tale, e perciò si son ritrovate tante difficoltà.

DEL-

DELLA DISCIPLINA ANTIGA, E MODERNA
 INTORNO ALLE ONORIFICENZE, E DISTINZIONI
 PRETESE DA' LAICI NELLE CHIESE
 IN OCCASIONE DI DIFENDERE
I RR. PADRI CASSINESI
DI MONTESCAGLIOSO
 CONTRO ALLE PRETENSIONI DELL' ILLUSTRE BARONE
 NELLA REAL CAMERA DI S. CHIARA.

Pretende l' Ill. Marchese di Montescaglioso, di goder nella Chiesa de' PP. Cassinesi quelle onorificenze medesime, che asserisce di godere nelle altre Chiese de' suoi Feudi, e vuol, che gli diano quei Padri e stratto, e sedia d' appoggio, e inginocchiatojo, e cuscino, ed incenso, e bacio di pace, e che il ricevano avanti la porta della Chiesa con l' asperforio, l' accompagnino fino al luogo, ove va a sedere, e ciò si faccia anche a tutti di sua famiglia. Dal Delegato della Giurisdizione si spedirono alcuni ordini, i quali autorizzati anche con Real Dispaccio, e notificati a' PP. Cassinesi, costoro esposero in una protesta le lor ragioni, per cui credevano di non spettare alcun dritto onorifico nella lor Chiesa al Barone, che il pretendeva, e che quei tali onori solo gli avean prestati alla M. Cattolica qui allora felicemente regnante; e intanto avanzarono un pieno ricorso al Sovrano, da cui s' ordinò alla R. Camera di S. Chiara, che inteso il delegato della Giurisdizione, ed intese le parti, esaminasse di nuovo l' affare, e distintamente riferisse.

Fra questo tempo si è dall' Avvocato dell' Illustre Marchese pubblicata una Scrittura *in giustificazione delle onorificenze spettanti al Marchese di Montescaglioso, in tutte le Chiese de' suoi Feudi, e specialmente in quella de' PP. Cassinesi.* Stimò opportuno

no l'erudito Contradittore il rivangar la cosa da' suoi principi, e da' simplici fonti, a' quali egli beve, trarre le più accurate notizie confermate con continue autorità di Concilj, e di Padri Greci, e Latini; in maniera che la sua Scrittura distendendosi assai più di là de' cancelli del Foro, merita il nome di dotta Dissertazione, con cui si prova, che debbano sedere i Laici in Chiesa, e star in piedi gli Ecclesiastici,

Sembrerà veramente questo un paradosso: ma tanto, o poco meno vuol egli provare colle sue dotte fatiche, cioè che i troni, e i baldacchini eran solo a' Principi riserbati, e che per la connivenza, e indulgenza de' Principi cominciarono ne' bassi tempi ad imitarsi da' Vescovi, che fino al III. Secolo eran contenti di certe miserabili, e rozze Cattedre, e che neppur di queste facevano uso i più religiosi, come S. Martino Vescovo di Tours, *quem in Ecclesia nemo unquam sedere conspexit*. Quindi pensa egli, che sia insopportabil cosa, che quegli Ecclesiastici, che per la tolleranza de' Principi s'hanno arrogato questi onori nelle Chiese, vadano oggi contrastando questi onori medesimi a' Baroni, che godono ne' lor Feudi la Giurisdizione da' Principi loro comunicata, e quasi rappresentano la Sovranità.

Credono all'incontro i PP. che al solo Sovrano, ed a' Padroni spettino in Chiesa per dritto le onorificenze: che a' Baroni non competano nè per Civile, nè per Ecclesiastico dritto, e che mal intese sieno le autorità, e le decisioni dell' una, e dell' altra potestà, che si adducono in conferma: che contro la sana disciplina Ecclesiastica abbia la vanità introdotta nella gassa d'orazione sedie magnifiche, e distinzioni, sempre aborrite da' Savj: che queste introduzioni si siano tollerate, come molti altri abusi nella Ecclesiastica disciplina e de' Laici, e degli Ecclesiastici stessi, *ob duritiam cordis*: e che qualunque determinazione di Magistrato a favor de' Baroni sia fondata, o sulla qualità di Padronato, che avea il Batone, o sul solito, quando v'è stato, e sul possessorio, per non turbarsi con novità la pace, ed accendersi gare fra Baroni, e Vassalli; in maniera che le determinazioni son varie, e differenti, secondo che più, o meno costava del solito ne' luoghi, ove insorgea questione; e finalmente, che tal uso, ove sia, non si pretenda di riformare; ma non essendo mai penetrato nelle Chiese esenti de' Padri Casinesi, non debbasi introdurre al presente, ed autorizzarsi dal Magistrato, dopo che per tanti anni nè la moderazione del sa-
vis-

vissimo, e religiosissimo Marchese attuale, nè i suoi degnissimi Predecessori l'han mai preteso.

Noi non ci daremo poi briga alcuna di rispondere alle invettive, che si leggono nella Scrittura contro a' Padri e alle mordaci espressioni contro un ceto, che meritava qualche rispetto, come composto di molti individui, che forse non son tanto abietti, che delle loro famiglie, non vi sia chi possa pretendere onorificenze ne' Feudi; nel qual ceto ha voluto il Marchese stesso, che fossero ascritti due suoi degnissimi Figli, oggi esemplari Religiosi P. D. Ottavio Cattaneo Professo, e D. Placido Cattaneo Novizio in S. Severino. Poichè il nostro istituto è di difender il Cliente senza offender mai l'Avversario, Scriviamo per gente, che dovendo seguire i più stretti consigli Evangelici crede illecita cosa il farsi trasportare da spirito di vendetta: e finalmente abbiamo, ugualmente che hanno i EP. tutta la venerazione, e stima non meno per l'Illustriss. Marchese, Cavaliere, che a' suoi nobilissimi natali ha aggiunto lo splendore delle proprie virtù, che per il suo degnissimo Avvocato, che unisce una profonda cognizione dell' Orientale, e Greca letteratura a quella della Giurisprudenza.

C A P I T O L O I.

Si dimostra, che il solo ceto Ecclesiastico, da principio sedeva in Chiesa, e propriamente i Preti in piccioli sgabelli, e i Vescovi ne' loro alti Troni, i quali ebbero sin da' tempi Apostolici; senza che offi il fatto di Paolo Samosateno, e l'autorità di S. Gregorio, di S. Agostino, e di Sulpizio Severo, alle quali difficoltà si risponde.

IN quanto alle cose sacre gli uomini possiam dire, che sian divisi in due sole classi; l'una è de' Chericì, l'altra è de' Laici. Ognun sa, che importa la voce Laico: non v'è distinzione veruna: chi non è del Clero, è Laico, è fra il popolo. Le prerogative, i gradi, gli onori distingueranno i Laici da Laici; ma queste distinzioni non sono rispetto al Clero, nè il Clero dovrà aver questa mira. Sembrerà questo un ardito sistema per due principj; l'uno perchè così sarebbe involto fra il popolo anche il Sovrano; l'altro, perchè così il Chericò dovrebbe trattar ugualmente col Nobile, e col privato, e si perderebbe ogni distinzione di ceto. Ma non è così. Il Principe è capo uni-

universale della Repubblica, di cui son parte e i Cherici, e i Laici: poichè nasce prima un Cittadino, e poi entra nel Clero, nè coll'entrare perde mai quegli obblighi, che come a cittadino ha verso il Capo; nè la Chiesa, in cui entra è fuor di questa Repubblica; ma resta in essa. Sicchè la distinzione di Cherici, e di Laici non pregiudica al Sovrano, il quale è distinto dal resto prima di tal divisione: poichè nascendo tutti Cittadini ugualmente, la prima divisione è fra il Principe capo della Repubblica, e tutti i Cittadini: indi siegue, che di questi Cittadini tutti soggetti al Capo, se ne fanno due classi, altri Laici, altri Cherici; i quali restano tuttavia Cittadini, restano sempre obbligati al lor Capo, se bene in quanto questo ceto di Cherici riguarda le cose del Sacerdozio, sacre, e spirituali, riconosca un altro Capo, i cui incontrastabili dritti comunicati dal Capo invisibile, non pregiudicano, nè son pregiudicati da' dritti temporali, che il Principe sempre mantiene anche tu i Cherici stessi, in quanto son Cittadini. Quindi è giusto, che il Principe anche nelle Chiese abbia il luogo distinto, poichè egli è Capo della Repubblica anche dentro la Chiesa, benchè non sia Capo della Chiesa, ed è capo di quei Cherici medesimi, ch' esercitano nelle Chiese le sacre funzioni, in quanto essendo cittadini compongono parte del suo Stato.

Quanto al secondo punto, che in faccia al Clero dopo il Principe tutto sia popolo, non si creda, che noi volessimo bandir dal mondo il Galateo, e che pretendessimo, che i Cherici non dovessero aver la stima, che si dee di ciascuno, e specialmente de' Nobili. Ma abbiám detto, che in quanto alle cose sacre non è altra distinzione, che di Cherico, e Laico. Rispetteranno i Cherici tutto il ceto de' Laici; ma lo rispetteranno in ogni altro luogo, fuorchè nella Chiesa, ove non v'è preminenza fra persone, del Principe in fuori. Neppur dunque goderanno onorificenze i Magistrati, che rappresentano la persona del Principe? Neppur le godranno, quando vogliamo starci strettamente al dritto: nè in fatti fra tanti Supremi Magistrati v'è alcuno in Napoli, che abbia mai sognato di pretender onorificenze. Ma si risponderà, se il Cherico resta Cittadino, e conseguente soggetto al Principe, non resta tuttavia soggetto a' suoi Magistrati ed a' quelli, che rappresentano la persona del Principe? Resterebbero, se il Principe così avesse voluto: ma questo è l'inganno di taluni, che sono ignoranti de' veri dritti Reali, e confondon le due leggi loro mal note. Il Principe è il fonte di
tutta

tutta la Giurisdizione temporale: nel comunicar questa Giurisdizione il Principe ne ha dato a chi una parte, a chi un'altra: volle dare parte della sua Giurisdizione anche al Clero, il quale lo fece riconoscere da' suoi Capi; che sarebbero per istituzione capi solamente spirituali, ma per concessione del Principe han Giurisdizione temporale anche sul Clero, e l'esentò all'incontro della Giurisdizione, di quegli altri, a' quali comunicò altra parte di sua Giurisdizione, che sono i Laici. Al Principe, ch'è il fonte della Giurisdizione medesima, resta sempre il primo dritto, quando crede doverse ne servire anche su i Chericici, a' quali per quante esenzioni abbia concesute, ma non potè esentarli dall'esser Cittadini. Ma i Baroni che hanno a far mai col Clero? Qual Giurisdizione il Principe ha loro comunicata su de' Sacerdoti, su de' Frati? Potranno questi dirsi mai vassalli del Barone? Gli abitatori di quei tali Feudi son vassalli del Re: il Re dà su questi vassalli la Giurisdizione al Barone, e nel dargliela eccettua i Preti, ed i Frati. Che giova dunque ripetere la cosa da quel principio, che se si debbano al Principe, si debbano l'onorificenze al Barone, che rappresenta la persona del Principe ne' suoi Feudi quando il Principe non ha voluto, che rappresentasse la sua persona fra gli Ecclesiastici, ma solo fra' Laici, che unicamente sottopose al Barone? Tolta dunque di mezzo la persona del Principe, vediamo qual sia stata la disciplina per tutti gli altri.

Populus in Ecclesia non habet sedendi licentiam, ci attesta Ottato Milevitano (1). Il sedere solamente è riservato al Sacerdozio, che Tertulliano chiama perciò *honorem confessus* (2). Il ritrovarsi talvolta, che gli Ecclesiastici spiegassero la legge stando in piedi, ha fatto creder ad alcuni, che non sedessero ne' primi tempi. Ma Grozio riflette, che questo inganno sia derivato dal non distinguersi la lettura del testo, che facevano in piedi, dalla spiegazione, ed omelia, che facevano a sedere; come da un' altro luogo del Milevitano, e dalle Costituzioni Clementine apertamente se ne deduce (3). Del resto fin da' primi

Y

tem-

(1) L. IV.

(2) De exort. ad castit. c. 7.

(3) Grot. in c. 13. v. 2. S. Matth. *Episcopi Christianorum in cathedra sedentes legem interpretantur. In Constitutionibus Clementinis l. 2. c. 11. Episcopo dicitur, αὐτως ἐν Ἐκκλησίᾳ καθίστην τον λόγον ποιούμενοι*. Sic in Ecclesia sede Sermonem habens. Optatus*Milevitanus l. V. Electi estis, qui sedentes populum doceatis. Stantes autem legebant ipsa verba legis, deinde cetera sedentes loquebantur, quod discrimen non recte animadversum quosdam fessellit. Vedi Samuel Petito III. Observ. 11. e Campogio Vitringa de Sinagog. veter. l. 1. p. 1. c. 7.*

tempi i Vescovi sedevano sul trono, in maniera che *trono* s' usava in senso di Chiesa Vescovile; e dicevasi *thronus Jacobi*, *thronus Marci* la Chiesa di Gerusalemme, la Chiesa di Alessandria, governata da San Marco, da San Giacomo, come ne fan fede Eusebio, e San Gregorio da Nazianzo (1). Quindi non so capire, come il dotto Contradittore asserisce, che il trono, e il baldacchino nella prima sua istituzione fu un *distintivo del Principato*, siccome (fuori di tutte le autorità de' libri sacri, e profani) apparisce in alcuni antichi marmi, e dipinture de' secoli mezzani e bassi, ne' quali leggiamo pure alcune monete appellate *Baudequins*. Dall' autorità de' libri sacri altro non si raccoglie, che Faraone sedè sul trono, che sedette Davide, Salomone, Assuero Nabuccodonosor, ed altri Re di diverse Nazioni. Ciò non si controverte: ma da ciò non siegue, che il trono sia un *distintivo del Principato*. Ragionando a questo modo si potrebbe dimostrare, che le calze, che la camicia siano state un *distintivo* di Assuero, sulla certezza, che da' libri sacri si ricaverebbe che questi arnesi non gli fossero mancati. Per farsi chiaro, che il trono, e il baldacchino stati fossero un *distintivo del Principato* non doveva addursi, che Salomone, e Davide sedettero in trono; ma che vi sedettero in esclusione d' ogni altro. *Solium*, e *thronus* si chiamò da' Latini quel che noi chiamiamo *trono*, e *soglio*. Quanto alla prima voce mi ricordo, che Cicerone *L. 1. de leg. c. 3.* non ha difficoltà d' usarla in parlar, non de' Principi, ma de' semplici Giureconsulti: *Quominus more patrio sedens in solio consulentibus responderem*. Quanto alla seconda (se pur l' usarono i buoni autori (2), del che veggio dubitarsi fra i Critici) non è di ristretta, ma d' ampia significazione, come nel Greco linguaggio, ond' è nata; attestandoci lo stesso Avverfario (3), che tal voce appena denotasse una sedia col suo sgabello. L' Ebraica voce corrispondente al *thronus*, e al *solium* può coll' aiuto delle Concordanze osservarsi, ch' è d' estesa significazione, e comprende ancora altri sedili. Sicchè niun argomento può ricavarsi da' libri santi, o dalle versioni, che il trono sia *distintivo del Principato*, quando questa voce s' usa parlandosi ancor de' privati. Che se aggiunge in difesa del suo assunto, che a nessun de' privati era permesso il seder nella sedia del Principe, e si rivolga perciò all' autorità di Dione, e di Diodoro, di Valerio

(1) *Euseb. VIII. 19. 31. S. Gregor. Orat. 21. in laud. Athanas.*

(2) *Vide adnotat. in Sueton Aug. 70.*

(3) *Θρωόν*, ci dice p. 7. per testi-

monianza d' Ateneo *L. V. cap. 4 p. 194.* appena denotava *καθίσταν σὺν υποπόδιον*; una sedia col suo sgabello

lerio Massimo, di Sparziano, questo non prova, che il trono fu un *distintivo* del Principato, ma che qualunque sedia destinata ad occuparsi dal Principe non poteva esser occupata da' privati senza delitto. Diremo dunque per questo, che i privati non avessero sedie? Dovea piuttosto dirsi, che non essendo lecito a' privati l'usurpar i segni della Maestà, quando i Sovrani han riserbato per loro in segno della Maestà il trono, e il baldacchino, non sia permesso ad alcuno d'usarlo. Così un fascio di verghe non fu certamente dalla sua prima istituzione distintivo del Consolato, che finalmente non era un gran segno onorifico; ma poi fu presso i Romani un simbolo della potestà Consolare. Questo segno terminò col Consolato, poichè non venne a talento agli altri d'usarlo, e quindi oggi ognuno potrebbe andare con quanti fasci di verghe avrebbe voglia, che non vi sarebbe pericolo d'esser confuso col Console.

Non so poi, perchè volendo il dotto Avversario dimostrare, che l'uso del trono, e del baldacchino fu un *distintivo del Principato dalla prima sua introduzione* si volga a certe pitture, e monete de' secoli mezzani, e bassi: quasi la prima introduzione del trono, e del baldacchino riconoscessero epoca sì vicina, Ci siamo dimenticati dunque sì presto de' troni di Faraone, di Assuero, di Davide, di Salomone? Nè il *Baldacchino* è così giovane al mondo, che non si ricordi molti periodi d'età. Si crede, che corrisponda al *Babylonicum*, e al *πολυμυτον*, ch'era un ricco drappo a varj colori, o un arazzo (1); e i PP. Bollandisti nelle note alla Vita di S. Rainerio pensano, che *Baldekinus* sia una traduzione grammaticale del *Babylonicum*, chiamandosi Babilonia oggi appunto *Baldacco*. E' passata poi questa voce a denotar l'ombrello, che si porta, o si tiene affisso sopra de' seggi, forse perchè fatti di quel lavoro (2). Questi ombrelli riconoscono un'epoca antichissima, e basta leggere un'operetta del dotto P. Paciaudi impressa in Roma il 1755. intitolata *σκιαδιοφορμα*, perchè *σκιας*, e *σκιαδιον* si dicevan gli ombrelli da' Greci. E senza ricorrere a' monumenti de' tempi bassi, varie pitture del Real Museo Ercolanese, che debbono esser troppo note al degnissimo Contradittore, non fanno a bastanza fede della loro antichità? Nelle quali nobilissime tavo-

Y 2.

le,

(1) Vedi Scalig. ad Catull. Salmas. in Vopis. Carin. che minutamente distingue la differenza del *Babylonicum*, e del *Πολυμυτον*, che spesso

per altro si confondevano.

(2) Vedi il du-Cange a tal voce; ove arreca alcuni luoghi di Matteo Villani, che l'usa in tal senso.

le, e nelle dottissime annotazioni, che le accompagnano, si vede, che tali ombrelli eran destinati per le Sacerdotesse piuttosto nelle sacre funzioni, nelle *mansioni*, o *pause*, non già per comodo de' Laici. Che fanno dunque queste dipinture, e monete de' bassi tempi a voler mostrare, che l'uso del trono, e del baldacchino fu nella prima sua introduzione distintivo del Principato?

A questi troppo deboli fondamenti appoggia il dotto Avversario quel nuovo suo sistema, cioè, che per *connivenza*, o *permessione de' Principi cotesta onorificenza del trono si fusse imitata da' Prelati*. La *Storia Ecclesiastica*, ci soggiunge, *c' insegna, che fino alla metà del Secolo III. tutto il fasto della sede Vescovile consisteva in una miserabile, e rozza Cattedra, non dissimile da quella de' SS. Apostoli*; e qui appone una nota rimandando il lettore a varj Scrittori intorno alle Cattedre de' Filosofi, e degli Oratori, a' quali forse vuol simili le Cattedre Vescovili. Primieramente non bisogna, che de' troni antichi Reali s'abbia un'idea così vantaggiosa, che universalmente si creda d'essere stati magnifici. Poichè si sa, che la famosa Sella Reale de' Persiani, che Orazio chiamò pur *solium* (1), e Plutarco *thronum* (2), era portatile, ed una persona, che la portava, chiamavasi *Βασιλεως διφροφορος* *Selligerulus Regis*; come dopo Dionè lasciò scritto Ateneo, dietro a' quali son andati Briffonio, e Chimentellio (3); per nulla dire del *solio invitat acerno* d'Evandro presso Virgilio (4). Per secondo non si creda, che ove i troni fossero stati magnifici, siano stati di minor condizione le Cattedre de' Filosofi, ed Oratori. *Sede legens celsa*, diceva Persio d' un di costoro (5): ciò che comentando Chimentellio esclama: *Qua sedis dignitate quid distant Regnantibus Professores? Egregius honor virorum, qui publica student eruditioni, tradendisque operantur disciplinis, ut illinc dictata auditoribus proferant, unde dictant imperia, jura diribent, belli pacisque leges imponunt populorum Rectores* (6). Sarà questa una *superbia pedantesca*, ma noi cerchiamo la verità della Storia, non esaminiamo il dritto de' pedanti. Di fatti tanta era la somiglianza della Cattedra al trono, che s'usava anche quella per questo. E siccome *Baldacchino* fu detta una moneta, *forte quod Rex sub umbraculo sedens in*

ca

(1) *L. II. Od. 2.*(2) *De fortit. Alex.*(3) *Briffon. de regno Pers. I. 205.*
Chimentel. de honor. bisel. c. 13.(4) *Æneid. VIII. v. 178.*(5) *Sat. I. v. 17.*(6) *Chiment. t. c. c. 23.*

ea moneta representaretur; così trovo, che altra simil moneta Francese fu detta *Cathedra*, forse quia *Rex in cathedra sedens conspiciebatur*, come nota il du-Cange *v. Cathedra*. E qui debbo congratularmi colla fortuna de' Vescovi, la quale ha fatto sì, che quest' ultima moneta fosse scappata dalla diligenza del Contradittore. Perchè siccome dall' aver veduto un Principe sotto al baldacchino raccolse, che fosse questo un distintivo del Principato usurpato a poco a poco da' Vescovi; così dal vederne un' altro sedere in Cattedra, neppure questa rozza, e miserabile *Cathedra* averebbe loro lasciata senza taccia d' usurpazione.

Ma che che sia delle Cattedre in generale, erano le Cattedre degli Apostoli così miserabili, e rozze, com' ei pensa? Sentiamolo da una gran testimonianza tolta dagli atti MSS. di S. Marco (1), della cui Cattedra si parla così: *Adest etiam hujus rei testis, quæ usque in hodiernum diem ad confirmandam hujus veritatis assertionem in eadem Ecclesia perseverat, EX EBORE utique antiquo* (le famose selle curuli non erano di materia diversa) *Cathedra POLITIS COMPACTA TABULIS, in qua quidem stetit illum (D. Marcum), dum Evangelicas paginas explicaret, præstantium non reticuit memoria relatorum. In cæjus nimirum Cathedræ sedili nullus est ausus unquam Pontificum deinceps residere; sed in magna veneratione hactenus a cunctis extat Pontificibus humiliter honorata.*

Segue il Contradittore: Paolo Samosateno Vescovo d' Antiochia fu il primo, che sotto l' Imperio di Claudio il Gotico col favore della sua discepolo Zenobia divenuta poi Imperatrice d' Oriente, avesse ardito di formarsi *θρόνα, καὶ θρόνον ὑψηλόν*. Ecco la prima introduzione de' troni Vescovili. Quando non si voglia coll' autorità di qualche dotto Scrittore, che i troni de' Vescovi fossero passati nel Cristianesimo sul modello delle Sinagoghe Ebraiche; non v' è dubbio almeno, che si fossero questi veduti nella Chiesa dal suo primo nascere, e non già poco prima dell' entrata del secolo IV. Chiama in effetto Eusebio, come sopra s' è detto, la sede del Vescovo di Gerosolima *thronum Apostolicum* a motivo, che l' Apostolo S. Jacopo ne fu il primo Vescovo (2). E per la ragione medesima S. Gregorio Nazianzeno chiama la sede del Vescovo d' Alessandria *Marci thronum* (3). Nè il fatto

di

(1) *Cbiment. l. 1. c. cap. 19.*(2) *Euseb. VII. 19. & 32. Jacobi illius thronum, qui primus Hierosolymitarum Episcopus ab ipso Ser-**vatore, & ab Apostolis est constitutus.*(3) *Gregor. Nazianz. Orat. 21. in laud. Athanas.*

di Paolo Samosateno dee muover taluno in contrario, come quello che affai male viene applicato a questo proposito per l' erronea versione, la quale più d' un Interpetre ha dato all' Epistola Sinodica scritta dal Concilio d' Antiochia al Pontefice Romano, e agli altri Vescovi d' Italia. La qual lettera conservataci dalla diligenza d' Eusebio da Cesarea, trascrissero dal l. VII. della Storia di costui i Compilatori della general Collezione de' Concilj, e la inserirono al t. I. pag. 1094. Or in questo luogo d' Eusebio credendosi da molti, che lo Storico avesse dettato, *nam & tribunal, & sublimem thronum, non ut Christi discipulus, sibi ipse construxit, & secretum, perinde ac seculares Magistratus*, vi nota a piedi Valesio: *Reprebendunt Patres Antiocheni in Paulo Episcopo Antiochiæ, non quod thronum habuerit. Hoc enim insigne erat Episcoporum, ut in throno, seu Cathedra sederent: qui mos jam inde ab Apostolicis temporibus invaluerat in Ecclesia. Certe Jacobi fratris domini thronum Hierosolymis adhuc sua ætate servatum fuisse testatur Eusebius c. 19. Id igitur in Paulo damnant memorati Patres, quod tribunal sibi extrui curasset in Ecclesia, & in eo thronum sublimem sibi construxisset. Recte itaque Rufinus hunc locum ita vertit: In Ecclesia vero tribunal sibi multo altius, quam fuerat, extrui, & thronum in excelsioribus collocari jubet (1).*

Questo tribunale ben dovea dare agli oechj de' Padri radunati in Antiochia, anche attesa la vita empia, e detestabile di Paolo Samosateno, la quale non si può leggerè senza orrore nella citata lettera Sinodica di quel Concilio. Giacchè la forma del Tribunale, secondo che si descrive da Vitruvio a un dipresso dovea esser questa: *Tribunal est in ea æde hemicycli schematis curvatura formatum. Ejus autem hemicycli in fronte est intervallum pedum quadraginta sex, introrsus curvatura pedum quindecim, uti eos, qui apud Magistratus starent, negotiantes in Basilica ne impedirent.* Oltre a ciò v' erano attorno i cancelli, v' erano attorno i veli, e mille altri segni di fasto, e di maestà (2). E che a questo modo fosse stato costruito il tribunale fattosi alzare da Paolo Samosateno, si può raccogliere da quel che osserva lo stesso dottissimo Valesio nel luogo addotto d' Eusebio, ove

(1) Vales. in Euseb. VII. 30.

(2) *Tribunatibus, quo summotior foret aditus, & majestas sanctior, fenestrata sæpe circumabatur, & cancellata fores præductis decussatim*

judibus; ne vulgus temere accederet. Hinc Cancellarii, qui starent ante eos: imo prætenta quoque vela. Picticus V. Tribunal.

ove dice che oltre al trono, e tribunale si costruì il segreto ad uso de' Magistrati. *Hunc locum non intellexerunt interpretes Musculus, & Christophorus. Secretum proprium erat Magistratum, & majorum Judicum: locus scilicet interior Prætorii cancellis munitus, & velis obpanis inclusus, in quo Magistratus sedebant, dum reorum causas agnoscerent.*

Qual meraviglia dunque, che la forma di questo tribunale aggiunta all' empia ambiziosissima condotta del Samosateno fosse stata d' orrore a' Padri d' Antiochia, quando sappiamo da Livio (1), che il Tribunale eretto da P. Emilio sgomentò i Macedoni per la sola sua forma? *Assuetis regio imperio, tamen novum formam terribilem præbuit tribunal Summator auditus, præco accensus, insueta omnia oculis, auribusque, quæ vel socios, nedum hostes victos terrere possent.*

Ma oltre a questa del Valesio, forse può darsi al passo di Eusebio un' altra nuova più brillante interpretazione, e più vera. La voce *βῆμα*, che si rende *tribunale*, presso Sozomeno si trova adoperata per esprimere il pulpito posto nel mezzo della Chiesa (2), detto più comunemente *αὐθῶν*. Quindi se al Vescovo d' Antiochia fu imputato a delitto, *quod in Ecclesia tribunal (βῆμα) sibi multo altius, quam fuerat, extrui, & thronum in excelsioribus collocari jussit*, è da dirsi, che Paolo Samosateno mosso dal suo spirito d' ambizione avesse fatto nel mezzo della Chiesa assai più che non era stato per l' innanzi, innalzare il pulpito in alto, sulla sommità del quale avesse poi collocato il suo trono, donde parlato avesse al popolo, ~~dirattendo le mani,~~ e i piedi, e raccogliendo con vanità gli applausi degli Uditori, come si dice minutamente nella lettera Sinodica del Concilio Antiocheno.

Commise Paolo con questo due detestabili novità. La prima è posta nell' aver innalzato più del solito il pulpito; la seconda nell' aver collocato il trono suo Vescovile sopra del pulpito stesso: quando che il trono dovea esser fermato nell' ultima parte della Chiesa, e propriamente dietro l' altare in mezzo del Coro, anche secondo il sistema dell' Ebraiche Sinagoghe (3). Or s' è così. dov' è che Paolo Samosateno abbia introdotto il primo i troni Vescovili nella Chiesa, o per tolleranza, o per concessione imperiale?

Con-

(1) Livius l. 45.

(2) Sozom. VIII. 5. Bingham. VIII. §. 10.
orig. Eccl. 5. §. 4.

(3) Bingham. VIII. Orig. Eccles. 6.

Continua il contraddittore nella pag. 8. *Non dispiaque ad altri Vescovi dello stesso bizzarro, ed ambizioso talento l'invenzione di quel Vescovo Antiocheno.* Il dir così è un far torto manifestamente all'ordine santo del Vescovado. Paolo non fu inventore degli alti troni, i quali nacquero colla Chiesa, come è detto di sopra: nè il suo esempio avrebbe potuto trovar seguaci; mentre si fa, che per quel ritrovato meritò egli la condanna d'un santo Concilio adunato in Antiochia verso il fine del Secolo III. Quindi non regge quel che aggiunge poco appresso: che della loro alterigia S. Gregorio Nazianzeno prese motivo di porli in derisione, e motteggiarli, quasi Vescovi da scena, e da teatro; perciocchè nelle Chiese solevano già comunemente sedere *in Cathedra sublimiori, & in solio editiori.*

Il dotto Avversario, che all'altre cognizioni, onde è adornato, unisce quella del Greco idioma, ed ha la felice sorte non a tutti data di legger gli antichi Originali, non dovrebbe farfi scudo dell'autorità di S. Gregorio, i cui versi egli rapporta senza traduzione, quasi che corresse ancora per gli altri la massima d'Accursio: *Græcum est, non legitur.* I versi di S. Gregorio son questi tolti dal *Carm. XI.*

. ὄψκοισι ἐνεδριοντες ἀριστοι
Υψηλοῖ, θεατροῖσι γεγηνοτες εὐπρεπεεσσι
Σκηνοβαται καλοισιν ἐφεσραοτες ξυλινοισιν.

La traduzione, che gli accompagna suole esser questa:

. solis præclaris quique sedetis
Sublimes, pulchris qui gaudetisque theatris,
Scenigradi, ligno factis stantes pedibusque.

A' quali versi aggiunge quel S. Padre:

*Sub larva hiscentes pietatis debile quidquam,
Ast reliquis imo similes in pectore prorsus.*

Perchè s'intenda il vero senso di questo passo, è da sapere, che qui S. Gregorio si scaglia contro dell'ipocrisia de' Vescovi, affomigliati da lui agl'istrioni da teatri. Costoro colla maschera in viso fanno una comparfa tutto diversa da quel che sono

sono: e così coloro hanno una larva di pietà, ma poi nell' interno son simili a tutto il resto degli uomini. Basta scorrere, per non dubitarne, gli Scolj di Giacomo Billio a quel luogo di S. Gregorio: *Scenigradi, σκηνοβαται. Sic improbos Sacerdotes vocat, quod velut bistriones, ac mimi alienam personam gererent, nec dignitate sua dignum aliquid præstarent.* E poco dopo: *Persistit Gregorius in sua descriptione, dum malos Episcopos notat, qui in Ecclesia, tamquam in scena; se gerebant, fœdissimæque hypocrisis laborabant.* Non deride dunque S. Gregorio i Vescovi, perchè sedevano negli alti troni, siccome non deride gl' istrioni, perchè andassero vestiti da Re sul teatro, quando facendo la parte da Re così debbon andare: ma dice, che siccome gl' istrioni si contentano di far comparfa da Re sul teatro, e poi son tutt' altro da quel che mostrano, così alcuni Vescovi siedono in trono, e fanno la comparfa di Vescovi; ma poi non son Vescovi nel costume, e pajono Vescovi da teatro, contenti solo dell' apparenza. Questo è il vero senso delle parole di S. Gregorio adornate da lui con poetiche immagini, ed espressioni. Ma se ci contentiamo d' aver per interprete di S. Gregorio poeta, lo stesso S. Gregorio oratore, troveremo, ch' egli nell' Orazione in lode di S. Basilio usa le voci stesse di *θρονος υψηλος, excelsum thronus* non per derisione, ma per una solita espressione denotante la sede Vescovile: *Cum is, qui nomen a pietate ducebat, ex hac vita migrasset, atque in ipsius manibus animam libenter exhalasset, ad excelsum Episcopatus thronum evebitur* (1). Che se pur vogliamo starne a S. Gregorio poeta, può consultarsi il suo bel sogno della Chiesa d' Anastasia:

*Sede alta, haud alta considerare mente videbar;
Nam neque per somnum mente superbus eram,
Presbyterique graves sellis utrinque sedebant
Demissis*

Ove si vede, ch' egli deride *mentem altam*, non *sedem altam Episcoporum*, e ci conferma sempre più, che i Vescovi sedevano negli alti troni, e i Preti assistenti in piccoli sgabelli, che egli chiama *υπερθρονους*. E bisogna anche avvertire, che questo sfogo poetico del Carm. XI. il S. Padre lo fece, *cum improborum injurie cedens ex urbe Constantinopolitana, in qua Religionis Christianæ*

Z

(1) *Επι του υψηλου της Επισκοπης θρονου αναγεται. Gregor. Nazianz. Orat. XX. in laud. Basil.*

stiana causa plurimū labores susceperat in patriam se recepit, come nota Billio nell' argomento. Onde avea ragione d' inveire contro i Vescovi, che non avean altro, che le insegne esteriori d' Ecclesiastici, le quali egli non riprendeva; ma voleva, che corrispondessero i costumi, e non si contentassero di distinguersi da' Laici nel trono, e poi nel costume esser peggiori di qualunque Laico più scostumato.

Che direm poi del luogo di S. Agostino con buona fede dimezzato, perchè a quel Padre della Chiesa si fosse fatto dire quel ch' egli non intendea dir giammai? Eccone l' intiero passo: *In finali Christi judicio, nec absides gradatæ, nec Cathedræ velatæ nec sanctimonialium occurfantium, atque cantantium greges adhibebuntur ad defensionem, ubi cœperit accusare conscientia, & conscientiarum arbiter judicare. Quæ hic honorant, ibi onerant: quæ hic relevant, ibi gravant: ipsa, quæ pro tempore propter Ecclesiæ utilitatem honori nostro exhibentur, defendentur forte bona conscientia, defendere autem non poterunt malam* (1). Dov' è che il Santo Vescovo d' Ippona riprenda, o derida gli alti troni de' Vescovi? Scrive solo, che avanti al giudizio di Dio niente faran loro per giovare. Così si troveranno mille luoghi nella Bibbia, in cui si dirà, che a' Principi niente gioveranno i loro eserciti, niente i cavalli: nè da ciò s' inferisce, che Dio avesse comandato, che il Principe stesse senza eserciti, e andasse a piedi; ma che contro alla divina potenza in questi ajuti non è da fidare. Lo stesso S. Agostino serve d' interpetre a se stesso nel Comento al Salmo 126. ove parla appunto delle alte Cattedre Vescovili. *Ideo altior locus positus est Episcopis, ut ipsi superintendant, atque custodiant populum. Nam & Græce quod dicitur Episcopus, hoc Latine superintensor interpretatur, quia superintendit, quia desuper videt. Quomodo enim vinitori altior fit locus ad custodiendam vineam, sic & Episcopis altior locus factus est. Et ideo de isto alto loco periculosa redditur ratio, nisi eo corde sumus hic, ut humilitate sub pedibus vestris simus, ut pro vobis oremus, ut, qui novit mentes vestras, ipse custodiat, quia nos intrantes vos, & exeuntes possumus videre. E poco appresso: Ut in mentem revocarent, altiore se in loco tamquam in specula constitutos, quæ oculorum acie pervigili, atque indefessa in curam gregis incumbant, tanto cæteris virtute, ac probitate clariores, quanto magis essent sedis honore, ac sublimitate conspicui. Nè potea mai il S. Padre biasimar l' altezza de' troni Vescovili, senza comin-*

(1) *August. Epist. CCIII.*

ciar prima l'accusa da se medesimo. E' lo stesso S. Agostino, che in un de' libri della Città di Dio scrive a questo modo di se: *In gradibus exbedræ, in qua de superiore loquebar loco, feci stare ambos fratres, cum eorum legeretur libellus* (1). Ove essendo *exbedra* il trono, che ogni Vescovo teneva in mezzo del Coro (secondo ben avverte Giambèrardino Ferrari, e dopo costui Campegio Vitringa (2) si vede, che il trono si degnamente occupato da S. Agostino, era già formato di più gradini, ed egli vi sedeva in *superiori loco*.

Intanto la parte avversa credendo ben provato il suo sistema ci aggiunge alla pag. 9. che *Sulpizio Severo loda la modestia Apostolica di S. Martino Vescovo Turonese, quod in Ecclesia nemo unquam illum sedere conspexit*. Ma io non intendo, che voglia ricavarfi da una particolar modestia del Vescovo di Tours contro de' troni Vescovili. S. Martino non volle sedere in Chiesa. Benissimo. Vi sedettero gli altri Vescovi e prima, e dopo di lui, e fino gli stessi Apostoli, e vi sedettero agiatamente nelle Cattedere, e ne' loro troni. Ma che dirà il Contradittore, se a me riuscirà di mostrare con testimonianza maggiore d'ogni eccezione, che sedette anche S. Martino sopra il Vescovile suo trono, il quale era eziandio ben alto.

Fortunato, che scrissa il *Carmen de gestis Sancti Martini*, parlando appunto della sua elezione, dice

Eligitur, trahitur, sacratum, in arce locatur.

Ove la voce *arx* per avviso degli uomini dotti non importa, che il Trono Vescovile della Chiesa di Tours. Nè qui s' oppone quanto scrive Sulpizio ne' Dialoghi: *Nunquam Cathedra usus est: sedebat autem Martinus in sellula rusticana, ut est in usibus servulorum, quas nos rustici Galli tripetias, vos scholastici, aut certe tu qui de Græcia venis, tripodas nuncupatis*. Mentrechè in questo luogo Sulpizio non parla di S. Martino dimorante in Chiesa, ma dimorante nel *Secretario*; poichè non con fedeltà s'è citato il luogo dicendosi da Sulpizio, *in secretario sedens nunquam Cathedra usus est*. (3).

Era questo Segretario una camera posta per lo più allato del trono, ove si conservavano le sacre suppellettili, altrimenti

Z 2

detto

(1) *De Civit. Dei* XX. 8.

l. 1. p. 3. c. 2.

(2) *Campeg. Vitring. de Sinag. vet.*

(3) *Dial. II. de virt. B. Mar. §. 1.*

detto *diàconicum*, e *scenopbiliacium*, e da S. Girolamo *pastophoria* (1); alla qual Camera s'adatta il distico di S. Paolino:

*Hic locus est, veneranda penus qua conditur, & qua
Promitur alma sacri pompa ministerii.*

Si dice dunque, che allor che si tratteneva S. Martino nel *Secretario* (che noi diremmo *Sagrestia*) non avesse fatto uso di cattedra. E si noti, che non si dice, che non faceva uso del trono, poichè non farebbe stata lode del Santo, che fuori della Chiesa, e fuori del tempo delle sacre funzioni non facesse uso del trono, che forse niuno l'adoperò: ma dice che non si servì di cattedra, ma fedeva in picciolo sgabello. Al Vescovo se occorre di star privatamente, o nel Coro, o nella Sagrestia, sempre vi si dà una sedia distinta, o un *faldistorio*. S. Martino fuori delle funzioni, fedeva come ognun altro. E ciò tanto è più verisimile, che S. Martino se ne stava continuamente nella *Sagrestia*, ed ivi abitava. *Aliquandiu inbarente ad Ecclesiam cellula usus est*, dice Sulpizio medesimo (2); ed altrove: *Præteriens Martinus in secretario Ecclesiæ habuit mansionem. Post discessum vero illius virgines irruerunt, adlabunt singula loca, ubi sederat beatas, aut steterat, stramentum etiam, in quo quieverat, partiuntur*. E Fortunato:

*Mansio forte fuit Martino prætereunti,
Ecclesiæ Domini qua Secretaria pollent.*

Sicchè la circostanza del non usar cattedra nella Sagrestia cade appunto sulla vita continua, che menava il Santo, o in Chiesa, o nel luogo vicino; affinchè alcuna non credesse, che stando sempre in Chiesa, stesse sempre in Pontificali, ma fuori delle sacre funzioni, stava ivi privatamente.

Riepilogando dunque quanto lungamente s'è discorso finora, abbiam per certo, che le onorificenze, e le distinzioni per gli Ecclesiastici furono sin dall'età degli Apostoli, e non già cominciarono a vedersi dal Secolo IV. in poi, come sostiene il Contradittore; e che non potevano mai i SS. PP. deridere, nè

(1) In *Ezechiel*. 42. S. Gregorio Nazianzeno *Orat. XX.* lo chiama *παραπισσρα*. Vedi il Baronio *ad annum* 451. *Bingham. Vill. orig. Ec-*

cles. 6. §. 23. *Du Fresne V. Secretarium, & not. in Paul. Silentiarium* p. 581.

(2) §. 7. *de vita B. Mart.*

nè mai derisero l'altezza di quei troni, la quale eredettero anzi necessaria, perchè i Vescovi ben dall'alto avesser potuto guardare il gregge loro. E che all'incontro non essendo le Chiese Cristiane frequentate ne' primi Secoli da persone di alta sfera, che un poco tardi abbracciaron la fede, non può entrar in sospetto di chicchessia, che le onorificenze in Chiesa sienò state prima introdotte da' Laici, e che fossero state imitate dagli Ecclesiastici; poichè i Laici de' primi Secoli, che frequentavan le Chiese, non potean certamente aver ambizione di principescche onorificenze.

C A P. II.

Come si sia introdotto, che i Laici sedessero in Chiesa: quali sedie permesse, e quali vietate da' Canonici Laodicensi. Sedie magnifiche solamente date a' Sovrani, ed onorificenze accordate a' Padroni, e a' fondatori delle Chiese. Se i Nobili avessero luogo distinto: e qual fosse il Senatorium ne' tempi antichi. Non v'è dritto, che permette fuori de' Sovrani, e de' Padroni onorificenze ad altri: donde sia nata la pretensione de' Baroni d'aver tali onorificenze, ed in quali Chiese si sia tollerata l'introduzione, e per qual motivo.

LA rigida disciplina di non seder mai i Laici in Chiesa cominciò a poco a poco ad indebolirsi colla scusa dell' infermità, e della impotenza d'alcuni vecchi, come si può ricavare dall' omelia di S. Agostino, che ha per titolo, *de prohibitione, aut permissione sedendi in Ecclesia, quando vel lectiones leguntur, vel verbum Dei predicatur*. Ma col tratto del tempo senza questa cagione cominciarono i Laici a sedere, e ciò anche a tempo dello stesso S. Agostino, il quale ei afferma, che *in quibusdam Ecclesiis transmarinis non solum sedentes Antistites loquantur ad populum, sed ipsi etiam populo sedilia subjacent* (1). Questi sedili erano indistinti, ed attaccati alle mura, come osserva Leone Allazio (2), ed eran parti del Sacerdozio il sopra-

(1) *Casbechif. Rud. c. 13.*

(2) *De templis recent. Graec. p. 120.* Valesio conviene coll' Allazio sull' esistenza de' Sedili, ma ne discorda sull' uso. Quegli crede, che

questi sedili s' appartenessero ancora al ceto Ecclesiastico; questi pensa, che fossero de' Laici, al che s' appiglia ancora Campeggio Vitringa *de Synag.*

intendere, e badare, che i Laici vi sedessero *cum omni quiete, & ordine*, secondochè si raccoglie dall' autore delle Costituzioni Apostoliche: il qual ordine era posto nella prerogativa del sedere accordata per lo più a' maggiori d' età: *Ut Pastores singulas pecudes, capras dico, & oves pro generis, & etatis ratione locant; & quodque eorum simile cum simili congregatur; sic in Ecclesia adolescentes quidem seorsum sedeant, si locus sit: sin autem non sit, stent: etate vero proventi ordine sedeant, pueros autem stantes patres & matres eorum suscipiant; rursus adolescentulæ seorsim, si fuerit locus. Si vero non fuerit, post mulieres locentur. Nuptæ jam, & matresfamilias item seorsum: virgines autem, & viduæ, & anus primum omnium stent, aut sedeant (1).*

Allentata la disciplina circa l' usanza del sedere in Chiesa, e cresciuto il numero de' fedeli, non bastarono a' Laici i sedili attaccati alle pareti de' templi: quindi introdussero *Sedes plicatiles* (2), le quali portò la solita ambizione umana ad un grado di mollezza assai mal propria di quella pietà, che dee risplendere in Chiesa; e richiamarono perciò l' attenzione de' Padri di Laodicea, i quali nel Canone 28. *prohibent accubitus in Ecclesia sternere* (son parole di Francesco le Roye nel suo trattato *de honorific.*), *idest sedem erectam, & mollem, ut addit ibi Balsamon. Quod etiam repetitum in Can. 74. sexta Synodi in Trullo, & exscriptum in Can. non oportet dist. 42. quam in rem sic loquitur Balsamon: Nonnulli ergo lectulos in medio templi submittententes huiusmodi thoros, seu strata, vel ad majores delicias, del alioquin in suam quietem faciebant, quod est etiam prohibitum. Χαλινidia lectuli, hodie couestins, carreaux.*

Così però come erasi fatto per riguardo a' sedili attaccati alle mura de' Tempj, introdotte le sedie portatili, il Clero esercitò sopra di queste il suo dritto antico, collocandole in varie parti della Chiesa, come stimava espediente. Intorno alla quale è degno d' osservazione il racconto, che ne fa Sozomeno nel l. VII. *Era costume, che gl' Imperadori sedessero dentro i cancelli dell' altare, separati così dalla moltitudine: il che vedendo Ambrogio pensò, che il luogo dell' Imperatore fosse avanti a' cancelli dell' Altare, in maniera che fosse pur separato l' Imperatore dal resto del popolo; ma fosse anche il Clero separato dall' Imperatore. Questo bell' ordine approvò Teodosio, confermarono i successori, e così appunto s' osserva.*

Il fatto

(1) *Const. Apost. II. 57.*

(2) Dell' uso di queste sedie vedi

Ateneo l. XII. c. 1. Elicio, e lo

Scoliafte di Aristofane *Equit. V. 11.*

Il fatto stesso è raccontato da Teodoreto l. V. c. 18. e con maggior precisione. Giunto il tempo di far l'offerta all'altare, alzandosi Teodosio piangendo, e compunto s'avvicinò, e dopo l'offerta si fermò dentro i cancelli, come solea. Allora Ambrogio gli parlò spiegandogli qual fosse la differenza, e la distinzione de' luoghi. E alle prime gli domandò cosa volesse? Ed avendogli l'Imperatore risposto, che aspettava la partecipazion del mistero, gli fece intendere che quei luoghi interni della Chiesa erano aperti pe' soli Sacerdoti, ed inaccessibili agli altri. Il che di buon animo ricevendo il fedelissimo Imperatore, gli fece rispondere, ch'egli non per fasto, ma perchè così in Costantinopoli solea praticarsi, s'era fermato dentro i cancelli Quindi in un altro giorno di festa appena fatta l'offerta all'altare si ritirò, ed avendogli il Vescovo Nettario domandato, perchè non s'era dentro fermato, rispose Teodosio, che avea ritrovato finalmente un maestro di verità, che non l'adulava, il solo Ambrogio, che veramente merita il nome di Vescovo.

In seguito di quel che stabilì S. Ambrogio, non ostante la consuetudine de' Greci in contrario, si fece fuor de' cancelli un luogo stabile e fermo per la Sede de' Cesari, come è da vedersi nelle piante delle antiche Chiese con somma industria delineate da Leone Allazio, da Beveregio, da Giacopo Goar, da Binghamo; da Scheltrate, da Ludolfo, Spanemio. Fabricio, Speelmano, e da altri (1). Quella stessa potestà Ecclesiastica, la quale collocò le sedie in Chiesa secondo l'ordine, che credè opportuno, unita ne' Concilj ordinò, che gli aventi jus di padronato godessero dritto eziandio d'aver sedia ferma, e di questi in fuori niuno. A qual proposito scrive Boemero: *Hoc etiam praeterea honori patronorum datum, ut possent sedilia fixa, & propria habere, quod olim ceteris denegatum, ut indicat Synodus Exoniensis de anno 1287. c. 12. apud Harduinum r. VII. Concil. p. 1089. Statuimus, quod nullus de caetero quasi proprium sedile in Ecclesia valeat vindicare, nobilibus personis, & Ecclesiarum patronis dumtaxat exceptis* (2): dove la particella *et* è posta in luogo d' *idest*, come si pratica ben sovente dagli Scrittori latini, e massime da' Giureconsulti Romani; ovvero per figura, che i Grammatici chiamano *ex dia duoir*, valendo quelle parole *nobilibus personis, & Ecclesiarum patronis*, quanto *nobilibus personis, quae fuerint Ecclesiarum patroni*. Di fatti aggiunge lo stesso Boemero

(1) Se i Re d'Israello avesser tenuto nel Tempio un foglio fermo, è disputata, nella quale Campegio Virgilio

go sostiene il no. Vedi i suoi *prolegom. de Synag. vet. c. IV. p. 30.*

(2) *Boem. III. 3. 38. 139.*

mero, che l'ordinazione di quel Concilio *ex dominio in Ecclesiis fluebat*.

Adunque del Principe in fuori, e de' Padroni, secondo la più sana disciplina Ecclesiastica niuno deve aver queste onorificenze. Ed or si vede, con quanta accortezza all'insinuazione replicò l'Abate del Monastero di S. Michele Arcangelo, che le onorificenze pretese dal Marchese di Montescaglioso *siano proprie del Principe, e le altre potrebbero esser effetto di jus padronato, che affatto non ha il Marchese sopra la Chiesa, o sopra il Monastero de' PP. Cassinesi.*

Fra tante autorità, di cui adorna sovente la sua scrittura il dotto avversario, e che noi ci siamo ingegnati di far vedere, che non nucono a quanto di sopra si è detto, vi sarebbe un luogo di Bingham l. VII. c. V. §. 10. ch' egli non ci oppone; ma noi per far uso di quella sincerità, ed onestà, che si dee usare nel trattarsi *inter bonos*, non vogliamo omettere in verun conto. Questo dotto Scrittore afferma, che in qualche Chiesa non molto lungi dal *συναιον* (che i Latini, ed i Greci ultimi chiamarono ancor *Solea*) v'era un altro luogo chiamato *Senatorium*, in quo *constiterint Principes, seu Magistratus Senatores vocitati: unde locus eorum Senatorii nomine in Ecclesia venerit*; e ciò va d'accordo con quanto scrive Carlo du-Fresne nelle note a Paolo Silenziario p. 360. Ma convien considerare più cose.

Primieramente lo stesso Bingham sospetta, che il *Senatorium* fosse quel luogo medesimo, che con greco vocabolo equivalente si chiama *Presbyterium*. E s'è così, non avran così presto i Magistrati, e i Magnati un luogo distinto in Chiesa, quando aspettan d'averlo nel Senatorio, che si legge più d'una volta nell'Ordine Romano. Per secondo l'averie i nobili, ed i Magistrati ottenuto un luogo separato in qualche Chiesa, non prova, che fossero perciò stati decorati, ed onorati più che ognun altro. Si sa, che le Chiese antiche non per riguardo di dignità umana, ma per evitar la confusione, eran piene di separazioni, e divisioni, qualunque fosse la varia, ed incerta lor forma: la quale varietà nasceva dal consacrarsi bene spesso in Chiese Cristiane i profani Tempj, e senza alterarsene, o punto, o gran fatto la struttura (1). Così nondimeno erano
in

(1) Walefr. Strab. c. IV. Procop. Orig. Eccles. 3. §. 1. e 2. Vid. Fabric. I. de bel. pers. 17. Bingham. VIII. Bibliogr. ant. p. 417.

in buona parte formate le prime Chiese, che comprendettero tre parti. La prima era detta *narthex*; la seconda *navis*, e *lema* la terza. Nella parte detta *nartecce* eravi la grande entrata; che i Greci chiamano *προπυλον μεγα*, ουνεχο πρωτεν εισοδεν: appresso la quale seguiva un portico, o atrio scoperto, detto dal Silenziaro *aula*, e dai più recenti *tetrasylum τετρασυλου*, dove s' intratteneva la prima classe de' penitenti appellati *lagentes*, come si raccoglie da Eusebio, e da Tertulliano. S' entrava dopo in Chiesa; e propriamente in quella parte, che da altri è chiamata *narthex interior*, e da altri *προναος*. E qui era la stazione degli Energumeni, e de' Catecumeni, e de' penitenti del secondo ordine, che son detti *αχρωμενοι*, *abdicates*: e nell' Affricane Chiese potevano ancora in questa parte del Tempio fermarsi i Gentili, i Giudei, gli Eretici, e gli Scismatici. La *nave* seguiva appresso divisa dalla parte detta *nartecce interiore* per certi cancelli di legno, ed era questo il luogo de' penitenti del terzo ordine detti *Substrati*: Quindi veniva il pulpito chiamato da S. Cipriano *Tribunal Ecclesie*, e da' Greci *αμβων*, e *βημα γνωσων* luogo de' Lettori, de' Cantori, donde si leggevano gli Evangelj, l' Epistole, i dittici. Più in là del Pulpito dimorava la quarta specie de' penitenti chiamati *consistenti*, e il resto de' Fedeli insieme (1). Or in questa parte di Chiesa, è certo per infiniti luoghi delle Costituzioni Apostoliche, di S. Cirillo, di S. Agostino, di S. Paolino, e di altri altri Scrittori, le donne, e gli uomini stavan fra lor divisi per il frapponimento di certi cancelli di legno guardandone l' entrata le Diaconesse.

Ed è notabile, che Elena tuttochè madre dell' Imperator Costantino, *disciplina Ecclesie hoc respectu semper se submiserit, & in parte mulierum una cum ceteris Deum oraverit*, come dice Socrate (2): esempio nobile, che dovrebbero avere avanti gli occhi le nostre Dame. Nè solo gli uomini sedevano dalle donne divisi, ma fra le stesse donne altro era il luogo delle vergini da quel delle vedove, la qual costumanza può crederfi, che sia venuta nel Cristianesimo dalle Giudaiche Sinagoge (3).

A a

La

(1) Da un' Omelia di Eligio Vescovo Neviomense traggono alcuni, che i penitenti fossero collocati alla parte sinistra, e i comunicanti alla destra: i dotti nondimeno dubitano a ragione della genuità di queste

Omelie.

(2) L. I. c. 17. vid. Bingham. VIII. 5. §. 6.

(3) Bingham. l. c. §. 6. e 9. Vitrinh. de Synag. veter. l. I. p. III. c. 2. e l. I. p. 1. c. 9.

La terza, ed ultima parte delle Chiese era quella, che occupata dal Vescovo, e dal Sacerdozio era detta *Βημα, αγιον, θυσιαστηριον* e da Latini *presbyterium, diaconicum, chorus*, e ancor *adyta, & inaccessa*, quia *huc accedere populo non licebat, qui penitus inde excelsus erat* (1). E qui in forma di semicircolo sul fine sedevano il Vescovo parimente, ed i Preti: quegli aveva il suo trono in mezzo, e questi ufavano gli sgabelli, secondo che afferma S. Atanasio.

On dappoichè le Chiese Cristiane eran tutte divise, e gli uomini, e le donne avean luogo distinto, così per riguardo del sesso, come per riguardo a varj gradi di penitenza, e di stato o celibe, o vedovile &c. cosa mai si può ricavar oggi da una incertissima supposizione, che i Magistrati, e i Magnati fosser seduti in quella parte, che diceasi *Senatorium*? Ma diasi ancora che il sedere nel *Senatorio* fosse stato per questo ordine un segno di distinzione in Chiesa, conviene andare alquanto col pensiero più innanzi, e fermarsi nell' animo, che il *Senatorio* era un luogo vicino al trono Imperiale, il quale detto *σολειον*, come si è notato per l' avanti, fu collocata in parte distinta della Chiesa presso i Cancelli del Santuario (2). Essendo così la cosa non dee recar meraviglia a niuno, che i Magnati fosser seduti nel *Senatorio* accanto al trono. Il Principe avea bisogno del suo corteggio, e del seguito di persone nobili, i quali gli avessero tenuta compagnia, e ne avesser ancora eseguiti i comandi nel tempo stesso che lo guardavano: e però queste persone nobili non dovevano esser da lui molto lontane. Ed ecco che per riguardo dell' Imperatore, non già per un merito personale occupavano il *Senatorio*, e da ciò s' intende per qual cagione in alcune delle Chiese, e non già in tutte vi fosse il *Senatorio* (3)? La ragione forse n' è, che dovendo il *Senatorio* occuparsi da' Nobili, e da' Magistrati allorchè accompagnavano l' Imperatore, e circondavano il di lui trono, in quelle sole Chiese dovea esservi il *Senatorio*, dove era il trono Imperiale, e dove soleva l' Imperatore portarsi per esercitare i soli atti di sua divozione.

Premesse tali incontrastabili notizie tratte da più accurati Scrittori delle Ecclesiastiche antichità, ognuno si maraviglierà, che

(1) *Bingham. VIII. 6. §. 7.*

(2) *Vid. Spicer. Meurf. Bevereg. in nos. ad Conc. Nic. c. XI. Defre-*

in nos. in Paul. Silenr. p. 584.

(3) *Bingham. VIII. 5. §. 10.*

che il dotto avversario abbia asserito nella p. 9. che per l'introduzione de' feudi, essendo i Prelati divenuti Baroni, ridussero in general costumanza coll'aura, e col favore de' Principi i troni introdotti a tempo di Paolo Samosateno: quando i troni Vescovili erano fin da' tempi Apostolici, nè v'eran allora Baroni. Anzi non essendovi Principi Cristiani nel primo tempo, che frequentassero le Chiese, non può dirsi, che i Vescovi avessero imitati i troni Imperiali, quando gl'Imperatori abbracciando la fede nostra; ed andando in Chiesa, senza toccar i troni de' Vescovi già Rabiliti, inalzarono il loro trono ancora, con somma giustizia, e perchè il Principe è il primo protettor della Chiesa, e perchè è immediatamente da Dio costituito sopra di tutti.

Nè meno insufficiente è quel che s'aggiunge alla p. 4. che nell'ultimo anno del Secolo XII. il Pontefice Innocenzo III. vedendo cotanto decorate le Chiese d'Occidente, si recò a contumelia dell'intera Ecclesiastica Gerarchia il vedere, che nell'Oriente, dove i feudi erano ignoti alle persone Ecclesiastiche, si dovesse altrimenti praticare, e fece perciò delle forti doglianze con quell'Imperatore Alessio III. degli Angioli Comneni, perchè soleva tener a sedere nella parte sinistra dello sgabello del suo augusto trono, il Patriarca di Costantinopoli Giovanni Camatero.

Da questo luogo si ricava ognor più l'insufficienza di quel che sopra avea asserito il Contradittore, che il trono, e il baldacchino cominciarono a farsi vedere nell'età di Paolo Samosateno per favore di Zenobia Imperatrice d'Oriente. Se fosse così, l'ambizione della Gerarchia Ecclesiastica avrebbe trovato maggior fomento nell'Imperio Orientale, dove avea gettati i fondamenti col fatto di Paolo Samosateno, seguito da altri Prelati di genio ugualmente bizzarro, e protetto dall'aura della Corte Imperiale. Nè Innocenzo III. avrebbe avuto il rincrescimento di veder costà un Patriarca assiso nella parte sinistra dello sgabello del trono Cesareo; e decorate per l'opposto le Chiese d'Occidente. Che anzi, se potesse reggere quel che si vuol ricavare dalla Storia di quell'empio Vescovo d'Antiochia, le Chiese Orientali avrebbero dovute vederfi assai più decorate dalle Chiese d'Occidente, le quali eran troppo lontane d'Antiochia per seguitare l'esempio di Paolo, e sentire il frutto delle connivenze, e del favore della Corte Imperiale d'Oriente.

Per secondo si vuole avvertire, che Papa Innocenzio per far retrocedere l'Imperatore Alessio III. da quella pratica cretuta da lui ingiuriosa alla potestà patriarcale, non adduce in

esempio il decoro delle Chiese d'Occidente, ma sebbene l'esempio del Gran Costantino, re di Emanuel Comneno anabedue Imperatori d'Oriente: *Nam & piissimus Constantinus quantum honoris exhibuerit Sacerdotibus ita sicut credimus prudentia, non ignorat . . . Utinam autem illius egregium prædecessorem tuum inclitæ recordationis Emanuelom Imperatorem satageres, in devotione Sedis Apostolicæ verbis, & operibus melius imitari (1).*

Tutto dunque si riduce ad un falso supposto quel che afferma la parte, che l'Epistola d'Innocenzio III. ebbe l'origine dal sommo decoro, nel quale per l'introduzione de' feudi erano le Chiese Occidentali a prelazione di quelle d'Oriente.

Seguita il dotto Contradittore nella p. 11. Dallo stesso fonte dell'opressa, o iacina annuenza de' Sovrani, ma con maggior convenevolezza deriva l'imitazione del trono, e del Baldacchino nel secolare Baronaggio . . . dappoichè si sa, che a' Baroni del Secolo riputati Consilarii Regis a latere . . . fu comunicato (a differenza degli Ecclesiastici Baroni) unitamente il mero, e misto imperio con diverse regalie. Questo è ancora un nuovo sistema. L'esser riputato Consigliere a latere, e il partecipare del mero, e misto imperio non son due qualità privative del Baronaggio secolare, sicchè costui con maggior convenevolezza de' feudatari Ecclesiastici avesse potuto far suo l'uso del Baldacchino, e del trono. Quanto alla qualità di Consigliere a latere, fatto il famoso Ziegler, che soleano de' Vescovi servirli i Principi non solamente intorno a ciò che dovea stabilirsi delle cose Ecclesiastiche, ma ancora ne' parlamenti per deliberare le cose più interessanti dello stato, e che la benignità de' Principi andò così innanzi, che gli ammise nella sua Curia, per far l'ufficio di Consiglieri, ed esser sempre vicini alla Maestà (2). Nel qual luogo rapporta eziandio questo Scrittore, che dolendosi Papa Alessandro III. della lontananza, la quale far dovevano dalle lor Chiese i Prelati per questo impiego. Riccardo Arcivescovo di Cantorbery gli scusò, e insieme dimostrò i mo-

(1) *Innocent. in C. 6. X. de majorit. & obedient.*

(2) *Alibi dixi, solitos fuisse Episcopos a Principibus, & Imperatoribus non solum ad ea, quæ de Ecclesiasticis rebus constitui debuerant, haberi; sed etiam in ipsis Comitibus ad deliberationes in rebus ad*

Remp., & statum concernentibus. Hic vero non subsistit Principum benignitas, sed in ipsas etiam Curias suas eos revocavit, ut Consiliariorum vices subirent, sibi que perpetuo præsto essent. Ziegler. de Episc. c. 23. l. IV.

i molti vantaggi, che allo stato nascevano, e soprattutto alla Chiesa dall' eleggersi in Configlieri a latere i Vescovi. (1).

Non ha dunque per questo carattere alcun vantaggio il Baronaggio Secolare. Lo avrà forse per le regalie, e per lo mero, e misto imperio? Molto meno. Noi ricordiamo al dotto Avversario quel che ben sa, che se in ogni tempo v'è stato lamento per parte de' Laici contro le persone Ecclesiastiche, che è stato il maggiore quello riguardante le regalie, e le giurisdizioni, loro comunicate senza risparmio dalla liberalità de' Principi. E oltre a questo pensi per un momento, che questa causa è diretta contro a' PP. d'una religione, di cui l' Abate d' un de' Monasteri è il primo Barone di questo Regno. Chi è oggimai, che ignori, che fin da' tempi d' Ottone I. e giurisdizioni, e regalie cominciarono ad ottenere i Vescovi per testimonianza di Lehmanno, e di Conringio: la quale giurisdizione anche nelle cause di sangue, talvolta esercitarono per mezzo d' Uffiziali a ciò deputati, e tale altra per se medesimi? Sappiamo, che Alessandro III. ciò molto disapprovava (2), come ancora Innocenzo III. (3). Ma ciò non ostante si fece, e noi parliam della Storia, non esaminiamo la disciplina, e si fece per concessione de' Principi, che così pensavano allora: e si sa, che Bonifazio VIII. fu men severo in approvar tali regalie, e giurisdizioni, e che non credè ben fatto di opporsi alla liberalità de' Sovrani (4).

Qui poi non sappiamo a qual fine aggiunga il dotto Avversario

(1) *Nisi familiares, & Consilarii Regis essent Episcopi. supra dorsum Ecclesie fabricarent hodie peccatores, ac inaniter, ac intolerabiliter opprimeret Clerum presumptio laicalis. Nunc autem, si quid Ecclesie sit injuria, auctoritate Pontificali corripitur, aut, si ad hoc Ecclesiastica censura non sufficit, spiritalis gladii defectus civili suppletur, & ad eorum arbitrium principalis animadversio exercetur. Si quandoque Regis indignatio vehementius excandescit, Episcoporum precibus temperatur. Illis mediis mansuescit circa simplices judicialis vigor, admittitur clamor pauperum, Ecclesiarum dignitas cri-*

gitur, revoatur pauperum indigentia, firmatur in Clero libertas, pax in populis, in Monasteriis quies, justitia liberò exercetur, superbia deprimitur, augetur laicorum devotio, religio fovetur, diriguntur judicia, leges acceptantur, decreta Romani vim obtinent, possessiones Ecclesiasticae dilatantur. Se il fine fuasi, o no ben conseguito, altri il veggano: noi cerchiamo di fissar la verità de' fatti, non esaminar l'intenzione. Vedi il detto Riccardo presso Pietro Blesens. epist. 84.

(2) *Cap. 4. X. de rapt. Cap. 5. no Cler.*

(3) *Cap. 9. X. b. 2.*

(4) *Vid. Bobem. V. 5. 12. 16.*

fario alcune riflessioni tratte da' riti de' Gentili per dimostrar, che le onorificenze spettino a' Nobili, ed a' Magistrati. Pausania, ei dice, *ci denota, che nel Tempio di Cerere Ermionese si vedeano collocati quattro troni, in cui si facevan sedere altrettante profane vecchierelle, solo perchè eran destinate a scannar le vittime ad onor della Dea. E aggiunge, che nella processione della stessa Cerere Chtonia, o Terrestre il primario luogo veniva occupato da' Sacerdoti, e da coloro, che componevano le Magistrature di quell' anno.* Io credeva finora, che di queste notizie niun uso potesse farsi giovevole negli affari del Foro, ed era anzi dolente, che dopo aver impiegato gran tempo nella lettura de' libri antichi non dovesti mai servirmi di tali merct. Ma son lieto oltremodo, che Pausania anche oggi si reputi giovevole a decider nella Suprema Delegazione un punto delle onorificenze contrastate a' Baroni; poichè ho speranza di non aver perduto il tempo nella lettura di Pindaro, e d' Anacreonte, e che possa talora con costoro alla mano vincer le cause. Comunque sia, stiamone non per Pausania, ch' io non voglio neppur riscontrare fidato nella esattezza dell' Avversario, ma per le sue stesse parole. Ei ci dice, che *queste profane vecchierelle sedevano su de' troni sol perchè eran destinate a scannar le vittime ad onor della Dea.* Se Pausania ci dicesse, che queste vecchierelle sedevano, come *Principessa ereditaria di Argo, o Micene, come Marchesana di Tebe, come Duchessa di Atene, come Contessa di Delfo, come Baronessa di Delo, come utile Signora di tutti i feudi rustici della TESSAGLIA,* l'argomento potrebbe almeno adattarsi: ma quando ei ci dice, che *sedevano perchè erano destinate a scannar le vittime,* mi pare, che un tal onore si dava loro, perchè esercitavano un ministero, che partecipava degli uffizj Sacerdotali, e potean chiamarsi *vecchierelle sacre, non vecchierelle profane.*

Quanto all' altra notizia, che *nelle Processioni di Cerere terrestre il primario luogo veniva occupato da' Sacerdoti, e da coloro, che componevano le Magistrature di quell' anno,* è meno adattabile della prima alla causa. Ciascuno è padrone, e comanda nella sua casa. Non ha contrastato alcuno, che i Sacerdoti siano in lor casa, quando stanno ne' Tempj. Se ne' Tempj dunque abbiano il primo luogo, non è maraviglia. Ma nelle processioni, di cui parla Pausania, il caso è diverso. Siam già in funzioni sacre, ma fuori del Tempio. E chi vorrà negar giurisdizione a' Magistrati per le pubbliche strade? Oltrechè chi legge le parole

te dello stesso Signor Avvocato contrario, che nelle processioni il primario luogo veniva occupato da' Sacerdoti, e da coloro, che componevano le Magistrature di quell' anno, vedrà, che presso a poco corrisponde questa notizia all' uso di portarsi il pallio da' Sindaci, e da' Governanti dell' Università nelle nostre processioni; ciò che ancora non si capisce, se sia onorificenza, che si riceve dal Clero, o servitù che al Clero si presta.

Ritorniamo al proposito. I Preti, i Frati ne' lor Monasterj nelle lor Chiese non riconoscono certamente i Baroni: in casa d' altri non v' è chi possa domandar preminenze; quando il padron di casa non voglia accordargliela. Il Principe solo è Signore universale, e dispone anche delle case de' privati. Fuor di lui ha solamente dritto chi avesse fondato la casa medesima, e ne fosse il padrone. Nasce questo dal medesimo sistema: chi fonda una Chiesa, può dire, che quando va in Chiesa va in Chiesa sua, e conseguentemente è giusto, che gli si dia un luogo distinto. E a questo proposito fa quel che eruditamente c' insegna lo stesso Contradittore, cioè, che le persone private, le quali usavano qualche beneficenza inverso alcuna città, o in pro delle sacre persone, acquistando perciò il titolo d' *Euergerati*, o Benefattori, col titolo medesimo venivano ad acquistare molti dritti, e specialmente quello di occupare il primo luogo nelle pompe di quel Nome, e d' arrogarsi le prime, e più degne sedi nelle sacre concioni non meno, che nel Senato, e ne' teatri, e in ogn' altra pubblica, e solenne radunanza. Quando volessimo regolare la presente liturgia, e tutto ciò che appartiene alle sacre funzioni colle pompe delle feste Ecclesiastiche de' Gentili, ci contenteremo, che abbia pure l' Illustre Marchese l' onorificenza nella Chiesa de' PP. Cassinesi, quando dimostrerà aver egli o dorato, o fondato o edificato quel Monastero, cosicchè vi avesse ragione di padronato: nè mi pare, che il Marchese abbia mai preteso il titolo di benefattore del Monastero. Il Padrone sì sempre ebbe molte onorificenze raccolte da varj Scrittori; come il farsi nelle sacre preci special' ricordo del suo nome (1); cosa che nasceva da pratica antichissima nella Chiesa nella quale era proprio de' Diaconi (2) il recitare *inter Missarum solemnias* i nomi de' benemeriti, e di chi offeriva (3), e recitarli da una matricola, o sia da

(1) Concil. Emerit. an. 666. c. 19. Chrysof. homil. 18. in act.

(2) Ziegler. de Diacon. c. VIII. §. 37.

(3) Innoc. I. Epist. ad Decent. Episc. Eugub. apud Jusellum, Voellium, & Gratian. in C. fin. de cons. d. 1.

fario alcune riflessioni tratte da' riti de' Gentili per dimostrar, che le onorificenze spettino a' Nobili, ed a' Magistrati. Pausania, ei dice, ci denota, che nel Tempio di Cerere Ermione se si vedeano collocati quattro troni, in cui si facevan sedere altrettante profane vecchierelle, solo perchè eran destinate a scannar le vittime ad onor della Dea. E aggiunge, che nella processione della stessa Cerere Chionia, o Terrestre il primario luogo veniva occupato da' Sacerdoti, e da coloro, che componevano le Magistrature di quell'anno. Io credeva finora, che di queste notizie niun uso potesse farsi giovevole negli affari del Foro, ed era anzi dolente, che dopo aver impiegato gran tempo nella lettura de' libri antichi non dovessi mai fervirmi di tali mercè. Ma son lieto oltremodo, che Pausania anche oggi si reputi giovevole a decidere nella Suprema Delegazione un punto delle onorificenze contrastate a' Baroni; poichè ho speranza di non aver perduto il tempo nella lettura di Pindaro, e d' Anacreonte, e che possa talora con costoro alla mano vincer le cause. Comunque sia, stiamone non per Pausania, ch'io non voglio neppur riscontrare fidato nella esattezza dell'Avversario, ma per le sue stesse parole. Ei ci dice, che queste profane vecchierelle sedevano su de' troni sol perchè eran destinate a scannar le vittime ad onor della Dea. Se Pausania ci dicesse, che queste vecchierelle sedevano, come Principessa ereditaria di Argo, o Micene, come Marchesana di Tebe, come Duchessa di Atene, come Contessa di Delfo, come Baronessa di Delo, come utile Signora di tutti i feudi rustici della TESSAGLIA, l'argomento potrebbe almeno adattarsi: ma quando ei ci dice, che sedevano perchè erano destinate a scannar le vittime, mi pare, che un tal onore si dava loro, perchè esercitavano un ministero, che partecipava degli uffizj Sacerdotali, e potean chiamarsi vecchierelle sacre, non vecchierelle profane.

Quanto all'altra notizia, che nelle Processioni di Cerere terrestre il primario luogo veniva occupato da' Sacerdoti, e da coloro, che componevano le Magistrature di quell'anno, è meno adattabile della prima alla causa. Ciascuno è padrone, e comanda nella sua casa. Non ha contrastato alcuno, che i Sacerdoti siano in lor casa, quando stanno ne' Tempj. Se ne' Tempj dunque abbiano il primo luogo, non è maraviglia. Ma nelle processioni, di cui parla Pausania, il caso è diverso. Siam già in funzioni sacre, ma fuori del Tempio. E chi vorrà negar giurisdizione a' Magistrati per le pubbliche strade? Oltrechè chi legge le parole

le

te dello stesso Signor Avvocato contrario, che nelle processioni il primario luogo veniva occupato da' Sacerdoti, e da coloro, che componevano le Magistrature di quell' anno, vedrà, che presso a poco corrisponde questa notizia all' uso di portarsi il pallio da' Sindaci, e da' Governanti dell' Università nelle nostre processioni; ciò che ancora non si capisce, se sia onorificenza, che si riceve dal Clero, o servitù che al Clero si presta.

Ritorniamo al proposito. I Preti, i Frati ne' lor Monasterj nelle lor Chiese non riconoscono certamente i Baroni: in casa d' altri non v' è chi possa domandar preminenze; quando il padron di casa non voglia accordargliela. Il Principe solo è Signore universale, e dispone anche delle case de' privati. Fuor di lui ha solamente dritto chi avesse fondato la casa medesima, e ne fosse il padrone. Nasce questo dal medesimo sistema: chi fonda una Chiesa, può dire, che quando va in Chiesa va in Chiesa sua, e conseguentemente è giusto, che gli si dia un luogo distinto. E a questo proposito fa quel che eruditamente c' insegna lo stesso Contradittore, cioè, che le persone private, le quali usavano qualche beneficenza inverso alcuna deità, o in pro delle sacre persone, acquistando perciò il titolo d' *Euggerari*, o Benefattori, col titolo medesimo venivano ad acquistare molti dritti, e specialmente quello di occupare il primo luogo nelle pompe di quel Nume, e d' arrogarsi le prime, e più degne sedi nelle sacre concioni non meno, che nel Senato, e ne' teatri, e in ogn' altra pubblica, e solenne ~~assemblea~~. Quando volessimo regolare la presente liturgia, e i ~~costumi~~ ~~usanze~~ alle sacre funzioni colle pompe delle feste Ecclesiastiche de' Gentili, ci contenteremo, che abbia pure l' Illustre Marchese l' onorificenza nella Chiesa de' PP. Cassinesi, quando dimostrerà aver egli o dotato, o fondato o edificato quel Monastero, cosicchè vi avesse ragione di padronato: nè mi pare, che il Marchese abbia mai preteso il titolo di benefattore del Monastero. Il Padrone sì sempre ebbe molte onorificenze raccolte da varj Scrittori, come il farsi nelle sacre preci special' ricordo del suo nome (1); cosa che nasceva da pratica antichissima nella Chiesa nella quale era proprio de' Diaconi (2) il recitare *inter Missarum solemnia* i nomi de' benemeriti, e di chi offeriva (3), e recitarli da una matricola, o sia da' dit-

(1) Concil. Emerit. an. 666. c. 19.
Chrysof. homil. 18. in act.

(2) Ziegler. de Diacon. c. VIII. §. 37.

(3) Innoc. I. Epist. ad Decent. Episc.
Eugub. apud Jusellum. Voellium, &
Gratian. in C. fin. de cons. d. 1.

dittici (1): il lutto Ecclesiastico mostrato col silenzio degli Organi, e delle Campane, colla dénudazione de' sacri altari, coll'estinzione delle lampane (2), e con simiglianti indizj di duolo, riprovati da Schiitero; e da Carpzovio, e da Boemero sostenuti e difesi (2). E lasciando da parte l'onore della più degna sepoltura, e del consenso suo necessario per la distrazione de' beni, non meno che il jus dello Spoglio (di che a lungo ragionano Francesco di Roye, M. Simon, e M. Marechal, e Michel du Perroy *dans le traité des droits honorifiques, & utiles des Patrons*), ebbero anco i Padroni per disposizion de' Canonici assegnata nella Chiesa propria una ferma decentissima Sede, quale esigea il merito loro, e il beneficio fatto a favor della Chiesa, *quod ex domino in Ecclesias fuebatur*, come dice Boemero (4). Or siccome la maggior parte delle Chiese del Regno son di fondazione, o de' Sovrani, o d'alcuno degli antichi Baroni, i quali a gara ne' lor Feudi imitavano la liberalità de' Re in fondar Chiese; quindi è nato, che molti de' Baroni hanno veramente goduto le onorificenze nelle Chiese non come a Baroni, la cui preminenza non si stende sulla Chiesa, nè han giurisdizione sul Clero, ma come a padroni, e fondatori delle Chiese medesime: le quali essendo, diciam così, Chiese Baronali, è giustizia, che il Clero riconosca in esse il Benefattore,

Quindi s'è creduto da alcuni ignoranti della Storia dell'Ecclesiastica disciplina, che tali onorificenze spettino a' Baroni, e l'han ricavato dal solito, che in certi luoghi s'osserva, senza riflettere, che quel solito non dipendeva dal riguardo alla qualità de' Baroni, che in ogn' altro luogo è grandissima, ma non in Chiesa; ma dalla qualità di Padrone, che per lo più ha nelle Chiese del suo Feudo. Di più come le Chiese parrocchiali sono ordinariamente dell' Università, e si mantengono a spese de' Cittadini, il popolo ha un certo dritto nelle Chiese, che mantiene a sue spese. E come il primo cittadino è il Barone, non è neppur molto da maravigliarsi, se egli abbia una specie di padronato in nome di tutto il popolo, da cui è mantenuta

la

(1) *Bona. l. II. liturg. c. II. Jac. Gotbofr. in l. 1. C. Theod. de expens. lud. Leo Allat. de Ecclef. Orient. & Occid. conf. III. 15. Jo. Gasp. Suic. Thesaur. Eccl. v. dxxv.*

(2) *Mabillon. in act. Bened. Sec. III. P. I. p. 83. & Sec. VI. P. II p.*

225. & in annal. Bened. l. XVI. n. 45. circ. ann. 674.

(3) *Schiltner. II. Inst. Jur. Can. t. 1. §. 39. Carpz. l. 2. Jurisp. Confist. def. 263. Boehm. III. 3. 38. 135.*

(4) *III. 3. 38. 139.*

la Chiesa. Ma nelle Chiese de' Regolari, e specialmente in quelle de' Cassinesi, chè sono esenti, qual diritto può mai vantare il Barone? Il luogo esente *fictione juris* s' ha per fuori del territorio (1): come dunque, e fu di qual fondamento può l' Illustre Marchese fondar la pretesione d' aver le onorificenze spettanti solo al Principe, o le altre spettanti al Padrone, quando egli nè ha giurisdizione su de' Padri, nè ha mai fondato quella Chiesa? Conchiudiamo questo Capitolo coll' articolo 13. e 14. della celebre Ordinanza di Francesco I. Re di Francia recataci dall' Avvocato Marechal nel suo trattato *des droits honorifiques des Seigneurs dans les Eglises* C. I. p. 306. Noi per far cessare le differenze, i dibattimenti, e le contenzioni fra i nostri Sudditi, abbiamo ordinato, che niuno di qualunque qualità, e condizione non possa pretendere dritto, autorità, prerogativa, o preminenza dentro le Chiese: sia per avervi scanni, sedie, sgabelli. . . . se non quelli, che siano Padroni, o Fondatori di detta Chiesa: il che possano prontamente provare per titoli, o scritture di fondazione, e per sentenze, e per arresti interposti con precedente conoscenza di causa, e con legittimo contraddittore. Così pensava un Savio Principe, ma non così pensano tutti gli altri. E quindi ne son venuti gli sconcerti, e gli abusi, de' quali parleremo nel Capitolo seguente, contentandoci frattanto di qui esclamare con Boemero (2): *Mirandum certe est, eo usque ambitionem hominum progredi solere, ut etiam de hujusmodi inanibus honorum pompis lites movere soleant quae certe in re tam feria, & ubi de Deo colendo, & invocando agitur, merito abesse deberent.*

B b

CAP.

(1) *Locus exemptus non censetur jurisd. qu. 34. n. 2. & qu. 54. n. 2. esse de territorio. Eras. Cbokier de*

(2) *Jur. Eccles. III. 3. 38. 130.*



Donde sia nato, che i Baroni han pretese le onorificenze in Chiesa e le han per lo più godute. Si esaminano le varie decisioni così della S. Congregazione, come de' Tribunali Secolari, e si dimostra, che non s'è mai con esse acquistato dritto da' Baroni, ma solo mantenuto quel che aveano: Quel che per uso, contro la legge s'è da loro introdotto, e poi mantenuto, non ha avuto mai luogo nelle Chiese esenti, se queste onorificenze siano atti facoltativi, che si prescrivono, e se siano tali rispetto al Barone, o rispetto agli Ecclesiastici. Dell'estensione di tali onorificenze anche in persone delle mogli contro alle disposizioni de' Canonici, e si spiegano varie leggi del dritto civile, che si adducono comunemente con errore a provare il falso sistema, che la moglie partecipa dell'onorificenze del marito.

L'aver per lo più i Baroni dritto di Padronato nelle Chiese de' loro feudi quasi tutte fondate dalla loro liberalità, e mantenute almeno da' Cittadini, fra' quali sono i primi i Baroni, ha fatto, che in tali Chiese godessero l'onorificenze dovute a' padroni, ed è stato cagione, che universalmente i Baroni credessero lor dovuti questi onori, senza attender l'origine, per cui s'accordavano. Quindi per via di fatto si mettevano in possesso, ciò che non era difficile ad un Barone di attentar nelle Chiese de' suoi feudi. Nascendo talora delle opposizioni nel Clero, come sempre seguivano, non precedevano il possesso violento, e la cognizione del possesso intorno le onorificenze Ecclesiastiche spettava al Giudice Laico. Erano perciò i Baroni mantenuti nel possesso, finchè si decidesse dal Giudice Ecclesiastico il petitorio, che o non si decideva mai, o si procurava di eludere. Capocelatro nella *decis.* 181. non ci fa dubitare, che da tali fonti sian derivate queste preminenze nelle Chiese, che comunemente per errore si credono stabilite per dritto. *Quod attinet ad sedile in Ecclesia, licet Laici non possint habere jus in ea ratione domini pro sedibus, & Bancis; tamen ex Episcopi tolerantia bene possunt, quoad usum acquirere. Et quando Laicus fuit toleratus ex gratia, ut sedile in Ecclesia haberet, & illum velit solum retinere quoad usum, & Ecclesiae servitium, non potest illius Rector hujusmodi sedile remove, sed Laicus manentem debet in sua possessione.*

Que-

Questo nostro sistema si conferma dalle continue decisioni in contrario, quando s'è trattato il petitorio, fatte dalla S. Congregazione, e rapportate dallo stesso Contraddittore nella pag. 14. 15. 16. oltre alle infinite altre citate dal Ferrari nella *Bibliot. voc. Baldacchinum*, le quali decisioni per rigettar il Contraddittore, va con ironiche espressioni dicendo, *come se alla S. Congregazione, e non piuttosto a' Principi unicamente, qual materia di fatto, spettasse la giurisdizione dell'onorificenze*. Queste parole sono ugualmente ingiuriose a tutte e due le supreme potestà. Primieramente non dovea dirsi, *come se alla Congregazione, e non piuttosto al Principe*, ma, *come se alla Congregazione, e non piuttosto a' Giudici Laici*. Non v'è stato alcun folte, che avesse contrastato al Principe il diritto di stabilir qualunque cosa anche nella disciplina Ecclesiastica esteriore. Il punto è se dopo comunicata da' Principi stessi la giurisdizione agli Ecclesiastici, possano in tale materia coll'autorità ordinaria (che quando il Principe particolarmente loro delega, è altro caso) intrigarsi più i Giudici Laici, che dal fonte della giurisdizione, che risiede nel Principe, non han ricevuto tal dritto. Per secondo offende la Maestà del Sovrano con dire: *Che la giurisdizione delle onorificenze spetta al Principe, qual materia di fatto*. Dunque spetta solo, perchè è materia di fatto? Dunque il Principe nulla può stabilire *de jure sedendi*, ma solamente *de possessione*? Ecco ove conduce il confuso sistema di alcuni, che si vantano oggi di difender i dritti Reali, e confondono il Sovrano, il Barone, il Magistrato in un fascio. Il Principe ha la somma potestà su di tutti, ma il Principe non vuol decider cause: la decisione l'ha commessa a' suoi Magistrati Laici; a' quali comunicò parte di sua giurisdizione, comunicandone altra parte agli Ecclesiastici. In questa divisione di giurisdizioni, sempre la cognizione del possesso, come cosa di fatto, anche trattandosi di cose Ecclesiastiche, restò presso i Magistrati Laici, passando agli Ecclesiastici, la cognizione in quanto al dritto. Si parla dunque di Magistrati Laici, ed Ecclesiastici, non del Sovrano, il quale, e nelle materie di fatto, e nelle materie di dritto ha la somma potestà, quando non si tratta di domma.

Indi segue a scagliarsi contro alla S. Congregazione per tali decisioni, provenienti da un animo mal affetto verso il Baronaggio Napoletano, e ci rimanda al *disc. 26. de praemin.* del Cardinal de Luca, nel cui animo (ei dice) *il mistero della Corte Romana non giunse mai a cancellare la patria candidezza Pugliese.*

se. Ma quel discorso 26. che il gran Porporato scrisse come Avvocato di un Barone, qual esito mai ebbe? Si perdè la causa, come ci attesta l'istesso ingenuo, e candido Scrittore Pugliese, e colla patria candidezza soggiugne, che tal decisione a se contraria fu ben giusta, *bene fundata est dicta originalis decisio Bojanensis, cum qua passim proceditur*; e solo voleva, che si fossero considerate alcune circostanze particolari della causa, ch' egli adduceva. *Attamen in hac facti specie ex ejus particulis circumstantiis contrarium probabilius videbatur, si non ad effectum hujusmodi præminentiam explicite canonizandi, saltem ad effectum tollerandi id quod gestum est cum ea conniventia, seu tolerantia, quæ in hac materia habetur in eadem Provincia, aliisque Regni partibus.* Queste parole di un candido Avvocato Pugliese varranno molto a persuadere il dotto Avversario, che non per connivenza de' Laici sianfi usurpate tante distinzioni in Chiesa dagli Ecclesiastici; ma per connivenza degli Ecclesiastici si siano usurpate da' Laici. Egli frattanto alla pag. 19. della sua Scrittura va contentissimo di questo suo nuovo scoperto sistema con dirci: *E ciò basti, non tanto in confutazione de' vani ambiziosi tentativi della Corte di Roma sulle onorificenze del rispettabile Baronaggio di questo Regno, quanto per dimostrare (il che non sappiamo d' essersi da niuno autore prima di noi trattato), che avendo i Prelati, e i Baroni, i secondi con dritto maggiore de' primi tratto l'uso del trono, e del baldacchino dallo stesso unico fonte della munificenza de' Sovrani, non possano, nè debbano i primi costituirne per se soli una privativa in pregiudizio del pozziore jus questo dall' intero Baronaggio.*

Io non so, come il dottissimo Contradittore si sia così presto dimentico di quel che ci avsa insegnato, che il trono, e il baldacchino fu dalla prima sua istituzione un distintivo del Principato, che ora asserisca, che i Baroni abbian ricevuto da' Principi l'uso del trono, e del baldacchino: nè so qual jus abbia potuto acquistare il Baronaggio d'inalzar trono. Espressioni son queste, che fan torto a tutto il fedelissimo, e rispettabilissimo ceto de' Baroni, e all' Ill. Marchese, per cui egli scrive. Se i Vescovi han trono in Chiesa, non è questo trono simbolo della cosa stessa ne' Vescovi, e ne' Sovrani. In costoro è simbolo della somma potestà: in coloro è un segno della Sopraintendenza spirituale su' fedeli alla lor cura commessi. Quando non potendolo avere i Baroni per la parte che riguarda, i

Ve.

Vescovi, verrebbero ad averlo per quel che riguarda i Sovrani, ciò è un avanzar proposizioni fediziose.

Ma per tornare al candido Avvocato Pugliese, si legga il discorso 45. ove risponde *pro veritate* al caso propostogli di un Barone non Napoletano, ma feudatario degli Stati della stessa Corte Romana, e si vedrà che le massime sien generali. La maraviglia si è, come dopo tante confutazioni di queste decisioni Romane, dopo asserito, che la Congregazione non ha dritto di decidere in tali cose, alla pag. 22. fa pompa di decisioni della stessa S. Congregazione, la quale con tre decreti concordemente determinò di doverfi permettere a ciascuno de' Baroni nelle Chiese de' loro Feudi l'uso delle sedie, de' cuscini, del genuflessorio, del postergale fuori del presbiterio, di due colpi d'incenso, e del bacio della pace sopra qualche segno. Ma primieramente la S. Congregazione riferisce questa sua decisione alle disposizioni del Ceremoniale, in cui non si parla degli odierni Baroni (come avverte lo stesso Porporato Pugliese nel disc. 45. n. 8.), *quæ Civitates, castra, & oppida possident, cum jurisdictione, & imperio jure feudi, vel allodii decorati hac dignitate, qua per Principem Supremum erecta sit; dominium autem, vel imperium sit omnino subordinatum ipsi Principi, ejusque Tribunalibus, & Magistratibus absque jure Principatus, & regulariter absque Regaliis, præsertim majoribus. Isti Comites, vel respectivè Marchiones, Duces, Principes vere & proprie non sunt tales.* Si parla dunque de' Principi assoluti, a' quali manca solo il titolo di Rè: poichè altrimenti non si fa capire come al Barone per motivo d'aver la giurisdizione competano queste onosificenze, e non competano poi a' Ministri di quei Tribunali, a' quali sia soggetto il Barone stesso. Per secondo la S. Congregazione non parla di Chiese di Monasterj, anche per aver detto *extra presbyterium*, che ordinariamente non s'usa parlandosi delle Chiese de' Frati. Ed essendo oltracciò le Chiese esenti, come s'è detto, *sitione juris extra territorium*, non può mai la decisione adattarsi a' PP. Cassinesi, mentre non dice, come il Contradittore con termini equivoci ha tradotto *nelle Chiese de' loro feudi, ma dominis in Ecclesiis suæ jurisdictionis*. Eccone le parole: *Dominis in Ecclesiis suæ jurisdictionis permittitur Sedes, genuflexorium, & postergale extra presbyterium, &thurificari debent duobus ictibus, & habere pacem cum aliquo instrumeto juxta dispositionem Ceremonialis*. Si notino quelle parole *dominis in Ecclesiis suæ jurisdictionis*. L'Ill. Marchese farà *dominus* nelle Chiese di suo pa-

dro.

dronato, sarà *dominus* nella Chiesa pubblica parrocchiale, in cui fa la figura di primo Cittadino, e di capo de' cittadini ivi raccolti, su de' quali ha la giurisdizione; ma non sarà *dominus* nella Chiesa de' Cassinesi; non sarà la Chiesa de' Cassinesi *Ecclēsia sua jurisdictionis*; poichè egli nè ha fondato il Monastero, nè ha dotata la Chiesa, nè ha giurisdizione su de' Monaci, e del Monastero, e molto meno sulla Chiesa. La quale essendo esente e dalla giurisdizione spirituale del Vescovo, e dalla giurisdizione temporale del Barone, non si fa comprendere, come pretende il Barone queste onorificenze, che non s' accordano al Vescovo stesso, se va in tali Chiese.

Non abbiamo dunque disposizione alcuna di dritto Ecclesiastico, che accordi a Baroni, come a Baroni, onorificenze nelle Chiese, ma come a Padroni, o a rappresentanti un quasi padronato in nome del popolo nelle Chiese dal popolo mantenute. Vediamo, se vi sia disposizione de' nostri Tribunali laici, tanto più, che i Decreti della S. Congregazione *in questa materia di fatto* son di poco momento, come ha preteso lo stesso Contraddittore. Premetteremo però, che non v'è Costituzione del Regno, non Capitolo, non Prammatica, non qualche stabilimento generale, che abbia mai ordinato di darsi a' Baroni onorificenze indistintamente in tutte le Chiese. Dunque possiamo dire, che siccome non v'è legge della potestà Ecclesiastica, così non v'è della potestà secolare su di questo punto a favor de' Baroni. Abbiamo solo decisioni di cause particolari, le quali possono adattarsi solamente alla nostra causa, quando le circostanze sieno le medesime. La più solenne, su di cui s'appoggia tutto il fondamento della pretensione dell' Ill. Marchese di Montescaglioso, è quella del Collaterale interposta ad Aprile dell'anno 1645. in beneficio del Marchese di Capurso, e Principe di Triggiano, al quale si concesse in qualità di Castellano di Bari *l' onorificenza della Sedia, e de' cuscini nella insigne Chiesa di S. Niccolò; tuttochè decorata col titolo, e privilegio di Cappella Reale, rigettate le opposizioni dell' Arcivescovo di Bari, e de' Barefi Decurioni*. Ma esaminiamo alcun poco questa vantata decisione, perchè si veggia come poco abbia imitata quella *candidezza Pugliese* del Cardinal de Luca il dotto Avversario nel tacere tutte le circostanze, che allora concorsero, e che mossero il Collaterale a spedire uno de' più usati decreti interlocutorj, che si vogliono ingrandire col nome di sentenza decisiva anche per punto generale.

Prin-

Principalmente è da osservarsi la mancanza d'ogni azione negli oppositori di Capurso. Costoro, come dice il Contradittore, erano l'Arcivescovo di Bari, e i Decurioni. Dell'Arcivescovo non parlano veramente nè Capecelatro, nè Sanfelice. Ma sia stato l'Arcivescovo: qual ingerenza avea costui nella Chiesa di S. Niccolò, dichiarata Cappella Reale, soggetta alla giurisdizione del Priore? La stessa ragione correva pe' Decurioni. Onde il Marchese di Capurso, rispondendo alle opposizioni dell'Università, diceva, *quod nullum jus competere poterat Universitati ipsum removendi a solito sedendi loco, cum illis prerogativis, & praeeminentiis, quibus semper soliti fuerunt tam ipse, quam ejus praedecessores gaudere: quia in Ecclesia S. Nicolai nullum jus habet Universitas, cum sit Capella Regalis* (1). Così espose Capecelatro la prima circostanza, degna di ben osservarsi in quel litigio, qual era la mancanza d'azione in chi lo promoveva, come ancora attesta Sanfelice. *Et fortius, quod in Ecclesia nullum jus habent Saeculares prohibendi acquisitionis hujusmodi praeeminentias* (2). Appresso adduceva in sua ragione il Marchese, che egli per aver sedia in quella Chiesa avea il consenso, e il permesso del Priore, il quale solo poteva opporsi. *Ista repugnantia competere potuisset Praelato, qui est Prior dictae Ecclesiae a Domino Rege creatus, qui non solum hodie non conqueritur* &c. (3), dice Capecelatro. E Sanfelice: *Nam etsi inquit Episcopo Laici non valeant acquirere hoc jus sedendi; ex tolerantia tamen ipsius Episcopi, & Ecclesiae Praelati, nullum dubium est, quod potuissent acquiri* (4). Sicchè la questione allora non era, se il Priore di Bari poteva, o no impedire l'uso dell'onorificenza nella sua Chiesa al Marchese di Capurso: ma se gli altri Laici, che andavano in Chiesa offesi dalla distinzione, che permetteva il Priore al Marchese di Capurso potevano impedire, che gli si prestasse. Ciò che si scorge ancora manifestamente dal titolo, che Capecelatro premise a tal decisione: *Laici ex tolerantia Praelati, ante & quando, acquirant jus sedendi in aliquo loco particulari Ecclesiae* &c.

Per terzo il Marchese di Capurso, e i suoi Predecessori da tempo immemorabile erano in possesso di godere di quelle onorificenze nella Chiesa di S. Niccolò. *Ista repugnantia, dice Capecelatro, competere potuisset Praelato, qui est Prior dictae Ecclesiae a Domino Rege creatus, qui non solum hodie non conqueritur, sed*

(1) Capecel. decis. 181.

(2) Sanfelice decis. 331.

(3) Capecel. 1. cit.

(4) Sanfelice. l. cit.

mediante publico documento testatur, se plenissime esse informatum de inveterata observantia, quod tam ipsi Marchiones Capursii, quam eorum uxores semper habuerunt in dicta Cappella sedes cum aliis ornamentis &c. Or in tali circostanze, in cui il Prelato della Chiesa attestava l'antico solito, ch' egli permetteva, e voleva, che si continuasse, che cercava disturbarlo chi non avea dritto nelle Chiese altrui, qual si fu mai la decisione? Sentiamola da Capelatro: *Unde facta relatione in Collaterali Consilio per Spectabilem Regentem Didacum Bernardum de Zuffa sub die 28. Aprilis 1645. fuit resolutum, quod infra quatuor dies partes deducant omnia eorum incumbentia, & interim Ill. Marchio Capursii manuteneatur in possessione sedendi servata forma soliti.* Questa decisione fu piuttosto gravosissima al Marchese di Capurso, a favor di cui doveva imponersi un perpetuo silenzio; perchè dopo aver il permesso dal Prelato della Chiesa, il quale attestava ancora l'antico solito, che altro doveasi vedere nel termine? Eppure fu così renitente il Collaterale, il quale ben sapea, che nessuna onorificenza poteva competere al Marchese in una Chiesa esente dalla sua giurisdizione, e perciò non decise in termini di spettare onorificenza, ma d'osservanza di solito per provvisione interina atteato anche l'assenso del Prelato. Non saprei, come quel che non ottenne il Marchese di Capurso in tempo, che stando il Sovrano lontano, faceva quasi il Regno figura di provincia, possa oggi ottenerlo l'Ill. Marchese di Montescaglioso in faccia al Principe, che colla sua presenza rende felicissimo il nostro Regno.

Qualunque altra decisione mai si rinvenga, qualunque Real Dispaccio, qualunque Lettera spedita dalla Suprema Delegazione, non si ritroverà concepita in altri termini, che della osservanza di solito. Lo stesso Ill. Marchese per ottener gli ordini desiderati ha dovuto esporre il solito, di cui godeva, ed a sua istanza si spedì un Ministro dell' Udienza per provar questo solito, che non sarebbe stato necessario, qualora per dritto competessero le onorificenze al Barone. Ma cosa ha potuto mai provare su questo solito? Che nelle Chiese de' Casinesi fosse stato in possesso di aver questi onori? Mai no. Che nelle Chiese di sua giurisdizione le abbia avute, e stia in possesso di averle. Le abbia pure, che non vogliamo contrastarle, ma non in una Chiesa esente, che si considera *extra territorium*, non solo *fictione juris* per l'esenzione, ma per i privilegi de' fondatori, e dotanti, che si dice essere stati degli antichi Principi Nor-

manni, i quali in tali fondazioni nè sul Monastero, nè su i loro Monaci, nè su la gente addetta a lor servizio, nè su i territorj solevano riserbarsi giurisdizione alcuna; anzi concedevano agli Ecclesiastici tutte le Regalie, senza alcuna riserva. Ma non solo i PP. Cassinesi di Montecaglioso non han mai prestate queste onorificenze, ma il solito è contrario universalmente per tutti i Monasterj Cassinesi, e basterebbe l'esempio d' Andria, e di Castrovillari, ne' quali luoghi nessuna onorificenza si fa a quell' Ill. Duca, e Principe, sebbene non siano d' inferior condizione del nostro Sig. Marchese.

La parte avversa ha creduto, che questi sieno atti facoltativi, che non prescrivono rispetto a' Baroni, e che non si possan mai pregiudicare, perchè non gli abbiano esercitati, poichè la S. Congregazione aggiudicò loro in termini di giustizia tali onorificenze: Ma la S. Congr. non parla de' Baroni, e se parla, non parla in termini di giustizia, ma come con *candidezza Pugliese* attesta il de Luca *disc. 44. de præem. cessat dictum motivum consuetudinis, quam neque S. Congr. approbat, quinimo damnat; sed ubi de facto servetur, solum tolerat, vel dissimulat ad evitanda scandala, & inconvenientia*: Se dunque il dritto è contro a' Baroni, e gli Ecclesiastici non son per dritto obbligati a prestar tali onorificenze son atti facoltativi questi, rispetto agli Ecclesiastici, non rispetto a' Baroni. Quindi è necessaria la prova del solito per i Baroni, che debbon prescrivere *contra legem* in alcuni casi, o almeno *præter legem* in altri. E perciò non basta un solito vago, e generale di goder onorificenza nelle Chiese del suo Feudo; ma debbe essere per quella tal Chiesa, specialmente quando è diversa la condizione di questa dall' altra per esenzione. Se il dritto fosse a favor del Barone, e il solito in contrario, e noi lo volessimo provare, allora potrebbe rispondere, ch' egli ha per se la legge fissa, e certa, e che se non abbia voluto servirsene, si tratta di atti facoltativi, che non prescrivono. Ma il caso è diverso. Il dritto è contro al Barone, e se si fingesse il caso, che anche qualche volta i Padri avessero spontaneamente prestate dette onorificenze, non potrebbe obbligarli per la stessa ragione, che son atti facoltativi, che non inducono prescrizione. Ecco ne l'autorità del Mareschal pag. 371. del suo trattato de' dritti onorifici: *Per quel che riguarda il banco &c. . . . tali dritti non sono, che de' soli Padroni, e dopo i Padroni si soffre, che talvolta ancor l'abbia il Signor del Feudo, dove è posta la Chiesa: ma ciò*

C c

è per

è per sofferenza, e grazia, che non può punto fondare prescrizione.

Ma, fingiamo, che competa all' Illustre Marchese qualche onorificenza: da ciò non siegue quel che afferma il dottissimo Avversario, che i privilegj del marito si hanno a sentir comunicati alla moglie per sentenza del Giureconsulto Ulpiano, di Paolo ec. Questa proposizione generale è falsa, nè può ricavarfi da' luoghi, che si citano, i quali non sono applicabili al caso. La l. 31. de leg. & SCtis di Ulpiano, a cui siamo rimandati, è così; *Princeps legibus solutus est; Augusta autem: licet legibus soluta non est, Principes tamen eadem illi privilegia tribuunt, quae & ipsi habent*. Prima di ogni altro si vuol riflettere, che non contenga già questa legge una massima generale, come si è data a credere falsamente la maggior parte degl' Interpreti poco intesi dell' uso dell' Indice di Labitto, e della utilità delle iscrizioni nella interpretazion delle leggi. Si parla qui della legge Giulia, e Papia, come dalla iscrizione. *Idem lib. XIII. ad l. Juliam Papiam*: ciocchè bene ha avvertito Gerardo Noodt (1): ed oltre a ciò anche di questa si dice, che *Augusta soluta non est*, ma che i Principi le han comunicati talvolta, come si osserva da un esempio recato da Cajo, e Giunio Mauriziano l. 36. & 57. ff. de leg. 2. in eub, non ostante che si tratti di un caso della stessa legge Giulia Poppea, si vede, che non si era accordato tal privilegio all' Imperatrice. Un de' capi di tal legge s' era, che morando il legatario *ante apertas tabulas testamenti*, non s' intendeva trasmesso il legato, ma si faceva caduco. Questa legislazione però non comprendeva il Principe, il quale quando anche fosse morto prima del testatore, o dopo il testatore, ma *ante apertas tabulas*, trasmetteva il legato al successore. *Quod Prin-*

(1) *Quid igitur intendit ad l. 31. Ulpianus? Nimirum, quod fert usus latine lingua, Principem esse solutum lege Julia, & Papia id est, cum a Senatu accepisset immunitatem ab illa lege: nihil aliud. Primum de hac lege eum cogitasse, indicio est inscriptio d. l. 31. Deinde constat ex Diono l. LIX. p. 747. Imperatorem Caligulam, ut nominatim lege Julia & Papia solveretur, a Senatu impetrasse. Sed in primis hac ducit posterior Ulpiani versus, Augusta*

autem licet legibus soluta non est, Princeps tamen eadem illi privilegia tribuunt, quae & ipsi habent. Aut enim me fallit animus meus, aut ex hoc versu apparet, ab Ulpiano non disputari, an Princeps sit omnibus legibus sine exceptione solutus quod vulgo praesferunt Interpretes, sed an habeat privilegium a lege Julia & Papia? Gerard. Noodt in comens. ad tit. de leg. SCtis: t. II. p. 11. Vide eundem in dissert. de jure Sum. Imper. T. I. p. 514.

Principi relictum est, qui antequam dies legati cedat ab hominibus ereptus est, ex Constitutione Divi Antonini successori ejus debetur. Ma gode forse l' Augusta questa esenzione della legge Papia Poppea? Vediamolo da Mauriziano. *Si augusta legaveris, & ea inter homines, esse desierit, desicit quod ei relictum est, sicuti D. Hadrianus in Plotina. & proxime Imperator Antoninus in Faustina Augusta. persona constituit, cum ea antea inter homines esse desit, quam testator decederet.* La ragione di questa varietà è posta nel principio dato da Ulpiano, *quia Princeps legibus solutus est, Augusta non est legibus soluta*, come ha ben veduto Cujacio (1); il quale nondimeno nell' interpretazione delle voci *legibus solutus* pecca col resto degli interpreti.

L'altra legge citata dall' erudito Contradittore è la *l. ff. de Senator. Relativamente qui ancor conviene riflettere, che questa risposta non contiene un assioma; ma appartenga al solo editto del Pretore *de rebus auctoritate judicis possidendis*. Per secondo non so, per qual tristo destino sia accaduto; che il caso di qui tratta il Giureconsulto ha tutto espressamente contrario. Non meglio, che si sia alusiono detto: ma si creda a Giacompo Gotofredo, il quale scrive così: *Notandum speciem illius legis pertinere ad editum Praetoris de rebus auctoritate judicis possidendis. Olim cum creditores in possessione rerum debitoris mittebantur, in numero pari creditorum, si ambigeretur de curatore, seu magistra eligendo, Praetor ejus auctoritatem sequi debebat, qui dignitate inter compromitteret, quod etiam Papinianus dicit l. majorem. Nonnulli tamen opinantur, quod in hoc editto Ulpianus indicat, majorem visum esse in sexu virili, atque ideo preferendum, hoc in se, virum sequatorium, imo & praefectorium quoque femininae Senatoriae (2).* E si è certo, che da questa legge di Ulpiano, come ho detto, si raccolga il contrario, che il citato Interprete l' adduce a dimostrare, che la condizione delle femmine sia inferiore di quella degli uomini. *Nempe quod in multis aliis juris articulis, ita & hoc casu non eadem, imo deterior feminarum conditio esse videretur.**

Che direi poi della *l. 8.* di questo medesimo titolo, la quale è pur di Ulpiano, se non che abbia questa luogo nella sola materia fidecommissaria, e non si possa, che a gran torto far valere in conto di assioma? Cosicchè, per capirsene il vero senso, avverte un dotto nostro Giureconsulto sulla scorta di

C. c. 2

Dio-

(1) *In l. 56 ff. de leg. 2. T. VII. p. 1189.*(2) *Gotof. l. 1. C. Theod. de Senator.*

Dionigi Gothofredo, e di Giacopo Cujacio (1), doverli congiungere quella legge colla 52. *de judiciis*, la quale è presa dallo stesso libro VI. che scrisse Ulpiano intorno a' fidecommissi secondo che apparisce dall'iscrizione delle Pandette Fiorentine, benchè nell'edizione vulgata si dica tolta dal libro VII. Il caso è questo. Per regola generale di diritto colà debbono i legatarj, ed i fidecommissarj intendar le azioni, che loro competono, dove è posto l'intero patrimonio del defunto, almeno la maggior parte (2). Il che nondimeno si vuol intender detto con una limitazione, purchè il testatore con manifesta, o anche con presunta volontà non apparisca, che altrove ordini la soddisfazione. Di questa limitazione due esempj adduce Ulpiano nella l. 52. *de judic.* L'ultimo de' quali si è, *si quibusdam Clarissimis Viris argenti, vel auri pondo relicta, & sit sufficiens ad hujusmodi fidecommissa Romæ patrimonium, licet major pars totius patrimonii in Provincia sit.* In questo caso insegna Ulpiano, che la prestazione del fidecommissio abbia a farsi non altrove, che in Roma, per la ragione, *nec enim verisimile est testatorem, qui honorem habitum voluit, his, quibus reliquit, tam modicæ fideicommissa in Provincia prestari voluisse.* In questa occasione per saperli a quali femmine può competere il privilegio di domandare in Roma il fidecommissio lasciato *personis clarissimis*, definisce quel Giureconsulto a quali femmine sta bene quel nome, ed aggiunge nella l. 8. *de Senat.* che *femine nuptæ clarissimis personis clarissimarum personarum appellatione continentur.* Or qual conseguenza si può mai trarre da una tal legge? Ove qui si parla, che la moglie goda le stesse onorificenze del marito, e le competano gli stessi privilegi? È una spiegazione grammaticale piuttosto questa del Giureconsulto, che sotto al nome *personis clarissimis* s'intendano gli uomini, e le donne; o al più dicendosi *femine nuptæ Clarissimis personis, clarissimarum personarum appellatione continentur*, si può intendere che la moglie di Messer Chiarissimo, si debba chiamare *Madama Chiarissima*. E chi contende, che la moglie del Duca non si chiami Duchessa, del Conte Contessa, del Marchese Marchesana, e Marchesa, o come amano meglio chiamarsi oggi *Duchessina, Marchesina, Contessina*, poco curando il diminutivo del titolo, purchè sia indice de' pochi anni?

Ri-

(2) Cujac. in not. ad l. 52. ff. de 8. de Senat.
judic. t. VII p. 152. Gothofr. in l. (2) L. 1. C. ubi fideicom. pes. oportet.

Rimane un'altra non opportuna citazione della l. 6. ff. de jur. fisc. nella quale v'è questa chiusa. *Quodcumque privilegium fisco competit, hoc idem & Caesaris ratio, & Augusta habere solet.* Convieni replicarlo a ogni passo. Non è di mestieri, che di questa legge si formi una regola generale, ed un'affioma; ma che anzi si debba ricorrere all'iscrizione per capirsene il caso particolare *Quæritur in hac l. 6.* (son parole di Giacomo Cujacio) *quæ est ex Ulpiani l. 63. ad edictum, quo libro (& hoc maxime notandum est) tractavit de privilegiis creditorum personalibus, nec inter ea omisit privilegium fisci personale.* Dunque del solo privilegio dell'esazione si dee intendere questo luogo d'Ulpiano, e non d'altro; seguitando a scrivere lo stesso Interpetre: *Privilegium, quod habet fiscus, idest privilegium exactionis (nam de eo tractavit hoc libro, ut retuli ante) id estiam habet ratio Caesaris, & Augusta (1).* Ma possiamo aggiunger di più, che tanto manco questa legge d'Ulpiano si possa credere una regola generale, che anzi il solo privilegio dell'esazione le s'accorda contra i principj della giurisprudenza; ciò che si deduce da quelle parole *habere solent*; essendo mostrato ormai da Gerardo Noodt, che le voci *solere, hoc jure utimur*, indicano una consuetudine introdotta contro il prescritto della legge (2).

Del resto queste citazioni di leggi ancorchè facessero al caso (nelle quali si parla de' privilegi accordati alle Imperatrici) giustificano la proposizione dell'Abate del Monastero, che l'Ilustre Marchese pretende in sostanza per se, e sua moglie sotto inviluppo di *virtuosi* quelle onorificenze, che si dettero a S. M. Cattolica, quando passò da quel Monastero, giacchè si crede, che nelle mogli de' Baroni si debba camminar con quelle regole, che per particolar privilegio s'osservano trattandosi delle Auguste Sovrane.

Ma quando così camminar si dovesse cogli esempj delle Romane Imperatrici, è piena la storia di esempj assai chiari in contrario in materia appunto di onorificenze pretese dalle mogli per il lume di riverbero de' loro mariti. Poichè narra Dion Cassio (3), che Giulio Cesare per decreto del Senato ebbe il privilegio *primi in confessibus loci*, e che depo costui l'ebbe anche Augusto (4), e quindi gli altri Cesari, che vennero appref-

(1) Cujac. in cit. l. 6. de jur. fisci T. VIII. p. 422.

(2) Noodt I Probab. 2. e 3. II. Obs. 27. & de pact. & transac. c. 1. 2. & 3.

(3) L. XLII. p. 317. edit. Reim.

(4) Idem l. XLIX. p. 379. & 2 Ll. p. 650.

fo. Ma di questo privilegio conceduto a' Cesari non partecipavano le Auguste: e Livia, secondo che Tacito avvisa (1), per altro Senatusconsulto potè sedere non già coll'Imperatore, ma colle Vergini Vestali: le quali tra gli spettacoli pubblici aveano il loro luogo assegnato dirimpetto al palco del Pretore (2): e perchè le sorelle di Caligola avesser potuto sedere con seco, vi fu bisogno di una special concessione (3). Di fatto allorchè l'ambiziosissima Agrippina sedè accanto Claudio di lei marito, e con lui diede udienza a Carattaco, Tacito chiama questo tratto *cosa insolita, e nuova* (4): ed altra volta volendosi sedere similmente insieme con Nerone, per la politica di Seneca le venne vietato (5).

Del resto ognuno stupisce, che quando gli esempi della Sovrana si vogliano seguire, si tralasciano quei troppo luminosi, che abbiamo d' Elena madre dell' Imperator Costantino, la quale, se bene allora vi fosse l'uso di star sitta il trono imperiale in Chiesa, come sopra s'è avvertito, *disciplina Ecclesie semper submissa*, & *in parte mulierum una cum ceteris Deum oravit*.

Egiz è certissimo, che tutto giorno nascono contese tra le donne nobili, qual debba entrar prima in Chiesa, qual debba sedere in luogo più eminente, come avverte il Pontano (6). Ma questi segni d'ambizione non formano legge, nè distuggono quel che Tertulliano insegnò: *In Ecclesia nihil mulieribus ad honorem permittitur, eas nulla prerogativa honorari* (7). Da esserle venendo al caso, e sì lontano, che godano le donne eguali co' mariti i lor privilegi, che scrive Francesco di Roye (8): *Quamvis patronus sedem in Choro habere possit, attamen, si mulier habeat jus patronatus in quadam Ecclesia, jus illud sibi vindicare non potest Eadem ratio postulat, ut, licet mulier habeat jus patronatus, & jure comuni patronus habeat honorem processioneis, ut nempe in ea statim post Clericos incedat; attamen ea mulier non ita Clericis jungatur in processione, ut primas ante viros in processione teneat, sed tantum extremas, cujuscumque sit conditionis. Et ita*
si fa-

(1) Vid. Reim. ad Cass. l. LIX. p. 904.

(2) Sueton. Aug. 44.

(3) Cass. l. LIX. p. 904.

(4) Tacit. Annal. XII. 37.

(5) idem Annal. XIII. 5.

(6) Pontan. in Conjuet. Bles. t. 2. art. 5. *Quotidie licet intraeri Nobilium uxores pertinacissimis alterca-*

tionibus contendere, utra prior templum ingrediarur, utra prior muneris sua, que in templo fieri pro more consueverunt, inter esculandam pacem offerat, utra in eminentiori, & celsiori loco sedent.

(7) Tertul. 9. de vel. Virg.

(8) De jur. honor. in Eccles. II. 14.

si femina, vel patrōna, vel sciorēs, vel nobiles Ecclesia sua processionem sequi velint, non nisi post viros jus processionis habere debent. Dal che si ricava, che non solo col lume di riverbero de' lor mariti non hanno le donne in Chiesa le stesse onorificenze; ma quando anche splendano col proprio lume, ed abbiano jus di padronato alle medesime, non possono goderle. Pur è d'ammirarsi la franchèzza della parte avversa, che come cosa già decisa alla pag. 24. ci dice, *che ne' padronati le medesime onorificenze spettanti al patrono debbono spettare alla moglie, e a' figli di lui.* Le disposizioni dell' jus Canonico son tutte contrarie: gli Scrittori universalmente ci attestan lo stesso: e il Mareschal ci arreca tanti arresti de' parlamenti di Francia, fra i quali basta accennare l'arresto del parlamento di Tolosa de' 30. Agosto 1603. di Parigi del 23. Luglio 1622. e tre arresti del parlamento di Rouen, l'uno degli 11. Novembre 1598. l'altro de' 2. Marzo 1599. e il terzo de' 13. febbrajo 1603. Dopo aver riferiti i quali il dotto Scrittore Francese, e mostrato insieme per riguardo alle onorificenze Ecclesiastiche, quanto inferior sia la condizione della mogli, e de' figli riguardo a quello de' mariti, e de' padri conchiude così: *Noi abbiām veduta Madama di Nemours nipote di Luigi XII. per parte di sua madre, e però Principessa del sangue Reale la più illustre del Mondo, e per parte di suo padre Principessa della Casa d'Est una delle più antiche, ed illustri d'Italia, vadoza di due Principi, il primo dalla Casa di Lorena, e l'altro di quella di Savoia; noi dico abbiām veduta questa gran Principessa marciare dopo tutti gli uomini alle processioni della sua Parrocchia di S. Andrea di Parigi.*

Resteranno dunque le nostre Dame prive d'ogni onorificenza, e a nulla gioveranno i titoli speciosi de' mariti, di cui van pure adorne le mogli? Così è per dritto, nè per favorir le Dame siamo nel caso d'alterare il dritto Canonico e Civile, e molto meno di alterare la Storia, e per giustificar le correnti mode finger le stesse ne' primi secoli. Non tutta quel che al presente si pratica è male, nè tutto quel che gli antichi facevano è buono. Si son cambiati tutti i costumi, e le usanze, alcune in meglio, alcune in peggio, ed altre, come si tratta di cose indifferenti, si son cambiate, e si cambiano senza alcun danno. Meritano gli abusi riforma, meritano i buoni usi conferma, richiedono le indifferenti cose anche l'indifferenza. Il dotto Avversario siccome buon filologo, così ugualmente buon filosofo potea trattar l'affare diversamente, e riflettere su queste

ste usanze oggi introdotte di qual genere siano, e se debbano fomentarsi, o abolirsi, o tollerarsi, e non per giustificarle, farle nascere da un diritto, che mai non v'è, o da una disciplina antica della Chiesa, che è tutta contraria al suo per altro ingegnoso sistema.

Noi con quella sincerità, con cui abbiam trattato finora, esamineremo nel seguente ultimo Capitolo come, dove, e quali onorificenze possano accordarsi a' Baroni, e alle mogli, considerati i costumi del Secolo, in cui si vive.

C A P. IV.

Cambiamento del ceremoniale nel corso de' Secoli, e rigidezza, o rilassatezza nel distinguere le donne secondo i costumi varj delle nazioni. Nella difformità, che in materia d' onorificenze specialmente in Chiesa s'incontra circa il solito in varj paesi, qual regola si debba tenere. Quando gli abusi in questa materia non sono di gran pregiudizio possono tollerarsi, ed anche sostenersi da' Magistrati; ma non mai permettersi, e molto meno ordinarsi, quando ancora non sono introdotti. Stato presente della questione da regularsi rispetto al Barone col riguardo al ceremoniale, che s'usa col Sovrano. E si conchiude, che le moderate onorificenze quando bastano a distinguersi dal resto del popolo secondo i costumi, che corrono, possono permettersi al Barone, e alle mogli nelle altre Chiese, ma non in quelle de' Regolari.

NEL Pontificato di Sisto V. essendo passato Ambasciadore in Roma per S. M. Cattolica il Conte di Olivares seco condusse la moglie: nel cui parto facendosi delle splendidissime feste, tutte le Dame nel trattarla la cominciarono a chiamare *Signora Ambasciatrice*, il qual nome destò nella Contessa qualche pretensione di precedere nel trattamento le altre Dame. In Francia fino all'anno 1621. (come rapporta (1) Vicquefort) non vi era stata mai tale distinzione, quando cominciò ad introdursi dall' Ambasciadore del Re Cattolico Marchese di Mirabella e così pian piano si è introdotto negli altri Regni qualche distinzione. Con tutto ciò, come avvertiva un Politico del Secolo passato, (2) *le Ambasciatrici non hanno parte alcuna al carattere, e quelle gentilezze che si usano son certi segni di stima che si de-*

(1) Part. 1. p. 599.

(2) *Leti Ceremonial. p. 6. lib. 7.*

si devono al stesso, e come di ordinario si onora sempre la moglie in conformità del merito del marito, per questo riguardo si fa civiltà alla moglie dell' Ambasciadore. Ben' è uero, che cominciano quasi a voler per debito, quello, che non può, nè deve farsi, che per una pura cortesia.

Il cambiamento de' costumi ha fatto sì, che oggi verso le donne si eccede piuttosto nel ceremoniale senza curare quel che per legge dagli antichi si era stabilito. Quindi è, che, come io dicea nel Capitolo antecedente, a giustificare il costume non bisogna cambiar la storia, e finger nell' antichità le medesime debolezze. Quando non vi è pregiudizio, è una follia il voler riformare il Mondo, nè volendosi ciò fare, sarebbe facile il ritrovarsi un riformatore, che abbia dritto di riformar gli altri senza prima cominciar da se stesso; poichè non è difficile, che se i PP. per i quali scrivo, pretendessero nelle Dame presenti la rigidezza degli antichi costumi, si cercasse poi da queste anche negli Ecclesiastici l' esattezza del vivere de' primi Secoli della Chiesa. Sembra, che in tanti abusi, che oggi si veggono in ogni ceto, una certa carità fraterna richiegga, che ognuno soffra le debolezze dell' altro. Volentieri ci accorderemo con questo sistema d' indifferenza, qualora almeno ci fermiamo negli abusi introdotti, e non vogliamo della tolleranza farne una legge sicchè quel che a poco a poco introdotto contro alla legge dovrà tollerarsi, ov' è in osservanza, si debba introdurre anche ove non è stato finora. Si è detto, che cominciarono i Baroni a poco a poco ad introdurre in alcune Chiese certe distinzioni, e che di queste cominciarono anche a farne partecipare le loro mogli. Comunque si consideri questo affare, si lasci nello stato in cui è, e si seguano que' savj stabilimenti, che si son dati dai Magistrati in varie occasioni circa l' osservanza del solito. Ma non essendovi stato quest' abuso finora nella Chiesa de' Cassinesi, non è tempo di cercare d' introdurlo, ed introdurlo in quello stato di eccelsità, in cui si ritrova giunto in qualche altra Chiesa, cominciandosi dal poco, e crescendo, quasi per una tacita alluvione. Nella questione tra gli Alcanterini di Martano col Barone non altrimenti ordinò la Maestà del Re Cattolico nel 1758. *D' ordine del Re prevengo VS. con questa Udienza, che faccia sentire a' Religiosi Alcanterini della Terra di Martano, che, sempre che gli antecessori Baroni della medesima Terra hanno goduto nella Chiesa de' medesimi Religiosi (Dunque non basta la prova di un solito vago nell' altre Chiese) la distinzione della sedia, e eu-*

scini (non si parla di altre onorificenze) continuano a farcelo vedere all'attuale Barone non ostante gli antecedenti Reali ordini per esser venuto S. M. in così ultimare questa pendenza.

Napoli 8. Aprile 1758.

MARCHESE BRANCONI.

Non ha mai dunque creduto la M. del Re, che spettino a' Baroni tali onorificenze specialmente nelle Chiese esenti; ma solo ha tollerato il solito, e ha ordinato, che si continui *sempre che gli antecessori della medesima Terra l'avean goduto nella Chiesa de' medesimi Religiosi*. Tanto è vero, che non essendosi potuto provare questo solito dall'Udienza, non potè il Barone ottenere le onorificenze pretese, nè da' PP. Alcantarini attualmente le riceve.

Ma quando all'illustre Marchese, e Marchesa fosse ancor deciso in generale, che spettino le onorificenze, resterebbe ancor da vedersi, quali siano, e se possa mai accordarsi tutto quel che pretende. In vano su questo proposito si vanno allegando autorità, o decisioni: sono esse come abbiain veduto appoggiate sul solito, e quando anche non fossero così tutto ciò che riguarda il ceremoniale ha sofferto, e soffre varie alterazioni secondo l'età. Il Nobile merita esser distintamente trattato dal resto del popolo: ma questa distinzione non può esser uguale in tutti i luoghi, e in tutti i tempi, che anzi talvolta presso alcuni popoli è un segno d'onore, quel che presso gli altri è piuttosto un dispregio. Mosè quando dovè avvicinarsi al riveto ardente, dopo che Dio gli parlò, ed ei conobbe, che stava in un santo luogo, cosa mai fece per riverenza? Si coprì la testa, e si levò le scarpe. Or che giova di grazia per provar, che si debbano le pretese onorificenze il rimandarci alla Bibbia? Ecco il maggior onore ch'io ritrovo fatto allo stesso Dio. Pretenderebbe dunque il Sig. Marchese, e la sua degnissima Conforte quando entrano in Chiesa, che si facessero avanti tutti i Padri del Monastero col cappello in testa, e senza scarpe per far loro un complimento all'Ebraica?

Di più egli è cosa fuor di dubbio, che debba esservi una distinzione sul Barone, e il Sovrano nel ceremoniale. Per qualunque onorificenza pretende il Barone da' suoi Vassalli questa non dovrà esser mai quella stessa, che ne' paesi, in cui si vive s'usa verso il Sovrano. Quindi non giova il contendere se il trono,

trono, o il baldacchino sia il solo distintivo de' Re dalla sua prima istituzione, ed altre belle cose fuori della presente questione. Si dee ne' termini stretti veder di quali distinzioni si contenta il nostro amabilissimo Sovrano in Chiesa, e da quella proporzionatamente scemando, regolarli ad assegnarne minori al Barone per distinguerlo dall'altro ceto, ma sempre restando inferiore al Principe. A nulla dunque giova l'esaminar il ceremoniale del Re di Francia, del Re di Spagna, e molto meno de' Romani, e de' Greci: poichè ove i Principi han per loro riserbate certe onorificenze troppo grandi, e magnifiche, ivi i Nobili possano fare un poco più, sul motivo, che sempre saran distinti de' Sovrani. Ma per contrario i Principi contenti d'una cristiana moderazione han cercate piccolissime onorificenze, ivi i Nobili è necessario, che vadano un poco più in giù per tante decisioni, Canoni, leggi, consuetudini vi fossero in contrario. Dico ancor consuetudine, poichè in questa materia neppur giova la consuetudine, quando non s'adatta a questo rapporto, che debbano avere le onorificenze riguardo a' Principi, e a' Baroni, potendo esser poco oggi quel ch'era molto jeri, e molto dimani quel che oggi è poco.

Prima di Urbano VIII. il titolo de' Cardinali non era altro, che di *Monsignor Illustriss.*, e *Reverendiss.* Urbano spedì alla Corte di Francia legato a' datere suo Nipote Francesco Barberini: il Cardinal Richilieu primo Ministro credè inconveniente, che i Principi si trattassero col titolo di *Serenissima Altezza*, e pe' Cardinali Principi di S. Chiesa non vi fosse distinzione, e finalmente dopo aver perduta qualche ora di veglia (son parole del Richilieu al Barberini) sopra questo affronto, che trovavano i Cardinali mediante un titolo così inferiore a quello d'ogni qualunque Principe, mi venne in fantasia un titolo, che da Sua Santità e da V. S. Ill. non sarà disapprovato, e servirà di argomento, e di gloria a' Cardinali, tanto più grande, quanto resterà loro particolare, e questo vuol dire il titolo di *Eminenza*, che corrisponde ad una così eminente dignità (1).

Urbano dopo molte riflessioni finalmente persuaso, spedì nel 1617. una bolla per questo nuovo trattamento. Ecco dopo aver dato l'*Eminentissimo* a' Cardinali, passar il *Reverendissimo* a coloro, che avevano fin allora appena avuto il *Molto Reverendo*. Questo trattamento di *Eminenza* fece fra molti Principi, che

(1) *Leti ceremonial. p. VI. 1. V.*

godean solo dell' *Eccellenza* correr l' *Altezza*, riserbata prima appena a dieci, o dodici in tutta l'Europa. E così tutto giorno avviene fra noi, pretendendo oggi il trattamento di *Eccellenza* tutti coloro, che prima eran contenti dell' *Illustrissimo*, per motivo, che si dà oggi l' *Illustrissimo* indifferentemente a tutti. Qual canone dunque vi potrà esser mai in questo sì variabile ceremoniale? Nè mi si dica, che la mutazione delle ceremonie, considerati i costumi del secolo, può farsi crescendo, non già diminuendo, e che perciò qualunque onorificenza si ritrovi scritta, oggi può esser piccola, ma non mai grande, e soverchia. Poichè esempj in contrario anche ve ne sono, e basta dire, che quando il Marchese di Gramont Ambasciatore del Re Cristianissimo nella Corte di Spagna propose di dare al primogenito il titolo di *Altezza Reale*, il Re di propria bocca gli rispose, *che in quella Corte il titolo d' Altezza Reale era titolo nuovo inusitato, e barbaro, e di mal suono, e però, che non attribuisse al Principe suo figliuolo, che il solo titolo di Altezza, che lo stimava più decente, e per la sua antichità più nobile* (1). Di più abbiamo il titolo di *Papa*, che prima si dava indifferentemente a tutti i Vescovi, e ad altri Ecclesiastici anche inferiori, come fanno anche i meno dotti almeno dell' Epistole di S. Girolamo, e che oggi è riservato alla somma Ecclesiastica Potestà in maniera che quel che in altri tempi era una moderata onorificenza pe' Vescovi, oggi è il titolo più grande, che abbia l' Ecclesiastica gerarchia.

La distinzione fra il Principe, il Nobile, e gli altri ordini, può avvenire in due maniere: o il Sovrano aggiunge un'altra onorificenza per se, ed in questo caso sogliono proporzionatamente crescere le onorificenze negli altri ordini: o riserva a se qualche onorificenza comune finallora agli altri ordini, e in questo caso gli altri ordini non possono più usarla. Così per esempio negli abiti la distinzione fra il Nobile, e gli altri ceti può farsi, o con far prender al Nobile un'altra distinzione maggiore di quella, che ha, o con restringere gl' ignobili a non usare quella, che il Nobile ha, nel qual caso noi siamo.

Replicava l' Abate del Monastero fin d' allora, che le onorificenze, che domanda il Marchese, sono quelle medesime, ch' ebbe il Re Cattolico, quando fu in quella Chiesa, e che non è possibile, che si possano mai accordare le stesse. Il dotto Contradittore crede questa replica importuna per motivo, che
le

(1) *Leti l. cit.*

le onorificenze dovute al Principe son quelle del trono, e del baldacchino. Ma noi non esaminiamo qui il dritto de' Principi qual sia: esaminiamo quel, che il moderatissimo Sovrano ha voluto. Poteva la Maestà del Re richiedere il trono, ed il baldacchino, ma infatti si contentò di quei moderati onori: è possibile, che oggi si diano i medesimi al Barone? In Sicilia hanno i Baroni un miglior colore d'aver queste onorificenze alquanto più magnifiche; poichè l'uso della nazione ivi porta, che i segni della Maestà si manifestino con maggior apparato, e il trattamento anche del Vicerè in certe Pompe esterne è assai maggiore di quel, che vediamo praticar in Napoli dal nostro amabilissimo Sovrano. Questo piissimo Principe coll' augusta Consorte si veggono andar continuamente nella Chiesa del Carmine Maggiore: quali troni si veggono ivi innalzati, quali baldacchini? Se s' eccettua la funzion pubblica in S. Chiara, in tutte le altre occorrenze non vi sono altre distinzioni, che quelle appunto, che pretende il Marchese di Montescagliofo. Ora che giova l' esaminar la Storia Ecclesiastica a parte a parte per tale assunto? Troveremo, come abbiam detto, che nelle antiche Chiese vi era il trono Imperiale fisso in un determinato luogo, ed oggi non ostante il costume del secolo, in cui si pretende piuttosto essersi aumentata la pompa del ceremoniale, i nostri amabilissimi Sovrani non solo non vogliono troni fissi nelle Chiese, ove sogliono andare; ma neppure si prepara alcun trono, fuor di qualche pubblica funzione, ove compare la Maestà. Come dunque sarà possibile, che dopo questi esempj così luminosi; ogni volta, che voglia andare il Marchese, e la Marchesa in qualunque ora nella Chiesa de' PP. Cassinesi, si possano costoro obbligare ad uscire a riceverlo con offerirgli l' aspersorio, e preparar cuscini, strati, sedie di appoggio, come fecero allora al Sovrano?

Se fosse dunque stato l' antico solito ancor favorevole al Barone, pure, dacchè la Maestà del Principe si contentò di quei medesimi onori in quella Chiesa, dovrebbero moderarsi pel Barone, non ostante la Consuetudine in contrario. Ma dov' è questa consuetudine? quando mai si è provata? o come si potrà provare, Te nel ricorso P Ill. Marchese confessa, che i PP. non gli danno tali onorificenze, e domanda, che s' astringano a prestargliele, come fanno gli altri? Chi son mai questi altri? Sono altri Monasterj di Cassinesi? non ve ne sono in Montescagliofo;
e in

e in Andria, e Castroyillari, e ove sono, non si danno onorificenze a' Feudatarj. Si è veduto, che per dritto non compete alcuna onorificenza, che l' introduzione contro la legge, e che trattandosi di una consuetudine contro la legge, questa non può estendersi da luogo a luogo, ma dee piuttosto restringersi. Nelle Chiese di sua giurisdizione, ove, o per abuso, o per un quasi dritto di padronato, ha goduto queste onorificenze, le goda pure egli, la sua degnissima Consorte, e tutta la famiglia: ma nella Chiesa de' Cassinesi, Chiesa esente, Chiesa *extra territorium*, Chiesa, che si è regolata sempre finora col prescritto della legge, verso di cui non vi è in detta Chiesa consuetudine in contrario, non potrà goderle, quando non si voglia fare una scandalosa novità contro all' esatta Ecclesiastica disciplina.

Napoli 15. Maggio 1772.

SAVERIO MATTEI.

Propostasi questa causa, La Real Camera stimò di prendere una via di mezzo, e di comporre le brighe. Moderò gli ordini del Delegato: restrinse le onorificenze alle sole persone del Marchese, e della Marchesa: permise loro di poter mandare in Chiesa sedie con cuscini, e tappeto, quando andassero, ma non di tenerle fisse: credè, che non convenisse il ricevimento in forma capitolare, ma che l' Abate dovesse mandare un Monaco a riceverli: e finalmente tolse la distinzione dell' incenso, e del bacio particolare della pace. Il Re approvò quel che aveva fatto la Real Camera: Ma il Barone non è ancora andato nella Chiesa de' Cassinesi dopo quattro anni che la causa è decisa.

Non debbo dissimulare, che in risposta a questa mia scrittura, il Signor D. Girolamo Giordano tornò a scrivere una ben lunga dissertazione. Pubblicò la mia di nuovo colle stampe e la onorò colle sue note in piè di pagina, note dotte, ma così poco moderate, che contro al suo assunto, dimostravano col fatto, che l' Autore benchè difendesse in parole le onorificenze, n' era però così persuaso internamente in contrario, che aveva stimato di non usarle.

Non

Non cura questa per altro dotta Fisica, perchè non la curò lo stesso suo Cliente, il quale non ne fece alcun uso, e non la pubblicò, e se ne videro le copie dopo la decisione. Fece bensì uso di una sacra, e moderata scrittura dell' illustre Duca di Aquaro D. Trojano Spinelli, il quale con somma dottrina, e cogli esempi tratti dalla storia del Regno cercò di difendere i dritti de' Baroni, procurando di sciogliere con molto giudizio le difficoltà da me proposte. A questa Scrittura deve l' Illustre Marchese di Montescaglioso quella porzione di onorificenze, che dalla Real Camera ha finalmente ottenuto, come si è detto.




DEL

LA CONCORDIA
DEL SACERDOZIO, E DELL'IMPERIO
 NELLE FONDAZIONI
DELLE CHIESE, E DE' MONASTERJ
 DISSERTAZIONE FORENSE
DI SAVERIO MATTEI
 I N D I F E S A

Del dritto di ripetere i beni ereditarij, che compete agli eredi del Primicerio Buonomo Fondator del Convento de' Domenicani di Giovenazzo, in occasione che dalla Città di Giovenazzo si è domandata la soppressione di quel Convento, come eretto senza Regio assenso.

NELLA SUPREMA GIUNTA DI ABUSI.



Ritornan le povere abbandonate famiglie Buonomo a cercar la restituzione de' beni ereditarij del Primicerio loro antenato fondator del Convento de' Domenicani di Giovenazzo, nell'atto che in nome appunto del Comune di Giovenazzo si ritorna a far istanza di eseguirsi finalmente la già risoluta, ma poi sospesa abolizion del Convento.

E' quello un Collegio illecito per le solennità omesse nella fondazione, e specialmente per la mancanza del Regio assenso: quindi la Città di Giovenazzo deduce, che si debba abolire. Noi, che scriviamo a favor degli eredi ci uniremo col Pubblico di Giovenazzo nel confermar la premessa, che ri-
 guar-

guarda l' illegittimità del Collegio, ma quanto alla conseguenza che si debba abolire, non la crediamo del nostro proposito. S' abolisca, o non s' abolisca; quando è Collegio illecito, è considerato come non esistente nella società civile, e gli acquisti sono ugualmente illeciti, ed illegittimi. Dunque a tenore delle salutari leggi del Regno, le robe ritorneranno agli eredi del testatore. Questa è la conseguenza, che ne traggono le famiglie de' Buonomo, e non già la necessità dell' abolizione.

Ei parrà questo nondimeno un bel dire, che noi non cerchiamo l' abolizion del Convento, quando ne cerchiamo l' impoverimento, e quando ci sforziamo di dimostrare a' Ministri della *suprema Giunta contro gli abusi*, che il Convento è un Collegio illecito, ed illegittimo: la Giunta non ha bisogno di noi per trarne la conseguenza. Ma non è così: la nostra Scrittura riguarderà la giustizia, e non la grazia: i PP. stessi conoscendo che la lor causa non potea sostenersi in giustizia; cercarono al Re la grazia della *sanatoria* alla mancanza dell' assenso. Dipenderà dalla clemenza del Re l' accordarla, o no: ma il Re non suole accordar grazie col pregiudizio del terzo in quanto al passato. Caderebbe dunque la grazia sull' esistenza del Collegio da oggi in poi, non su gli acquisti illegittimamente fatti finora. Nè la povertà è contraria all' istituto di S. Domenico, il quale intese di fondare un Ordine di Mendicanti, titolo un tempo gloriosissimo per le Religioni, e che oggi corrotta la disciplina, si crede quasi ignominioso.

Veramente, ~~questo~~ *sanatoria* alle richieste del P. Generale, e del Definitorio dal Re fu negata: perchè fin da otto anni quel publico di Giovenazzo esclamava avanti al Real Trono, che quella popolazione è oppressa da Preti, e Frati, che giungendo la Città appena a quattromila abitanti, v' eran solo dugento Preti, oltre a tanti Monasterj, e Conventi, che gli Ecclesiastici possedevan tutto quanto si stende il territorio di Giovenazzo; sicchè di dodici parti di robe, dieci parti erano degli Ecclesiastici, e due de' Laici, come si ricava dal publico catasto: che bisognando una riforma, questa dovea cadere sul Convento de' Domenicani, sì perchè fondato senza assenso, come ancora perchè inutile, anzi dannoso, giacchè dal dì della fondazione non aveano mai eseguiti i legati di dote lasciati dal Fondatore a povere donzelle, vale a dire, che dopo strapata l' eredità dei centocinquantamila ducati, ebbero il coraggio di occupare poche migliaja destinate per l' elemosina: che non

E c

avea-

aveano adempito il peso delle pubbliche Scuole, e finalmente erano stati di scandalo universale, con essere ancora imputati di Molinismo, per cui taluno fu rilegato in tempo del Re Cattolico allora nostro Augusto Monarca: cose, che compariscono dall'informazione presa dall'incorrotto Avvocato Fiscale di Trani D. Pietro Jannuzzi.

Tutte queste cose ben considerate, e discusse furon cagione, che il Re negasse la sanatoria richiesta, e che a consulta della Suprema Giunta di abusi ne ordinasse la soppressione. Per un eccesso di clemenza a nuovi ricorsi della Religione, il Re ha oggi ammessi i PP. ad un'altra udienza nella stessa Giunta, per non più lamentarsi, che non sieno stati intesi abbastanza. L'Avvocato di Giovenazzo mette di nuovo in questa occasione in prospetto tutti gl'inconvenienti accennati, e cerca l'esecuzione dell'abolizion ordinata: noi solo ci restringeremo alla illegittimità del Collegio, e cercheremo la restituzione degl'illeciti acquisti.

Ma temiamo, che abbian luogo le domande di Giovenazzo, e ci spiacerebbe di averci cooperato. Un ordine insigne, prodottor fecondo di tanti uomini illustri per santità, e per dottrina: un Ordine, che in ogni tempo è stato il terror degli Eterodossi; un Ordine, in cui quasi in un deposito si è conservata la sana dottrina della Chiesa in quanto al dogma: un Ordine, che ha resistito alla condescendenza criminosa di chi ha cercato d'indebolir la morale Evangelica con adattarla alla debolezza delle umane passioni: un così rispettabile Ordine ricever oggi un colpo troppo sensibile nell'abolizion del famoso Collegio di Giovenazzo, è certamente un passo ben duro, e che metteva in angustie il mio animo, nel dover esporre quei motivi, che se bene da me s'indirizzassero solamente alla rivendicazione delle robe sono essi di tal forza, e peso, che in esaminarli non può la Giunta senza meno di confermar la risoluzione presa per l'abolizione.

Ma mi liberò dalle angustie il riflettere, che certe opere grandi Iddio non sempre, nè da tutti le vuole. Non bisogna esaminar questa causa in astratto: *Ecco si distrugge un gran Convento! Ecco manca una Chiesa! Ecco tolto l'Ordine de' Domenicani da Giovenazzo! La Religione . . . i fedeli . . . l'ammirazione . . .* Non bisogna discorrer così: dobbiamo cambiar linguaggio, e dire: *Ecco tolta un' opera illecita! Ecco adempite*
te

Le scritture! Ecco eseguita la volontà di Dio, che per suoi santi fini non voleva questo Convento in Giovenazzo!

S'è da noi nella breve prudente Scrittura raccontato, e qui si debbe almen di passaggio accennare per aver presente a Giudici la vera serie de' fatti, che Monsignor Chiurlia Vescovo di Giovenazzo desiderava fondare un Convento in quella Città della Religione Domenicana, di cui aveva vestito l'abito: gli sembrò un bel mezzo per compire il disegno l'indurre il Primicerio a lasciar tutta la sua roba a tal'uso: un ricchissimo Ecclesiastico, qual'egli ritrovavasi, in età decrepita, era facile a cader nella rete: cominciò a farlo inquietare dalla Curia qual negoziante usurajo: cercò di mutarlo varie volte, e così insinuargli, che l'unico espediente per comprarsi la pace temporale, e spirituale, era il dedicare a Dio quella roba, che mal conveniva ad un Ecclesiastico. Il vecchio non sapea persuadersi di questa teologia, per cui la sanatoria degli acquisti fatti da un Prete fosse il dar la roba ad un Frate, e che *cum universitate bonorum* passassero alla Religione Domenicana tutti i peccati suoi, restando essa per lui tenuta avanti il Tribunale di Dio.

Ma un Frate Domenicano chiamato P. Lella destinato dal Vescovo a predicar la Quaresima in Giovenazzo compì l'opera disegnata. Costui andò ad albergare in casa del Primicerio considerato come un Zaccheo: il Primicerio era di 84. anni, ed ammalato: tutte le macchine s'adoperarono in questa sua infermità per espugnar quella rocca. Si legge nel processo, che il Vescovo andasse a visitarlo, e minacciarlo con dipingerli in orrida scena l'abitazione a lui destinata nell'altro Mondo, se non aggiustasse prima i suoi conti, e che il povero moribondo fra gli affalti della morte, e del Vescovo, credendo più infossibili questi secondi esclamasse: *Che volete da me Monsignore? lasciatemi stare: non siete sazio ancora di quanto me ne avete fatto? mi volete fare andare a casa del Diavolo a forza? lasciatemi stare.* Queste smanie intenerirono il P. Lella, che rivolto al Vescovo disse, *Monsignore finiscila, non venir più.*

La morale del Primicerio era veramente della scuola Tomistica, in creder, che Monsignore lo voleva fare andare a casa del Diavolo con toglier la roba a' parenti, e darla a' Frati. Poichè Natale ab Alessandro insegnò, ch'è reo di colpa letale quel Confessore, che non obbliga il moribondo a rievocar qua-

lunque donazione fatta a' Monasterj avendo Congiunti in bisogno (1).

Ma vinse il probabilismo di un Vescovo per altro Domenicano, e costrinsero quel decrepito a far quel ch' essi volevano o per dir meglio fece il P. Lella un testamento, che poi Dio fa, chi sottoscrisse.

Basta leggerne il principio per veder, che non già sia opera del Notajo, ma uno squarcio di predica d' un secentista, qual' era il P. Lella. *Considerando il fragile, e caduco stato dell' umana natura, che con aurea tazza somministra mortifero veleno, e che nelle calme più piacevoli nasconde irreparabili naufragj, e che come infauusta cometa produce tenebrosa caligine, addottrinato però nella scuola divina, e riflettendo allo statutum est hominibus semel mori, mosso da' destami di santa fede, di non esservi cosa più certa della morte, incertissima però l' ora di quella, e dubitando passarvene da questa all' altra vita per la presente infermitù senza disporre de' suoi beni temporali: tanto più che si vede da morbo mortale oppresso (e potea parlar tanto!) e quasi vicino a deporre la fragil salma del corpo col pagare inevitabil tributo alla natura... e liegue così la predica della morte tolta dal Quaresimale del P. Lella.*

Il bello si è, che costui aveva occupata ancor la roba di casa, per esser rimasti gli eredi in pupillare età, e ciò si vede dalle transazioni, che egli fece in vita con alcuni di essi: ma la fondazione di un Monastero supplisce a tutto l' impiego di presso a centocinquantamila ducati in uso chiamato pio scusa l' impoverimento de' suoi nipoti ridotti a procurarsi un poco di pane col far il cursor della Curia, ed esercitare altri mestieri simili in Giovenazzo.

Questi nipoti son diramati in otto famiglie: son circa ottanta gl' individui, che le compongono, tutti poveri, tutti quasi mendici. La division delle robe del Primicerio fra i discendenti se porta con se la distruzione di un Convento, porta quasi la fondazione di una Città, come può dirsi l' unione di ottanta persone distribuite in otto famiglie. Tutti costoro ricorsero ne' Tribunali ordinarj, dedussero nel S. C. l' eredità, e cercarono di provare le nullità del testamento fin dall' anno 1775.

11.

(1) *Tenetur conscientiarum moderator suadere, imo precipere penitentibus, ut donationes, legata, fundationes in favorem capitulorum, Cœnobiorum &c. factas rescindant,*

vel commutent, cum parentes, vel propinquos habent egenos, aut a vi status honestate & decentia mori casuros, nisi ipsi succurratur. Lib. 3. de peccat. cap. 6.

Il S. C. sottopose la causa a termine ordinario, e odorando la giustizia frattanto ordinò che dai PP. si dessero gli alimenti agli eredi. Si spedirono i necessari preamboli, e si giustificarono le discendenze.

Sopravvennero le leggi contro l'amortizzazione, e contro i possessi contraddetti de' luoghi pii: si diede l'occasione, che Giovenazzo, estinta la linea della casa del Giudice, che n'era il Barone, ricadde per devoluzione al Regio Fisco. Sopraggiunsero le petizioni dell'Università, cercando l'abolizione del Convento. Tutte queste cose furono cagione, che la causa ordinaria de' Buonomo mischiata nella causa economica dell'Università, fosse dal Consiglio passata prima alla Giunta de' tre Ministri destinati dal Re, e poi all'intera suprema Giunta di abusi. I poveri Buonomo da' rimedj, straordinarj, e dall'economia altro non ricevono, che l'abbreviazione dell'ordine forense: del resto otterranno quello stesso, che forse dopo un più lungo periodo venivano ad ottenere dalla giustizia del S. C.

Non si tratta dunque di qualche denuncia di mancanza di Regio assenso, per cui la Giunta ne avesse consigliato la soppressione. Si tratta di tanti urgenti motivi di giustizia, e di economia, che assistono a favor de' Buonomo, e dell'Università, fra quali essendoci la violazione di una suprema Regalia, qual è la mancanza del Regio assenso in fondazione, questa fa, che senza un lungo circuito di forensi raggiri giovevoli a' possessori, dannosi agli attori specialmente poveri abbandonati, si possa la causa risolvere, come si è risolta a dirittura dal Sovrano a consulta di quattordici supremi Ministri, che compongono la Giunta.

Inutili dunque resteranno le premure di Monsignor Chiurlia, e le cooperazioni del P. Lella? Inutili: Iddio non le benedisse, forse perchè l'indiscreto zelo gli trasportò a fervirsi di vie illegittime, e forse, perchè Dio non voleva per loro mani quella grand'opera. Davidde era un poco più caro a Dio del P. Lella, e del Vescovo Chiurlia. Egli era un Principe secondo il suo cuore: egli era pieno del suo zelo, e vedendo, che in Gerusalemme non c'era un Tempio stando l'Arca ancora sotto del padiglione, e del Tempio portatile usato nel deserto, raccolse, e risparmiò infiniti tesori per l'edificazione della casa di Dio. Chi mai lo crederebbe? Iddio non la volle. Mandò il Profeta a dire a Davidde, che sospendesse, che Dio non voleva qu'opera dalle sue mani, e che l'avrebbe gradita da Salomone suo

suo figlio, e non già da lui. Adorabili arcani della divina sapienza!

Or Iddio non più parla con questi segni manifesti, e non dobbiamo aspettar il Profeta per assicurarci della sua volontà. Abbiamo però segni non men sicuri, quando vogliam risfletterci col vero spirito dell' Evangelio. Gesù Cristo non è venuto a distrugger la legge, ma ad adempirla: egli ha fondato la Chiesa su di ferma pietra: egli ha dato a S. Pietro, e a' suoi successori la potestà di sciogliere, e di legare: egli ha obbligati tutti i fedeli di ubbidire a quel, che essi dalla Cattedra c' insegnano: egli nel tempo stesso non ha turbato i dritti de' Principi, a' quali per mezzo de' suoi Apostoli ha inculcato la perfetta ubbidienza. Quando si vede, che nella fondazione di una Chiesa si trasgrediscono quelle leggi Ecclesiastiche, che ne' Canoni sono stabilite: si conculcano quei Regj dritti sempre inviolabilmente osservati: bisogna dire, che a Dio non fu gradita quell' opera, altrimenti non avrebbe permesso, che succedessero tante irregolarità: e che non fu vero zelo quello di chi la promosse, giacchè il vero zelo, e la carità *non agit perperam*, come S. Paolo ci avverte.

Nè minori segni abbiamo dopo l'edificazione. Mancavan forse in una religione così cospicua de' soggetti esemplari, accreditati per pietà, e per dottrina, per situarli in Giovenazzo? Non è meraviglia, che in un numero così sterminato di più e più migliaia di Padri ci sieno sei, o sette individui, deboli, o imprudenti. Il supporli tutti impeccabili, sarebbe lo stesso, che il credere, che S. Domenico abbia fatta scelta migliore dello stesso nostro Salvator Gesù Cristo. Meraviglia è bensì, che quei sei, o sette più deboli, e imprudenti si sieno tutti radunati a formar il Collegio di Giovenazzo, e che dal tempo della fondazione in qua anche nelle critiche circostanze della domandata abolizione, non si sieno scelti i Padri più edificanti, e più esemplari, che avessero quasi arrestate le premure di quel pubblico. Meraviglia è; che in una religione di strettissima morale, inclinata anche per lo spirito della scuola piuttosto al rigorismo, ed implacabil nemica del rilassato probabilismo, si ritrovi il solo P. Tottola Molinista scandaloso, e questo sol Molinista sia destinato in Giovenazzo. (Io fo menzione di questo uomo, perchè già morto, e perchè rilegato per ordine del piissimo Re Cattolico, diè segni di grandissimo ravvedimento). Meraviglia si è, che in tanti anni cambiandosi il governo dell'

Uni-

Univerfità; effendo i PP. anche per le loro ricchezze potentiffimi in Giovenazzo, non abbian guadagnato mai l'animo dei Governanti di qualche anno, ma che tutti ugualmente abbiano esclamatato, ed esclaminato avanti al Real Trono per la soppressione. Meraviglia fi è, che avendo il Primicerio Buonomo sulla sua eredità di centocinquantamila ducati, imposto il peso di dieci maritaggi a povere donzelle di ducati trenta l'uno, questi dal dì della fondazione non si vollero mai pagare, se non dopo un lungo litigio nella Regia Camera di S. Chiara in questi ultimi anni: litigio, che forse più d'ogni altra cosa insprì quel Pubblico a domandare l'abolizione del Convento: litigio, che più accese i parenti di Buonomo a dimandar la loro roba; giacchè sul principio per far escludere i nipoti si dicea, che l'eredità di Buonomo era un sangue di poveri spogliati da lui con negozj illeciti; e con usure, e che perciò bisognava farne un patrimonio di poveri col darla alla Chiesa: e poi si vedeano abbandonate le povere vergini colla defraudazione de' legati, e servir tutto il patrimonio per comodo dei Frati.

A vista di così grande apparato di cose chi non dirà, che questa sia la mano del Signore, il quale siccome può suscitar dalle pietre i figli di Abramo, così per la sua gloria, e pel suo ministero non ha bisogno d'alcuno, e questo elegge, e quello riprova, e qui edifica, e la distrugge, secondo sembra all'alta sua provvidenza.

Or giudicando noi delle cose invisibili per le cose visibili, ed ammirando la catena di ordini, che unisce le cose umane alle divine, nella giusta persuasione, che Iddio non ha fin da principio benedetta quest'opera irregolare, dimostreremo.

I. Che ogni unione regolata, anche per cagion di religione senza l'assenso del Principe è illecita, e che il Convento di Giovenazzo, considerato come collegio, è collegio illecito.

II. Che ogni edificazione di luogo sacro senza assenso, o di casa, ove si unisce il collegio, è illecita, e che il Convento di Giovenazzo considerato come conciliabolo, o sia luogo, ove si raduna il collegio, è conciliabolo illecito.

III. Che i Vescovi non han mai proceduto a fondazioni di Chiese, o di luoghi pii, senza preceder l'assenso del Principe, che tal è stata la costante disciplina della Chiesa seguita da' Padri, non estante la vantata delegazione di Costantino, e la permissione del Concilio Calcedonese.

IV.

IV. Che la delegazione del Papa fatta al Vescovo per fondare il Convento essendo senza Regio exequatur non poteva eseguirsi dal Vescovo: che invano da' PP. si dice, che quella delegazione non era necessaria, e che il Vescovo potea proceder da se coll' autorità ordinaria: che le riserve di Roma son troppo chiare, e che se si giudicasse la causa non solo co' principj di regalìa, ma colle leggi Ecclesiastiche, e colle autorità de' Romani Canonisti il Convento di Giovenazzo anche dovrebbe abolirsi.

I semi delle dottrine raccolti nei due primi Capitoli vi si veggono sparsi nel saggio di ragioni antecedentemente disteso per le famiglie Buonomo, e qui non si è fatto altro, che dilatar l'argomento con rispondere a tutte le difficoltà indi proposte: ma il terzo, e quarto capitolo contiene la confutazione di un nuovo sistema che i PP. han posto ora in campo, e che sul principio non aveano ancor avuto il coraggio di sostenere. Un nuovo imposto, che il dottissimo loro Avvocato ha fatto de' suoi aringhi antecedenti ha obbligato ancor noi di unir tutto quasi in un corpo, e stender una piena, e continuata Scrittura, di cui erano state solamente un saggio quelle due brevi note, che saggio di ragioni appunto abbiám creduto d' intitolare.

C A P I T O L O I.

Cb' ogni union regolata, anche per cagion di religione senza l'assenso del Principe è illecita, e che il Convento di Giovenazzo, considerato come Collegio è Collegio illecito.

NON negano i PP. di Giovenazzo, che ogni corpo civile non può sussister nella società legittimamente senza il permesso del Principe: non negano, che questo diritto è una regalìa inseparabile della sovranità: non negano che con questa legge oggi viviamo, e ch'è legge salutevole, e giusta. Ma credono, che prima della risoluzione dell' Augusto Monarca delle Spagne Carlo III. allora fra noi felicemente Regnante, questa legge non v' era perchè regolandoci noi colla legislazione Romana, erano in Roma permessi tutt' i Collegj per uso di patria Religione approvata; a riserva de' Collegj di straniera non approvata superstizione. *Sed Religionis causa coire non prohibetur,*

tur, dum tamen per hoc non fiat contra S. C. quo illicita Collegia arcentur, dice Marziano nella l. 1. ff. de Colleg. & corpor. illicit. Tutti gl' interpreti, estubo il Cujacio, credon, che per Collegj illeciti s' intendano i Collegj di Religion pellegrina, e Bynkershoek fra gli altri, e che per questi vi fosse bisognato l'assenso quando i Collegj di patria Religion pottan liberamente adunarsi. Sia pur così: ammessa questa ipotesi, ne siegue ancora, che v'abbisognassell'autorità del Magistrato, poichè verificata la proibizione anche in una piccola parte, necessariamente vi doveva esser la cognizione di causa, e l'assenso. Quindi s'è vero, ch'era permesso *coire patria Religionis causa*, e proibito *causa superstitionis externa*, non doveva esservi un Giudice, che vedesse, se quella unione era, o non era secondo il dogma, e la disciplina della Romana Religion?

Questa dichiarazione, questo permesso di unirsi *siante causa Religionis*, è quello che noi chiamiamo *assenso*. Nè mi si risponda, che questa era ispezion de' Pontefici, perchè nella legge non dicesi: *dummodo non fiat contra Pontificum decreta*, ma *dummodo non fiat contra S. C.* E qual fosse il diritto della potestà imperante nell'esame d'un nuovo culto lo dimostra nettamente Fabro nel lib. 3. c. 1. de' suoi *semestri*.

Replicano i PP. che da ciò altro non si deduce, che sul principio la Religion Domenicana abbia avuto bisogno d'assenso: ma essendo già approvata può radunarsi ove le piace. Il Collegio non lo formano i PP. di Giovenazzo; il Collegio lo forman tutti i RR. uniti sotto un Capo, qual è il Generale. La Religion Domenicana è un Collegio approvate: dunque è un Collegio lecito, che può unirsi senza bisogno di nuovo assenso. Questo argomento prova troppo, poichè ne seguirebbe, che se venisse talento di unirsi a' RR. PP. *religionis causa* nel Teatro di S. Carlo, nel Castel nuovo, il potrebbero fare: ne seguirebbe, che se il Capitolo de' Canonici della Cattedrale di Napoli, perchè accettato, e ricevuto, volesse fuori del Vesco vado *coire religionis causa*, potesse pur liberamente far nuove Collegiate.

Tutti gli uomini formano un Collegio, *cum inter eos cognitionem quamdam natura constituat*, al dire del Giureconsulto Fiorentino l. 3. de *just. & jur.* Gli uomini d'un Regno sono un Collegio più stretto in riguardo a quel primo. Collegio più stretto son pur quei d'una Provincia, appresso quei d'una stessa Città, e finalmente quei d'una famiglia; i quai Collegj so-

gliamo noi chiamare corpi politici. La stessa cosa si vuol dire de' Collegi sacri. La Chiesa tutta Cattolica è un Collegio: ed io ricordo a' Frati Domenicani, che i primi Cristiani si chiamavan tutti *fratres* tra di loro, la quale appellazione finistramente interpretata da' Gentili diede motivo agli Apologisti di far la dovuta difesa. Le metropoli sono un minor Collegio rispetto alla Chiesa (lasciando di parlar degli Esarcati, e delle Primazie), e minor Collegio son le Diocesi, e finalmente le Cattedrali, le Collegiate, le Chiese ricettizie, che sono per le Diocesi, giacchè al dir di Marcello; *Neratius Priscus tres facere collegium existimat, & hoc sequendum est.* (1)

Or io non veggio perchè il solo Convento di Giovenazzo non sia Collegio. Certo è, ch'è composto da più di tre Padri, che vivono insieme, e stan subordinati al Priore; con officj fra loro dipartiti, e con particolari figliuolanzze. Sarà quel Convento un minor Collegio, quando si paragoni all' Ordine intero di S. Domenico; ma non potrà negarseli la qualità di Collegio, e potrà esentarsi da quelle leggi, che per ogni Collegio o grande o piccolo sono state stabilite. Ma io sin da principio ho avvertito, che questo argomento niente provava, perchè provava ben troppo. Non v'è dubbio, che l' Ordine di S. Domenico è in riguardo a tutta la Chiesa Cattolica un Collegio minore. Dunque dovremmo dire, che perchè la Religion Cristiana fu ricevuta, & *coire causa Religionis Christiana* fu permesso da' Principi, cessò il motivo di dover dare assenso particolare all' Ordine di S. Domenico, ch'è un rivolo del fonte stesso, e parte di quel Collegio maggiore. Eppure secondochè il dotto Avvocato de' PP. c' insegna alla p. 8. 24. e 25. l' Ordine di S. Domenico ebbe bisogno di assenso particolare, e questo assenso crede egli, che sia il maggior sostegno della sua causa. Ma che dirò io dell' Ordine di S. Domenico? Nella p. 5. dell' allegazione a favor de' PP. si soggiunge: *se lice comparare le piccole cose alle grandi, diremo, che ciò non è altrimenti, che siccome la Chiesa universale viene divisa in tante particolari Chiese, le quali son membri di quella, così i Conventi tutti de' Domenicani son tanti membri delle società loro.* Qual conseguenza non ne siegue da queste somiglianze! La Chiesa universale, ch'è una divisa in tante particolari Chiese, ebbe da Costantino l' assenso. Adunque ricevuta dal Principe questa Chiesa generalmente, non v'è bisogno di nuovo assenso nella fondazione delle

(1) L. 85. D. di V. S.

delle altre Chiese particolari, nel modo stesso, che non v'è bisogno di nuovo assenso nella fondazione de' minori Conventi, quando tutto l'Ordine è ricevuto.

Dunque s'introdurranno quanti Ordini si vorranno, e bianchi, e neri, e bigi, e il Principe non dovrà saperlo. Si fonderanno Chiese, Conventi, Monasteri, Vescovadi, e i successori di Costantino non potranno parlare, perchè c'è l'assenso di Costantino.

Eppure i Capi della Chiesa non han pensato così. Bonifacio VIII (1) vieta espressamente a tutti i Frati, e specialmente a' Domenicani di non poter formar Collegio in qualunque lor piaccia fuori del Convento, ove si ritrovano, e di rifar nuove colonie senza un particolar assenso della Sede Apostolica. *Cum ex eo, quod Prædicatorum, in civitatibus ad habitandum domos, vel loca de novo suscipiunt . . . nos super hoc prohibere volentes hoc perpetuo prohibemus editto, ne deinceps aliqui de predictis quibuscumque super hoc privilegii muniti existentes in aliqua civitate, villa, seu loco quosumque de novo suscipere præsumant absque Sedis Apostolicæ licentia speciali; plenam expresse factam de prohibitione huiusmodi mentionem. Si secus egerint, irritum decernentes.* Ove la Glossa con precisione ci avverte: *Nota principaliter, quod mendicantes, licet eorum religio sit approbata, tamen non possunt novum Conventum erigere sine speciali licentia.* Si ritroverà la disposizione di Bonifacio confermata nelle Clementine (2) colla pena di scomunica *ipso facto incurrenda* contro a' Mendicanti trasgressori.

Cadrà in altro luogo in acconcio l'esaminar; se questa riserva fatta dal Pontefice abbia recato pregiudizio all'autorità ordinaria de' Vescovi, e se a norma del Concilio di Trento sia solo necessario il consenso del Vescovo, come pretendono i PP. Si ricerchi o dal Vescovo o dal Papa l'assenso, certo è che l'assenso della potestà Ecclesiastica è necessario: e perchè non farà necessario quello della potestà civile? La Religion Domenicana è approvata dal Papa, e dal Re, ed è un Collegio lecito: può radunarsi, ove vuole, e può senza nuova approvazione dividersi in tanti Collegi minori. Questa è la massima de' Domenicani: il Papa condanna questa massima, e fulmina censure contro chi ardisce senza sua nuova special licenza far questo, e il Re non è nello stesso caso? Noi vogliam regolate le somme

F f 2

rega-

(1) *C. Un. in VI. de exceſ. Pralat.*(2) *C. III. de penis.*

regale del Sovrano, dello stesso dritto Pontificio, non possiamo usar moderazione maggiore.

Eppur la ragione è più urgente assai nella potestà civile, che nell' Ecclesiastica. Che approva la potestà Ecclesiastica approvando l'Ordine di S. Domenico? Approva la dottrina, le regole, il ministero, in cui s'impiegano; e in somma la spiritualità, la quale è sempre presente in ogni circostanza, in ogni luogo, in ogni occasione, e quando sia conforme a precetti, e costumi dell' Evangelio, e invariabile; e sicura: Che approva la potestà civile nell'Ordine di S. Domenico? Oltre al confermare quel che la potestà Ecclesiastica ha stabilito per la spiritualità, approva la temporalità, dà a quest'Ordine il dritto di poter nella Repubblica rappresentare un corpo lecito, con godere di tutti quei benefici, che godono i Cittadini nello Stato. Tutte le leggi, che riguardano il temporale, possono esservi, che un Collegio non debba moltiplicarsi, dilatarsi, esistere in un luogo più che in un altro: ma forse pochi, che riguardano lo spirituale. Frattanto per l'approvazione spirituale ci è necessaria di spediti l'assenso *toties quoties*, e per l'approvazione temporale non c'è? Ov'è qui l'uguaglianza? Ov'è la concordia così necessaria del Sacerdozio, e dell'Imperio?

Queste son le risposte, nell'ipotesi che per legislazion Romana fossero ammessi i Collegi di patria Religione, e proibiti tutti quelli di superstizione straniera. Ma questo è un soggetto. La legge di Marziano si è malamente intesa dagli interpreti, che sono andati l'un dietro l'altro *non quo eundem est, sed quo dicitur*. Recitiamola intiera: *Mandatis principalibus precipitur Praesidibus Provinciurum, ne patiantur esse Collegia, sodalitates, neve milites Collegia in castris habeant. Sed permittitur tenuioribus stipem mensuram conferre, dum tamen semel in mense cocant, ne sub pretextu bujus illicitum Collegium cocant, quod non tantum in Urbe, sed in Italia, & in Provinciis locum habere divus quoque Severus rescripsit. Sed Religionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra S. C. quo Collegia illicita arcentur.*

Coloro, a quali non è cosa ignota, che i Romani non hanno sforzati i popoli vinti ad accettar la Religione Romana, in veder, che Marziano ci assicura, che questo stabilimento non solo era per Roma, ma ancor per le Provincie resteran persuasi, che la legge non parlava di Religione straniera, giacchè era un caso, che non poteva verificarsi: nè forse verificar si poteva in

Roma

Roma medesima, quando ammessi alla Cittadinanza indistintamente tutti *varj di lingue, e varj di paesi*, ciascuno seguiva la sua Religione, il suo culto, il suo rito, e le statue, le iscrizioni ripiene di Numi stranieri ne fan chiarissima prova. La stessa abolizion de' Baccanali, ch' è un monumento dell'abolita straniera superstizione, è un debolissimo argomento. Bacco non era un nume straniero sicchè non avesse parte nella Romana liturgia, il suo culto era sparso da per tutto. Le scelleraggini, gli abominevoli attentati commessi in quelle adunanze, e il pericolo, che potea venirne, mossero il Senato all'abolizione de' Baccanali, e sebbene nelle aringhe de' Consoli, e nello stesso S. C. si parlò di rito forestiero non accettato, queste espressioni non cadevano sopra il culto di Bacco, ma sopra quel tal rito, e quella tal funzione, a cui scioccamente si dava il nome di sacra, o liturgica, quando era una profanazione anzi del culto. Infatti noi troviamo non solo semplice culto, ma ancor Collegj di qualche Deità un poco più straniera di Bacco, come *Collegium Iudis, & Collegium Serapidis* presso Reinesio (1).

L'istituzione de' Collegj si deve a Numa: egli ne fondò nove al dir di Plutarco; cioè *Tibicinum, Auriscum, Fabrum, Tintoriorum, Sudrum, Coriariorum, Derariorum, Figulorum*. Questi eran Collegj di arti, più che di religione, se ne toglie il primo, giacchè era il Collegio de' Tibicini addetto a' sacrificj, e a tutti quei sacri Riti in cui era necessario il suono della Tìbia: onde nacque la formula, che nelle antiche iscrizioni, ove si parla di Tibicini, sempre s'aggiunge così: *Q. S. P. P. S.* cioè a dire *Qui facti publicis praesto sunt* (2). Ad ogni modo avean questi Collegj di arti la loro particolar liturgia, i Numi speciali protettori, & *coibant causa religionis*, giacchè Plutarco medesimo ci attesta, che Numa distribuì per ogni Collegio le feste co' riti adattati da celebrarsi: onde abbiamo nelle iscrizioni presso Reinesio (3) *Genio Collegii Centonariorum*, e presso Rafaele di Volterra (4).

GENIO COLLEGI TIBICINUM ROMANORUM.

Q. S. P. P. S.

ed in Grutero *Templum Centonariorum* (5):

Non altrimenti presso di noi le *Confraternite, Fratellanze, Congregazioni* sono Collegj religiosi nel tempo medesimo, che son.

(1) Reines. cl. XIV. 171.

(2) Suet. inscript. p. LVII. 1.

(3) Cléf. 1. n. 167.

(4) Comm. Urb. c. 39.

(5) N. Cl. 1.

son Collegj di arti, e di mestieri, che han particolarmente il Santo proteggere, e tutelare.

Questi Collegj di Numa furono accresciuti, o diminuiti secondo la politica del governo, e le circostanze de' tempi. Einneccio ce ne dà la storia del loro aumento, e diminuzione nella sua dissertazione *de collegiis, & corporibus opificum*. Generalmente può conchiudersi, che in tempo della Repubblica, sebbene qualche volta si sieno ristretti, il più però si son tollerati, o promossi, e nel corpo delle leggi, e nelle iscrizioni eccorrono i Collegj *aurigarum, balistariorum, fabrum, ferariorum, naupegiariorum, perticariorum, pellicanariorum, sagariorum, siliginariorum, tabulariorum, vasculariorum, argentariorum, aurariorum, bertulanorum, aeneatorum, struitorum, suariorum, candicariorum, custodiariorum, lecticariorum, mensorum, nautarum, pistorum, confectuariorum, vinariorum*, ed altri simili.

Non così in tempo di Monarchia: Tarquinio proibì i Collegj (1), furon restituiti dai Decemviri: crebbero col crescere della Repubblica finalmente il Senato gli abolì verso l'anno 685. *praeter pauca, atque certa, quae utilitas urbis desiderasset*, al dir di Alconio (2). Clodio nelle turbolenze per accrescer le fazioni popolari non solo restituì gli antichi, ma ne fece aprire de' nuovi (3). Cominciando la Repubblica a ritornar sotto nuova forma allo stato Monarchico, Cesare subito abolì i Collegj. *Augusto leges il suo esempio, come dell' uno, e dell' altro ci attesta Svetonio (4).*

Ma non credè favia condotta di abolirli tutti, e specialmente quei, che più degli altri erano riguardati dal popolo come Collegj Religiosi. Lasciò i Collegj di Numa, che aveano il Regio Assenso: lasciò quei pochi, che forse eran gli stessi, che il Senato aveva approvato nel 685. e distrusse tutti gli altri, che senza legittima autorità s' erano introdotti. *Cuncta Collegia praeter antiquitus instituta, destruxit: Collegia praeter antiqua, & legitima dissoluit*, che sono espressioni di Svetonio.

L' intenzion de' Cesari fu di abolire tutti i Collegj, e proibirne sempre l' esistenza. Come era massima incontrastabile in Roma, che senza l' assenso del Senato, e del popolo, o della somma potestà i Collegj non potessero esistere, si valsero di tal massima: tutti i Collegj, che ritrovarono senza assenso, furono aboliti: furon lasciati quei, ch' ebbero l' assenso da Numa o poi

(1) *Dionys. Alycar. l. IV. p. 221.*

(2) *Asc. Ped. ad Cicer. in Pison.*

(3) *Cicer. in Pison.*

(4) *Svet. Jul. c. 42. & August. c. 32*

o poi dal Senato, ch'eran ben pochi: per l'avvenire si proibì, che affatto più si facessero Collegj nuovi di arti, e di mestiere, e in fatti Trajano negò la grazia a Plinio, che ne voleva fondar uno in Nicomedia (1). Stimarono di eccettuare i Collegj di Religione: per questi non dissero, che non se ne facessero più, ma che non se ne facessero senza assenso. Così l'abolirono indirettamente, perchè l'assenso, o nol davano, o il davano affai di rado. Con questo sistema ben s'intendono i Giureconsulti che vissero sotto ai Cesari, e specialmente Marciano nella legge citata.

La prima parte della legge è una storia della polizia de' suoi tempi: *Collegj di arti, compagnie specialmente fra i militari affatto non se ne permettono: Questa è la parte storica della legge: siegue la legislazione: ma si proibiscono i Collegj di Religione, purchè abbiano assenso. Mandatis principalibus præcipitur præsidibus, ne patiantur esse Collegia, Sodalitia, neve milites Collegia in castris habeant. Sed Religionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra S. C. quo Collegia illicita arcentur.* Come se dicesse: i Collegj o son di arti, o di religioni: questi e quelli non possono esser senza assenso, ma pe' Collegj di arti assenso non se ne spedisce, per quei di Religione si spedisce: non già, che per i Collegj di arti vi bisogni assenso, e per quei di Religione non vi bisogni.

Qual miglior interprete di Marciano, che Marciano medesimo? Egli nella legge stessa registrata nel medesimo titolo spiega, che cosa egli intende per Collegj illeciti, e non dice, che son quelli di Religione Asiatica, o Africana, ma tutti quelli, che si trovan senza assenso, e che tali Collegj si debbono tutti abolire. *Collegia si qua fuerint illicita mandatis, & constitutionibus & S. C. dissolvuntur: In summa nisi ex S. C. auctoritate, vel Caesaris Collegium, vel quodcumque tale corpus coiverit, contra S. C. & mandata & constitutiones Collegium celebrari.* O che dunque adori Anubi, o Ifide, o Serapide dell'Egitto, o Tagete, o Bigoe dell'Etruria, o Giove stesso Capitolino protettor di Roma: non ha assenso del Senato, o di Cesare? E' Collegio illecito, e si discioglie, e s'annulla.

Ma noi faremmo torto al Papiano del Belgio, come da Lipsio è chiamato Giacomo Revardo, se non ci valessimo de' suoi lumi nell'interpettazione di questa legge di Marciano non ben intesa. *Marcianus*, ei dice, *auctor est populum Religionis causa*

(1) *Epist. 43. inter ep. Plin. l. 10.*

son Collegj di arti, e di mestieri, che han particolarmente il Senato proteggere, e tutelare.

Questi Collegj di Numa furono accresciuti, o diminuiti secondo la politica del governo, e le circostanze de' tempi. Eneccio ce ne dà la storia del loro aumento, e diminuzione nella sua dissertazione *de collegiis, & corporibus opificum*. Generalmente può conchiudersi, che in tempo della Repubblica, sebbene qualche volta si sieno ristretti, il più però si son tollerati, o promossi, e nel corpo delle leggi, e nelle iscrizioni occorrono i Collegj *aurigarorum, balistariorum, fabrum, ferariorum, naupegiariorum, perticariorum, pellicanariorum, sagariorum, siliginariorum, tabulariorum, vasculariorum, argentariorum, aurariorum, bertulanorum, aeneatorum, structorum, suariorum, candicariorum, custodiariorum, lecticariorum, mensorum, nautarum, pistorum, confectuariorum, vinariorum*, ed altri simili.

Non così in tempo di Monarchia: Tarquinio proibì i Collegj (1), furon restituiti dai Decemviri: crebbero col crescere della Repubblica finalmente il Senato gli abolì verso l'anno 685. *præter pauca, atque certa, quæ utilitas urbis desiderasset*, al dir di Alconio. (2). Clodio nelle turbolenze per accrescer le fazioni popolari non solo restituì gli antichi, ma ne fece aprire de' nuovi (3). Cominciando la Repubblica a ritornar sotto nuova forma allo stato Monarchico, Cesare subito abolì i Collegj. *Auguſto* (leggi il suo esempio, come dell' uno, e dell' altro ci attesta Svetonio (4).

Ma non credè l'avvia condotta di abolirli tutti, e specialmente quei, che più degli altri erano riguardati dal popolo come Collegj Religiosi. Lasciò i Collegj di Numa, che aveano il Regio Assenso: lasciò quei pochi, che forse eran gli stessi, che il Senato aveva approvato nel 685. e distrusse tutti gli altri, che senza legittima autorità s' erano introdotti. *Cuncta Collegia præter antiquitus instituta destruxit: Collegia præter antiqua, & legitima dissolvit*, che sono espressioni di Svetonio.

L'intenzion de' Cesari fu di abolire tutti i Collegj, e profibirne sempre l'esistenza. Come era massima incontrastabile in Roma, che senza l'assenso del Senato, e del popolo, o della somma potestà i Collegj non potessero esistere, si valsero di tal massima: tutti i Collegj, che ritrovarono senza assenso, furono aboliti: furon lasciati quei, ch' ebbero l'assenso da Numa

o poi

(1) *Dionys. Alycar. l. IV. p. 221.*

(2) *Afc. Pad. ad Cicer. in Pison.*

(3) *Cicer. in Pison.*

(4) *Svet. Jul. c. 42. & Auguſt. c. 32*

¶ poi dal Senato, ch'eran ben pochi: per l'avvenire si proibì, che affatto più si facessero Collegj nuovi di arti, e di mestiere, e in fatti Trajano negò la grazia a Plinio, che ne voleva fondar uno in Nicomedia (1). Stimarono di eccettuare i Collegj di Religione: per questi non dissero, che non se ne facessero più, ma che non se ne facessero senza assenso. Così l'abolirono indirettamente, perchè l'assenso, o nol davano, o il davano affai di rado. Con questo sistema ben s'intendono i Giureconsulti che vissero sotto ai Cesari, e specialmente Marciano nella legge citata.

La prima parte della legge è una storia della polizia de' suoi tempi: *Collegj di arti, compagnie specialmente fra i militari affatto non se ne permettono: Questa è la parte storica della legge: siegue la legislazione: ma si proibiscono i Collegj di Religione, purchè abbiano assenso. Mandatis principalibus præcipitur præsidibus, ne patiantur esse Collegia, Sodalitia, neve milites Collegia in castris habeant. Sed Religionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra S. C. quo Collegia illicita arcentur: Come se dicesse: i Collegj o son di arti, o di religioni: questi e quelli non possono esser senza assenso, ma pe' Collegj di arti assenso non se ne spedisce, per quei di Religione si spedisce: non già, che per i Collegj di arti vi bifogni assenso, e per quei di Religione non vi bifogni.*

Qual miglior interprete di Marciano, che Marciano medesimo? Egli nella legge stessa registrata nel medesimo titolo spiega, che cosa egli intende per Collegj illeciti, e non dice, che son quelli di Religione Asiatica, o Africana, ma tutti quelli, che si trovano senza assenso, e che tali Collegj si debbono tutti abolire. *Collegia si qua fuerint illicita mandatis, & constitutionibus & S. C. dissolvuntur: In summa nisi ex S. C. auctoritate, vel Caesaris Collegium, vel quodcumque tale corpus coiverit, contra S. C. & mandata & constitutiones Collegium celebrari. O che dunque adori Anubi, o Ifide, o Serapide dell'Egitto, o Tagete, o Bibeo dell'Etruria, o Giove stesso Capitolino protettor di Roma: non ha assenso del Senato, o di Cesare? E' Collegio illecito, e è difcioglie, e s'annulla.*

Ma noi faremmo torto al Papiano del Belgio, come da Lipsio è chiamato Giacopo Revardo, se non ci valessimo de' suoi lumi nell'interpettazione di questa legge di Marciano non ben intesa. *Marcianus*, ei dice, *auctor est populum Religionis causa*

(1) *Epist. 43. inter ep. Plin. l. 10.*

causa coire non prohiberi. Id ego referendum censeo ad status quosdam, solemnesque dies quibus ad templa, aedesque sacras concursu populi celeberrimo supplicabatur, suscipiebantur, nuncupabantur, solvebanturque vota (1).

Or colla scorta di così savio interprete noi diremo, che Marciano in quel paragrafo non parli di Collegj, ma di semplici unioni per cagione religiosa, che attesta esser permesse purchè non formino Collegio. Egli dopo aver nel primo paragrafo narrato, che secondo il politico sistema de' suoi tempi non si permettevano affatto più corpi, o Collegj di qualunque maniera, e che le unioni eran sospette specialmente fra i militari, *ne milites collegia in castris habeant*, soggiunge, *sed permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant, ne sub praetextu hujus illicitum collegium coeant*. A' poveri soldati è permesso di fare unione per mangiare, e di metter lo scotto ogni mese di lor porzione, ed unirsi per dividere il denaro: ma non s'uniscano più d'una volta il mese: e perchè? Affinchè sotto questo pretesto non formino un Collegio, ciò che è illecito: In questa maniera stessa come parla delle unioni militari, parla delle unioni Religiose nel paragrafo, che immediatamente sussegue, e dice, *sed Religionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra S. C. quo Collegia illicita arcentur*. Non dice *sed Religionis causa Collegia celebrari, institui, existere non prohibentur*, sicchè poi ci fosse la contradizione nel soggiunger, che i Collegj erano illeciti, e si dovesse ricorrere alla distinzione di Religion patria, e pellegrina. Dice semplicemente *non prohibentur coire causa religionis*, non è vietato, che il popolo s'unisca per cagion di religione, e vada a fare una processione, e visiti i Sacri Tempj a torme, a carovane: purchè però sotto questo pretesto non formino un Collegio, nel modo stesso, come ha detto de' militari. Il *causa Religionis* è un motivo di permetter l'unione non di formar il Collegio.

Or dunque accordiamo a' PP. Domenicani quel che pretendono, cioè il poter senza nuovo assenso, trattandosi d'una religione approvata, unirsi ovunque lor piaccia. S'uniscano pure, e s'uniscano in Giovenazzo. Ma a qual fine debbono unirsi? Per acquistar eredità? per comprare? Questo non sel sognò Marciano. *Coeant, ma coeant causa religionis*: vadano uniti a visitar le Chiese, come con tanta edificazione s'osserva, mentre scri-

VO.

(1) Ravard. III. conject. 13.

vo, in Napoli tutta la gente secondo gli ordini, e i mestieri unirsi in giorni determinati in grandissimo numero, ed andar facendo le sacre stazioni per l'espiazione dell'anno Giubbilaico, senza che dal governo ne sia impedita. Vadano a predicare, quando al Vescovo piaccia, e promulghino la divozione del santo Rosario. Questi dritti gli ripetano pure da qual principio mai vogliono: gli ripetano dalla legislazione Romana, gli ripetano dalla legislazione Evangelica, gli ripetano dalla disciplina della Chiesa. Ma donde mai, se non dalla potestà civile posson ripetere il dritto di acquistare, ed acquistare specialmente eredità per testamento?

Il testamento è una finzion di legge, che promulga la volontà del defunto quasi fosse vivo dopo la morte. Si sa, che presso i Romani questa funzione doveva esser autorizzata dalla potestà legislativa, eccedendo la potestà d'un privato. C'era bisogno dell'assenso del popolo unito ne' Comizj calati, il quale ogni volta approvando il testamento faceva una legge: e il termine di *legare* usato prima per *testare* nelle XII. tavole, e poi ristretto a quella significazione oggi usata, non riconosce altra origine. Si fa per quali gradi a poco a poco, e con quali altre finzioni meno incommode, e in forza di una giurisprudenza formularia per ingannar il popolo, si sia giunto poi a quel poter liberamente far testamento senza tanti pretesti. Ma tutto è frutto d'una legislazione civile, che ha ristretto, ed allargato questi dritti così di testare, come di ricevere *ex testamento* secondo l'occasione.

Quindi nasceva la premura de' Collegj così di arti, come di Religione, di far sapere a tutti, ch' essi avevano l'assenso, e ch' eran corpi legittimi, per poter acquistar legati, ciò che prima vietato, fu poi permesso, come Paolo ci attesta nella l. 20. ff. de reb. dub. *Cum Senatus temporibus divi Marci permisit Collegiis legari, nulla dubitatio est, quod si corpori, cui licet coire, legatum sit, debeat.* E perciò incontriamo negli antichi marmi: *Negotiatores vinarii, & omnia corpora licite coeuntia* (1). *Mensoribus Mach. quibus ex S. C. (2) coire licet:* ma più notevole è la breve iscrizione recataci da Grutero:

**COLLEGIUM DENDROPHORUM ROMAN.
QUIBUS EX S. C. COIRE LICET.**

Formavano i Dendrofori un Collegio sacro di patria, e Romana

G g

Re-

(1) *Laz. de repab. Rom. l. 12. c. 4.*

(2) *Gruter. inscrip. p. Cl. XXV. 8:*

Religione. La principal funzione liturgica de' Dendrofori era il recar sulle spalle il pino svelto dal bosco sacro nel Tempio nelle feste dette *Megalensia*, che celebravansi a' 20. di Marzo. A stabilire, che i Dendrofori formavano un Collegio di patria Religione approvata, io mi servirò dell' autorità di Bynkershoek, che val per mille, giacchè egli è il sostenitore del sistema della divisione de' Collegj in quei di patria, e di peregrina Religione. *Dendrophori*, ci dice *constituebant Collegia ipsorum Gentilium sacra, atque adeo non pertinebant ad causam Religionis peregrinae* (1). E Cujacio ugualmente: *patriae Religionis fuit Collegium Dendrophorum* (2).

Ciò non ostante v'abbisognava l'assenso del Senato per potersi lecitamente radunare in Collegio: anzi il Senato prendeva cura anche della lor elezione, come s'ha in altro marmo ritrovato a Pozzuoli, e che dal Capacci trascrive il Reinesio:

EX S. C. DENDROPHORI CREATI
QUI SUNT SUB CURA XV. VIR. S. F.
CC. VV.
PATRONUS L. AMPIUS STEFANUS
SAC. M. ID.
QQ. DENDROPH. DEDICATIONE HUIUS
PANEM, VINUM ET SPORTULAS
DEDIT (3).

La premura come sopra abbiamo avvertito, d'incidere in marmi, che il Collegio era lecito, e che avea l'assenso del Senato, era appunto per poter rappresentar un corpo civico nella Repubblica, e per poter acquistare. Ond' è che presso Gudio (4) si legge in altra iscrizione *M. Cæcilius M. F. Firmus Dendrophoris legavit*.

Non si sarebbe potuto dire *Dendrophoris legavit*, se non fossero i Dendrofori un Collegio, cui *ex S. C. coire liceret*. I
PP.

(1) *Dis. 2. p. 234. de Religi. peregr.*

(2) *VII. obs. 30. T. III.*

(3) *Commenta Reinesio vi. 23. ob sacrificiorum multitudinem, tum & frequentiam in urbe, & provinciis. ministrorum ad sacra magnus numerus. Inter hos etiam Dendrophori, qui ut corpus ipsorum dispositioni quindecimvirum sacris faciendis vi-*

rorum clarissimorum subdebantur. Ex more autem huic quoque Collegio Dendrophorum patronus datur L. Ampius Stefanus Sacerdos Matris Idae, qui ob collatum honorem, quinque annalibus corporibus ipsius dedit panem, vinum, & sportulas sub hujus tabula dedicatione.

(4) *LXXXIII.*

facea Collegio, non facea corpo; ed il Re, che loda l'unione, e non proibisce, che si continui, dichiara frattanto, che non formi corpo nello stato civile, e che non possa acquistare. E si noti, che il Dispaccio è dell'anno 1753. quando non si parlava di legge proibitiva d'acquistare agli Ecclesiastici: onde non si dice, che non possono acquistare, perchè Ecclesiastici, ma non possono acquistare, perchè non formano corpo, o Collegio legittimo, ma una semplice unione.

Quando dunque i PP. Domenicani di Giovenazzo pretendono, che per unirsi *causa religionis* non abbiano bisogno di assenso, io non ho premura di oppormi. Si sono uniti, e si continueranno ad unire giacchè *Religionis causa coire non prohibentur* ma resterà semplice unione religiosa, non corpo, non Collegio, e conseguentemente restituiranno agli eredi, tutto ciò che erano incapaci di acquistare, e non possono ritenere.

C A P. II.

Che ogni costruzione di Chiesa, o di casa, ove si unisce il Collegio, senza assenso del Principe è illecita: e che il Convento di Giovenazzo considerato come conciliabolo, o sia luogo, ove si raduna il Collegio, è conciliabolo illecito.

L dotto Avvocato de' PP. ben distingue co' più eleganti Autori Latini il Collegio dal Conciliabolo: è quello l'unione della gente, è questo il luogo, dove s'unisce, sebbene ne' tempi posteriori si sien confusi questi vocaboli. Ora siccome si è dimostrato, che il Convento di Giovenazzo sia un Collegio illecito, così con più facilità dimostreremo, che sia un illecito conciliabolo. Con più facilità veramente: poichè se v'era qualche oscurità nelle leggi, che riguardano i Collegi, e qualche eccezione per i Collegi Religiosi, per i conciliaboli la cosa è più chiara, ed eccezione alcuna non c'è mai stata, anzi le leggi appunto sono per i conciliaboli sacri: dimanierachè quando si voglia l'unione de' PP. di Giovenazzo anche un Collegio lecito, e non vietato, non si ricaverebbe altro, che i PP. Domenicani in Giovenazzo possono predicare, far le missioni, ed unirsi per altri esercizi di pietà nelle pubbliche Chiese legittimamente erette, non già, che possano essi col pretesto di esser Collegio lecito fondare una nuova Chiesa senza Regio assenso, e un conciliabolo sacro, o una nuova casa, per radunarsi, e stare,

re, che sia efente dall'ordinaria giurisdizione, e dal commercio degli uomini, e sia fra le cose sacre.

Ulpiano nella *l. 9. de rerum divisione* con troppa chiarezza c' insegna: *Sciendum est locum publicum tunc sacrum fieri posse, cum Princeps eum dedicavit, vel dedicandi dedit potestatem.* Il Glossatore s'atterrì a quel termine *dedicavit*, che credendolo ristrettamente liturgico, quando come insegna il dottissimo Mazzocchi *de dedic. sub asc.* è un termine di troppa estesa significazione, notò così: *Proprie potest poni, quia olim Imperatores Sacerdotes erant; Unde David de se ipso in Sacerdotibus ejus, & Samuel inter eos, qui invocant nomen ejus. Vel sic, ipse dedicavit, scil. proprio motu, & sua sponte voluit aliquam rem a Pontificibus dedicari.* Non v'era necessità di ricorrere a' Salmi di David per provare, che gl'Imperadori Romani erano ancora Pontefici Massimi. Qualora la dedicazione s'intende nello stretto senso liturgico, spettava essa a' Pontefici, i quali consacravano il luogo, ma bisognava l'assenso del Principe per consacrarlo. Quando l'Imperatore consacrava egli stesso, come Pontefice Massimo, qualche luogo, si confondevano in una persona i dritti del Sacerdozio, e dell'Imperio, e conseguentemente non v'era bisogno d'altro assenso: ma quando facevasi ciò da altri, vi bisognava l'assenso del Principe, e perciò si dice, *vel Princeps dedicavit, vel dedicandi dedit potestatem.* Giò nasceva d'antico stabilimento della *l. Papiria*, per cui era vietato potersi consacrare un luogo senza l'assenso del Popolo, e del Senato, e basta a persuadercene la lettura dell'Orazione di Cicerone *pro domo sua*. Mentre egli era in esilio, Clodio pensò di consacrare la casa di Cicerone per farne un Tempio alla Libertà, e per le ceremonie si servì d'un Pontefice suo congiunto. *Sed quis eras tu, diceva Tullio, qui dicebas? Quo jure? Qua lege? Quo exemplo? Qua potestate? Ubi te isti rei populus Romanus praefecerat? An tu haec ita confundis, & perturbas, ut quicumque velit, quod velit quomodo velit, possit dedicare? Video esse legem veterem tribunitiam, quae vetet injussu plebis ades, terram, aram consecrare.* Ma poichè Clodio era Tribuno della plebe, e pareva ben consacrata la casa, stante il suo assenso, Cicerone soggiunge, che bisognava il consenso espresso del popolo per la tale, e tal casa. *Qua si interpretaris de nostris adibus, atque agris scripta esse non repugno: Sed peto, quae lex lata sit, ut tu meas ades consecraves, ubi tibi haec potestas data sit, quo jure feceris. Neque ego nunc de religione, sed bonis omnium nostrum, nec de*
Pon-

Pontificio, sed de jure publico disputo. Lex Patiria vetat adeo injussu plebis consecrari.

Quindi il gran Romano Oratore adduce molti esempi, in cui gli stessi Pontefici han dichiarata nulla la Consacrazione di alcuni luoghi perchè v'era mancato il precedente assenso del popolo, e meritano le sue elegantissime parole intieramente esser riferite, nella certezza, che non vi sia chi si stanchi della sua eloquenza: *Sed ut revertar ad jus publicum vindicandum quod ipsi Pontifices semper non solum ad suas ceremonias, sed etiam ad populi jussum accommodaverunt. Habetis in commentariis vestris C. Cassium censorem de signo concordiae dedicando ad Pontificum Collegium retulisse* (la Concordia non era un Nume Persiano, o Egiziano, sicchè l'ergerle, e consacrarle una statua fosse una superstizione straniera) *eique M. Emilium P. M. pro Collegio respondisse, nisi eum Populus Romanus nominatim praefecisset, neque ejus jussu faceret, non videri id recte posse dedicari. Quid? Cum Licinia Virgo Vestalis summo loco nata, sanctissimo Sacerdotio praedita, P. Flaminio, & Q. Metello Coss. aram & aediculam & pulvinar sub saxo sacro dedicasset, non eam rem ex auctoritate Senatus ad hoc Collegium S. Julius Praetor retulit? Quum P. Scævola P. M. pro Collegio respondit, quod in loco publico Licinia C. F. injussu populi dedicasset sacrum non videri esse. Quam quidem rem, quanta severitate, quantaque diligentia senatus sustulerit ex ipso S. C. facile cognoscetis: recita S. C. sarebbe stato un bel monumento, se si ritrovasse inserito nell' Orazione di Cicerone questo Senato-Consulto, ma egli lo citò perchè era negli atti: se ne ricava però il tenore da quel che soggiunge: *Videtis ne Praetori urbano negotium datum, ut curaret, ne id sacrum esset? Et ut, si qua essent incisae litterae, tollerentur! O tempora! O mores!* E pure non si trattava d' un gran tempio: una figurina, una Cappelletta per divozione eretta da Licinia; Licinia Vergine Vestale, Licinia riguardevole per le sue nobili parentele, Licinia del più distinto Ordine Sacerdotale! Non vi fu riguardo: si distrusse; perchè non v'era assenso, e si commise al Pretore di profanare il luogo, e di toglier, se v'era qualche iscrizione, acciò s'abolisse la memoria dell' attentato.*

Ed affinchè niuno si meravigli, come la causa di Cicerone si trattasse avanti a' Pontefici, e non avanti al popolo ed in Senato, egli medesimo nell' Orazione seguente *de Auspiciis responsis* ci fa a sapere, che questo affare della nullità della consacrazione senza assenso si trattò avanti al Popolo, ed in Senato:

Ma

Ma per chiuder la bocca a Clodio, che andava movendo la plebe, si volle ancora udire il parere, quantunque non necessario de' Pontefici: *Eandem domum Populus Romanus, cuius est summa potestas omnium rerum, comitis centuriatis omnium aetatum ordinumque suffragiis eodem jure esse iussit, quo fuisset. Postea vos PP. conscripti non quod dubia res esset, sed ut huic furia vox interdiceretur, decrevistis, ut de mearum aedium religione ad Pontificum Collegium referretur.* Ed i Pontefici ugualmente che il Popolo, e il Senato conobbero la giustizia della causa di Cicerone.

Oltre la legge Pappia rammentata da Cicerone v' era la legge Sempronia pubblicata l'anno di Roma CDXLIX. sotto il Consolato di P. Sempronio Soso, e P. Sulpizio Saverione. Ci racconta Tito Livio sul fine del l. 9. della prima Deca, che C. Flavio Edile Curule nelle fazioni popolari inimicatosi col Senato pubblicò il dritto Civile, le cabale, le formule, e tutto ciò che formava allora il mistero della legislazione, che al popolo non si comunicava: che indi senza licenza del Senato dedicò il Tempio della Concordia, e che trascinò a forza un Pontefice per celebrarne la liturgia: un Pontefice, che ricusava di far ciò come cosa illegittima, quando non vi fosse l'espresso assenso del popolo, e del Senato; sebbene allora il popolo tutto era coll'Edile Flavio, ed a piene voci gridasse, che voleva consacrato quel Tempio: che queste cose furon cagione, che sedato poi quel tumulto si promulgasse una legge, che non si potesse mai consacrare un Tempio, o un Altare senza il consenso del Senato, o della maggior parte de' Tribuni della plebe. Giova sentir le parole del Principe degli Storici Romani. *Civile jus repositum in penetralibus Pontificum divulgavit: fastosque circa forum in albo proposuit, ut quando lege agi posset, sciretur.: adem Concordiae in aera Vulcani summa invidia nobilium dedicavit: Coactusque consensu populi Cornelius Barbatus Pontifex Maximus verba praere, cum more majorum negaret, nisi Consulem aut Imperatorem posse templum dedicare. Itaque ex auctoritate Senatus latum ad populum est, ne quis templum aramve injussu Senatus, aut Tribb. plebis partis majoris dedicaret.*

Queste son le leggi Romane sempre osservate: con queste si visse sotto la Repubblica, con queste si visse sotto a' Cesari, a' quali si trasferì col governo l'assenso del popolo, e conseguentemente vi voleva il permesso di Cesare per consacrar qualche luogo, come sopra s'è veduto coll'autorità di Ulpiano. L'intervento del Vescovo, che v'aggiunse Giustiniano corrisponde

de all' intervento de' Pontefici antichi per compir l' opera liturgica, ma non esclude l' assenso Imperiale. Infatti egli altro non dice (1) che *si quis voluerit fabricare venerabile Oratorium, aut Monasterium, precipimus non aliter inchoandam fabricam, nisi locorum sanctissimus Episcopus orationem ibi fecerit, & venerabilem fixerit crucem*. Questa legge non contiene altro, che un pezzo di liturgia: eppure su di questa liturgia, che riguarda l' edificazione delle Chiese, l' Imperadore è quel che stabilisce regolamenti? Ei non dice che per fabbricar un Monastero, o una Chiesa si cerchi la licenza al Vescovo, e non all' Imperatore; ma dice solo, che prima di fabbricare vada il Vescovo sul luogo a far orazione, e a piantar la croce. Ed avesse pur Monsignor Chiurlia fatta questa orazione sul luogo! Che forse Dio gli avrebbe ispirato di far restituir la roba a' poveri parenti, e non fondar Chiese con quella roba, che consecrata si a Dio, non passa in dominio de' Frati, ma resta patrimonio de' poveri. *Sed nonne risu, & ludibrio dignum creditis, si Christi fideles per prius velint exhaustos & expilatos reddere, atque exeredatos, ut postea cooperiant? Nonne satius, utiliusque esset intacta eorum bona servare, quam post homines enudatos, atque exhaustos, pallium, vestemque repetere?* come confessava un Teologo non di più stretta morale (2).

Ora se Giustiniano non parla dell' Imperiale assenso nell' edificazione delle nuove Chiese, non è perchè non fosse necessario, ma perchè di questa regalia non se ne potea dubitare, e le leggi antecedenti, e 'l costume erano in osservanza. E come mai potrà crederci, ch' egli non volesse ingerirsi per tutto quel che almeno riguarda il temporale, il materiale dell' edificio, s' egli fa leggi anche in materia di liturgia per tal occasione? Queste leggi medesime non fatte dalla potestà Ecclesiastica, ma da Giustiniano, ci dimostrano qual parte egli credesse giustamente d' avere in tali edificazioni, altrimenti non si sarebbe ingerito, nè in contrario, nè in favore, ed avrebbe semplicemente detto che chi vuol fabbricar una Chiesa non ricorra da lui, ma se la senta col suo Vescovo. Egli non rinvocò mai le leggi ch' erano prima su di tal regalia inseparabile dalla Sovranità: anzi registrò qual legge il responso di Ulpiano sopra riferito, cioè *locum publicum tunc sacrum fieri posse, cum princeps dedicandi cum dedit potestatem*. Egli dopo

(1) *Novell. 131. de Eccles. tit. c. 4.*

(2) *Vasq. l. 1. contra l. 6.*

dopo aver inferita questa come una legge nella sua compilazione, insegnò nelle istituzioni, *che res sacrae sunt, quae rite per Pontifices Deo consecrantur*: non disse *quae consecrantur ordine Pontificum*, ma *quae consecrantur per Pontifices rite*, cioè a tenor delle leggi emanate in materia di consecrazione: dunque quei luoghi, che *consecrantur per Pontifices*, ma non *rite*, non son già sacri ma illeciti, ma abominevoli, ma profani.

Non si ritroveranno mai queste leggi abrogate da legittima potestà, ed è un bel dire, che la consuetudine in contrario l'abbia abolite. Noi non siamo in una Repubblica democratica in cui la legislazione sia del popolo, e l'uso in contrario del popolo stesso possa derogare alla legge. Nel governo monarchico la legislazione è in mano del Sovrano, e l'uso in contrario del popolo è una trasgressione criminosa, che nulla deroga alla legge. Oltrechè se i dritti facoltativi anche fra i privati non si prescrivono, si prescriverà mai una regalia inseparabile della Sovranità, così riconosciuta in tutti i governi, in tutti i tempi, in tutte le nazioni?

Ma forse questo uso non è minore di quel che si crede. L'autore della prima Scrittura in difesa de' PP. alla p. 22. confessa che dopo la legislazione Romana, ugualmente quasi tutte le nazioni han pensato di custodir gelosa questa regalia, e che però queste proibizioni sieno antichissime in Venezia, in Francia, in Spagna, e crede solamente, che sieno di fresca data nel nostro Regno, ove dubita, che quasi tutte le Chiese sieno senza assenso, e che perciò, se quelle, ove assenso non si ritrova, si dovessero abolire, che forse si abolirebbero tutte. Questa proposizione, che volgarmente è in bocca di molti, che non riflettono alla storia politica del Regno, è diretta a discreditare presso al popolo, e render odiosa l'esecuzione d'una regalia non mai contrastata.

Essa è però una falsissima proposizione. La maggior parte delle Chiese del Regno son di regia fondazione, e lo stesso si può dir de' Conventi, e de' Monasterj, e se bene non di tutti son chiare le memorie, giacchè s'è trascurato l'esercizio del dritto di padronato, ad ogni modo di giorno in giorno si va scoprendo, che pochissimi luoghi pii vi siano, che o non sieno fondati a dirittura da' Sovrani, o non sieno stati ajutati o in principio, o dopo con liberali donazioni, che formano una dotazione, o una sopradotazione.

H h

In

In gran parte ancora sono stati fondati o dotati da' Baroni del Regno, e v'è stato conseguentemente il loro assenso. E se bene queste regalie non si comunicano colle generali concessioni de' Feudi: ad ogni modo s'è creduto da' Baroni, che ci volesse il lor consenso, ciò che per altro sarebbe giusto: poichè se ci vuole il consenso del popolo e della maggior parte de' cittadini, non ci vorrà del Barone, ch'è il primo cittadino, e ch'è il padron del luogo, e ch'è considerato come un Magistrato perpetuo con giurisdizione? Ma forse la cosa è passata un poco più avanti: perchè s'è creduto che a questo assenso del Barone supplisca l'assenso Regio, e che lo dia come padrone del territorio, in cui la Chiesa s'edifica. Veramente il Regio assenso non si restringe a quello, che si dà per la Curia del Cappellan Maggiore, o per la Real Camera. La legge è che vi sia necessario il Regio assenso: che poi si dia per mezzo di questo Magistrato, o di quell'altro, è un punto variabile di economia. Nè v'è dubbio, che il Re possa anche concedere a' Baroni di dar questi assenti anche in nome del Sovrano, come in nome del Sovrano fanno esercitar la giurisdizione. Che nelle generali concessioni non sia compreso: che questa regalia non si soglia separare, ed alienare, egli è certo. Ma questa disputa non ferisce gli Ecclesiastici: è fra i dritti Regj, e Baronali. Gli Ecclesiastici è certo, che non han fondate Chiese da loro stessi, come se non fosse proibito, quando han cercato l'assenso al Barone: gli Ecclesiastici han cercato l'assenso della potestà laicale: sarà la controversia, se il Barone potea concederlo, o dovea ricorrersi a direttura dal Re, ma è certo, che le leggi dell'assenso v'erano, e s'osservavano, e che senza l'assenso della potestà laicale, gli Ecclesiastici non fabbricavano mai.

Le altre Chiese son le Vescovili, e le Curate, e queste sono antichissime, e conoscono quasi la stessa origine de' Paesi, in cui sono: e fin da principio è da dirsi, che ebber l'assenso colla stessa edificazion de' Paesi.

Succedono a queste le prime Case, o Chiese fondate da quegli ordini, che si sono accettati in Regno. Quando un'Ordine Religioso è entrato in Regno, e s'è approvato contemporaneamente gli s'è dato il permesso di abitare, e di fondar una casa.

E finalmente tutte quelle case, e Chiese, che poi successivamente si sono moltiplicate col Regio assenso, che non ce
ne

ne son poche. Sicchè dedotti tutti i luoghi Pii, che sono stati cauti in impetrar l'assenso, dedotti quelli di padronato Regio, dedotti quelli di padronato Baronale, e dedotti quelli, che son nati coll'edificazion de' paesi, e quelli, che nell'ingresso degli Ordini, si son conceduti, resteranno ben pochi i luoghi Pii, e le Chiese senza assenso, e questi pochi saranno d'un' antichità, che lascia l'animo dubbioso nell'investigare la mancanza.

L'Avvocato dell'Università con somma diligenza ha raccolto gli esempj degli assensi de' nostri Sovrani fin dal tempo de' Normanni, e poi di mano in mano ne' tempi più a noi vicini i rinnovati stabilimenti di non fabbricar nuove Chiese senza Regio assenso, come quello de' tre Novembre 1600, e l'altro de' tre Agosto 1628. registrati nel libro de' voti della Regia giurisdizione. E in questo ultimo è notabile, che si trattò, che i *PP. Teatini* avevano aperta una Chiesa a strada di Toledo senza ordine di S. E. (erano i Teatini accettati nel Regno non meno, che i Domenicani, & coire poterant causa religionis.) Dottor Tappia disse, che lui avea dato l'executur, perchè il P. D. Antonio Castaldo le avea riferito averla detta a S. E. Il Fiscale Gattorna disse, che la moltiplicazion de' Luoghi Pii era cresciuta in modo, che i Religiosi hanno più case in Napoli, che i laici, e che era ridotto a segno tale, che non si potea più soffrire, e perciò supplicava, che si pigliasse il rimedio, che più convenisse. Il rimedio fu di far consulta a S. M. e frattanto, che non potessero edificarsi più Chiese, senza espresse licenza del Vicerè.

Non si negano questi stabilimenti, ma si dice, che furono solamente per Napoli, non per il Regno. Sia pur così. Qual è lo stabilimento? di farsi relazione al Re per non concedersi più assensi per Napoli. Non si ricava da' voti, che allora l'assenso non era in uso, e che s'interodusse allora. Come c'era l'appuntamento del 1600. di non concedersi assenso, s'interrogò il Sig. Tappia, come era accaduto questo fatto? Tappia non rispose, che assenso? che executur? quando ci sono state queste cose? I Teatini sono stati accettati: possono far Chiese a lor piacere. Non disse così; disse Tappia, ho date io l'executur: dunque l'assenso era necessario nel 1628. non è legge nuova del Re Cattolico. Ma qual era il dubbio? Era, che i Tribunali neppur potevano darli, senza una particolar licenza del Vicerè. di questo Tappia si scusò, che avea creduto agli stessi PPs che erano andati dal Vicerè. Questa particolar restrizione, questa

economia di passarle una parola a dirittura al Vicerè, vogliamo concedere, che fu un' economia temporale, e per Napoli: ma la polizia di concedersi l'assenso, o l'*exequatur* nelle fondazioni delle Chiese, o per questo, o per quell' altro Magistrato è certo, ch' era in piedi nel 1628. e non è una novità introdotta a' tempi nostri.

Ma che stiamo mai a contrastare? Buonomo morì nel 1703. e lasciò l'eredità a' PP. Domenicani. Molto tempo dopo i PP. cercarono di far Collegio in certe case particolari, in cui si fermarono. Si cominciò poi la gran fabbrica del Convento, e della Chiesa, che neppure ancora è del tutto compita, ma che nel 1740. quando fu pubblicata la legge del Re Cattolico, che si vuol da' Domenicani credere la prima, era nel meglio. In quei termini fu concepita la legge? Essa comincia: *Poichè in nessun luogo del Regno si posson fondar Chiese, e Conventi senza che preceda il Real permesso.*

Ben si sapea nel 1740. che non si trattava di promulgar una nuova legge, ma solo d' inculcar l' osservanza d' un dritto non mai contrastato. Ora dopo lo stabilimento, si soggiunge; *che se alcuno, si trovasse fabbricando presentemente senza il Regio permesso, in questo caso lo impediscano con far sospendere la continuazione della fabbrica, e darne avviso con distinzione dello stato, in cui si troverà l' opera, per parteciparlo a S. M. ed attendere i suoi reali ordini.* Se la legge era nuova, non avea colpa quei che si trovavano già fabbricando; e non doveano impedirsi. Ma o vecchia, o nuova, i PP. Domenicani stavan fabbricando, nè mai prima, nè poi curarono d' impetrare il Regio assenso, che forse ben conoscevano di non poter mai impetrare, se specialmente si metteano in campo i pregiudizi, che venivano a' congiunti del Fondatore, al Pubblico, ed al Clero.

Stretti i PP. da queste incontrastabili ragioni ricorrono all' *exequatur* ottenuto nel 1757. sul Breve di Roma riguardante l' esenzione delle processioni. Nel memoriale per cercar l' *exequatur* si dice, che nel 1703. Buonomo lasciò l'eredità a' Domenicani: si parla della nuova fondazione, e di tutto ciò che era avvenuto fin a quel tempo. Erano diciassette anni, che s' era promulgata la legge proibitiva della nuova fondazione: La Curia del Cappellan Maggiore, e la Real Camera sente parlarsi di un nuovo Convento: non dovea domandare, s' era o no, eretto con Regio Assenso? Non si domanda, perchè sentendo la fon-

da

dazione nel 1703. vide, ch' era cominciata l' opera prima della legge proibitiva, e perciò diede francamente l' *exequatur* al Breve di esenzione. Questa è la teoria de' PP. Domenicani, ma teoria falsa, e che incontra la resistenza della Religion ben chiara.

Primieramente se anche l' *exequatur* fusse caduto sopra la stessa Bolla di fondazione, e di erezione, non sarebbe bastato a supplir l' assenso. L' *exequatur* basta ove si tratta di cosa appartenente solo alla potestà Ecclesiastica. Se viene a' PP. Domenicani un Breve di un Altare privilegiato, una concessione d' Indulgenze, vi ha bisogno di *exequatur*, o *recipiatur*, ma non vi è bisogno di Regio assenso, perchè queste concessioni non le fa il Principe, ma le fa la potestà Ecclesiastica, e il Principe solo l' esamina per ragion che introducendosi una carta de' Paesi esteri nello Stato dee veder se giovi, se nuocia, e finalmente che cosa sia. Non così in una fondazione e fabbrica di Convento. Questa non può farsi senza il permesso del Principe in quanto all' edificazione medesima indipendentemente da chi si faccia. Roma all' incontro non ha ingerenza sul materiale dell' edificazione negli altrui dominj: dà il permesso a' Frati Domenicani di poter fondare un Convento in quanto dichiara detti Frati essere un corpo utile al bene spirituale della Chiesa. Vi vogliono dunque due assensi nell' edificazioni, l' uno della potestà Ecclesiastica, l' altro della laica potestà. Ma stando la potestà suprema Ecclesiastica nel Papa, che risiede fuori del Regno, quel tale assenso introducendosi, deve anche dal Principe approvarsi. Questa approvazione fa, che di quell' assenso della potestà Ecclesiastica si possa in Regno far uso, non già che non sia necessario l' assenso in particolare, che dee dare il Principe, come Signore de' suoi Regni, quando occorre, che realmente si edifichi un Convento.

Ma il punto è, che l' *exequatur* non è alla Bolla di fondazione, ma ad una Bolla, che dopo cinquanta anni esce in campo per l' esenzione dell' intervento alle processioni. La Maestà Sua ha dichiarato con più Dispacci, che l' assenso anche sulle regole di un corpo, non supplisca all' assenso mancante in fondazione. Siamo in caso molto più ristretto. Che un corpo di Religiosi esistendo in Regno cerchi l' *exequatur*, e l' ottenga ad un punto di disciplina, non è prova, che il corpo sia legittimo, e che altrimenti si spedirebbono tali ordini. Anche questa presunzione proverebbe troppo: ne seguirebbe, che non si potesse.

tesse muover questione di mancanza di assenso a nessun Luogo Pio, anzi a nessun Corpo, o Collegio Religioso, o non Religioso: poichè qual luogo non ha avuti Decreti di Giudice, Dispacci Reali, *exequatur* a Bolle di tanto in tanto? Il Principe ha ragion di presumere legittimo un Corpo, che esiste nel suo dominio, finchè non si scuopra il contrario: ma questo non toglie il dritto di esaminare il petitorio, direm così, dalla causa: altrimenti non si promuovrebbero più cause di Padronato Regio, sol perchè si fosse dato *exequatur* alle provviste di Roma: ma se da principio si fosse negato l'*exequatur*, non vi sarebbe più lite, o questione: queste insorgeranno dopo, che si è provato, e promosso quel tal dritto, che non si sapeva, o si trascurava.

Ma noi non ci dobbiamo qui tanto faticare con interpretar-responi di antichi Giureconsulti, o Canon di Concilj. Questo *exequatur* è ottenuto nel 1757. diciassette anni dopo che la legge indifficoltabilmente era promulgata. Siamo dunque non alle Pandette, non al Codice, ma alle Novelle de' nostri Principi gloriosamente regnanti: siamo appunto a quella nuova legislazione introdotta, come il dotto Avvocato de' PP. sostiene, per la diligenza del gran Ministro, che ha preseduto al governo. Nella prima scrittura egli dice, *che il Principe deve con severissime pene proibire, che Novelle Chiese, e Novelli Conventi si edificassero, dacchè l'esperienza ci ha dimostrato che dalla gran copia di essi danno non leggieri soffre lo Stato. Ben dobbiamo anzi dolerci che tale utilissima legge sia stata sempre negligentata, e trascurata da tutti coloro, che per l'addietro hanno il nostro Regno retto, e governato. Or del tutto sarà cieco chi non ravvisa quanto nasce da ciò vera, ed immortal gloria a S. E. il Signor Marchese Tanucci, a cui questo Regno è debitore di tanti, e tanti segnalati benefizj. Egli avendo di ogni filosofica virtù morale, e massimamente di quella, della prudenza, e della giustizia, e con essa di ogni più esquisita scienza ripieno il petto, e la mente ben conoscendo quanto fosse grande la necessità di questa legge, di cui mancavamo, seppe consigliarla al sempre gloriosissimo Monarca delle Spagne, mentre per nostro sommo bene qui felicemente regnava.*

L'incomparabil Ministro, che avendo tra le molte virtù una somma moderazione, sdegna di udir le sue lodi, contento solo di meritarsi, non pretende di arrogarsi il vanto di aver consigliato d'introdursi in Regno una novità. Il dispaccio di S. M. Cattolica è una conferma delle antiche leggi, non è legge

ge nuova: La Real carta de' 10. febbrajo per la causa della Badia di Mileto dettata da quell' istesso Ministro, a cui i PP. Domenicani attribuiscono l' aver consigliata la nuova legislazione del 1740. dichiara bastantemente qual sia stata la mente del Legislatore, e di chi consigliò. *Ha veduto il Re quanto V. S. Ill. ha rappresentato sull' istanza dell' Avvocato della Corona, il quale ha chiesto, che per la causa del Regio padronato della Badia della Trinità di Mileto da decidersi in grado di appello, si giudichi in termini di giustizia, e non di economia al solo Principe riservata: e che tengano presenti le massime fondamentali della sovranità dal Re in altre occasioni ricordate (si serve di un termine, che denota, che non sia promulgazione di legge nuova) così toccante i Regj dritti ne' padronati di Chiesa conventuali, come il non bastare l' exequatur, trattandosi specialmente di Regio padronato, sulle bolle di unione, e di traslazione, e tanto meno un exequatur implicito, ma esser necessario l' assenso in forma specifica solennemente emanato dal Trono dunque non è stata nostra capricciosa sottigliezza quella distinzione accennata di sopra, che il Principe in queste occasioni fa due parti, l' una in approvare gli stabilimenti della potestà Ecclesiastica, ch' è fuor del Regno, che chiamiamo exequatur, e l' altra in concedere il Regio assenso). E' memore la M. S. di non esser questa la prima volta, in cui ha dovuto soccorrere all' ositanza de' Magistrati (non è stato dunque il dritto trascurato da' Principi predecessori, ma talvolta han poco curato di serbarlo illeso i Magistrati ositanti) e frenare gli arbitrij con ricordar loro le leggi, e le regole che devono tenere ferme nel giudicare. Mi comanda di dire a V. S. Ill. che siccome, l' entrare in termini di economia, e fuori della facoltà del Giudice, circoscritta nell' estensione delle leggi, così vuole ancora la M. S. che resti V. S. Ill. nell' intelligenza, che nella causa del Regio padronato di Bagnara, (si trattava allora anche de' PP. Domenicani accettati in Regno) s' ebbe per massima fondamentale, che nella reintegrazione al Regio padronato di Chiesa conventuali, quando non han mutata l' antica forma, ed estinta la conventualità, nel qual caso resta al Sovrano la libertà di dare altra forma; come tutto giorno si pratica, non deve contraversirsi il dritto d' eleggere, che al Re s' appartiene (questa dismembrazione di Bagnara riconosce un' epoca molto più antica della pretesa nuova legge del Re Cattolico: dunque non è legge nuova, quando si ricerca l' osservanza prima di esser promulgata). E vuole anche S. M. che resti V. S. Ill. nell' intelligenza, che coll' occasione del Baliagio*

gio di S. Stefano di Putignano, il quale essendo da principio un Monastero di Regia fondazione, trovavasi con bolle Pontificie unito alla religione di Malta, ed anche pretendesi confermato dalla Sovranità; dichiarò la M. S. con dispaccio degli otto Agosto 1771. per questa Segreteria di Stato, che vedeva il Re una regia fondazione, vedeva una traslazione non regia, vedeva la massima fondamentale della Sovranità di non potersi supplire per equipollenza, e congettura il necessario atto della Sovranità, ma dover tal atto esser chiaro, espresso, pensato, ed emanato solennemente dal Trono, con il qual dispaccio resta per punto generale ordinato, che il Regio assenso, e tutto quello ch'è regalia, non si possa supplire nè per tempo, nè per congetture, nè per equipollenza, ma deve esser solenne, e nella forma specifica, e vedersi ocularmente, e nudo.

Caserta 10. febbrajo 1772.

BERNARDO TANUCCI.

Signor Consigliere Caporosta Paoletti.

Del resto chi attentamente esamina il ricorso de' PP. nel 1757. e l'exequatur ottenuto ritroverà in essi la maggior difesa per i nostri clienti. Senza inserirgli ci contenteremo del fedele riassunto, che ne fa lo stesso Avvocato de' PP. nella sua dotta Scrittura p. 37. Il Provinciale de' Domenicani di quel tempo convenne con quel Vescovo, e col Capitolo, che allora egli avrebbe accettata l'eredità del Primicerio Buonomo, ed avrebbe eretto il nuovo Convento in Giovenazzo, quando i Frati, che in quello doveano stanziare non fossero obbligati d'intervenire a qualunque processione si fosse, non escludendone le sinodali eziandio, e che non fosse loro impedito di fare le quattro solenni processioni, che i Domenicani hanno in uso di fare. Ma credendosi di poca cautela la convenzione tenuta col Vescovo, e col Capitolo, se ne volle ben anche l'approvazione di Roma, che senza impedimento alcuno s'ottenne. Or non dovendo i Domenicani d'allora far uso di quell'approvazione pontificia, trascurarono di fare interporre il Regium exequatur. Nell'anno poi 1757. temendo, che non si desse il caso di doverse ne valere, dimandarono il Regium exequatur. E che esposero alla Maestà del Re? Il testamento del Primicerio Buonomo del 1703. che essi accettarono con le suddette condizioni: le quali dal Capitolo, e dal Vescovo furono loro accordate con solenne strumento, che ottennero di quella convenzione l'approvazione del Papa, alla quale avendo in quel tempo mancato di farci interporre il regium exequatur, dimandarono, che se le desse allora, siccome solennemente l'ottennero.

Or

Or io dimando, il contratto condizionato non è un contratto o imperfetto, o sospeso? Certo, che sì. Quando ha il suo compimento? quando s'adempiscono le condizioni? E quando si chiameranno adempite le condizioni? quando saranno adempite legalmente. Il Provinciale convenne col Vescovo, e col Capitolo, che allora avrebbe accettata l'eredità del Primicerio Buonomo, ed avrebbe eretto il nuovo Convento in Giovenazzo, quando i Frati non fossero obbligati d'intervenire alle processioni. Dunque l'accettazione dell'eredità è sospesa, finchè s'affodi quel punto. Convengono fra loro: si ricorre a Roma: figuriamo, che Roma non accordi queste esenzioni: l'eredità non è accettata. Roma l'accorda: ma l'approvazione di Roma non ha *exequatur*, se non che nel 1757. Dunque fino al 1757. il contratto era anche sospeso, perchè la condizione non era adempita legalmente: e che si parli di adempimento legale, e non fisico è certo, perchè l'adempimento fisico, l'eredità era accettata subito, poichè i Domenicani si stavano in Chiesa, e non andavano alla processione: il Capitolo avrebbe litigato per asstringerli, ma frattanto era pur vero, che non andavano. Sarebbe ridicola cosa il dar questa intelligenza alla condizione: s'intende quando *jure* non andassero alla processione. Or per aver dritto di non andarci, bisognava questa esenzione di Roma, non essendo altro il contratto col Capitolo, che un consenso del medesimo. Questa ottenuta finchè non ha *exequatur* è inutile in Regno. Comincia dunque ad aver effetto, ad eseguirsi, a perfezionare il contratto quando s'ha l'*exequatur*, vale a dire nel 1757.

Può dirsi dunque, che l'accettazione dell'eredità fu fatta solennemente, quando legalmente s'adempirono le condizioni, che la tenevan sospesa, nel 1757. Ora fin dal 1755. eran già ricorsi, i Buonomi in S. C. impugnando il testamento del Primicerio, e il S. C. aprì il giudizio, contestò la lite, diede termine ed astrinse i PP. a dar gli alimenti agli eredi. Come due anni dopo, senza sentire gl'interessati, dopo la contraddizione giudiziale, sordamente si spedisce l'*exequatur* alla bolla? a quella bolla, che perfeziona il contratto fin allora sospeso, e che già era stato contraddetto prima di perfezionarsi, e di purificarli le condizioni?

Questa è ancor la ragione, che scioglie l'altra difficoltà, che qualora questo Convento non sussiste, niente han che pretendere gli eredi, perchè l'eredità fu lasciata al Provinciale per fondar il

dar il Convento in Giovenazzo: onde non fondandosi il Convento, o distruggendosi; resta la roba al Provinciale. Non è più tempo di spacciar queste massime. Chi è mai il Provinciale, che possa acquistare dugento mila ducati? Qual legge civile, o ecclesiastica permette questo acquisto ad un Frate? Le stesse leggi loro ci dichiarano, che quel che acquista il monaco, l'acquista pel Monastero. Si dirà, che il Provinciale l'acquista per la Provincia, e si dà un poco per uno a tutti i Conventi della Provincia? Lo stesso Provinciale non l'intese così. Egli come abbiám veduto, cercando l'esenzione della Processione, si spiegò, che allora avrebbe accettato l'eredità di Buonomo, ed eretto il nuovo Convento, quando s'accordasse l'esenzione. L'accettazione dell'eredità era tutt'uno per il Provinciale coll'eruzione del Convento. Per accettar l'eredità non ci bisognava nè andare, nè non andare alle Processioni: anzi dovea dire, che se non accordavasi l'esenzione, si pigliava l'eredità, e non erigeva il Convento. Ma il Provinciale di quel tempo non sapea tanto di legale sottigliezza: si spiegò candidamente, come dovea.

Ma che ci stiamo inutilmente inquietando? Mancherà il Convento di Giovenazzo: questa roba si dividerà a' Conventi delle Provincie: e questi Conventi come potranno al presente acquistare? La mancanza della condizione cade in un tempo, quando negli acquisti si ritrova impedimento di legge; onde a tenor degli stabilimenti generali anche per questo capo tutto dee tornare agli eredi.

C A P. III.

Che i Vescovi non han mai proceduto a fondazioni di Chiese, o di Luoghi Pii, senza farci preceder l'assenso del Principe, che tal è stata la costante disciplina della Chiesa seguita da' Padri non ostante la vantata delegazione di Costantino, e la permissione del Concilio Calcedonese.

NON si sgomentano i PP. Domenicani all'aspetto di ragioni così incontrastabili, che sostengono questo dritto di regalìa nella fondazione delle Chiese. Essi approvandone la massima cercano d'uscir d'intrigo per altra via. Confessano, che l'assenso del Sovrano sia necessario, e che senza di esso non si possa procedere a nuove fondazioni; ma dico, che il Principe ha

ha comunicato la facoltà di dar questo assenso a' Vescovi stessi, i quali nella edificazione, e dedicazione di nuove Chiese procedono come delegati dal Principe. Questa cessione di dritti si ripete dal Canone IV. del Concilio Calcedonese stabilito a petizione dell' Imperator Marciano. Il Canone è questo, come si legge non solo negli atti del Concilio, ma riferito dopo il c. X. della causa XVIII. q. 2. del decreto di Graziano: *Qui vere & sincere monasticam vitam degunt, convenienti honore afficiantur. Verum quoniam nonnulli speciem monasticam praeserentes & Ecclesias & civilia negotia perturbant, in civitatibus indifferenter vagantes, ac praeterea monasteria sibi ipsi constituitur aggredientes, placuit neminem quidem usquam edificare, neque constituere monasterium, vel oratoriam domum, praeter sententiam Episcopi Civitatis.*

Questo Canone inserito nel decreto di Graziano forse si è mutilato, giacchè la petizione di Marciano contenea qualche cosa di più. Lo confessa ingenuamente lo stesso Avvocato de' PP. il quale così rapporta, e traduce le parole dell' Imperatore: *Alcuni Capitoli sono, i quali in onore della riverenza dovuta a voi, a voi riservati abbiamo, giudicando convenevol cosa essere, che sien piuttosto da voi regolarmente nel Sinodo formati, che ordinati con nostra legge.* Ed il primo de' Capitoli riservati è il seguente: *Noi giudichiamo degni di dovuto onore coloro, che vera, e sinceramente vita solitaria eleggano: ma poichè alcuni sotto il manto della vita solitaria conturbano le Chiese, e le cause comuni, piaccia, che ninno edifichi Monastero, senza la volontà del Vescovo della Città, nè nei poderi altrui senza la volontà del padrone del podere.*

Ben ha conosciuto il dotto Avvocato de' Padri, ch' è inutile il fermarsi sul Canone del Concilio, da cui non poteano derivare a' Vescovi se non quei dritti, che la potestà Ecclesiastica loro comunicava, e non già la delegazione in nome del Principe. Questa ei la ripete dal capitolo stesso di Marciano presentato al Concilio, in cui l' Imperatore non parla se non dell' assenso del Vescovo, e non già del suo assenso. Dunque o l' assenso suo non era necessario, o per esso delegava i Vescovi.

Ma questo è un allegar per certo quel che forma la questione. Chi ha detto mai, che l' Imperatore non parlò dell' assenso della potestà Laica? Dopo le parole *praeter voluntatem Episcopi Civitatis*, non c' è l' altra condizione, *neque in possessione praeter voluntatem domini possessionis*. Questa è la debole tradu-

zione, che da tutti si dà al testo Greco. *μὴτε δὲ ἐν κτημάτε* *πρὸς γυναικὴν τοῦ δεσποτοῦ τοῦ κτημάτων* e perciò ha creduto la maggior parte de' Canonisti, che qui si dica, che s'abbia a cercare il consenso del padrone del potere. Taluno ha tradotto, *præter voluntatem domini territorii*, credendo, che per il padrone del territorio s'intenda il Principe. Ma il dotto Avvocato de' PP. dimostra, che la voce *territorium* in quei tempi denotava ancora le possessioni de' privati, e lo va giustificando con molta erudizione. Noi non ci daremo alcuna pena di risponderci: perchè gli atti del Concilio son Greci, nè abbiamo una versione di quei tempi medesimi, sicchè giovasse il veder che s'intenda per territorio, ed inutile il contender sulle traduzioni posteriori. Osserviamo minutamente le parole del testo.

Se bene la voce *κτηματα* (*ctemata*) denoti *possessiones*, e *κτητορες* (*ctetores*) ugualmente *possessores*, come derivate dal verbo *κτηομαι* (*ctaoia*) che val *acquirere, possideo*, con tutto ciò trattando noi degl' idiotismi del secolo V. in cui fu tenuto il Concilio, è bene il riflettere col Ducange al glossario del mezzano Grecismo, che *κτητορες* (*ctetores*) cominciò a denotar *cives, municipales, provinciales*, ciò che si prova da lui colle glosses de' Basilici, con altro passo, che è nell' azione XVI. dello stesso Concilio Calcedonese, e con molte altre autorità de' Greci de' secoli bassi. La stessa sorte nella decadenza della lingua latina ha avuto la voce *possessores*, come in Liberato Diacono c. 20. *Habens consentaneos ex clero, & possessoribus*: e nell' iscrizione a Vicenza in data più antica, *Ordo, possessoresque Brixillanorum* (1). Onde nelle carte vecchie, e ne' Capitolari de' Re Franchi *posse, & possessio*, stanno in vece di *dominium, districtus*, come pur anche avverte il Ducange (2).

Può dunque in vece del semplice *in possessionibus* tradursi in *Provinciis*.

Debole ugualmente è la traduzione *præter voluntatem domini possessionis*. La Greca voce, a cui corrisponde il *dominus*, è *δεσποτης* (*despotes*) ed ognun fa l'estensione di questa voce. Financo nel vocabolario dello Scapula, e dello Stefano può ciascuno ritrovar gli esempj di Eschine, e di Luciano dell' uso di tal voce *pro eo, cujus dominio populus, aut regio parent*: ne' secoli bassi del Grecismo questa voce fu inalzata a denotare i grandi del

(1) Presso Giorgio Piloni nella Storia Bellan. p. 16.

(2) *Gloss. med. Latin.* p. 650. 651.

del Regno, i congiunti dei Sovrani, i Rettori delle Provincie, e i prefidi, i piccoli Principi Sovrani della Grecia, e finalmente gli stessi Imperadori. Godino (1) Meursio, e Ducange somministreranno innumerabili autorità a chi ne dubitasse, giovando al nostro proposito solamente quel che conchiude quest'ultimo, che sovente, *regionum, & provinciarum rectores se despotos inscribebant*: e il passo di Luciano, che visse sotto M. Aurelio, se si fosse dal Ducange avvertito, gli avrebbe tolto il dubbio, se questa estensione di significazione sia de' secoli più tardi. Ciò posto il sentimento delle parole di Marciano è ben chiaro, che non si possano edificar Monasterj senza il consenso del Vescovo, e del Despote, o Preside della provincia.

Nè a ciò nuoce l'uso della voce medesima nel Concilio stesso, ove si dice, che non si possano far cherici, *gli schiavi, e gli ascrittizj senza il consenso del padrone*, che nel testo anch'è *despota*. Poichè anzi questo piuttosto ajuta il sistema. Non si parla del servitore in rispetto al padrone, ma dello schiavo, del servo ascrittizio in rapporto al Despote: e chi fa la condizione de' servi, e specialmente degli ascrittizj di quei tempi, ritrova in essi in rapporto a' padroni un'immagine de' Vassalli in rapporto a' Baroni dopo l'introduzione de' feudi. Dal che si vede, che l'uso della voce *despota* nel Concilio è riferbato per chi ha la piena giurisdizione, o il pieno dominio, come il padrone rispetto allo schiavo, ed all'ascrittizio.

Questa mia nuova interpretazione viene ajutata da cinque riflessori, che dimostrano apertamente falsa l'interpretazione Vulgata.

La prima si è, che il proemio del capitolo, o sia la causale della riforma, che s'adduce ha due parti, *quoniam monachi & Ecclesian, & respublicas perturbant*. L'Avvocato de' PP. traduce *conturbano le Chiese, e le cause comuni*: il testo ha, *πολιτικα πρᾶγματα* (*politica pragmata*) con maggiori enfasi: ed ognun sa, che *negotia politica, res politicas* intendiamo gli affari pubblici della Città, e del Governo. A' due inconvenienti dunque, cioè del turbamento delle Chiese, e degli affari del governo, ci voleano due rimedj, e son quelli appunto contenuti nel capitolo di Marciano: *perciò, ei dice, non si possano far Monasteri senza il permesso del Vescovo*: così dà riparo al perturbamento delle Chiese: *nè senza il permesso del Despote, o del Preside della*

Pro-

(1) *De off. C. 1. n. 1.*

(2) *In Glossar. Græco-Barb. v. διακονη*

Provincia: così dà riparo al perturbamento degli affari del governo. Ed ecco la concordia del Sacerdozio, e dell' Imperio nella erezione de' Monasterj.

La seconda si è, che la voce *γνώμη* (*gnome*) denota propriamente *cognizion di causa, e sentenza*, vale a dire, che non si faccia Monastero senza preceder la *cognizion di causa, e sentenza del Vescovo*, e in fatti così traduce il Canone Genziano *Erveo prater sententiam Episcopi Civitatis*. Ma non potendo regger questa interpretazione nel capitolo di Marciano, perchè ivi si soggiunge, *e del padrone e del potere*, e non potea certamente dirsi *senza la sentenza del padrone del potere*, indebolirono la forza della voce *γνώμη* (*gnome*) e tradussero semplicemente *consentia, cognitio, scientia, voluntas*, per trovare una significazione, che andasse bene così al Vescovo, come al padron del potere; *prater voluntatem Episcopi Civitatis, & domini possessionis*. Quando l' Imperator volea, che l' edificazione si facesse con cognizion di causa della potestà Laica, ed Ecclesiastica, ch' era il *rite per Pontifices consecrari* di Giustiniano, e perciò vietava quelle nuove fondazioni, che si faceessero *senza cognizion di causa del Vescovo, e del Despota*, acciò si mantenesse la concordia del Sacerdozio, e dell' Imperio.

La terza falta agli occhi di ciascuno, che pensi. Chi potea mai dubitare, che i Monasterj non si potessero edificare dentro le vigne, dentro i giardini de' particolari senza il lor permesso? Ci voleva un Concilio Calcedonese per stabilir questo punto? e l' Imperatore faceva tante proteste, che per rispetto de' PP. non faceva egli una legge a dirittura, ma volea, che lo stabilisse il Concilio? E come si crederà, che la gente del secolo V. fosse così dolce di sale, che stasse cheta, quando i Monaci per capriccio andavano a piantar un Monastero dentro l' altrui podere, senza dirne una parola al padrone?

La quarta finalmente è di maggior peso. Oggi nel Canone queste parole non si leggono. O che allora non si posero, o che furon poi mutilate, è certo, che si credette con ciò di non indebolire il dritto della potestà Ecclesiastica. Se quelle parole non denotavano altro, che il *permesso del padrone del potere*, chi degli Ecclesiastici avea premura di toglierle? o pensavano, che col toglierle, il Concilio avesse creduto, che i Monaci ottenuta la licenza del Vescovo di poter edificare, potessero occupare tutte le vigne, e i giardini de' Cittadini a viva forza, e in dispregio del padrone alzarvi una fabbrica?

Del.

Del resto si pensi, come si voglia su questa mia nuova interpretazione. Non si creda, che ancor reggendo l'antica, e la Vulgata, non abbiano da essa, comechè debole, tratto i più giudiziosi Scrittori argomento di stabilire anche questo diritto, di cui parliamo. Nè il Greco ha detto κτητορ (ceteros) ma δεσποτου κτηματον (despotu ctematon), nè il Latino testo ha semplicemente detto, neque in possessionibus sine voluntate possessoris, ma domini possessionis. Questo dominus possessionis è colui, che ha il dominio eminente, e Francesco la Roye sostiene dottamente, che da questo capitolo dell'Imperator Marciano ne sia venuto il diritto a' Baroni di poter permettere, e proibire le nuove fondazioni (1).

Di

(1) Giova l'inferire il passo, se ben lungo del detto Scrittore, per vedersi, che non è un mio sogno tutto quel che ho scritto sulla nuova interpretazione, la quale altro non fa, che rendere chiaro, e facile il sentimento, ma non altera il sentimento medesimo, così riconosciuto anche nell'oscurità d'una debole versione.

Sed tamen generalis Concilii Patres in dict. cap. 17. (c. in quibusdam) lxx. de penis: Feudatarios reponunt inter eos, qui aliquid juris habere possunt in Ecclesia, qua in eorum feuda constructa sit . . . ratio ea est, vel quia Dominus ille Feudi aliquid consulisse videtur ad ipsius Ecclesiae fundationem puta Feudi sui partem, sicut Vassalli Dominis suis honorem exhibere tenentur, nec ab eo absolvi, & liberari possunt. ut pluribus probat hoc Carnut. in epist. 91. Ita & Ecclesia non immemur accepti beneficii, nec unquam ingrata honorem exhibet ejus Feudi Domino, in quo fundata est. Vel etiam honorandus est ille Dominus, quia Ecclesia in suo illo Feudo adificari permisit, de qua concessione sagulare aliquid observandum est. Calced. Concilii PP. in can. 4. constitutus nullum

adificare posse Monasterium praeter voluntatem Episcopi Civitatis neque in possessione praeter voluntatem Domini possessionis. Obiter observandum est, quum infeliciter mutilatus fuerit ille Canon, & quidem eo fere tempore, quo prodit, in actione 6. ejus Concilii editus est ad preces Martiani Imperatoris, ut in eo nominatim dicitur, & integer extat. In ea Canone agitur tamen de Monasterio adificando, & ad eam constructionem nam tam Diocesani Episcopi voluntas desideratur, sed etiam ratio dicitur τοῦ κτηματορ Domini possessionis: Et tamen Codex canonum Ecclesiae universae, Codex canonum Dionysii exigui, Balsamon, Zonaras, Gratianus & alii Monasterio addunt quembus orationis domum cum tamen Monasteria tantum prospicere vellet Martianus, ut constat ex ipsissimis verbis ejus Canonis in ead. act. 6. Sed quod est immane palagium, omnes illi compilatores Canonum omiserunt τοῦ κτηματορ voluntatem domini possessionis, quam tunc omnino necessaria ratio naturalis evincit. In eam rem & maxime ad nostrum hunc articulum elegantissima est Epist. VIII. Gregorii Magni lib. III. regular. ubi de constructione Monasterii

Di questa autorità di Francesco la Roye si serviva appunto il dotto Sig. Duca di Aquara D. Trojano Spinelli, onorando con sua risposta una mia scrittura in difesa de' PP. Cassinesi di Montescaglioso, in cui io sosteneva, che al Barone non competevano onorificenze, e distinzioni nelle Chiese esenti de' Regolari, ma solo al Sovrano, o almeno gli competessero molto minori, che nelle Chiese dell' Università. Egli assumeva, che in segno di gratitudine si doveano quelle onorificenze al Barone, come a colui, che potea permettere, e proibire l' edificazione del Monastero nel suo territorio, ciò che con somma erudizione, e saviezza va esaminando nella sua dottissima Scrittura.

Che che ne sia della distinzione, ch' io credea dover essere anche circa questo punto fra il Sovrano, ed il Barone: che che ne sia, se la facoltà di dar l' assenso all' edificazion delle Chiese possa sentirsi comunicata al Barone, o che si richieda cumulativamente col consenso del popolo, del Clero, e finalmente coll' assenso del Re: certo è che l' assenso della potestà laica si è creduto necessario anche da coloro, che si sono attenuti alla Vulgata, e debole interpretazion del Concilio. E importa poco rispetto agli Ecclesiastici, se questa facoltà di dar l' assenso si comunica dal Sovrano, al Barone, al Preside della Provincia, al Cappellan Maggiore, alla Camera Reale, essendo questo un punto di mera pratica esteriore.

Ma finghiamo un poco, che affatto di ciò non si parli nel Concilio di Calcedonia: e allora non ci sarà cosa alcuna stabilita nè in contrario, nè in favore, e noi resteremo colle leggi generali di sopra rammentate. Finghiamo, che c' erano queste parole nel senso, che noi diciamo, e che i PP. stessi del Concilio;

sterii agens sic habet. Quia igitur in alienis hoc fundare rebus licet possessor permitteres, Domino tamen videtur cum ratione refugere. In nostra specie Vassallus est tantum possessor, & Feudi Dominus est directus Dominus: nec Monasterium edificari potest absque illius voluntate, & consensu, atque etiam cum illi ipsi Principes aliquid Ecclesie donant semper feudalis Domini consensum adhiberi volunt, ut passim apud Aubertum Mireum & Ordericum Vitalem lib. III. Hist. Ecclesiast. ad 1064. & lib. VI. ad 1086. Sicut ve-

ro laudimia prastantur pro laudatione, approbatione, et assensu Domini feudalis ea que dicuntur ventes & honours, ut pluribus probat Gulant aut quilibet alius auctor libri de Francalleu, quod sint nota, et similitudine ejus bonoris, qui Domino Feudi debetur, ita, et cum Dominus ille Feudi assensum prabeat Ecclesie in eo edificanda ratio equitatis postulat, ut ei bonor aliquis exhibeatur pro eo liberali, et necessario consensu. Franciscus de Roye proleg. ad tit. de jur. patron. c. 1. p. 4.

No, e non già i postèriori Scrittori, le avesser tolte. In questa ipotesi taluno potrebbe dire, che Marciano non solo non approvò quel Canone, ma sdegnatosene abbia scritto quella lettera a Palladio Prefetto del Pretorio, ch'è registrata negli atti dello stesso Concilio. *Coeundi, vel colligendi monachos, aut edificandi Monasteria jubemus nullam eos habere licentiam: locaque ipsa, in qua forte coire tentaverint, confiscari.* Ma c'è chi pensa, che in questa lettera non si parli de' Monaci in generale, ma come sul principio della lettera Marciano dice, che dopo condannati gli errori di Eutichete, v'erano alcuni Monaci, che ancora erano sospetti di quegli errori, e non aveano del tutto deposte le antiche dottrine, egli scrive a Palladio, di non aver questi tali per Monaci, anzi di proibir loro qualunque edificazione nuova, e qualunque unione sotto pena di confiscazione di quei luoghi, ove s'adunassero. Qualora l'interpettazione si voglia così restringere, e crederli, che ciò che l'Imperatore scrisse a Palladio non era per motivo di politica, e di conservare illesi i suoi dritti, ma per zelo di Religione, ne siegue ch'egli abbia costituito il Prefetto del Pretorio giudice dell'eresia, senza mestura alcuna della potestà Ecclesiastica, non parlandosi in essa lettera, nè di Vescovi, nè di altri: in maniera che Palladio solo avrebbe proceduto ad inquirere su de' Monaci, e trovando in essi de' Dogmi della dottrina di Eutichete senza passarvi parola alla potestà Ecclesiastica avrebbe gastigati i Monaci, e confiscati i Monasteri.

Si risponderà, che l'Imperatore diede quegli ordini, ch'erano di dritto della potestà Laica, ma con essi non tolse i dritti della potestà Ecclesiastica: giacchè l'una in questi casi accompagna l'altra, e s'ajutano vicendevolmente. Questa risposta, che si dà alla lettera dell'Imperatore, si dà ugualmente al Canone del Concilio: Quando si voglia creder non mutilato, ma sincero quel che oggi esiste tanto nel Concilio medesimo, quanto nel decreto di Graziano, non si trova in esso se non che uno stabilimento di ciò che appartiene alla potestà Ecclesiastica, cioè di non potersi eriger Monasterj senza il consenso del Vescovo: ma si dice forse, che essendoci il consenso del Vescovo non c'è bisogno di quello dell'Imperatore (1). Se avesser ciò

K k

detto

(1) Nel Sinodino de' Canoni di Beveregio p. 116. ci son le note di Balsamone su questo Canone del Concilio, ed egli riflettendo alla necessità del consenso Vescovile soggiunge,

si ante hoc potest facere Episcopalis permissio id multo magis faciet potestas Imperialis, qua etiam Episcopos promovet.

detto i PP. del Concilio, avrebber mostrata poca gratitudine a quell' Imperatore medesimo, che potendo a dirittura promulgar la legge si contentò di presentare alcuni Capitoli al Concilio con dire, che avea per riverenza dovuta a quei PP. stimato meglio, che provvedessero essi, che far egli a dirittura una legge. Del resto ancorchè fosse vero il contrario sistema, quando mai gli argomenti negativi fan prova? Che giova il dire, che l'Imperatore non parlò del suo assenso? Non parlò, perchè per esso non avea bisogno del Concilio. Non parlò, perchè non si dubitava, e non c'era chi avrebbe ardito allora di commettere un tal delitto. Non parlò, perchè ei disse, che per la riverenza dovuta a' PP. ei voleva, che meglio il Concilio stabilisse alcuni punti, che facesse egli una legge. Or questa riverenza dovuta a' PP. potea cadere su di quel che doveasi stabilire circa la dipendenza, e subordinazione de' Monaci a' Vescovi, e non mai sull' esercizio de' dritti Imperiali.

Ma come uom di senno può creder mai, che con una semplice reticenza, e con una debole espressione così gettata, abbia l'Imperator Marciano rinunziato ad uno de' più gran dritti della Sovranità, ed abbia distrutto tutto lo stabilimento della Romana legislazione? Questa riflessione fa peso agli stessi PP. sicchè per render verisimile, che Marciano abolisse tal regalia col non parlarne specificamente, e col ricercar il solo assenso del Vescovo, credono, che la polizia de' suoi tempi era tale, e ch'ei non fece altro, che confermar ciò che antecedentemente Costantino avea stabilito: il quale vinto Massenzio, e data la pace alla Chiesa scrisse a tutti i Vescovi, che si ristorino, si dilatino gli antichi Tempj, e si erigano de' nuovi, ove il bisogno il richiede. La lettera riferita da Eusebio (1) secondo si legge nella Scrittura stessa a difesa de' PP. (2) è la seguente: *Poichè sino al presente, Eusebio carissimo Fratello, è durata l'empia voglia, e la tirannica violenza contro a' Ministri del Salvador Nostro, io ho creduto, anzi ho per certo, che gl' Edifizj di tutte le Chiese sieno stati, o per negligenza trascurati, o per tema della sovrastante empietà senza la dovuta decenza tenuti. Ora non però* cf-

(1) *De vita Constant. l. 2, c. 45.*

(2) P. 44. Questa foiazione corrisponde a quella della prima Scrittura del dottissimo Avvocato de' PP. Signor Marchese D. Andrea Tontoli, giacchè la nuova edizione della me-

desima più compita, seppure non sia una nuova Scrittura, è sotto al torchio nell'atto stesso, che si comincia a stampar la nostra, e non possiamo averla presente.

offendo ritornata la libertà, e quel Dragone scacciato dell' Amministrazione della Repubblica certamente per provvidenza di Dio Ottimo Massimo, e per opera nostra; stimo di sicuro che la Divina potenza sia a tutti chiaramente manifesta, e coloro, che o per timore, o per miscredenza peccarono conosciuta la verità siano per ritornare alla vera, e retta ragione di vivere. A te dunque per quelle Chiese alle quali presiedi, ed a quanti altri Vescovi sono di altri luoghi, o Preti, o Diaconi, che di tua conoscenza sono per le altre Chiese, in cui essi presiedono, a ciascun dico, che con ogni studio, e diligenza attendiate all' opera di esse Chiese, perchè e si ristorino, e si dilatino quelle, che ancora esistono, e dove l' uopo il ricerca, se ne edificino eziandio delle nuove. Quanto dunque a far ciò sarà necessario, e a' gli altri col tuo intervento chiedete così da' Prefidi delle Provincie, che dall' officio della Prefettura Pretoriana: poichè a costoro sia con lettere ordinato, che prontamente eseguischino quanto dalla Sua Santità verrà loro ingiunto. La Divinità ti conservi Carissimo Fratello.

Questa è la delegazione di Costantino, di cui si fa tanta pompa. Ma primieramente qui non si parla di Conventi, e di Monasterj, si parla solamente di Chiese. La delegazione non si può stender oltre i confini prescritti. Costantino non comunica a' Vescovi la facoltà di fondare in suo nome Monasterj, Conventi, Spedali, Monti, Recluserj, ed ogni sorte di Luoghi Pii, ma si restringe solo alle Chiese. Nè si può dare qui estensione alcuna alle parole per un'altra ragione di maggior peso. Colla delegazione a' Vescovi, anche va unita un' altra delegazione a' Prefidi di somministrare a' Vescovi quel che bisognava per l' erezione delle Chiese. Se la delegazione era indefinita, l' erario avrebbe dovuto star sempre aperto.

Per secondo siccome ordinò la riedificazione, e il ristauramento delle vecchie indistintamente, così per le nuove aggiunse un poco di limitazione con quelle parole, dove l' uopo il ricerca. Nè mi si dica, che la cognizione di questo bisogno fu rimessa a' soli Vescovi, perchè noi non sappiamo che avesse scritto a' Prefidi delle Provincie. Nella lettera a' Vescovi Costantino disse, che se la sentano co' Prefidi, che s' era loro con particolari lettere ordinato di somministrare quel che bisogna. Chi sa nella lettera particolare qual istruzione abbia data Costantino a' Prefidi relativa alla cognizione del bisogno della nuova erezione di Chiese?

Per terzo avendo Costantino ordinato con questa lettera, che quelle edificazioni si facessero a sue spese, erano tutte quelle fondazioni appunto tante fondazioni di Regio padronato. E qual assenso noi cercheremo, quando fonda lo stesso Principe.

E finalmente questa riflessione circoferisce l'interpretazione di quella lettera a un provvedimento locale, e temporale. Giacchè se quella lettera fosse stata una legge perpetua, che obbligasse in vita di Costantino, e dopo nel governo de' Successori fin oggi, ne seguirebbe, che tutte le Chiese dovessero esser di Regia fondazione, di Regio padronato, ed a spese del Regio Erario.

Ma ognun vede, che quello fu un provvedimento necessario dopo la persecuzione, e ristretto a quelle circostanze di tempi, e di luoghi, e fu per quelle Chiese, che l'Imperatore erigeva di suo conto, e neppur fu a tutti i Vescovi, quando mai fosse la delegazione, ma al solo Eusebio, giacchè dice *tu, e gli altri col tuo intervento*. L'intervento di Eusebio, non il Vescovo suppliva l'autorità Imperiale. Del resto, se la delegazione ancor regge, ella dee reggere in quei termini stessi, in cui fu concepita da Costantino. Vale a dire i Vescovi possono fondar nuove Chiese, e i Presidi delle Provincie devono pagare tutto quel che a' Vescovi bisogna a conto del Principe. Non disse Costantino ad Eusebio, che gli dava la facoltà, se avea bisogno di fondar nuove Chiese, di strappare un testamento da qualche ricco, con servirsi della sua eredità, come fece Monsignor Chiurlia. Quando a Monsignor Chiurlia si credesse comunicata la facoltà data ad Eusebio, e nella facoltà si credessero inclusi i Monasterj, e i Conventi, Monsignor Chiurlia non potea far altro, che scrivere al Preside della Provincia, e dirgli, ch'egli in vigor della delegazione di Costantino stimava di fondare un Convento in Giovenazzo, e che il Preside ancora in vigor della lettera di Costantino mandasse il denaro. Il Preside avrebbe risposto, che di questa lettera di Costantino egli non sapea mai niente, e che non l'avea mai veduta, e che forse era in quell'archivio, ove il grand' Epico Ferrarese avea riposto l'altre carte di Costantino. Così renduta inutile la metà della delegazione, qual s'è quella di prender denaro dal Preside, restava solo l'altra metà, cioè di fare il Convento senza denari, e non si sarebbe mai fatto.

Ma se dubbio ancor resta resta si schiarirà con quel che avvenne a S. Atanasio in tempo del figlio di Costantino, cioè dell'

dell'Imperator Costanzo. Fu accusato il Santo Vescovo d'aver eretta, e consecrata una Chiesa senza l'assenso dell'Imperatore, e tenutavi union de' Fedeli per la celebrazion delle Sinassi. L'Imperatore se ne risentì. Che disse S. Atanasio? Che rispose? Egli era uomo, che resisteva intrepido, che sapea loqui in conspectu regum, & non confundi, che non erubescant Evangelium, che volentieri avrebbe sofferto il martirio per non commetter una viltà, un'adulazione in pregiudizio dell'Evangelio. Che assenso? avrebbe detto. La Chiesa universale è una. divisa in tante particolari Chiese: La Chiesa universale ebbe l'assenso da vostro padre, approvatane la Religione di Gesù Cristo. Gli stessi gentili poteano far Collegj, e tempi, & religionis causa coire non prohibeantur; Siamo noi forse di peggior condizione de' gentili? E poi questa legge proibitiva dov'è? E se vi fosse, Noi Vescovi non procediamo come delegati dell'Imperatore? Ricordatevi della lettera scritta da vostro Padre ad Eusebio. Anzi in vigor di quella lettera io potevo prendermi dal Regio Erario il denaro: eppure io non ho stimato di farne uso, ed ho riparato con certe eredità sopravvenute alla Chiesa. Dopo avervi risparmiata questa spesa, sono accusato d'irrispettoso! O tempi, o costumi, o rilasciamento di disciplina! o intepimento di fede!

Così avrebbe detto S. Atanasio, quando la teologia de' PP. antichi della Chiesa fosse stata l'istessa di quella del P. Lella, e di Monsignor Churlia. Ma ei, che sapeva i dritti del Sacerdozio, e dell'Imperio si spiegò in altra maniera. Non è mai vero, ei disse, non è mai vero quel che mi s'imputa, o religiosissimo Augusto. Io non ho mai dedicata, o consecrata alcuna Chiesa senza il tuo assenso: questa cosa sarebbe un delitto, sarebbe una sceleraggine: Nequaquam encaniorum diem celebravimus religiosissime Auguste: hoc enim ante præceptionem tuam vere nefus fuisset: neque Consulto eo devenimus, nec Episcopus ullus. aut Clericus alius eo nomine vocatus est, nec ex denunciatione Sinaxis acta est (1).

Ma se ancor fossero vere le delegazioni di Costantino, e di Marciano, a che varrebbero in Regno nostro? Sarebbero state Delegazioni temporarie fatte da quei Principi in lor vita, giacchè non poteano in una regalia della Corona pregiudicare i Successori. Ma sia pure, che i Successori sieno tenuti, io non ho inteso mai dire, che il Re di Napoli sia successore di Marciano, o di Costantino. Se quelle Delegazioni fossero registrate
nel

(1) S. Athanasius in apolog. ad Costans. Imper. vide Ziegler. de jure Majeſt. l. 17. §. 28.

nel corpo della Romana legislazione, si potrebbe dire, ch'essendosi quella legislazione accettata, e vivendo appunto con quelle leggi, ove non ci siano particolari stabilimenti del Regno, avessero i Principi nostri, col non rivocarle, tacitamente approvate quelle Delegazioni. Ma quelle non fur registrate fra le leggi. Che preme se Eusebio nella vita di Costantino avesse scritto, che l'Imperadore delegò i Vescovi? I Re di Napoli han giurato forse di far tutto quello, che si legge scritto da Eusebio nella vita di Costantino? Lo stesso possiamo dire di Marciano: ch'egli abbia voluto cedere i suoi dritti con parlarle, quando fosse vero, che importa a' nostri Sovrani? Ha fatto forse Marciano una legge, la quale fosse durata, finchè il Re Cattolico non l'avesse revocata? Mai no. Come dunque si vogliono obbligare i nostri Sovrani di pensare, e di operare in tutto, come pensarono Costantino, e Marciano?

Noi abbiam dimostrato ne' due capitoli precedenti qual fosse la Romana legislazione, e prima, e dopo le vantate delegazioni de' due Imperatori in rapporto alle fondazioni, e dedizioni de' templi, e qual successivamente quella del Regno, e che dal Re Cattolico non s'è fatto altro, che rinnovare, ed inculcare gli antichi stabilimenti.

Questo periodo di tempo di Costantino, e di Marciano, che si frappone fra l'antica, e la nuova legislazione a nulla nuoce all'argomento, poichè tali delegazioni o non furono mai, o furono locali, o temporarie, e circoscritte secondo le circostanze di allora, restando sempre in osservanza le leggi comuni registrate nel Codice, e nel Digesto, non mai abrogate da legittima potestà, anzi confermate da Giustiniano nelle Novelle (1),

e poi

(1) Giustiniano in tutti gli stabilimenti, che fa in rapporto a Chiese, ad Oratorj, a Conventi, unisce sempre l'Ecclesiastica, e la Civil potestà. Se proibisce nella Novella LVII. di celebrarsi Messa negli Oratorj privati, ne commette la cura al Magistrato Laico contemporaneamente che al Vescovo, *ut ex civili, & Sacerdotali virtute hac perpetuo custodiantur*. Se ordina nella Novella CXXXI. che si terminassero le Chiese cominciate, dirige il comando *beatissimo locorum Episcopo, & Civili Judici*. E lo stesso avea ordinato nella Novella XIV. l'Impe-

rator Flavio così vicino a Marciano. Per nulla dire del *publicum processum facere*, che si legge nella Novella LXXVII. non volendo entrar in mallevadore, che in quei tempi il *processus* denotasse gli atti giudiziarij, come per altro credette Ritterhusio, o piuttosto la *processione* da farsi prima di piantar la Croce, come vuol Gottofredo, che interpreta *litanias, supplicationem*, e l'ajuta col testo Greco della Novella. Per altro è notevole, che queste litanie, nelle erezioni, e dedizioni l'ordinava l'Imperatore.

263

e poi seguite, e poste in uso in Francia, Spagna, Venezia, e in tutti i più culti dominj non meno, che in questo Regno.

C A P. IV.

Che la delegazione del Papa fatta al Vescovo per fondar il Convento essendo senza Regio exequatur non poteva eseguirsi dal Vescovo: che invano da' PP. si dice, che quella delegazione non era necessaria, e che il Vescovo potea proceder da se coll' autorità ordinaria: che le riserve di Roma son troppo chiare, e che se si giudicasse la causa non solo co' principj di regalia, ma colle leggi Ecclesiastiche, e colle autorità de' Romani Canonisti, il Convento di Giovenazzo anche dovrebbe abolirsi.

LA concordia del Sacerdozio, e dell' Imperio, che da noi s'è cercato di conservare nelle fondazioni delle Chiese, e de' Conventi, i PP. Domenicani vogliono in ogni conto disciogliere col creder necessaria l' autorità solamente d' una potestà. Ma di quale? Ognun crederebbe, che dicessero dell' Ecclesiastica. Non è così: essi dicono, che unicamente appartiene alla potestà Regia il fondare, e dedicar Chiese, e Monasterj, e che i Vescovi fondano, e dedicano come *Delegati del Principe*, senza mistura del lor dritto Ecclesiastico, e ciò lo dicono per evitar l' altro scoglio, qual s' è l' essersi proceduto dal Vescovo Chiurlia per delegazione del Papa, senza che alla Carta di Roma si desse Regio *Exequatur*. Non potean dire, come diceano dell' assenso, che la regalia del *Regium Exequatur* fosse nuova nel Regno, e che non fusse in uso nel 1707. perchè sapeano, ch' era allora nella stretta osservanza. Pensaron dunque di dire, che quella carta era inutile, che il Vescovo non avea bisogno, e che non avendo avuto *exequatur* si considera come nulla: e restò fermo quel che il Vescovo fece come *Delegato del Principe*.

Prima di rispondere a quest' ultimo argomento, è di bene avvertire, che i PP. per difendere il lor Convento di Giovenazzo non han riparo di sostener le proposizioni le più avanzate, alcune delle quali non si sono forse ancor sostenute da alcun nostro Regalista. Le premure, e le commendatizie della Corte
di

di Roma fin dal tempo del passato Pontificato han fatto ammetter i PP. Domenicani a questa nuova Udienza, giacchè si lagnavano di non essere stati intesi, e sospender frattanto la risoluta, ed ordinata soppressione. Poco essi or grati a tai buoni uffizj, distruggono totalmente i dritti della Corte di Roma, e forse ancora indeboliscono qualche dritto della Chiesa. Dunque dovrà esser cara alla Chierisa questa nostra scrittura, che nell'atto che sosteniamo i dritti dell'Imperio non cerchiamo togliere i dritti dal Sacerdozio, ma di unirli con indissolubile concordia: dovrà esserle odiosa quella pubblicata per parte de' PP. i quali passando da un campo all'altro, e colla divisa di Regalisti, muovon guerra alla Chierisa. Ma con quali leggi vorranno esser mai giudicati? Se si dichiarano esser sostenitori della Regalia, si contentino pure di soffrire la pena, che impongono le leggi civili da noi rammentate, approvate da tutti gli Scrittori Regalisti, e non c' inquietino con dir, che queste son leggi nuove, e che ci fu sempre la libertà di fabbricar Chiese, e di fondar Collegj. Se appellano a' Concilj, e agli Scrittori Ecclesiastici, e Canonisti, sentano quel ch' essi dicono, ed ubbidiscano a quelle leggi, che il loro Ordine ha accettate.

Noi bastantemente abbiam discorso in sostegno della regalia, la quale essendosi violata, può il Principe con ragione abolir quel Convento. Or vogliam fingere, che la causa non in Giunta di Abusi, ma nella Congregazione de' Vescovi, e Regolari in Roma si trattasse, e dimostreremo, che la S. Congregazione per la violazione de' dritti Ecclesiastici, o Pontificj nella fondazion di quel Convento ugualmente ne ordinerebbe l'abolizione.

Affinchè poi si ricreda la Corte di Roma, che la maggior parte delle controversie le si muovono contro dagli Ecclesiastici stessi piucchè da' laici, e che il Principe Protettore della Chiesa, e de' Canon per lo più non fa, che mantener in giusto equilibrio i dritti di ciascuno per sostener illeso il primato della Cattedra, ma senza oppressione de' sudditi: affinchè vegga ancora quanto poco meritano la sua protezione i PP. Domenicani giova il trascriver qui quel che essi han detto in questa occasione, ed han fatto stampare per lor difesa.

Alla pag. 31. Ciascun di noi sa che poichè per lo passato con superstizioja, e vana credenza gli uomini s'immaginavano, che quanto più il numero delle Chiese, e de' Conventi si accresceva,
tan-

tanto maggiormente aumentavasi il culto divino, non si arrischiavano di proibire le fondazioni, comechè conoscessero, che la gran copia di esse arrecasse non piccol detrimento allo Stato, non avvedendosi, che falsissima cosa fosse, che la copia smisurata delle Chiese il culto divino accrescesse, e verissima all' incontro, che anzi fosse cagion potentissima della sua declinazione.

Alla pag. 26. fino alla 36. Fra tanti, e così segnalati benefizj de' quali la clemenza del grazioso nostro Sovrano ci ha ad ogni ora a larga mano ricolmi, questo d' aver vietato il potere acquistare alle Chiese, ed agli Ecclesiastici Collegj sarà sempre per chi bene intende, ed a lui di somma gloria, e a noi di grandissimo vantaggio . . . anzi noi portiam fermissima opinione, che ogni savio, e prudente Monarca debba ne' suoi Regni con severissime pene proibire che novelle Chiese, e novelli Conventi si erigessero, dacchè l' esperienza ne ha dimostrato, che dalla gran copia di essi danno non leggieri ne soffre lo Stato. Ben dobbiam noi anzi non leggiermente dolerci, che tale utilissima legge sia stata sempre negligentata, e trascurata da tutti coloro, che per lo addietro hanno il nostro Regno retto e governato. Bisogna in ogni conto consolare i PP. per questo dolore, con dimostrar cogli affetti, che tale utilissima legge sia stata sempre osservata, e molto più si osserva ora da chi governa il nostro Regno.

Alla pag. 43. Convien prima esaminare con qual facoltà i Vescovi procedono a conceder sì fatte approvazioni. Alcuni forse diranno. In forza della innanzi allegata disposizione del Concilio Tridentino. ~~È un rispettivo~~, dacchè questa determinazione del Concilio è stata appresso noi ricevuta senza conveniente niuno di altra delegazione di Roma quel Vescovo non aveva bisogno a conceder solennemente la licenza per l' erezione di quella Chiesa, e di quel Convento. Inutil perciò, e da giuoco si rendeva il Regio exequatur, siccome inutile, e da giuoco era al sicuro da riputarfi la Delegazione di Roma. Ma diremo di più, che i Vescovi tale autorità hanno come Delegati del Principe a far cotanto.

Alla pag. 50. provano, che questa Delegazione del Principe fatta a Vescovi non sia solamente per supplire l' assenso della Potestà Regia, che ci vuole per autorizzare quel che la potestà Ecclesiastica fa nel dedicare, ma che non abbia niente che fare colla potestà Ecclesiastica, e niente ci conferisca del suo diritto, ma tutto sia un esercizio del diritto Regio, adducendo le parole di Boemero lib. III. tit. 48. §. 14. Haec provincia (cioè di fondar Chiese) ab Imperatoribus, & Regibus demanda-

ta est Episcopis, adeo ut in hujus juris auctoritatisque exercitio non suam, sed Reip. gesserint negotium. Quo circa, quando Cafares, & Reges. templa exstruxerunt. id suo egerunt jure, nullo Episcoporum concurrente assensu, aut Papali auctoritate, utpote qui olim in eo impertiendo Principis vices explicabant.

Alla pag. 51.: *Se dunque i Vescovi procedono in sì fatte cose, come Delegati del Principe, sconcia cosa sarebbe stata il dimandare il Regium exequatur alla Delegazione di Roma, e gravissimo pregiudizio alla Real giurisdizione sarebbe stato l'ottenerlo.*

Alla pag. 34.: *Si dirà forse, che il Vescovo in quegli atti procedè come Delegato di Roma. Il Vescovo dunque commise un delitto, per il quale meritava gravissimo castigo; ma non rese inutile, e molto meno invalidò l'atto, che fece: siccome delitto è rubare, e grave delitto ancora: ma la legge non vuole, che si dirocchi l'edifizio perchè eretto co' correnti rubati.*

Or lasciando da parte il sistema irreligioso di Boemero, che in materia di Chiese i Vescovi tutto facciano *ex juribus Principis*, niente essendo necessaria l'Ecclesiastica potestà, vale a dire, quando è costì, che questo dritto i Principi potevano in vece de' Vescovi comunicarlo a qualunque Maresciallo di Campo: sistema oggi adottato da' Domenicani di Giovenazzo, i quali in altri tempi non leggeano, nè permetteano ad altri di leggere Boemero come proibito: sistema, che ammesso non salva poi il Convento di Giovenazzo, giacchè il Principe stesso lo distruggerebbe per altra via senza tanta cognizione di causa: ci restringiamo ad esaminar qual sia l'autorità del Vescovo in queste fondazioni, e se a tenore dello stabilimento del Concilio di Trento possa da se solo il Vescovo procedere a nuove fondazioni specialmente di Conventi Domenicani.

L'autorità dei Vescovi in queste materie, o si ripete dall'intrinseca lor potestà, e da quel che faceano ne' primi secoli, o dalla nuova disciplina dopo il Concilio di Trento. Inutile è la prima parte della questione: i Vescovi possono far altro che questo, ma le circostanze son cambiate: dilatata la Chiesa la Gerarchia esteriore s'è resa più sensibile: per conservarsi l'unità della Chiesa s'è conosciuta la necessità, che non solo in materia astratta di dogma, ma anche ne' punti più grandi di disciplina dipendessero le Chiese minori della prima, ch'è sotto del Capo visibile: anche i Principi han contribuito molto a questo sistema, e s'è cercato più o meno di ridurre le cose a giusti limiti prudenziali, ma non mai di-

distruggelo. Tanto più che non può ammettersi una cosa, se non ammesse tutte le circostanze, che l'accompagnavano. I Conventi, e i Monasterj non sono stati nella nuova disciplina gli stessi che nell'antica. Il Vescovo, che permettera allora l'erezione d'un Monastero, non permettera altro, che l'erezione d'una Chiesa come tutte le altre, non un luogo fornito di tante esenzioni, e privilegi, quanti se ne sono accordati a' regolari. In fatti gli stessi Domenicani di Giovenazzo per aver l'esenzione delle processioni crederono ben di ricorrere a Roma, come sopra si è veduto nel 1755. quando ancora non avean letto Boemero.

Del resto questa riserva di Roma non è di quelle di fresca data. E' una riserva antica contenuta in *corpore juris*. Nella prima distinzione della terza parte del decreto di Graziano si legge il c. 4. e 5. di Gelasio, ove dice, che per disposizione di antichi Canoni senza il permesso della Sede Apostolica non si può dedicare la Chiesa nuova, e perchè fabricata una se n'era senza tal permesso, s'interdisse. Chi legge l'epistole di S. Gregorio Magno, ritroverà ch'egli era vigilantissimo in conservar questo diritto; e che in Sicilia, e in Italia non si fece Chiesa allora senza il suo consenso (1). Anzi coll'epistola 17. del l. XIII. abolisce una Chiesa, *quod Exuperantius Episcopus ausu temerario exstruxerat sine nostri praesepi auctoritate.*

E' questa una disciplina, che più, o meno s'è ristretta, e rilassata secondo la condizion de' tempi, e i Vescovi si son serviti sovente del lor dritto nell'erezioni di Chiese semplici, o parrocchiali. Ma non così nelle Chiese Conventuali, e particolarmente quando si è trattato di Mendicanti, e con maggior particolarità de' Domenicani. Mi ritrovino essi PP. un lor Convento fabbricato senza lo speciale assenso del Papa. Noi non faremo uso di bolle recenti: parliamo ancora di ciò ch'è stabilito in *corpore juris*. Ecco come si spiega Bonifacio VIII nel *cap. unic. in VI.* sotto il titolo, che colla sua iscrizione dimostra quel che credeva il Pontefice de' casi in esso registrati, cioè *de excessibus Pralatorum.*

Essendo che i Domenicani, i Minori, e gli altri Mendicanti prendon nuovi luoghi ad abitare nelle Città: ma volen-

L 1 2

do

(1) L VI. Epist. 45. 7. 11. p. 825. VIII. ep. 4. p. 897. L XIV. 19. p. edit. Maur. c. 11. ep. 5. p. 571. L. 1268. diretta al Vescovo di Palermo.

do proibir un tal disordine con perpetuo editto comandiamo che non ardiscano di ricercar nuovi luoghi, o far nuove fondazioni o in Città, o in Villa, o in Castello senza una special licenza della Sede Apostolica, che faccia espressa menzione di rivocar questa proibizione. Se faranno altrimenti, decretiamo, che è nullo quanto faranno (1). Ove la Glossa ci avverte prima di tutto, che i Mendicanti, e i Domenicani, se bene la lor Religione sia stata approvata, nondimeno non possono fare un nuovo Convento senza special licenza (2).

Questo stabilimento di Bonifacio fu confermato da Clemente, come si legge nelle Clementina *de poenis c. III*. Desiderando frenare con pene il temerario ardire di coloro, che non si muovono dal premio delle virtù, decretiamo che i trasgressori della costituzione, che proibisce a' Mendicanti le nuove fondazioni, incorrano nell'atto stesso nella scomunica (3).

Dunque i Domenicani di Giovenazzo incluso Monsignor Chiurlia, e il P. Lella sono scomunicati a tenore di quelle leggi Ecclesiastiche, con cui essi si regolano. E si van lagnando, che la Giunta di Abusi la prima volta non gli ammise ad audienza in giudizio? Non han detto i loro Scrittori, che lo scomunicato non può esser inteso? Essi aveano due scomuniche, una civile, perchè un corpo senza assenso del Principe non è corpo, non esiste, non è in società, l'altra Ecclesiastica, per la mancanza dell' assenso del Papa.

Da

(1) *Cum ex eo quod Praedicatores, Minores, & Religiosi alii Mendicantes in Civitatibus ad habitandum domos vel loca de novo suscipiant . . . Nos super hoc prohibere volentes hoc perpetuo prohibemus editto, ne deinceps aliqui de predictis quibuscumque super hoc privilegiis muniti existentes in aliqua Civitate Castro, villa, seu loco quocumque ad habitandam domos, vel loca quaecumque de novo recipere presument absque Sedis Apostolicae licentia speciali, plenam, & expressam faciente de prohibitionis mentionem: si sic egerint irritum decernimus.*

(2) *Nota principaliter quod Mendicantes, & Praedicatores, licet eorum religio sit approbata, tamen non possunt novum conventum edificare sine speciali licentia.*

(3) *Cupientes eos quos ad observantiam jurium virtutum praemia non inducant, tam adjecta exagitatione poenarum, quam adijcendum de novo formidine a temerariis ausibus frangere: transgressores constitutionis, qua religiosis mendicantibus domos ad habitandum vel loca quaecumque recipere interdicit excommunicationis subiacere sententiae decernimus ipso facto.*

Da un altro fonte si ripete ancora questa autorità de' Vescovi, cioè dalla disposizione del Concilio di Trento, il quale dice, che non si facciano nuovi Monasterj, e Conventi senza licenza dell' Ordinario, e non parla della riserva di Roma, onde si credono col Concilio rivate le riserve di Bonifacio, e di Clemente. Ma diranno i Canonisti Romani, che il Concilio con una reticenza non potea annullar la riserva contenuta *in corpore juris*, e che ci voleva una espressa clausula irritante. Diranno, che Urbano VIII. e Gregorio XV. dopo il Concilio con loro Bolle han tolta la controversia, ed han dichiarato, che il Concilio aggiunse l' autorità dell' ordinario come necessaria, ma non tolse l' assenso del Papa. Si soleva spedir talvolta la bolla da Roma a' PP. dell' Ordine, e costoro senza il consenso del Vescovo faceano delle nuove erezioni. Questa tolse il Concilio, come avverte ancor Vanespen (1), che dichiarò lo stesso Urbano VIII. *qui revocat quascumque licentias a Romanis Pontificibus quocumque modo obtentas citra consensum Ordinarii*: La qual Bolla ci attesta essere stata accettata anche nel Belgio: ma non già che diede la facoltà a' Vescovi di far quanti Conventi vogliono particolarmente de' Domenicani, a' quali con specialità proibì Bonifacio, e Clemente.

Quanto abbian detto si conferma coll' autorità di due illustri Scrittori, un Canonista qual è il Gonzalez, l' altro forense qual è il Cardinal de Luca.

Il Gonzalez (2) comentando una decretale d' Innocenzo III. dice, che v' è il decreto Tridentino, in cui s' ordina, che i Monasterj si erigano coll' autorità, e licenza del Vescovo, nelle cui Diocesi si erigano: il qual decreto il Rodriquez credette rivotare la disposizione canonica: ma è giustamente confutato dal Barbosa: essendo necessario l' uno, e l' altro consenso, del Vescovo, e del Papa, come ha dichiarato la S. Congregazione (3).

L I 3

II

(1) *Jus Eccles. Unio.* p. I. s. 24.

(2) *Lib. II. Decretal. tit. 36. de Relig. Dom.*

(3) *Extat decretum Tridentinum, ubi cavetur, ut Monasteria erigantur cum auctoritate & licentia Episcopi, in cujus Diocesi construuntur: quo decreto sublatam esse constitutionem text. capit. unic. de excess. prelator. in sexto docuit Ema-*

nel Rodriquez tom. II qq. regul. quest. 49. Sed merito ipse refellitur a Barbosa de potest. Episc. alleg. 23. Quia verius est utraque auctoritatem, Pontificis, Episcopique necessariam esse, nec per Concilium abrogatum manere textum in d. Cap. unic. ut declaravit sacra Cardinalium Congregatio teste Farinac. in declar. ad d. cap. 3.

Il Cardinal de Luca più diffusamente nel discorso 29. de Regular. esamina questo punto in occasione, che nel Regno d' Aragona nella Diocesi di Saragozza si stava per erigere un Convento di Cappuccini. La Ruota Romana decise, che la fabbrica del Convento non dovesse andare avanti, e fu confermata la prima sentenza con due altre uniformi, e il Convento fu soppresso nel nascere. Cinque erano i motivi, che si adducevano, e il primo e principale la mancanza dell' assenso Apostolico, fu di che egli ci ammaestra, che non v' ha dubbio, che sia necessario il beneplacito Apostolico nella fondazione de' Monasteri, e Conventi per diretto comune: ma che il Concilio di Trento potea dirsi di aver moderata la disposizione del dritto comune, foggionge però, che questa proposizione era falsa e che tutti gli Scrittori più fani dopo il Concilio han creduto necessario un tal beneplacito, e così costantemente si è praticato: e se v' è qualche Moralista, che sostenga il contrario, poco dee attendersi la sua autorità nel foro in cui piuttosto seguansi i Canonisti forensi, che tal dubbio se mai v' era poteva essere prima della costituzione di Urbano VIII. ma dopo non ci è stato chi ne dubitasse: e che il disse che non si faccia Convento senza il consenso dell' Ordinario è un precetto, e un avvertimento diretto agli stessi Religiosi, di non far nuove fondazioni senza il consenso, e la buona grazia dell' Ordinario, a cui debbono essere accettati, e non introdursi in lor dispetto, non già che da ciò si ricavasse un privilegio di poter edificare col solo consenso dell' Ordinario, senza il beneplacito del Papa (1).

Ma

(1) *Quatenus pertinet ad primum requisitum beneplaciti Apostolici, ut in nova fundatione monasteriorum, & conventuum necessarium esset, ex hac parte dicebatur clare probari per textum expressum in c. 1. de excess. prel. in 6. & per alium text. in C. unic. de Relig. domib. part. in 6.*

Non negabam scribens in contrarium, ut de jure communi illud necessarium esset, dum canones sunt literales, ac in specie loquuntur de his mendicantibus, unde propterea cessat questio, de qua infra in Vicana disc. seq. an eorum dispositio locum habeat in monachis.

Dicebam tamen, ut eorum dispositio moderata sit per Sac. Concil. Trid. sess. 25. de regul. c. 3. ac etiam per apostolica privilegia ut credunt Rodrig. Lezz. & alii morales relati per Donat. in prax. regul. t. 1. p. 2. tract. 1. de Monast. adifican. q. 13. n. 4. & seq. & hanc opinionem tenuisse visa est roza in alia Casurugustana dec. 745. p. 1. recen.

Contrarium vero etiam in sensu veritatis dicebam scribens pro oppositoribus, esse verius magisque receptum, tum quia ex magis communi sensu etiam modernorum qui scripserunt post Concilium Tridentinum

num

Ma avesse Monsignor Chiurlia , giacchè egli credette di bastar solo , e che non avea bisogno del Papa , avesse osservato quel che le leggi Ecclesiastiche prescrivono prima di erigerli un nuovo Convento? Clemente VIII. nella bolla *quoniam ad institutum* raccoglie le condizioni necessarie per poterli divenire a tali nuove erezioni, *vocatis, & auditis aliorum in iisdem civitatibus, & locis existentium Conventuum Prioribus; seu Procuratoribus, & aliis interesse habentibus, & causa servatis servandis cognita.*

Gre-

num istud requisitum reputatur necessarium, ut praesertim ceteris re-
*lati Campanil. in divers. jur. Canon. rub. 12. c. 13. n. 8. Barbos. de Episc. alleg. 26. n. 4. & in collect. ad c. unic. n. 3. de excess. probator. ac etiam Rit. Novar. Zerol. & alii relati per Donat. ubi sup. n. 1. ideoque ista opinio prevalere debet, tum ad majorem calculum, tum etiam ob propositionem pluries in-
 vasaam, praesertim sub tit. de usur. disc. 1. & 3. ac etiam hoc eodem sub tit. de matrim. disc. 6. & alii, & per Card. de Albicis initio ejus secunda discept. registr. post tit. de jurisdic. ut in iis. qua ad forum externum, ac judicarium perveniunt Canonistis forensibus potius, quam Theologis seu moralibus deferendum sit, potissime quia ex iisdem quoque plures idem tenent, ut patet ex Do-
 nat. loc. supra cit. d. n. 1. & Tam- bur. de jur. Abb. tom 3. disp. 5. q. 1. n. 3.*

Verum ubi etiam, antequam pro-
 dierit constitutio Urbani VIII. de-
 per cadere posset questio, ista hodie cessat utpote per dictam constitutio-
 nem decisa, ut agnoscit idem Do-
 nat. ubi supra, ac etiam q. 9. n. 11. & q. 15. n. 4., atque ita re-
 sponsum remanebat 1. decis. 745.
 p. 1. cum tunc dicta decisio adhuc non emanasset, idque pro absoluto
 habitum fuit in alia acerrime di-
 sputatione habita de anno 1699. in
 Romana hereditatis, de qua infra
 decis. 32. dum etiam scribentes pro

fundatione id admitterent tanquam
 certum, insistebant autem in eo,
 quod dicta constitutio locum non
 haberet in urbe, sive quod beaplac-
 citum apostolicum jam praestitum
 esset per primum vicegerentis ex
 ibi deducis.

Adhuc tamen dicebam scribens
 pro nova fundatione, quod ubi etiam
 talis esset regula generalis in aliis
 regularibus, ea limitanda esset per
 privilegium apostolicum, quod di-
 ducebam ex constitutione Urbani
 VIII. confirmante in forma specifica
 ejusdem Religionis constitutiones, in
 quibus praescribitur forma novarum
 fundationum Conventuum cu n. licen-
 tia sc. Ordinarii loci, & cum con-
 sensu communitatis, ideoque ad hoc
 tantum requisita necessitas restricta
 esset.

Verum id continebat equivoca-
 clarum merito in decisionibus reje-
 ctum quoniam illud est monitum,
 seu praecipuum ipsarum constitutio-
 num, directum in ejus religiosus,
 ne facerent novas fundationes, nisi
 cum consensu, & bona gratia Or-
 dinarii, totiusque populi, cui gra-
 ti sint, ne alias eis invidis intro-
 ducantur, non autem, ut ex inde
 resultaret hoc privilegium, dum in
 contrarium inconcussa est praxis Sacr.
 Congregat. cujus plura aecreta in
 specie Cappuccinorum referuntur per
 Barbos. in sum. apostol. decis. col-
 lect. 386. e 503., atque revera est
 res indubitata disputatione indigna.

Gregorio XV. nella bolla *cum alias* aggiunge, che non si faccia erezione, se prima i Priori degli altri Monasterj non solo esistenti nel luogo delle fondazioni, ma anche quei de' paesi intorno situati nella distanza di quattro miglia, non siano specialmente chiamati, ed intesi, ed abbiano dato il consenso, ugualmente che tutti gli abitanti (1).

Quindi tutti i Canonisti conchiudono, che oltre il Magistrato del luogo, e gli abitanti che uniti in corpo debbon dare il consenso alla nuova erezione, s'han da sentire tutti quei, che vi possono aver interesse, e più di tutti i Rettori delle Chiese parrocchiali (2).

Che ha inteso il Vescovo di Giovenazzo? I suoi Canonici, e non il Clero: pochi Conventi, e non tutti, specialmente quei vicini di Molfetta posti fra limiti della distanza richiesta: alcuni decurioni, che credevasi rappresentare il popolo, non il popolo in corpo congregato con pubblico parlamento, non il Barone, ch'è il primo cittadino.

Il Cardinal de Luca nel citato discorso ci riferisce, che l'altra nullità nella causa della soppressione del Convento di Saragozza era la mancanza del consenso del popolo, sebbene si allegava il consenso de' Decurioni, e fu conchiuso, che quel consenso non bastava, essendo necessario, che per quell'atto si adunasse il popolo in Parlamento. Pensiero uniforme a quello, che nel secondo capitolo abbiamo osservato di essersi stabilito dalla legge Sempronia, *ne quis templum aramve injussu Senatus, aut Tribunorum plebis majoris partis dedicaret*; e che il Tribuno non potesse dare l'assenso in nome del popolo, *nisi cum nominatim isti rei populus praefecisset*, come ci assicura Cicerone (3).

Da

(1) *Nisi Priores seu Procuratores aliorum Monasteriorum non solum in praedictis, sed etiam in aliis per quatuor millia passuum circumvicinis ad id vocati, & auditi fuerint, & tali erectioni consenserint . . . & locum incolae, & habitatores, quorum consensum requirant, & adhibeant &c.*

(2) *Praeter licorum Magistratum & incolas, qui in corpore congregati novi Conventus, seu domus extractioni consentire debent, insuper audiendi omnes interesse habentes:*

& in primis audiendi sunt parochialium Ecclesiarum rectores & magistri. Vanespen l. cit

(3) Ecco le parole del Cardinal de Luca: *Magis vero considerabilis, ac substantialis erat alter defectus consensus populi. Quamvis enim ex parte sustinere voluntariam fundationem deduceretur consensus, decurionum, seu magistratus communitatis: attamen, cum ageretur de negotio quod omnes, ac singulos tangit, usque perpetuum suam praedictam continere potest, requi-*

Da quanto abbiain detto a chiari occhi si scorge, che Monsignor Chiurlia ha eretta la Chiesa, e il Convento di Giovenazzo senza l'assenso del Papa, senza l'assenso del Re, senza l'assenso del Barone del Feudo, senza il consenso del Clero, senza il consenso di tutto il Popolo, senza il consenso di tutti i Conventi, senza sentire gl'interessati *causa cognita*. L'ha fatto il solo Monsignor Chiurlia, ch'era un Domenicano, ch'era colui, che aveva strappato il testamento dal Buonomo, vale a dire colui, ch'era giudice, testimonia, e parte nel tempo stesso. Che direbbe la S. Congregazione de' Vescovi, e Regolari all'efame di tali cose? Quel che farebbe può vedersi dalla celebre causa de' PP. Olivetani di Vico nell'anno 1665. Il Cardinal de Luca nel discorso XXX. *de regul.* ci riferisce, che essendosi a richiesta del Vescovo di Vico l'anno 1647. fondato, ed eretto un Monastero di Olivetani in quella Città: il Vescovo successore l'anno 1665. per disgusti avuti con detti PP. denunziò in S. Congregazione, che il Monastero era fondato senza assenso Apostolico, e senza assenso del Vescovo, e de' Parochi, e del Capitolo. Introdotta la causa, il Cardinal de Luca difendeva gli Olivetani, e provò, ch'era un sogno la mancanza dell'assenso del Capitolo, e de' Parochi, e molto più di quello del Vescovo, *cum consentiente, imo desiderante, & cooperante Episcopo proprio publico adicto sequuta esset fundatio Monasterii*. Tutta questa causa si riduceva all'assenso di Roma. Il Cardinale imprese a sostenere, che la riserva era solo per i Conventi Domenicani, ed altri Frati Mendicanti non già per i Monasterj di Monaci. Ma ei confessò, che il suo animo non era pago di questa distinzione proposta da lui come Avvocato (1). Tutta la sua speranza.

requiritur consensus totius populi in conc. generali ex iis que generaliter habentur sub tit. de alien. & contrah. dist. 23. & in terminis Ventrig. in prox. an. 18. n. 23. & alii, de quibus in causa decisionibus praesertim prima coram Bevilacqua.

(1) *Scribens pro fundatione sustinenda admittebam quod beneplacitum Apostolicum necessarium esset ad praescriptum canonum, quosiesageretur de Religiosis mendicantibus, de quibus loquuntur Canonici,*

quorum dispositio etiam hodie post Concilium Tridentinum viget. Secus autem ubi agatur de monachis... Verum reflectendū ad veritatem in hoc rursus magnam sententiam difficultatem, quoniam juxta praescriptum decreto Clementis VIII. . . . & clarius ob modernas constitutiones Gregorii XV. & Urbani VIII. . . . & sicut praesertim altera constitutione Innocentii X. praescriptum inconvulsū est, ut ad hujusmodi novas fundationes, quatenus agerentur.

ranza era piuttosto fondata sull' erezione già fatta da venti anni, nel qual corso la stessa S. Congregazione, a petizione del Vescovo, e del Capitolo avea permesso agli Olivetani di Vico di esercitare alcune funzioni parrocchiali, onde ne deduceva un *assenso implicito*, che giovasse almeno a fare accordare dalla S. Congregazione la *sanatoria* (1). Ciò non ostante ei confessò, che la causa non s' era ancor decisa, ma che temeva dell' esito ma si decise finalmente, e la S. Congregazione non fece conto dell' *assenso implicito*, e *presunto*, negò la *sanatoria*, e lo abolì nel 1670.

L' esempio è vicino: Vico è quasi alle porte di Napoli? il Monastero non vi è più: restano le ruine, che additano a' passeggieri la memoria della pena, e restano per un monumento della fortezza nella Corte di Roma in conservare illesi i suoi diritti. Non si pretende dai Supremi Ministri della Giunta, se non che lo stesso zelo della Congregazione Romana: anzi ci sarebbe molto da pretendere di più: poichè essendo il Principe protettore ancor della Chiesa, e de' canoni, oltre al vendicar in questa causa i diritti dell' Imperio così conculcati, vendica i dritti del Sacerdozio ugualmente negletti, e così impareranno i sudditi con questa pena giustamente dovuta a' violatori, qual debba essere la concordia del Sacerdozio, e dell' Imperio nelle fondazioni delle Chiese, e de' Monasterj.

tur de religionibus monachorum, qui nec ro, nec nomine mendicantes dicuntur, non procedatur sine licentia Sac. Congregat. qua nomine Papa, beneplacitum praestet.

(1) Bene verum quod cum ageretur de erectione de facto jam esset sortita spatium annorum 20 atque adesset saltem quaedam implicito approbatio deducta ex pluribus acti-

bus, praesertim ex licentia ab eadem S. Congregatione concessa, ut monachi in isto Monasterio existentes aliquas functiones parochiales exercere possent, Episcopo, & Capitulo desiderantibus. . . hinc proinde dicebam, quod probabiliter sperari posset, ab eadem S. Congregatione consensus revalidatorius.

I L F I N E.

5800302

**KONSERVIERT DURCH
ÖSTERREICHISCHE FLORENZILFFE
WIEN 1967**

